DE'

SEPOLCRI E FUNERALI

DIALOGHI

DELL'AVVOCATO

ANDREA CICCA.

Napoli,
DALLA TIPOGRAFIA TRANI.

1839.

Cujus dicto admoneor, ut aliquid etiam de humatione et sepultura dicendum existimem.

Quantum autem consuetudini famaeque dandum sit, id curent vivi, sed ita, ut intelligant, nihil ad mortuos pertinere.

Cic. Tuscul. quaest. lib. I, c. 43 et 45.

Neque enim illi aut mortuos tanto honore coluissent, aut tam multas tamque varias sepulchrorum caeremonias posteris tradidissent, nisi cognitum perspectumque habuissent, vigere animum in morte, nec, quamquam corpus occidat, hominem ipsum penitus evanescere.

Idem, Consolatio etc.

AL BUON GIOVINETTO

ALESSANDRO GICCA

L' AUTORE.

Ti attesto, mio dilettissimo figlio, che la dedica del presente libro mi ha costituito nel caso di quell'architetto che avendo felicemente menato a termine la fabbrica di un vasto tempio si smarrisse e sgomentasse pel modo d' ornarne il frontispizio. Che perciò men sarei volentieri dispensato, se non avessi riflettuto di credersi *acefalo* un libro cui manchi la lettera dedicatoria, e di essere inconveniente cosa l'oppormi ad una consuetudine di remotissima antichità che si è mantenuta in vigore, come tuttavia si mantiene, a dispetto di tutti gli sforzi fatti per abrogarla. *Est enim haec consuc-*

tudo sic communis ac inveterata, ut illi nullam decori rationem habere videantur, qui libros, quos in vulgus emittunt, hoc ornatu denudant; et sine nuptiali, ut ita loquar, vestimento ad publica virorum eruditorum subsellia ablegant (*).

Nè la difficoltà mi si è presentata semplice e nuda. Le dedicatorie, si è detto, per lo più son tali, che da esse *tuto inferre possis, omnes et singulos mortalium adeo corruptos esse, ut numquam aliquid boni ab iis proficiscatur, nisi quidem minorem malitiam virtutis titulo commendare, aut fictam probitatem sub verae honestatis specie obtrudere ausis. Meo judicio* (prosiegue il Gundlingio) *avaritia, voluptas, ambitio, pari passu ambulant, nec vel hujus, vel illius constantiae attribuendum est, quod nullis avaritiae vel voluptatis stimulis urgeatur.*

Or riflettasi a qual periglio ti espone una dedicatoria!

Norunt enim viri sagacissimi (è sempre lo stesso scrittore) *non eodem omnes*

(*) *Nicolai Hyeron. Gundlingii, Observ. select. ad rem litterariam spectantium, tom. II, obs. V, De dedicationibus libris praefigi solitis.*

animo esse, nec etiam eadem liberalitate; posteaquam scriptitantium multitudo nimium excrevit, et tam principum, quam aliorum divitum hominum ostia impudentius paullo pulsantur. Sponderem ego vel omnes, vel certe plures, cum dedicationes scriptis suis praefigunt, eamdem vel similem intentionem habere; sive theologi sint, sive jureconsulti, sive etiam philosophorum nomen mentiantur. Habet quippe horum hominum natura aliquid peculiare. Nihil pene agunt sine spe alicujus lucri, licet innocentissimus animus ostendatur. Latet ubique auri sacra fames; latent praetensa commoda, quae honesta saepe specie involvuntur; ne cuivis ex vulgo eruditorum artes patescant. Quare si qua inter illos differentia est, ea sola videtur, quod quidam cautius occultare affectus sciant; nonnulli vero veluti sorex suo se indicio prodant. Quam vellem vero ut ex hac classe eximere liceret viros auctoritate pollentes, quosque orbis eruditus inter sapientissimos huc usque collocavit, ne in eam suspicionem videar incidisse, ac si illorum famae atque gloriae aliquid vellem detractum. Sed ipsa loquitur veri-

tas, etiamsi mihi existimarem tacendum; nec scio an ex proprio ingenio fingere quidquam sit consultum, cum talia in eorum libris magno numero legantur. Quae quidem nec occultanda censeo, quia publice scripta sunt, nec minuenda, ne ii solum, qui rus colunt, vitiis repleti existimentur.

Più degli aneddoti che l'autore reca a dimostrazione di queste sue asserzioni, io trovo interessanti le seguenti osservazioni che fa al proposito delle dedicatorie, per la di cui abrogazione sembra che molto strenuamente militi: E per esentarsi dal sospetto di spirito di partito protesta farle *germana simplicitate.*

Osserva innanzi tutto potersi giustamente dire colla legge Cincia a chi con dedicatorie briga e premura premj ed onori — *Improbus es cum poscis* — (e la virtù vuol esser di fatti modesta e dignitosa).

Marcando poi la millanteria degli autori che a simiglianza de' venditori ti elevano alle stelle la derrata, soggiunge: *Sed tamen scapha appellanda scapha est, nec si veritas debeat vincere, ad ullius hominis auctoritatem est respiciendum.*

Pel rapporto de'Mecenati osserva in terzo luogo: *Neque enim existimandum est, perfectam principibus aliisque obligationem incumbere, uti quidem temere credidit* HYERONIMUS WELLERUS *(II Ann. pag.* 157) *ut quaevis chartacea munera auro argentoque remunerari debeant; cum omne quod mendicis erogatur, beneficii naturam induat; beneficia autem ita comparata sint, ut non debeantur, sed ex liberrima voluntate in eos, quibus bene cupimus, transferantur.* È di avviso perciò, che non avesse torto AUGUSTO, come SVETONIO nella di lui vita afferma, se *epigramma redderet pro epigrammate, praetoresque admoneret, ne paterentur nomen suum commissionibus, hoc est ineptis poetarum carminibus, obsolefieri.*

(I reiterati *avvisi officiali* che spesso si leggono nelle gazzette, diretti a ricusare ed impedire le dedicatorie, indicano che i nostri tempi siano a tal riguardo più molesti ancora di quelli di AUGUSTO (*).

Tornando il GUNDLINGIO al contegno de-

(*) Giornale delle Due Sicilie, 1838, n. 106, data di Napoli; n. 134, data di Costantinopoli.

gli autori, seguita ad avvertire: *Est enim viri sapientis suae, quantum fieri potest, parcere famae, nihilque committere, ex quo alii non sine specie possint inferre, aliquid lucelli expectari; quod certe evitari nequit, si communis semita calcetur, et in libri frontispicio avaritiae hedera, hoc est, jejuna dedicatio suspendatur.*

Osserva in fine: *De librorum bonitate penes lectores judicium est, qui si solidi quidpiam videant subesse, literas commendatitias parvi habent, quae iis solum dari consuevere, qui alienae magis auctoritati, quam recte factorum conscientiae innituntur.*

Quindi conchiude: *Nostri, quod breviter dictum sit, gravissimis rationibus commoti, nec dedicant, nec dedicare volunt.*

Per come ricreazione del suo lettore lo stesso autore il dona poi di un compendio di un libro francese, opportuno moltissimo non solo a dimostrare lo spirito di quel secolo, ma lo stato ancora in cui era la quistione, e che io credo d'essere d'importanza maggiore a questi tempi in

cui i dotti ed i legislatori odierni tanto si occupano a stabilire il dritto della proprietà letteraria (*).

Che se il GUNDLINGIO crede il dono degno de' suoi lettori, posso io del pari crederlo tale per un giovinetto mio figlio.

Che se pure non manca l'esempio di vedere una tragedia, qual'è *l'Irene*, accompagnata da dedica all'Accademia francese, in cui contiensi un completo trattato dell'arte drammatica, della sua influenza morale, e de' suoi rapporti colle altre branche dello scibile umano, cosicchè in lunghezza l'una poco supera l'altro, non mi è sembrata fuori segno, dopo un tanto esempio, la occasione di esporre in questa lettera quanto può dirsi ed avvenire in proposito di dedicatorie.

Ha per titolo l'opera: *Roman Bourgeois (Paris, chez Claude Barbin*, 1666). Quattro ne sono i tomi di cui il primo è diviso in undici capi, che molte cose

(*) Veggasi nel giornale delle Due Sicilie i lavori delle Camere francesi, della Dieta germanica, e di varj Stati tedeschi, relativi a tal controversia. Anno 1817 n. 300; 1821 n. 196; 1837 n. 81, 84, e 274; 1838 n. 51, 77, 107, 241, e 248; 1839, n. 29.

contengono delle dedicatorie in genere, e della di loro utilità e necessità contro la opinione di antichi e moderni autori. Con probabili congetture attribuiscesi la invenzione delle dedicatorie ad un mendico. Passasi quindi ad indagare se le semplici disputazioni o i volumi interi siano stati i primi a dedicarsi, aspramente censurandosi Baldassarre Mencornet ed Ortensio, l'uno per aver profanate le dedicatorie con false immagini, l'altro per aver chiamato *acefalo* un libro senza dedica. Le cose che sieguono confutano il comune errore di coloro, i quali credono poter col nome de' grandi sottrarre i di loro libri dalla invidia e dalla calunnia. Le dedicazioni poi fatte agli amici paragonansi all'unguento che non giova nè nuoce. Siegue la curiosa quistione se, ed in qual tempo siasi unicamente pensato ad introdurre gli elogj con animo di trarne profitto; aggiungendovisi un catalogo di giorni fausti ed infausti in cui sonosi dedicati i libri. Conchiudesi esser quello il migliore con cui siasi riuscito a carpire qualche cosa dal Mecenate.

Il secondo tomo dipinge l'indole e gli

effetti de'Mecenati. Indicansi le regioni che ne sono più fertili, e se ne dà il primato alla Fiandra ed alla Germania; ove dicesi nascere tanti Mecenati munificentissimi, quanti in altre due provincie, (Tourainne e Mirebalais), che sonosi molto rimaste indietro al resto delle genti, nascano asini e melloni. Ma il distinguere i veri da'falsi Mecenati è all'autore cosa meno facile dello scuoprimento della pietra cidia con cui possa mettersi a sperimento la di loro liberalità. Da ciò prende l'autore motivo di dolersi della sterilità de'precedenti secoli, e precisamente del suo, dicendo che o molto rari sono i fautori delle lettere, o non munificenti; ed asserisce che non altrimenti è nota l'antichità de'poeti, se non perchè antichissime sono le di loro lagnanze intorno alla infelicità de'di loro tempi, ed a'caldi nemici delle lettere e buone arti. A pruovar la quale asserzione egli adduce gli esempj di Omero, di Tasso, e di tanti altri classici, che o son morti di fame, o cessati di vivere ne' pubblici ospedali. Dopo ciò distende un accurato paragone del Mecenate colla Fenice; paragone che egli dice esatto per la rarità soltanto, non già

per la durata; a motivo che i Mecenati non vivono 500 anni, e nè dalle di loro ceneri altri ne sorgono: E perchè spesso avviene che que' i quali pervengono ad un certo grado di potere facilmente conoscono lo scopo de' dedicatori, di quì è che non a ragione essi ritengonsi per come i più opportuni alle di loro esigenze. Vuole che si faccia però distinzione tra i magistrati e clienti, avvertendo che questi ultimi se sono facili a promettere quando la di loro lite ha buona fortuna, ad adempiere nol sono. Soggiunge d'essere un vero paradosso che i ricchi e potenti s'interessino di proteggere i letterati, e si duole di una certa paralisi da cui è affetta la di loro mano in proposito di liberalità. A tal fine raccoglie cinquanta aforismi co' quali possono essi decentemente guardarsi dalle astuzie de'mendicanti, come egli chiama i dedicatori. La più maliziosa ironía sembra quella del compatimento di un certo dedicatore che a forza di elogiare un certo erudito contrasse un' abituale vertigine di testa. In fine, perchè nulla alla sua satira mancasse, conchiude di essersi egli indotto a far la sua dedica al boja, e non

poco si scaglia contro di coloro i quali han fatte delle eleganti dediche ad indegne persone. (Di questa dedica, che è ridondante di belle arguzie lepidezze ed atticismi, fece forse molto tesoro il nostro abate GALIANI per la sua tanto plaudita e celebrata orazione funebre di Domenico Jannaccone (*).

Tratta il terzo tomo di varie e scherzevoli quistioni, di cui eccone in brevi parole gli argomenti—(1) Se la rimunerazione discenda dal dritto naturale, delle genti, o civile —(2) Se debbono venire in considerazione i pregi e virtù del dedicatore, e se sia degno di rimunerazione maggiore colui che lutta colla miseria, o quegli che abbonda nelle ricchezze: Si allegano moltiplici ragioni per l'uno e l'altro assunto — (3) Se deve aversi conto delle spese che si erogano nella legatura, del volume del libro, della eleganza de'caratteri, della bontà della carta, non che del ritratto del Mecenate che imprendesi ad elogiare, de'suoi

(*) LUIGI DIODATI, Vita di GALIANI.
Notices sur la vie et ouvrages de FERDINAND GALIANI, che precedono la sua *Correspondence inédite*, Paris 1818.

simboli, stemmi, armi gentilizie, *et alia id genus*. Vi si nota d'esser tutti questi artificj un segno sicuro del poco momento del libro — (4) Se sia giusto indennizzare agli scrittori le spese cui vanno soggetti quando il Mecenate dimori a grande distanza — (5) Se abbiano i libri a giudicarsi per peso o per dottrina; se per vastità, o per elevatezza di materia: V'è la quistione trattata a modo di dramma, in cui fanno da interlocutori un asino laborioso, ed una volpe astuta — (6) Se siano più a rimunerarsi i tomi in folio o quelli di piccol sesto: Menansi a discutere sì fatta quistione, e ciascuno nel proprio interesse, il CALEPINO e VELLEJO PATERCOLO — (7) Provata la differenza che passa tra i libri spirituali e corporali, si esamina se i libri di sesto in dodici e di minuto carattere, abbiansi a premiare nello stesso modo che quelli di forma e lettere più grandi: Dicesi che gli uni, comunque nascano piccoli, s'ingigantiscono col tempo; gli altri s'impiccioliscono sempre, a dispetto della di loro stragrande statura — (8) Qual debba essere il premio delle seconde ed ulteriori edizioni: Riferiscesi all'uopo la lepidá specu-

lazione d'un Mecenate nel donare per simile dedicazione un abito vecchio, ma ripulito e rinnovato — (9) Giudizio intorno a quei che danno edizioni di antichi autori classici col pretesto di emendarli, illustrarli, commentarli, purgarli ec. — (10) Qual premio debba darsi a coloro che pubblicano manoscritti antichi non mai veduti in luce: L'autore li paragona alle ostetrici che sono di ajuto agl'infanti nascituri — (11) Qual considerazione debba aversi de'librai che dedicano libri o scritti altrui senza consenso degli scrittori: Sono dall'autore paragonati a que' pitocchi che si addicono i fanciulli in comune, onde con i loro vagiti muovere a pietà i viandanti; mercimonio ben noto! Al cui proposito il Gundlingio ricorda la impudenza di quel libraio che nella sua dedica di un commentario altrui si avvalse della seguente ragione. *Se illum pro suo usurpare, ac etiam dedicare; quia auctor hujus scripti proprietatem sibi vindicare nolit; quae autem nullius sunt, fieri occupantium* (*). — (12) Cosa deve opinarsi

(*) *Vide opera* Melanchtonis, *tom. III, fol.* 250.

di coloro che fan collezione di fiori nel Parnaso; vale a dire di coloro che spacciano per come proprj, carmi ed epistole derelitte: Rimproverasi tal condotta come una esazione iniquissima — (13) Se possa civilmente agirsi contro coloro che non danno alcun segno di gratitudine per la dedica lor fatta di un libro: Decidesi tal quistione non solo per consuetudine, che pel titolo del digesto *de his quae sine causa* — (14) Se colui che diede un premio per un libro di niuna utilità, e posteriormente conobbe che poco o nulla siavi stato lodato, abbia la *condiczione* d'indebito — (15) Se sia trasferibile agli eredi l'emolumento della dedica — (16) Se colui che ha scritta la dedicatoria in nome del libraio possa agire per la participazione del lucro ricevuto — (17) Casi celebri in cui le eleganti descrizioni hanno mirabilmente soccorsa la miseria degli autori e l'astuzia de' librai — (18) Se sia imputabile di stellionato colui che abbia venduto un dramma pria agli istrioni, poi al libraio, ed in ultimo al Mecenate: Decidesi la quistione in favore degli autori; ed il motivo n'è perchè ben si fondano essi sul diritto consuetudinario —

(19) Se il domestico ed il commensale, esclusi tutti gli altri, sia tenuto di dedicare al solo Mecenate: Item, se atteso il convitto e tutti gli altri vantaggi annessi alla coabitazione, abbia diritto ad altra rimunerazione: Discutesi la quistione colle teorie del diritto romano che stabiliscono appartenere a'padroni tutto ciò che acquistavano i servi. Il capo ultimo somministra il rimedio col quale possono facilmente superarsi quasi tutte le difficoltà che insorgono intorno alle dedicatorie. Il rimedio consiste nel nulla dare. A tale occasione dipingesi il vizio dell'avarizia, il quale come una volta aveva la sua sede principale ne' fondaci degli artefici, ora l'ha ne' palagi de' grandi.

Il quarto tomo contiene tutte le controversie e quistioni che precipuamente riguardano gli elogj: Onde vi si tratta—(1) Della natura, divisione, ed influenza degli elogj — (2) Delle cose essenziali agli elogj: Con uno sperimento medico che immagina, l'autore sostiene doversi gli elogj soggettare al sistema di forti purgazioni, pel motivo che da essi ha precisamente avuto origine il dolor di testa — (3) Se i premj delle de-

diche debbono esser in proporzione delle lodi che il Mecenate riceve: A pesar quindi le lodi l'autore inventa una curiosa bilancia — (4) Se le lodi che a seconda delle occasioni si spargono nel corpo del libro meritano un secondo premio, o basti quel solo che è destinato alla dedica del libro — (5) Se van soggetti ad alcuna obbligazione coloro de' quali di passaggio e per accidente vien fatta onorata menzione — (6) Del valore ed intrinseca bontà degli elogj: Ove dimostrasi che non possono essi avere un buon successo se non sono eccessivi — (7) Se merita maggior premio l'autore quando destina all' immortalità il suo patrono, o quando il decanta per semidio, angelo, eroe: All' oggetto si enumerano molti esempj di apoteosi che sono state più felici per chi le ha celebrate, che per chi le ha ricevute — (8) Dimostrasi contra la opinione di quel secolo e di molti magnati essere un *paradosso verissimo*, che le lodi moderate riescano le migliori: Vi si aggiunge un albero genealogico de'gradi di consaguinità nell'adulazione — (9) Della lode all'evidenza falsa: Si sostiene doversi essa rimunerare più del doppio che la vera

per due ragioni; l'una perchè sembra giusto di compensare la maggior fatica che durasi a mentire con tanta impudenza; l'altra perchè lo stesso Mecenate ne verrebbe a scuoprire la falsità, laddove non la giustificasse colla sua maggior munificenza — (10) Se le donne, le quali sono spesso gratuitamente adulate, e le quali credono aver pieno diritto ad essere lodate, vadano sottoposte alle stesse obbligazioni de'maschi — (11) Se spetti un donativo maggiore alla lode che attribuiscesi ad un'istoria, o a quella che attribuiscesi ad una poesia o romanzo — (12) Varie prerogative degli storici a preferenza de'poeti; e se la licenza de' secondi nel mentire possa eguagliarsi a quella de' primi — (13) Se gli storici debbano restar contenti del di loro salario; e se onestamente possano consecrare i loro annali ad un gran nome per l'oggetto di lucrare un premio per le lodi ivi a trovarsi — (14) Di qual pensione sian degni gli scrittori di genealogia: Del numero quasi infinito di coloro che gli scrittori nobilitarono; e cosa propriamente sia la nobiltà delle lettere — (15) Se sia permesso à colui, cui neppur un obolo

fu dato per la sua dedicatoria, di rivocarla e dirigerla ad altri: Affermativamente decidesi la quistione mercè la regola di dritto che permette rivocar la donazione per motivo d'ingratitudine — (16) Se per degradazioni o condanne del Mecenate sia lecito sopprimere, mutare, o trasferire agli eredi la dedica — (17) *Quid juris* circa la seconda impressione di uno stesso libro — (18) Apologia de' dotti italiani imputati d'inadempimento alle lodi promesse a prezzo stabilito: Mecenati che con simile dolo ingannano gli autori i quali a discapito del proprio nome, vendono la lor penna per servire alla fama altrui — (19) Prospetto della lite intentata ad un certo Mecenate che ricusò pagare gli elogj vendutigli, dinnita al decreto che invia le parti a provvedersi come per dritto innanzi a' giudici di competenza commerciale — (20) Se coloro che han somministrati gli oggetti materiali del libro abbiano l'azione *in rem* o *ad rem*: Item, se l'autore possa cedere il dono che spera, e compensare così il suo debito: Si adducono varie opinioni e decisioni contrarie agli autori — (21) Acuto commento di un

certo autore che offrì al suo patrono un libro con coperta turchina, dicendogli esser questo l'abito degli orfani e di coloro che vivono negli alberghi di pubblica beneficenza — (22) Della legge del taglione, e se sia essa in vigore; come per esempio il compensar con elogj gli elogj che comunemente si prodigano nelle dediche — (23) Esame del fatto che attribuiscesi ad Augusto d'aver premiato un epigramma con altro epigramma: Si dimostra non doversi imitare un tale esempio — (24) Se le commendatizie dirette ad accreditare il libro ed a proccurargli vendita copiosa, disobblighino il Mecenate d'ogni altro compenso: Argomenti pel dubbio e per la decisione — (25) Varj consigli mercè cui possono le dediche sperare un felice successo: Della necessità d'incessantemente mormorare del Mecenate, onde gli si estorqua al fine qualche cosa — (26) Altro singolarissimo consiglio con cui si suggerisce di regalare i domestici favoriti, onde servano da intercessori presso i loro padroni — (27) Digressione intorno a' pedignoni che sogliono contrarre i dedicatori pel tanto attendere in piedi nelle corti de' grandi —

(28) Dimostrasi d'essere un assioma pruovato da lunga serie d'esempj il non derivare dalla propria virtù, ma dalle altrui raccomandazioni e da intrighi, le grazie che gli autori ottennero da' magnati: Siegue la conclusione dell'opera intera con indice diffuso, cui uniscesi una dettagliata tariffa degli elogj.

Il Gundlingio termina così questo suo compendio: *Haec itaque sunt benevole lector ad quae videnda te invitavi antea. Si quae ad satyram pertinere tibi videantur, homini gallo imputa, non mihi, qui germana simplicitate commendor.*

Da tutto ciò tu facilmente rilevi, figlio carissimo, d'essermi io indotto a dedicarti il presente libro per tormi d'ogni impaccio nella necessità in cui mi son creduto di dare al libro una dedica.

Ma v' hanno ben altri motivi ancora, ed ecco quai sono.

Con qual coraggio avrei potuto dedicare ad altri un libro, del di cui niun merito sono io stesso persuaso, e che pel suo stesso titolo ributta qualunque gradimento? Sarebbe lo stesso di pretendere che alcun abbia de' sentimenti amorosi per un

volto di befana, o che si diletti e sollazzi colle conversazioni di un Eraclito.

Il Marmontel avvisa doversi una volta convincere gli autori, che essendo ora notissimi i rigiri dell'adulazione, non rimane che un sol modo onesto di dedicare i libri; ed è quello di fondare sopra fatti la riconoscenza, la stima, o il rispetto che debbono giustificare agli occhi del pubblico l'omaggio che vuol rendersi al merito. Ora applicando al mio conto sì fatto avviso non posso far a meno di dedicare a te questo libro, o giovinetto di ottime speranze, che formi la tenerezza e la delizia del mio cuore; a te che di tre lustri appena mi soccorri già potentemente coll'esempio e coll'opera, a formar la mente ed il cuore degli altri miei sette più giovani o minorenni figli; a te che tanto ti mostri penetrato dell'avvertenza del grande orator romano: *Studia adolescentiam alunt; senectutem delectant; secundas reformant; adversis perfugium ac solatium praebent; delectant domi, non impediunt foris, pernoctant nobiscum, peregrinantur, rusticantur.*

Nè mi è sfuggita la tua cooperazione

al libro collo spesso raccogliermi, chiarirmi, e trascrivermi i suoi materiali. Abbitine dunque la dedica per come un guiderdone del tuo lavoro.

Piacevole in fine è per me il pensiero che a tali titoli appartenendoti il libro potrai un tempo dirgli, quando il vedrai ne' tuoi scaffali: Oh libro, che degli altri mi sei più caro, perchè, colla consolazione che arrecasti al mio buon padre nel costruirti, servisti di efficacissimo mezzo a conservare i suoi giorni in una generale sciagura!

PREFAZIONE.

I.

Volgeva il mese di giugno dell' anno 1837 quando il Cholera Indiano *maggiormente infieriva in questa metropoli la seconda volta che l' invase, se pur prima invasione sia stata quella degli ultimi tre mesi dell' anno antecedente, e che la si disse* Malattia dominante *tenuta in tanto lieve conto, che indusse il provvido Governo a rilevarci dalla troppo nostra non curanza (1). Fu nell' una volta come il baleno di folgore devastatrice; ovvero come quel saggio che oste poderosa ed accanita suol fare dell' ultimo e decisivo assalto con cui proponesi di sterminar la piazza assediata. Nell' altra fu di fatti qual era; terribile, subitaneo, indomabile, vero flagello di Dio!* — « Preceduto da lunghi

(1) *Giornale delle due Sicilie 1836, n. 232.*

anni di tremenda rinomanza, ed il cui solo nome faceva agghiacciare per lo spavento (1). »

Quante mai potevano sperarsi provvidenze politiche mediche ed ecclesiastiche, tutte furono poste in pratica, ed il cui movimento davano veramente a vederti lo stato d'una città afflitta e desolata. La Politica, che non impera le cause naturali, fe quanto potè per infrenare gli effetti combinati della malizia e della ignoranza, e render vani gli sforzi di que' facinorosi che col nome di untori *trovi descritti in quel capo d' opera de'* Promessi Sposi *del* MANZONI *(2).*

Pel rapporto della medicina leggevi ne' giornali. » Le statistiche di tutta Europa non lasciano a' medici altro vanto ed altro conforto che quello di non aver fatto nè male nè bene in questa malattia. Ad onta e mercè de' loro sforzi la legge fatale del Cholera *fu severamente seguita, e da per tutto, e con ogni metodo di cura, il numero de' morti fu sempre, presso a poco, di 60 fra 100 infermi (3).* »

---

(1) *Così il nostro dotto medico cav. de* RENZIS *in quella sua sennata scrittura che ci diede a leggere nell'*Omnibus *anno 5 n. 25* — Sulla inutilità ed il danno de' cordoni, delle contumacie, e de' lazzaretti destinati a preservare i popoli dal Cholera.

(2) *Veggasi l'ordinanza di Polizia de' 29 ottobre 1836.*

(3) *Nel Giornale delle due Sicilie de' 7 luglio 1837, Varietà di* FILIPPO SCRUGLI.

Fu detto ancora — « *Che il* Cholera *non era certamente venuto dall' Asia per la gloria della medicina europea; che i medici avean più fatta progredir l'arte culinaria, che l'arte salutare; che grazie alle loro cure ed alle Opere dottissime da essi date alla luce tutti sanno*, (esattissima allusione a' proteiformi metodi curativi che praticaronsi!) *che i colerici possono essere informati, gelati, arrostiti, bolliti al vapore, grattugiati e frullati in mille modi diversi; ma nessuno conosce il mezzo di sottrargli alla falce di morte (1).* »

Nè più felice incontro fecero i dettati morali de' cultori di Esculapio. *Il nostro giornale, nell'annunciarci il* Cholera combattuto dalla ragione, *giudizioso opuscolo del barone* Corvaja, *e le* Lettere filosofiche *del barone* Galluppi, *l'insigne autore della* Filosofia della Volontà, *scriveva.* » *I medici han finora consigliato e prescritto agli uomini di non impaurirsi del morbo indiano; ma non hanno convalidato un tale precetto con altra ragione che col dire esser questo timore una delle condizioni che più predispongono gl' individui a' colpi del morbo stesso. In vece poi di mostrare, per calmar gli animi, fino a qual punto esso fosse da temersi, l'hanno dipinto con tutti gli atri colori d' una fantasia*

---

(1) *Giornale delle due Sicilie de' 7 luglio 1837, ivi.*

scompigliata, con le forme che gli dava il loro proprio spavento. Essi non si sono avveduti mai della grossolana contradizione, in cui per tal modo cadevano (1). »

La Chiesa aggiunse un'altra gloriosa pagina alla sua istoria. I di lei ministri prodigando cure agl' infermi, confortando gli afflitti, richiamando fraternamente i più schivi a conciliarsi con Dio, mostravansi veri discepoli del fondatore della nostra celeste religione. In hoc cognoscant omnes quia discipuli mei estis si dilectionem habueritis ad invicem — Maneant in vobis fides, spes, charitas, tria haec: major autem horum est charitas — Plenitudo legis est dilectio (2).

Si appalesava il giorno nebbioso e fosco che sembravati stare sotto il cielo brittanno. Ricordavo d'aver detto Aristotile *d'esser gli uomini ingegnosi più malinconici (3); ma era atmosferica la malinconia che mi stringeva il cuore. Generalmente paralizzate e neglette erano le comuni faccende, comunque il Governo con esempj e con grida ne raccomandava e ne infervorava l'andamento. I tribunali precisamente doveano più vedersi deserti; sia perchè l'agitazione delle cause naturalmente allontana la tanto raccomandata serenità dello spirito; sia perchè gior-*

(1) *Giornale delle due Sicilie degli 11 gennaio 1837.*
(2) *Ad. Rom. 13, 10.*
(3) *Cic. Tusc. lib. I.*

nalmente vedevi sparire litiganti, avvocati, magistrati, e funzionarj.

Non v' era chi voleva esser visitato o chi ti visitava per disgusto di quelle disinfettazioni ridicole che s' eran poste in pratica.

I quadri sanitarj ritenevansi per le più interessanti notizie del giorno; e pel peggio credevasi di favorirvisi le cifre. I giornali riempivansi di articoli negrologici. Numerose e patetiche erano le scritture che ti annunciavano le vittime illustri, sia per natali che per grado e virtù. Quelle scene istoriche *in fine, la di cui perfezione è oggi presso di noi giunta all' apice, strappavanti dagli occhi copiose le lagrime!*

Non veniva la sera che per cominciare a rischiararsi di quelle innumerevoli faci delle bare che i monatti conducevano al cimitero; e prolungatissima n'era la vista, precisamente di chi abitava ne' corsi principali della città.

Sempre e da per ogni dove sentivasi

> Quel flebile tintinno, onde precesso
> È del mistico pan l' almo viaggio.
> E più contrista il passaggier notturno
> Il cigolío della feral quadriga
> Che rinfuse accogliea le miserande
> Prede di Morte e le rendea rinfuse
> E illagrimate alla materna polve (1).

(1) *Sul Cholera, Versi di* Domenico Anzelmi. *Nap. 1836.*

Così presso di noi volgeva il mese di giugno dell'anno 1837! Orrenda memoria invero, ma reca forse piacere e giova talora il racconto delle varcate sventure.

> . . . . dictis moerentia pectora mulcet:
> O socii (neque enim ignari sumus ante malorum)
> O passi graviora! dabit Deus his quoque finem.
> Vos et Scyllaeam rabiem, penitusque sonantes
> Accestis scopulos; vos et Cyclopea saxa
> Experti: revocate animos, moestumque timorem
> Mittite: forsan et haec olim meminisse juvabit (1).

II.

Avevo io già fatto ricorso ad uno de' due miei favoriti scrittori; e si sa che ciascuno ha i suoi, che ritiene e coltiva per come consiglieri e maestri. I miei sono que' due tanto franchi e leali, i soli due filosofi del secolo scorso che io mi sappia co'quali puoi familiarmente conversare senza bisogno di starti guardingo e circospetto, i due veri filantropi; dir voglio, LUDOVICO ANTONIO MURATORI, ed ANTONIO GENOVESI. Volli leggere dell'uno il Trattato del Governo della peste e delle maniere di guardarsene, diviso in politico, medico, ed ecclesiastico. *In esso ed in ogni passo marcai con quanto zelo ed impegno raccomanda*

---

(1) *Aeneid. lib. I, v. 201 a 207.*

il dabben uomo per come rimedio sovrano in tanta sciagura, il coraggio. *Raccomandandolo nella parte del Governo politico lo senti dire —* » *In fatti la sperienza troppe volte ha fatto vedere, essere convenevole e fondatissimo un tal* coraggio, *e potersi facilmente preservare il savio in mezzo alla peste e nel commercio con appestati... Anzi aggiungerò cosa che parrà strana ad alcuni, e pure viene insegnata da chiunque tra i medici e politici ha trattato di questa materia; cioè, che lo stesso aver* coraggio, *ed il vivere allora senza* paura *è un potentissimo preservativo contro la peste. Ci assicurano i medici trovatisi a questo fuoco, essere al sommo nociva la forte* apprensione, *ed il* timore, *che d'ordinario s'imprime allora nella maggior parte del popolo, di dover morire e di non poter fuggire questo colpo, e di aver da prendere la peste ad ogni passo. Così disposti e mal affetti gli animi ed i corpi, troppo facilmente contraggono allora il mal pestilenziale; e non pochi, anche senz' aver la peste, vengono a morire per paura della medesima peste; laddove all' incontro tanti altri, benchè tuttodì conversino con appestati, pure si preservano: frutto del loro* coraggio, *il quale non teme la vicinanza di quel male, benchè mostrino secondo i consigli della prudenza di temerlo col non trascurar que' riguardi e preservativi che convengono in tali occasioni. An-*

che i più coraggiosi in guerra van cauti: altrimenti sarebbero non coraggiosi, ma temerarj ed audaci, ed intanto il loro coraggio suol difendere essi, toccando poi le busse ordinariamente a' soli paurosi (1).

Nella parte relativa al governo medico ecco quanto altro ti dice quello stesso che scrisse sì bene delle forze della fantasia umana. » *Finalmente le gagliarde* passioni dell'animo, *regnando il contagio, possono chiamarsi i primi beccamorti dell'uomo. Gridano quì ad una voce tutt' i medici che specialmente la* collera, *la* malinconia, *ed il* terrore *si hanno a fuggire come la peste medesima*; *e doversi in loro vece dar luogo all'*intrepidezza, ilarità, *e* quiete dell'animo. *Tucidide racconta, che nella gravissima peste da lui descritta, più degli altri cadevano estinti i malinconici e paurosi. Altrettanto hanno osservato a' tempi loro diversi medici, e fra gli altri il Sennerto attesta, essere stati presi da questo morbo non pochi pel solo terrore conceputo al mirar da lontano, o pure senza vederlo, al solo ascoltare, che passava sotto le finestre il* carro *funereo in cui erano condotti i cadaveri degli estinti. Altri spaventati da un solo sogno*

(1) *Ludovico Antonio Muratori, Del governo della peste ec. Lib. I, cap. VII. Nella raccolta delle sue opere minori, tom. X, Nap. 1760*, pag. 39 a 41.

funesto si son tanto abbattuti di cuore, che caduti infermi hanno deluso tutt' i medicamenti. Ed è anche stato avvertito, essere più rade volte scampati coloro, che dopo un gran terrore contraevano la peste, che gli altri assaliti dal morbo, ma senza precedente costernazione d' animo. Ferita l' immaginazione, e messi in disordinato moto gli spirti e gli umori da qualche spaventoso spettacolo, troppo agevolmente si prende il veleno pestilenziale, ed anche senza peste si muore talvolta di pura costernazione, ed umor nero. Per lo contrario le osservazioni fatte ci assicurano che i coraggiosi, gl'intrepidi, *ed* allegri *son men soggetti all' infezione; e però dovrà allora eleggersi una forma di costanza cristiana, e di allegria onesta d' animo, fuggendo la mestizia, e la paura, e le occasioni di adirarsi, con tenersi a memoria le parole del* B*AUDERON parlante della peste*: confidentes ut plurimum servantur; contra meticulosi facile corripiuntur. *Tanto è ciò vero che non mancano filosofi e medici, condottier de' quali è l'ELMONZIO, i quali pensano, che la cagione prossima, ed essenziale della peste, altro non sia che il terrore, e non già la comunicazione de' sottilissimi spiriti pestilenziali. Anche il RIVINO trattando della peste di Lipsia dell' anno 1679 ò 80 ha tenuta la medesima opinione. Il suddetto* E*LMONZIO* però *insegna non bastare il non ap-*

prendere per terribil cosa la peste, ma essere necessario il credere e tener per certo, che non ne resteremo infetti, perchè in tal maniera l' archeo, o sia l' aura vitale dell' uomo, viene a fortificarsi con un' idea contraria all' idea perniciosa che può in noi imprimere il terrore e la paura. Io per me non credo vero tutto ciò, che in questo proposito hanno alcuni autori scritto, e molto meno mi assicuro sopra l' idea fantastica dell' Elmonzio*; ma con tutto ciò possiamo almeno di quà maggiormente imparare, essere allora di sommo giovamento il guardarsi dalla* paura*, e da ogni gagliarda* apprensione *di quel morbo micidiale, essendo probabile che una tal passione cagioni la depressione delle parti spiritose del sangue, nel quale stato poi si renda esso più atto a ricevere con minor contrasto le velenose impressioni degli effluvii contagiosi* (1).

Anché nell' ultima parte ti dice. » *Ma se ci è tempo in cui sia necessaria la* costanza *dell' animo*, *l'* intrepidezza *ed il* coraggio, *quel della peste è sicuramente, e più degli altri, tale. L' ho detto ed il torno a ripetere: Secondo la conclusione di tutt' i più saggi medici, e di qualunque pratico di sì funeste occasioni, uno de' gran preservativi della peste si è il* non aver

(1) *Ivi*, *Lib. II*, *cap. I*, pag. 79 ed 80.

paura *della peste. Il coraggio, l' allegria, la tranquillità dell' animo, tenendo in un sano equilibrio e senz' alterazione gli spiriti ed umori del corpo, tengono serrato in qualche guisa il passo anche al veleno esterno della pestilenza. Non s' hanno a trascurare gli altri mezzi e rimedj per preservarsi; ma questo ha da essere uno de' primi. L' apprensione, il terrore, e la malinconia sono anche essi una peste ne' tempi di peste, disordinando la fantasia, e disponendo la massa degli umori a facilmente ricevere, ed in certa guisa a chiamar da lontano il veleno regnante, siccome con infiniti casi ha fatto vedere la sperienza.* »

Egli quindi chiude così la proposizione dell' argomento proprio di questa parte del suo trattato. » *Adunque il miglior partito in siffatti tempi sarà il prepararsi, come se si avesse infallibilmente a morire, e poi gittarsi tutto in braccio alla Provvidenza Divina; e ciò fatto attendere coraggiosamente a' suoi affari, senza però trascurar le diligenze e cautele umane. Quindi verrà confidenza ed allegria, quindi coraggio e costanza di cuore. Se così piacerà a Dio, resteremo quì suoi; se no, moriremo parimenti suoi, e con isperanza, anche più grande che in altri tempi, di passar tosto o in breve all' immortalità beata. Eroico poi e degno d' invidia sarà il coraggio di chi allora si sacrifi-*

cherà tutto agli esercizj della carità cristiana nella cura e nel soccorso del povero popolo; Ma di questo a suo luogo.

» *Chiudiamo il presente argomento con un ricordo a coloro, che non solamente ripongono allora tutta la speranza di schivar l' infezione nelle sole diligenze umane, senza curar molto la grazia e la protezione di Dio, ma ancora cercano più che mai lo sfogo de'loro appetiti, nulla movendosi ad una delle maggiori prediche che loro si possono fare nel mondo, cioè al terribilissimo aspetto d'una peste. Sappiano essi aver eglino allora da temer più degli altri che il potente braccio di quello stesso Dio gli arrivi. Non mancheranno mezzi allo sdegno divino di deludere i loro aerei scampi e consigli, e di colpirli quando men sel penseranno. Durante la peste di Milano del 1586, siccome narra il* Giussano *nella vita di S. Carlo, s'erano ritirati alcuni nobili cittadini in un Castello per fuggire il pericolo del contagio; e dandosi eglino falsamente a credere che ottimo rimedio, per non prendere il male d'una peste, fosse lo stare in qualunque maniera allegri, e il darsi buon tempo, concertarono certi trattenimenti profani ad imitazione del* Boccaccio, *formando una raunanza con titolo di Accademia d'Amore; ed ivi consumando tutto il giorno in giuochi novelle e trastulli, quasi affatto se ne stavano dimentichi*

di Dio, e della loro eterna salute. Ma mentre in questi spassi e diletti pensavano di essere sicuri da ogni pericolo di male per le diligenze che usavano in guardare quel Castello, ecco che tutto in un tratto si scoprì loro addosso lo sdegno di Dio, entrando colà la pestilenza, e facendovi più strage che altrove. Un' allegria, ma cristiana, ma santa, cioè fondata sopra una coraggiosa rassegnazione a Dio, e sopra un vero desiderio di piacere in tutto a lui, e nutrita dall' orazione, e da altri onesti esercizj, con pregare anche l' Altissimo, che ci mantenga liberi dall' apprensione, e dal timore de' mali temporali, e senza voler punto squittinare i suoi profondi giudizj, quella sarà la vera allegria che dee accompagnarsi con esso noi, e che principalmente contribuirà a tenerci lontana la peste, ministra fedele dell' ira e provvidenza di Dio (1). »

In un giorno di quel tetro mese, quasi per guiderdonarli di sì belle massime e verità salutari, voll' io leggere questi squarci del buon Muratori *a due colti giovani che soli mi frequentavano in quel tempo di generale desolazione. Erano essi due* pratici o apprendisti, *come presso di noi si chiamano que' che dalle scuole passano nello studio degli avvocati, che a ge-*

(1) *Ivi, Lib. III, cap. II*, pag. 162 a 166.

nio ed arbitrio essi stessi prescelgono, onde apprendere la pratica del Foro; ed avviene spesso che per buona condotta e varietà di circostanze si lega tra taluni degli uni e gli altri un' amicizia costante, che vien poi perpetuata dagli stessi affari ne' quali a vicenda si chiamano a colleghi. Principale, *mi disse l'uno di essi, (è questo il nome che suol darsi all'avvocato prescelto, e che per abitudine si usa anche lunga stagione appresso) la difficoltà parmi consistere ne' mezzi onde acquistare questo tanto non mai abbastanza raccomandato coraggio ed equilibrio di spirito; precisamente nell' ozio e disoccupazione totale in cui siamo noi altri forensi. All' uopo rammentò l' altro la sennata* Varietà *del nostro giornale de' 5 novembre 1836 ove si disse, che* quando atra nube di tristezza s' innalza ad ottenebrare la serenità de' nostri giorni, il miglior presidio di conforto e di speranza è quello che ciascuno, a seconda del proprio mestiere ed inclinazione, si dia ad una maggior attività di spirito e di corpo; *e dopo aver il dotto autor rammentato d' esser a questa idea dovute le più sublimi investigazioni di* ARCHIMEDE, *l'aureo libro* de Consolatione philosophica di *BOEZIO, le immortali bolge di DANTE, le celebrate novelle del CERTALDESE, e le sentimentali rime del PETRARCA, soggiunse* — Questi pochi cenni sopra sì vasto argomento siano accolti

con bontà, come que' tanti specifici che tutto giorno si disseminano per reintegrare o preservare la complicatissima frale nostra macchina; anzi crediamo di poter asserire senza jattanza essere il suggerito uno de' più opportuni per far risplendere nuovamente innanzi al duolo lo spento raggio di letizia, e per attraversare coraggiosi l'epoche memorabili e conturbanti in cui siamo.

Perchè dunque, egli mi disse, non vi date a continuare le vostre due Opere, di storia e di economia, che da anni avete abbandonate? Il farei, io gli replicai, ma sono di troppo lunga lena. Nè il loro argomento inoltre mi sembra nelle attuali circostanze molto opportuno e conducente; mi appiglierei piuttosto ad un argomento di filosofia. Ricordai che lo stesso Epicuro, *principalissimo autore della filosofia del piacere, non potette fare ammeno di palesamente confessare di non aver trovato diletto maggiore di quello che nelle sue filosofiche investigazioni provava. Ricordai del pari la ragione onde preferire la filosofia agli studj ameni, che* Giusto Lipsio *rende ne' suoi libri* de Constantia, *che puranche scrisse in tempi di gravi sventure.* Haec, quod in aliena studia actionesque ultro inquirendum sibi censeant: illa, quod inquirant tamen parum intente aut diligenter. Ut enim ipse iis me indicem; numquam ita colles illi fontesque Musarum totum me ce-

perunt, ut non oculos identidem mentemque reflexerim ad severiorem istam Divam. Philosophiam dico etc. etc. (1).

Il vostro suggerimento in fine, io soggiunsi, menerebbe a privarmi della vostra' per me, ora più che mai, utile e gradita società; e forse pel mio maggior ritiramento, spiacerebbe anche a voi, oso affermarlo, per non potermi troppo frequentare. Perchè non ci destiniamo in vece tutti e tre ad un argomento di filosofia? Nel giorno ci occuparessimo a raccogliere i materiali, nella sera a conferirli e discuterli.

Il lavoro de' più certo è migliore.

Gradito non poco da'miei due amici questo progetto, conveniva far la scelta dell' argomento. All'uopo fu volto il pensiero alle opere filosofiche di CICERONE. *Ci fermammo su i primi tre libri delle quistioni* Tusculane, *che han per titolo* de contemnenda morte, de tolerando dolore, de aegritudine lenienda; *e fu letto e riletto il seguente squarcio dell' esordio del secondo de' tre libri indicati.* Velut ex ea disputatione, quae mihi nuper habita est in Tusculano, ma-

(1) JUSTI LIPSII De Constantia, libri duo, qui alloquium praecipue continent in publicis malis — Ad lectorem, de consilio meo scriptionis et fine. — Opera Omnia, tom. IV, pag. 511, VESALIAE 1675.

gna videbatur mortis effecta contemtio; quae non minimum valet ad animum metu liberandum. Nam qui id, quod vitari non potest, metuit, is vivere animo quieto nullo modo potest: Sed qui, non modo quia necesse est mori, verum etiam quia nihil habet mors quod sit horrendum, mortem non timet, magnum is sibi praesidium ad beatam vitam comparat.

Io quasi per ispingere più oltre la forza ed intensità dell'argomento proposi ed ottenni che le nostre conferenze precisamente versassero su i. Sepolcri *e* Funerali; *e per riuscirci mi avvalsi della seguente ragione che il* Lipsio *rende ne' summentovati libri* de Constantia. Pugnat enim pugnabitque secum semper discors hic animus, appetendo, fugiendo, sperando, desperando. Atque ut ii qui per timorem terga vertunt, magis exponunt se periculo intectos et aversos: sic errones et tirones isti, quibus cum affectibus numquam pugna fuit, sed tantum fuga. At tu, adolescens, si me audies, stabis: et gradum firmabis contra hunc doloris hostem. Constantia enim tibi ante omnia opus: et victor aliquis pugnando evasit, nemo fugiendo (1).

È dunque, esclamarono gli amici, il vero caso dell'

Una salus victis nullam sperare salutem!

(1) Just. Lips. de Constantia, *Lib. I, cap. III*, in fine.

Si aggiunse, che tal argomento non mancava di attualità, *che è il più potente sprone degli uomini di affari; imperocchè non d'altro allora parlavasi che di Sepolcri e Funerali: Tanto più che il Governo seppe con senno ed accortezza avvalersi di quella occasione, onde abolire una volta per sempre la sepoltura urbana, e mettere in esecuzione la legge relativa a' Campisanti che fin dal 1817 aveva pubblicata, ed alla quale, in grazia delle antiche abitudini del paese, aveva fatte numerosissime eccezioni.*

III.

Dalle esposte cose è facile il rilevare, che la presente opera non fu impresa con animo di darla a stampa. La occasione ed il bisogno l'indicano abbastanza. Essa progredì come nacque per azzardo ed all'impensata. Fu una serie di conferenze che cominciavano con idee da mani diverse raccolte, e nella sera discusse, e bene spesso verificate ed ampliate col riscontro de' libri. Non ne rimaneva memoria che ne' notamenti della lettura diurna, e ne' fogli marcati degli autori consultati. Il pensiere di renderla di pubblica ragione nacque nelle vacanze autunnali di quell'anno 1837; ed alla qual cosa gli amici interlocutori non poco in seguito mi premurarono. Nè potei dissentire che avendo io

dirette le conferenze, e fattavi la parte principale, a me più conveniva il carico della redazione. Ma quel mese passò inoperoso perchè creduto più proprio a ristorar cogli ozj villerecci l' animo depresso dalle varcate sciagure.

I mesi che susseguirono anche meno prestaronsi all'assunto impegno, a motivo dell'attività maggiore che esigevano gli affari del mio mestiere, che per lunga stagione erano stati arretrati. Fu nelle posteriori vacanze di maggio 1838 che ebbi l' opportunità di dar mano all' opera ed alla quale ho dedicati i miei risparmj di tempo ulteriori.

Non ebbi alcun dubbio dover esser quella del dialogo la forma della mia redazione; e del dialogo rappresentativo, non già esegetico. Il dialogo (*dice* Anton Maria Salvini) è la viva ed animata disputazione, quando si dibattono e si vagliano le materie: È uua imitazione accesa e colorita del vero e del naturale d' una filosofica conversazione (1).

Ma nella scelta della forma non solo mi sono atteso alla realtà del fatto, ho puranche seguito l'esempio de'maestri dell' arte. Sed quo commodius (*così* Cicerone *avvisò al proposito delle sue*

---

(1) *Discorsi Accademici di* Anton Maria Salvini. *Disc. 91 Cent. 2 e 22 dell'aggiunta. Tom. V, pag. 243. Tom. VI, pag. 228 — Edizione di Napoli del 1786.*

Tusculane) disputationes nostrae explicentur, sic eas exponam, quasi agatur res, non quasi narrantes exponimus, sed eisdem fere verbis, ut actum disputatumque est (1).

Allo stesso sistema della realtà mi sono strettamente attenuto per rapporto alle citazioni; ed in verità nelle nostre conferenze usavasi quasi spesso la lettura anzicchè la recita degli squarci degli autori. Or questo sistema atteso, non mi sono incaricato di quel giusto mezzo sì difficile a stabilirsi, e pel quale un autore vedesi esposto al periglio d' esser tacciato di vanità se l' opera abbonda di citazioni, o di temerità e di plagio, se ne scarseggia.

Neppure posso tacere d' essermi andato molto a garbo questo sistema, vedendo che lo stesso Salvini *avverte così. « I due Capi di Filosofia e principi di sapere,* Platone *ed* Aristotile*, non ebbero a vile, nè si tennero a schifo per entro i loro sempre ammirabilissimi scritti, tra le quistioni più sottili della Fisica, e più profonde della Morale, inserire luoghi di antichi e rinomati poeti per provare il loro detto, ed aggiungere alle opinioni loro e polso ed ornamento. Nè si può mai con lingua abbastanza esprimere quanto un serio discorso e grave, da un breve e sostanzioso motto d'alcun poeta venga*

(1) M. Tull. Cic. Tuscul. Quaest. Lib 1. et 2, in princ.

illuminato e rallegrato, e quanta impressione faccia ne' cuori una forte sentenza dal vezzo della poesia accompagnata (1).

Può osservarsi ancora che nelle Tusculane *ed in altre opere del grande orator latino vedi trascritti squarci lunghissimi del suo* PLATONE, *e scene complete di* SOFOCLE *e di* EURIPIDE.

Vedrassi inoltre col fatto che la stessa materia discussa non poteva per la sua indole essere svestita di sufficiente corredo di citazioni.

Chiudasi quindi così questa avvertenza collo stesso SALVINI.

« *Debbono le autorità servire di testimonianze della verità, non di mostra e di apparenza; e sparse e seminate fra le proprie considerazioni per illustrarle, e rinfiancarle, ed abbellirle: è troppa vanità il voler far testo, senza ammettere altri, che quelle medesime con felicità specularono; particolarmente in cose morali ed accademiche; nelle quali con tanto studio e sì ingegnosamente e solidamente gli antichi si esercitarono. Tralascio tutti gli altri.* PLUTARCO *solo può servir di modello, il quale tra le sue gravissime riflessioni non lascia mai di tramischiare l' ameno e 'l vago dell' autorità, e certe piccole e giudiziose allusioni a frasi e detti di grandi uomini; talchè viene tal volta ad essere il suo*

---

(1) SALVINI *Disc.* 60 *Centuria* 2, *Tom.* V, *pag.* 54.

ragionamento un prezioso e ricco musaico di gioie a' suoi luoghi giudiziosamente incastrate. La misura in tutte le cose è ottima. Nè ributtare affatto le citazioni, nè troppo inculcarle; ma servirsi in tutto della ragione, ora nuda e schietta, ora adorna di belle testimonianze, le quali, quando escono da dotta bocca, molta forza hanno, e quasi colle ragioni medesime stanno in bilancia; anzi una buona ragione, aggiuntavi l'autorità, si fa di peso più traboccante (1). »

Ed in rapporto allo stile? Lo stile, non mi rincresca il dirlo colla frase del Malmantile, *è qual la penna lo ha gettato; è qual si fu quello di conferenze familiari; è qual può averlo un' Opera lavorata a pezzi e bocconi; un' Opera* nullius veneris, sine pondere, et arte; *un Opera*

> Non cancellata assai, non ricorretta
> Esattamente e quattro volte e sei.

(1) *Salvini detto discorso 60*, tom. V, pag. 55 e 56.

PIANO DELL' OPERA.

È chiaro che ad effettuare il nostro proponimento rendevasi indispensabile di prestabilircene un piano preciso ed esatto il meglio che lo si poteva; non altrimenti che fanno que' che imprendono a rappresentar drammi estemporanei. Ci facemmo adunque il nostro programma; l'ordine del giorno delle nostre discussioni. Ora ecco esso qual' è.

PARTE PRIMA

DE' SEPOLCRI.

I.°

Del consenso, o diritto universale delle genti intorno alla sepoltura de' defunti.

2.°

De' varj generi di sepoltura.

3.°

Descrizione de' sepolcri.

4.°

Della di loro sacrosantità.

5.°

Sepoltura ignominiosa.

6.°

De' sepolcri dentro o fuori la città.

7.°

Delle condizioni richieste nella costruzione de' vasti cimiterj.

8.°

Quadro delle nostre leggi relative a' campisanti.

PARTE SECONDA

DE' FUNERALI.

1.°

Sistema del dritto antico o antigiustinianeo.

2.°

Del dritto giustinianeo, ossia da Costantino il Grande in poi.

3.°

Del nostro dritto municipale.

4.°

Della esposizione de' cadaveri.

5.°

Del lutto sentimentale e legale.

6.°

Delle consolazioni o visite di condoglienza.

Fu questo il programma degli argomenti principali che ci proponemmo trattare. V'era però

un' altra legge a farci onde ottenere quella unità, ossia quella corrispondenza delle parti col tutto che forma il pregio migliore d'un'Opera qualunque. All'oggetto fu quindi pensato prescegliercì a guida uno o più autori che il meglio avessero trattato della materia, come per attingere in uno stesso fonte le nostre idee, e servirci da bandiera di rannodamento. Il voto all'unanimità fu dato pe' due di veneranda autorità co' di cui scritti fu modellato il piano di sopra esposto. Or siccome è loro proprio il tema di quest'Opera, così conviene che io qui per intero lo esponga non potendo un commentario essere scompagnato dal suo testo.

1.°

Platone *de legibus* lib. XII circa il fine, *Marsilio Ficino interprete*, Lugduni 1590.

» *Mortuis vero tam viris quam mulieribus parentationes quidem, et quae ad deos sive inferos sive superos pertinent, secundum responsa interpetrum fiant. Nullum in loco foecundo et agro ad culturam apto sepulchrum fiat. Sed is locus corpora defunctorum recipiat, qui ad caetera inutilis et ad id tantum commodus viventes minime laedit. Nec enim a vivis neque a mortuis terrae matris foecunditas impedienda est. Nemo ergo aut vivens aut mortuus vivum aliquem ali-*

mento privet. Agger non altior sit eo cumulo, quem viri quinque diebus quinque construere possunt. Lapides quoque superstruantur non majores quam ut possint vita defuncti laudes quatuor solum heroicis versibus editas comprehendere. Elationes autem non breviori vel longiori tempore intus fiant, quam vere mortuus significari cognoscique possit. Ac ut humana se habent, triduana elatio ad sepulchrum mediocris videtur. Credendum est autem et de aliis legumlatori et de anima, cum eam dicat omnino a corpore differre, nec aliud praeter ipsam esse, quod in hac vita facit, ut quilibet nostrum hoc ipsum sit quod sumus. Corpus vero tamquam imaginarium quiddam hominem sequi. Commode etiam mortuorum simulacra corpora vocari. Ac revera unumquemque nostrum animam ipsam immortalem esse, eamque ad deos alios proficisci, rationem suorum operum redditeram, ut lex patria continet. In quo certe bonis viris confidendum esse, malis autem formidandum, quippe cum post mortem omni auxilio careant: viventibus autem necessarios omnes opem ferre debuisse, ut quam iustissime atque sanctissime vivant, ne maxima eos scelerum post mortem supplicia maneant. Haec cum ita se habeant, rem familiarem atterere minime debemus, qua si arbitremur hanc carnis molem quae sepelitur, nostrum illum esse, cum ille filius aut frater,

aut quivis alius a nobis desideratus, quem sepeliri putamus, hinc alio fatis suis exactis profectus fuerit. Probe igitur factum erit, si tamquam ad manium aram anima carentem moderato utamur impendio. Moderatum vero quantum sit, a legumlatore merito statuetur. Lex igitur ista sit, ut qui maximi census est, ad funus et sepulturam non plus quam minas quinque impendat: qui secundi tres, tertii duas, quarti unam: atque ita singulorum moderata erit impensa. Caeterum custodes legum cum alia multa, tum hoc maxime curare debent, ut pueri et viri, et ut summatim dicam, cuiuscumque sexus vel aetatis homines ab illis jugiter observati bene vivant, et civis cuiusque decessu, unus ipsorum, quem mortui hominis coniuncti elegerint, funus totum observet, provideatque ut bene moderateque omnia, non contra gerant, et illud sibi honori, hoc dedecori sit. Expositiones utique et elationes et caetera omnia secundum leges de his conscriptas fiant. Rerum autem civilium legislatori concedantur ista. Lachrymis mortuos decorare, aut non, turpe legumlatori cogere est: plangere vero et extra domum vociferari, prohibendum est. Cadaver etiam manifeste per vias urbis frequentiores efferre, et in publico ejulare, aut ante diem extra urbem se afflictare, non liceat. Haec ita de his statuta permaneant. Quibus qui paret, indemnis

esto. Qui vero uni legum custodi non paret, ab omnibus ut communiter videbitur, puniatur. Caetera quae vel ad mortuorum monumenta, vel ad eos qui propter patricidium sacrilegiumque sepultura indigni sunt, pertinent, superioribus legibus comprehendimus. Quare legum positio ferme finem habet. Omnium vero finis est, non in eo quod facta sint vel possessa vel habitata, sed in eo potius, quod sicut recta sunt facta, ita firmiter stabilita sint. In huiusmodi enim conservatione putandum est quantum oportuit factum esse: aliter minime. »

2.°

Cicerone *de legibus* lib. II cap. XXI a XXVII giusta la lezione che ne ha data col suo volgarizzamento il nostro barone Winspeare, Napoli 1829 pe' tipi di Trani.

XXI.

» *Marcus... Venio nunc ad Manium jura: quae majores nostri et sapientissime instituerunt et religiosissime coluerunt. Februario autem mense, qui tum extremus anni mensis erat, mortuis parentari voluerunt, quod tamen D. Brutus, ut scriptum a Sisenna est, decembri facere solebat. Cujus ego rei causam cum mecum quaererem,*

Brutum reperiebam idcirco a more majorum discessisse; *nam Sisennam video causam cur is vetus institutum non servarit*, *ignorare. Brutum autem majorum institutum temere neglexisse*, *non sit mihi verisimile*, doctum hominem sane cujus fuit Accius perfamiliaris : sed mensem, credo, extremum anni, ut veteres februarium sic hic decembrem sequebatur. Hostia autem maxima parentare, pietatis esse adjunctum putabat.

XXII.

» *Jam tanta est religio sepulcrorum ut extra sacra et gentem inferri fas negent esse : idque apud majores nostros A. Torquatus in gente Popilia judicavit. Nec vero tam* denicales *(quae a nece appellatae sunt quia residentur mortui) quam caeterorum caelestium quieti dies, feriae nominarentur, nisi majores eos qui ex hac vita migrassent, in deorum numero esse voluissent. Eas in eos dies conferre jus, quibus neque ipsius, neque publicae feriae sint, totaque hujus juris compositio pontificalis magnam religionem caeremoniamque .declarat. Neque necesse est edisseri a nobis, quae finis funestae familiae, quod genus sacrificii lare vervecibus fiat, quemadmodum os resectum terra obtegatur quaeque in porca contracta jura sint, quo tempore incipiat sepulcrum esse et religione teneatur.*

» *At mihi quidem antiquissimum sepulturae genus id fuisse videtur, quo apud Xenophontem Cyrus utitur; redditur enim terrae corpus, et ita locatum ac situm quasi operimento matris obducitur. Eodemque ritu in eo sepulchro quod* ad fontis aras, *regem nostrum Numam conditum accepimus; gentemque Corneliam usque ad memoriam nostram hac sepultura scimus esse usam. C. Marii sitas reliquias apud Anienem dissipari jussit Sylla victor, acerbiore odio incitatus quam si tam sapiens fuisset quam fuit vehemens. Quod haud scio an timens suo corpori posset accidere, primus e patriciis Corneliis igne voluit cremari. Declarat enim Ennius de Africano* — Hic est ille situs ... *Vere; nam siti dicuntur ii qui conditi sunt; nec tamen eorum ante sepulcrum est quam justa facta et corpus incensum est. Et quod nunc communiter in omnibus sepultis ponitur ut humati dicantur id erat proprium tum in iis quos humus injecta contegeret; eumque morem jus pontificale confirmat. Nam priusquam in eos injecta gleba est, locus ille ubi crematum est corpus, nihil habet religionis. Injecta gleba, tum illic humatus est, ac tum denique multa religiosa jura complectitur. Itaque in eo qui in navi necatus, deinde in mare projectus esset, decrevit P. Mucius familiam puram, quod os super terram non extaret; porcam haeredi esse contractam, et ha-*

bendas triduum ferias, et porco foemina piaculum pati: si in mari mortuus esset, eadem praeter piaculum et ferias.

XXIII.

» *Atticus. Video quae sint in pontificio jure: sed quaero quidnam sit in legibus.*

» *Marcus. Pauca sane, Tite, et ut arbitror, non ignota vobis. Sed ea non tam ad religionem spectant, quam ad jus sepulcrorum.* Hominem mortuum, *inquit lex in XII tabulis*, in urbe ne sepelito, neve urito. *Credo vel propter ignis periculum. Quod autem addit* neve urito, *indicat non qui uratur sepeliri, sed qui humetur.*

» *Atticus. Quid, qui post XII in urbe sepulti sunt clari viri?*

» *Marcus. Credo, Tite, fuisse aut eos quibus hoc ante hanc legem virtutis causa tributum est, ut Publicolae, ut Tuberto, quod eorum posteri jure tenuerunt; aut eos, si qui hoc, ut C. Fabricius, virtutis causa soluti legibus, consecuti sunt; sed in urbe sepeliri lex vetat. Sic decretum a pontificum collegio non esse jus in loco publico fieri sepulcrum. Nostis extra portam Collinam aedem Honoris et aram in eo loco fuisse memoriae proditum est; ad eam cum lamina esset inventa, et in ea scriptum* Domina Honoris, *ea causa fuit aedis hujus dedicandae.*

Sed cum multa in eo loco sepulcra fuissent exarata sunt: statuit enim collegium, locum publicum non potuisse privata religione obligari.

» *Jam caetera in XII, minuendi sumptus lamentationesque funeris, translata de Solonis fere legibus.* Hoc plus, *inquit*, ne facito, rogum ascia ne polito. *Nostis quae sequuntur. Discebamus enim pueri XII ut carmen necessarium, quas jam nemo discit. Extenuato igitur sumptu, tribus riciniis et vinculis purpurae et decem tibicinibus tollit etiam lamentationem.* Mulieres genas ne radunto, neve lessum funeris ergo habento. *Hoc veteres interpretes Sextus Aelius et Lucius Acilius non satis se intelligere dixerunt: sed suspicari vestimenti aliquod genus funebris. L. Aelius lessum quasi lugubrem ejulationem ut vox ipsa significat; quod eo magis judico verum esse, quia lex Solonis id ipsum vetat. Haec laudabilia et locupletibus fere cum plebe communia; quod quidem maxime e natura est, tolli fortunae discrimen in morte.*

XXIV.

» *Caetera item funebria quibus luctus augetur, duodecim sustulerunt.* Homini, *inquit*, mortuo ne ossa legito, quo post funus faciat. *Excipit bellicam peregrinamque mortem. Haec praeterea sunt in legibus de unctura, quibus* servilis

unctura *tollitur omnisque* circumpotatio, *quae et recte tolluntur, neque tollerentur nisi fuissent.* Ne sumptuosa respersio, ne longae coronae, nec acerrae *praetereantur. Illa jam significatio est, laudis ornamenta ad mortuos pertinere, quod* coronam virtute partam *et ei qui peperisset et ejus parenti sine fraude esse lex impositam jubet. Credoque quod erat factitatum, ut uni plura fierent, lectique plures sternerentur: id quoque ne fieret lege sancitum est. Qua in lege cum esset,* neve aurum addito, *quam humane excipit altera lex:* quoi auro dentes vincti escunt, ast im cum illo sepelire urereve, se fraude esto. *Et simul illud videtote, aliud habitum esse sepelire et urere. Duae sunt praeterea leges de sepulcris, quarum altera privatorum aedificiis, altera ipsis sepulcris cavet. Nam quod* rogum bustumve novum *vetat* proprius sexaginta pedes adjici aedes alienas invito domino, *incendium videtur arcere. Quod autem* forum, *id est vestibulum sepulcri,* bustumve usucapi *vetat, tuetur jus sepulcrorum.*

» *Haec habemus in XII, sane secundum naturam quae norma legis est. Reliqua sunt in more: funus ut indicatur si quid ludorum, dominusque funeris utatur accenso atque lictoribus; honoratorum virorum laudes in concione memorentur, easque etiam cantus ad tibicinem prosequatur, cui nomen* naeniae, *quo vocabulo etiam Graeci cantus lugubres nominant.*

XXV.

» *Quintus. Gaudeo nostra jura ad naturam accomodari, maiorumque sapientia admodum delector.*

» *Marcus. Sed credo, Quinte, ut caeteros sumptus, sic etiam sepulcrorum modum recte requiri; quos enim ad sumptus progressa ista res sit, in C. Figuli sepulcro vides. Sed credo minimam olim istius rei fuisse cupiditatem, alioquin multa extarent exempla majorum. Nostrae quidem legis interpretes, quo capite jubentur sumptus ac luctum removere a deorum Manium jure, hoc intelligunt in primis sepulcrorum magnificentiam esse minuendam. Nec haec a sapientissimis legum scriptoribus neglecta sunt; nam et Athenis jam ille mos a Cecrope, ut ajunt, permansit corporis terra humandi, quam cum proximi injecerant, obductaque terra erat, frugibus obserebatur, ut sinus et gremium quasi matris mortuo tribueretur; solum autem frugibus expiatum ut vivis redderetur. Sequebantur epulae quas inibant propinqui coronati, apud quas de mortui laude cum quid veri erat, praedicatum (nam mentiri nefas habebatur): ac justa confecta erant. Postea quum, ut scribit Phalereus, sumptuosa fieri funera et lamentabilia caepissent, Solonis lege sublata sunt; quam legem eisdem prope verbis nostri decem-*

viri in undecimam tabulam conjecerunt. Nam de tribus riciniis et pleraque alia Solonis sunt; de lamentis vero expressa verbis sunt, mulieres genas ne raduntò neve lessum funeris ergo habento.

XXVI.

» *De sepulcris autem nihil est apud Solonem amplius, quam ne* quis ea deleat, neve alienum inferat: *poenaque est,* si quis bustum (*nam id puto appellari τυμβον*) aut monumentum, *inquit,* aut columnam violarit, dejecerit, fregerit. *Sed post aliquanto propter has amplitudines sepulcrorum quas in Ceramico videmus, lege sanctum est,* ne quis sepulcrum faceret operosius, quam quod decem homines facerent triduo. *Neque id opere tectorio exornari, nec Hermas hos quos vocant, licebat imponi, nec de mortui laude nisi in publicis sepulturis, nec ab alio nisi qui publice ad eam rem constitutus esset, dici licebat. Sublata etiam erat celebritas virorum et mulierum, quo lamentatio minueretur; habet enim luctum concursus hominum. Quo circa Pittacus omnino accedere quemquam vetat in funus aliorum. Sed ait rursus idem Demetrius increbuisse eam funerum sepulcrorumque magnificentiam quae nunc fere Romae est, quam consuetudinem lege minuit ipse. Fuit enim hic vir, ut scitis, non solum eruditissimus*

sed etiam civis e republica maxime tuendaeque civitatis peritissimus. Iste igitur sumptum minuit non solum poena sed etiam tempore; ante lucem enim jussit efferri. Sepulcris autem novis finivit modum; nam super terrae tumulum noluit quid statui nisi columellam tribus cubitis non altiorem, aut mensam, aut labellum; et huic procurationi certum magistratum praefecerat.

XXVII.

» *Haec igitur Athenienses tui. Sed videamus Platonem qui justa funerum rejicit ad interpretes religionum, quem nos morem tenemus. De sepulcris autem dicit haec: vetat ex agro culto, eove qui coli possit, ullam partem sumi sepulcro; sed quae natura agri tantummodo efficere possit, ut mortuorum corpora sine detrimento vivorum recipiat, ea potissimum ut compleatur: quae autem terra fruges ferre, et ut mater cibos suppeditare possit, eam ne quis nobis minuat neve vivus, neve mortuus. Extrui autem vetat sepulcrum altius quam quod quinque diebus homines quinque absolverint, nec e lapide excitari plus nec imponi quam quod capiat laudem mortui incisam, ne plus quatuor heroicis versibus, quos longos appellat Ennius. Habemus igitur huius quoque auctoritatem summi viri de sepulcris: a quo iterum funerum sum-*

ptus praefinitur ex censibus a minis quinque usque ad minam. Deinceps dicit eadem illa de immortalitate animorum, et reliqua post mortem tranquillitate bonorum, poenis impiorum. Habetis igitur explicatum omnem, ut arbitror, religionis locum.

È questo il testo che imprendemmo a commentare.

PARTE PRIMA

DE'

SEPOLCRI.

DIALOGO I.

Del diritto o consentimento universale delle genti intorno alla sepoltura de' defunti.

A.

Non v' ha diritto che sia più caro a chi lo esige ed a chi lo presta, ed il più mai sempre universalmente consentito presso tutte le genti della terra, quanto quello della sepoltura de'defunti. Una tomba per chi muore è l' ultimo ed importante bene di quaggiù. L' uomo vi scende contento al solo pensiere che là v'è il suo corpo religiosamente custodito ed onorato; che vi rimane ignoto alla ferocia delle belve, le quali ambirebbero di farne buon pasto; che molto meno potrà ivi servire di orrore o di scherno a'viventi; al solo pensiere in fine che ivi il suo corpo riposi in pace come in sonno tranquillo, onde destarsi per vivere vita migliore.

Di quanta intensità fosse mai stato presso gli stessi Gentili questo sentimento, è facile rilevarlo col solo riflettere d' essere tra i dommi della di

loro Religione quello di non potersi ricevere nelle sedi beate quelle anime, i di cui corpi non erano ancora sepolti.

Haec omnis, quam cernis, inops, inhumataque turba est.
Portitor ille, Charon: hi, quos vehit unda, sepulti.
Nec ripas datur horrendas, nec rauca fluenta
Transportare prius, quam sedibus ossa quierunt (1).

Donde quella commoventissima preghiera di Palinuro ad Enea perchè seppellisse al più presto possibile il suo corpo ritenuto ancora dalle onde presso il porto di Pedia.

Nunc me fluctus habent, versantque in litore venti,
Quod te per coeli jucundum lumen et auras,
Per genitorem, oro, per spem surgentis Juli;
Eripe me his, invicte, malis: aut tu mihi terram
Injice; namque potes; portusque require Velinos.
Aut tu, si qua via est, si quam tibi Diva creatrix
Ostendit (neque enim, credo, sine numine Divum
Flumina tanta paras, Stygiamque innare paludem)
Da dextram misero, et tecum me tolle per undas,
Sedibus ut saltem placidis in morte quiescam (2).

Omero, nel luogo quì copiato da Virgilio, fa così pregare Ulisse da Elpenore onde dar tom-

(1) *Virgil. Aen. lib. VI, v.* 325 *a* 329.
(2) *Virg. Ibid. lib. VI, v.* 362 *a* 371.

ba al suo cadavere rimasto insepolto nell' Isola di Circe:

Ora io per quelli da cui lunge vivi,
Per la consorte tua, pel vecchio padre,
Che a tanta cura t' allevò bambino,
Pel giovane Telemaco, che dolce
Nella casa lasciasti unico germe,
Ti prego, quando io so, che alla Circea
Isola il legno arriverai di nuovo,
Ti prego che di me, signor mio, vogli
Là ricordarti, onde io non resti, come
Della partenza spiegherai le vele,
Senza lagrima addietro e senza tomba,
E tu venghi per questo a' Numi in ira.
Ma con quell' armi, ch' io vestia, sul foco
Mi poni, e in riva del canuto mare
A un misero guerrier tumolo innalza,
Di cui favelli la ventura etade.
Queste cose m' adempii; ed il buon remo,
Ch' io tra i compagni miei, mentre vivea,
Solea trattar, sul mio sepolcro infiggi (1).

È ferma opinione ancora di molti gravissimi scrittori, che colla istituzione delle tombe abbiano gli antichi voluto trasmettere a' posteri la credenza della risurrezione de' corpi.

Dice di fatti Diodoro che gli Egizj ritenevano le case per come osterie di passaggio nel breve

(1) Odissea, traduzione del Pindemonte lib. XI v. 87 a 105.

corso di nostra vita; ed i sepolcri all'opposto per come magioni stabili e perenni, donde dopo molti secoli risorgere a vita beata (1).

Cicerone osserva — *Quid sepulchrorum monumenta, quid elogia significant, nos etiam futura cogitare* (2)? *An quid hominis conditioni prae caeteris animantibus debetur, ut mortuos sepeliri debent non abjici? An vero testandae immortalitatis causa id fit, cum nota sit ejus sepultura* (3)?

Ed ancora — *Neque vero haec ita disputanda censeo, ut animos idcirco non interire probari possit, quod mortuorum corporibus vis quaedam inesse veneratione digna putetur, quae significare debet, non deleri morte animos, sed immortalium animorum veluti sepulchra quaedam, mortalia corpora fuisse* (4).

Plinio scrive puranche d'aver Democrito insegnato doversi conservare i corpi per la promessa loro risurrezione (5).

Da' luoghi de' libri santi che cenna S. Agosti-

---

(1) *Diod. Sic. Hist. Lib. I.*

(2) *Cic. Tuscul. lib. I. Opera Omnia, tom. XVII, Manhemii, 1787.*

(3) *Cic. de Finibus.*

(4) *Idem, Consolatio etc. Inter Opera Justi Lipsi, tom. I.*

(5) *Plin. Hist. lib. VIII, cap. 55.*

no (1), e da altri molti ancora, risulta d'essere la istituzione delle tombe antica quanto il genere umano, e doversi in gran venerazione tenere precisamente tra i cristiani (2). *Etsi nihil mortuis confert sepultura, vult tamen caeremoniam hanc Dominus observari, ut resurrectionis pignus* (3).

A questa speranza hanno quindi sempre alluso le forme de' sepolcri cristiani.

> *Quidnam sibi saxa cavata,*
> *Quid pulchra volunt monumenta,*
> *Nisi quod res creditur illis*
> *Non mortua, sed data somno* (4)?

Il nostro modo di dire che *scende* nel sepolcro chi muore, non allude che a questa stessa idea.

Ciò atteso è facile comprendere perchè le leggi denominano i sepolcri *domus defunctorum*, *et*

---

(1) *S. August. de Civit. lib. 1, cap. 15.*

(2) *Gen. cap. 23 v. 6, cap. 25 v. 9, cap. 50 v. 13.*
Deuter. cap. 34, v. 5.
2 Reg. cap. 37, v. 2.
Job. cap. 1, v. 2.
Luc. cap. 23, v. 53.
Matth. cap. 26 v. 12, cap. 27 v. 69.

(3) Così Teodoro Beza nelle sue note al nuovo testamento, *Matth. cap. I, v. 12.*

(4) *Prudentius apud Grotium de I. B. et P. lib. 2 cap. XIX, §. 11 num. 3. pag. 85.*

aedificia manium. I due Gotofredi dopo aver osservato che que' legislatori, così denominando i sepolcri, fecero uso del linguaggio volgare, soggiungono. *Res et observatio protrita est, sepulchra mortuorum domus dici: itemque domus aeternas* (1). Chi più volesse convincersi della giustezza di sì fatta osservazione non avrebbe a fare altro, che consultare quella ricca raccolta d'iscrizioni per la quale si rese tanto celebre il Grutero.

Hodie vero, finiscasi col Carpzovio, *publica loca cadaveribus hominum humandis destinata, coemeteria sive dormitoria appellari solent, nempe quod tantummodo dormire, et in vitam aeternam sepultos excitandos arbitremur... in quibus scilicet corpora piorum veluti grana quaedam in spem futurae messis seminantur* (2).

Può ben dirsi adunque d'essere inspirato o innato nell'uomo il sentimento della tomba.

Veggasi ora quanta ne sia stata costante e religiosa la pratica presso tutte le genti della terra.

B.

Eppure potrebbe osservarsi non essere mancati de'savj e filosofi di grande autorità che han

---

(1) *In L. 6 C. Th. de sepulc. viol. et in L. 4 C. Iust. eodem.*

(2) *Carpzovius in Jurispr. consist. Defin. 385 num. 8 et 12.*

professata la opposta opinione. TALETE, per esempio, l'uno de'sette savj della Grecia, il fondatore della filosofia jonica, dice presso STOBEO — *Si non supertegaris terra, aut insepultus sis, quae haec molestia? aut refert igne comburi, aut a cane lacerari? aut super terram existentem a corvis? aut defossum a vermibus* (1)?

C.

Uh, TALETE! L'autore di tante opere senz'averne scritta alcuna. Quegli, cui tanti scrittori attribuiscono le proprie opinioni; e perciò spesso avviene, che mentre presso l'uno dice una cosa, presso l'altro dice l'opposto!

B.

E di DIOGENE cosa mai ne dite, che prescrisse di voler restare insepolto? ed avvertito dagli amici che sarebbe divenuto pascolo de' corvi e delle fiere, derisoriamente rispose che gli ponessero d'appresso un bastone per iscacciarli! *Sed bacillum propter me, quo abigam, ponitote* (2).

C.

Dico con CICERONE d'essere un cinico il più rozzo e stravagante. Dico pure, che ciò nondimeno i suoi concittadini l'onorarono di un magnifico sepolcro.

---

(1) *STOBAEUS, sermo 38.*

(2) *CIC. Tuscul. lib. I, cap. 43.*

B.

Anche Lucano dice — *Coelo tegitur, qui non habet urnam* (1).

C.

E non vi accorgete che al suo solito egli beffeggia?

B.

Ebbene, sentite quanto altro dice Seneca il filosofo. *Facilis jactura sepulchri: coelo tegitur qui non habet urnam: Sepulchrum non sentienti supervacuum, sentienti onus. Non defunctorum causa, sed vivorum, inventam esse sepulturam... Ne quis deinde reliquiis ejus futurus sit exitus quaerit. Sed ut ex barba capillos detonsos negligimus, ita ille divinus animus egressurus hominem, qui receptaculum suum conferatur; ignis illud exurat, an ferae distrahant, an terra contegat, non magis ad se judicat pertinere, quam secundas ad editum infantem. Utrum projectum aves different, an consumatur — canibus data praeda marinis — quid ad illum?.. Neminem de supremo officio rogo. Nulli reliquias meas commendo, nè quis insepultus esset, rerum natura prospexit. Quem saevitia projecerit, dies condet. Diserte Mecenas ait: Nec tumulum curo, sepelit natura relictos* (2).

---

(1) *Lucan. lib. 17.*
(2) *Sen. lib. II, de remed. fortuit.*

C.

Oh Seneca, comunque rispettabile per più titoli, aveva però, come sapete, il gran difetto di scrivere spesso l'opposto di quel che sentiva! Ricordatevi del suo eccessivo trasporto ad accumular ricchezze, mentrecchè niuno più facondamente di lui ne predicava il disprezzo. Quindi se quelle sue esclamazioni non siano ironiche, come sospetto che siano, è d'uopo dire, che anche questa volta, siatene sicuro, il suo animo non sentiva quel che la sua penna scriveva. Io che sono ammiratore di Seneca amo che così fosse da vero, onde evitargli la taccia di empio che tra gli altri molti il Gotofredo gli addossa per quella sua opinione. *Res ita est; sepulturae habendam esse rationem, quantumvis impiam opinionem contrariam Seneca* Lib. 2 de remed. fortuit. *coloratis rationibus tegere conetur* (1).

B.

Sentite in fine quant'altro dice un celebre medico italiano del XVI secolo, Giov. Francesco Ripa, nel suo libro della peste che vien decantato per aureo. *Ad removendum faetorem ex cadaveribus provenientem a majoribus nostris inventa sunt sepulchra, non defunctorum causa, quia quoad eos facilis est jactura sepul-*

---

(1) *Dyon. Goth. in L. 2 C. de cadav. punit.*

chri; sed viventium gratia instituta, quibus cadavera naribus foetida, et oculis infesta occultarentur (1).

C.

Ma che foste tentato a credere potervi da vero esistere chi fosse destituito del sentimento della sepoltura, ed essere indifferente al pensiere che il suo cadavere insepolto ed inonorato dovesse far buon pasto alle belve? Ciò non può darsi, dice il giureconsulto Modestino, se non in chi abbia totalmente perduto il senno. *Ut merito compos mentis esse negetur, qui heredem ita instituit, si reliquias ejus in mare abjiceret.* Per tal ragione egli quindi rispose d'esser dovuta all'erede l'eredità, comunque non avesse adempita la condizione sotto di cui fu istituito; quella cioè di gettar nel mare il cadavere del testatore (2).

Acchetatevi perciò di buon grado all'innegabile proposizione d'esser proprio ed innato nell'uomo il sentimento della sepoltura, come gli è propria la ragione; non che la inspirazione di risorgere a vita migliore; ed ascoltiamo ora come il diritto di sepoltura sia stato mai sempre praticato e riconosciuto da tutte le genti.

B.

Ascoltiamo.

---

(1) *Johan. Franc. de Ripa. De peste tract. 93, 53.*
(2) *L. 22 ff. de condit. instit.*

A.

Che la sepoltura sia di diritto delle genti, come l'è di diritto di natura, è stato maestrevolmente dimostrato dal Grozio.

A primo argomento della sua dimostrazione egli assume il titolo ed il nome che le genti han dato a questo dritto.

Dion Cassio, egli dice, classifica il diritto di sepoltura tra i *costumi* delle genti.

Seneca padre *inter jura non scripta, sed omnibus scriptis certiora.*

Naturae id jus appellant, *hebraei* *Philo ac Josephus.*

Leges hominum, *Euripides.*

Hominum ritus, *Lucanus.*

Terrarum leges et Mundi foedera, *Papinius.*

Sortis humanae commercium, *Tacitus.*

Spem communem, *orator Lysias* (1).

In secondo luogo egli rileva da' poeti, che sono l'eco de' secoli, l'esercizio di tal dritto.

Presso Omero vedesi quindi Giunone che implora da Giove la sepoltura di Sarpedonte, dicendo:

Che se e' ti è caro e lo compiagni, il lascia
Nella mischia perir domo dall' asta
Del figliuol di Menezio: Ma deserto

---

(1) *Grot. de jure B. et P. lib. II, cap. XIX, §. I, n. 1.*

Dall' alma il corpo, al dolce Sonno imponi
Ed alla Morte, che alla licia gente
Il portino. I fratelli ivi e gli amici
L' onoreranno di funereo rito
E di tomba e di cippo, alle defunte
Anime forti onor supremo e caro (1).

A quest' altro modo presso lo stesso poeta Ettore prega lo sdegnato Achille a non negargli la sepoltura.

E a lui così l' eroe languente: Achille,
Per la tua vita, per le tue ginocchia,
Per li tuoi genitori io ti scongiuro,
Deh non far che di belve io sia pastura
Alla presenza degli Achei: ti piaccia
L' oro e il bronzo accettar che il padre mio
E la mia veneranda genitrice
Ti daranno in gran copia, e tu lor rendi.
Questo mio corpo, onde l' onor del rogo
Da' Teucri io m' abbia, e dalle teucre donne (2).

Sofocle sostiene d'esser questo dritto disceso dal Cielo, onde a Creonte che aveva negata la sepoltura a Polinice fa dire da Antigone:

Decreta quippe haec nec supremus Jupiter,
Nec fas Deorum Manium dictaverat,
Queis alia jura debet humanum genus,

---

(1) Iliade del Monti, lib. XVI, v. 642 a 650.
(2) Idem, lib. XXII, v. 430 a 439.

Nec id valere credidi jussus tuos,
Ut jura non conscripta, sed nutu Deûm
Concessa, sempiterna, mortalis satus
Violare posses, non enim nuper vigent,
Sed aevo ab omni: initia in occulto latent.
Nonne ergo forti corde, seposito metu
Mortalis irae, par Deis magnis fuit
Me gerere morem?

Virgilio così fa dire ad Enea da Messenzio nell' atto che l' uccide.

Unum hoc, per, si qua est victis venia hostibus, oro
Corpus humo patiere tegi: scio acerba meorum
Circumstare odia: hunc, oro, defende furorem
Et me consortem nati concede sepulchro (1).

E per la sepoltura degli uccisi in guerra, così lo stesso poeta:

Jamque oratores aderant ex urbe latina
Velati ramis oleae, veniamque rogantes:
Corpora, per campos, ferro, quae fusa jacebant
Redderet, ac tumulo sineret succedere terrae:
Nullum cum victis certamen et aethere cassis.
Parceret hospitibus quondam socerisque vocatis.
Quos bonus Aeneas, haud aspernanda precantes
Prosequitur venia. etc. (2).

---

(1) *Aen. lib. X, v. 904 a 907.*
(2) *Lib. XI, v. 100 a 106.*

E più appresso:

Nec minus et miseri diversa in parte Latini
Innumeras struxere pyras; et corpora partim
Multa virum terrae infodiunt, avectaque partim
Finitimos tollunt in agros, urbique remittunt:
Caetera, confusaeque ingentem caedis acervum
Nec numero nec honore cremant (1).

Compie il Grozio la sua dimostrazione con una più diffusa rassegna delle lodi che all'esercizio di tal diritto viene attribuito dagli scrittori di quasi tutte le età. Cicerone e Lattanzio, e'dice, lo chiamano umanità; Valerio Massimo, umanità e mansuetudine; Quintiliano, misericordia e religione; Filone, commiserazione della umana natura; Tacito, commercio della sorte umana; Ulpiano, misericordia e pietà; Modestino, memoria della umana condizione; Capitolino, clemenza; Euripide e Lattanzio, giustizia; Prudenzio, opera buona.

Optato Milevitano, prosiegue lo stesso Grozio, accusa i Donatisti d'empietà, perchè negavano la sepoltura a' cattolici: Sparziano dice che chi niega la sepoltura manca d'ogni sentimento d'umanità: Livio, d'esser una sevizia al di là d'ogni odio umano: Lattanzio definisce

(1) *Ivi*, v. 203 a 208.

per empia la dottrina di coloro che professano d'esser supervacanea la sepoltura.

La legge data da Dio agli Ebrei, lo stesso Grozio prosiegue, che come d'ogni virtù è la maestra dell'umanità, ordina d'accordarsi la sepoltura agl'insigni facinorosi ancora (1). Donde il di loro storico Gioseffo, e la maggior parte degl'interpreti attestano d'essere stata presso di essi somma e sollecita tal cura sulla considerazione della immagine di Dio impressa nell'uomo.

I cristiani ne han fatto un obbligo della di loro religione; tanto che ad esercitarla han permesso potersi vendere i vasi sacri, non altrimenti che per alimentare i poveri, e redimere i cattivi. Risultano in effetti a di loro sommo onore quegli Ordini Religiosi presso di essi istituiti non per altro oggetto che per la sepoltura de' defunti (2).

Ma una più convincente dimostrazione della stessa verità, sebbene in modo tutto diverso, l'ha fatta il nostro più profondo filosofo e filologo Giambattista Vico in quella sua Opera originale della *Scienza nuova* piena d'importanti discoperte, ed alla quale non è mai sufficiente l'attenzione de' leggitori. Or comecchè il suo stile, secondocchè dice il dotto Giovanni Cleri-

(1) Num. XXV 4. *Deuter.* XXI 23.
(2) *Grot. ivi*, § III, n. 3, e §. IV n. 1.

co (1), *è così serrato e tale da non poter essere esattamente compendiato*, così non v'è di meglio che riferirvelo tal quale.

Nel capo 2 o lib. 2 dell'Opera, che ha per epigrafe *Jura a Diis posita*, il grande uomo trae i principj della sua scienza — *Dalle idee di una Divinità provvedente sopra i cui creduti avvisi o comandi sursero tutte le nazioni Gentili.*

Al n. VII di questo capo egli passa a dimostrare — *L'ordine naturale d'Idee intorno al diritto delle nazioni per le loro proprie Religioni, Leggi, Lingue, Nozze, Nomi, Armi, e Governi.*

Ora in questo luogo appunto e' dice quanto segue. — « Dalle quali cose il Dritto Naturale » delle prime Genti per la ragione de'*Nomi* appo » i Romani, de' *Patronimici* appo gli antichis- » simi Greci, per altro equivalente appo le al- » tre Nazioni; nacque, e si custodì da *tutti e* » *tre i Principj*, da' quali noi sopra proponem- » mo, essere *uscita tutta l'Umanità*: de' quali » il *primo* fu la giusta opinione universale, che » vi sia *Provvedenza*; il *secondo* che gli uo- » mini con certe donne, con cui abbiano *comuni* » *religioni*, *leggi*, e *lingue*, contraggano *giuste* » *nozze* per fare certi figliuoli, che possano essi

(1) *Joh. Cler Biblioth. ant. e mod.* vol. XVIII p. 11 art. VIII.

» educare nelle Religioni, istruire nelle Leggi
» natie; per le quali questi debbano dimostrare
» i loro certi padri co' *nomi*, co' *patronimici;* e
» così abbiano a *perpetuare le Nazioni:* i quali
» figliuoli perciò prima e propriamente appo i
» Latini furono detti *Patricj*, appo gli antichis-
» simi Greci Εὐπατρίδαι, appo entrambi in signi-
» ficazione di *Nobili.* Onde i Patrizj Romani
» unicamente perciò nella *Tavola*, che dicono
» XI delle XII, si avevano chiusi tra esso loro
» gli auspicii nel *capo* conceputo: *Auspicia in-*
» *comunicata plebi sunto:* il *terzo* che si *sep-*
» *pellissero i morti* in proprie terre a ciò desti-
» nate: onde le *sepolture* gli accertassero con
» le *genealogie*, o serie degli Antenati il *So-*
» *vrano Dominio delle loro Terre* che essi rico-
» noscessero dagli auspicj de' loro Dei, co' quali
» i loro primi Ceppi l'avevano da prima occu-
» pate. Onde si *distinse* il *Dominio delle Terre*
» nella *proprietà:* il quale era stato *innanzi*
» *comune* di tutto il Genere Umano nell' *uso*:
» che è il *Dominio Originario*, fonte di tutt'i
» *Dominj Sovrani*, e quindi di *tutt' i Sovrani*
» *Imperii*; che da questi primi *antichissimi au-*
» *spicj* vengono *tutti da Dio.* Le quali cose tutte
» ne dan motivo di meditare, *che altri uomini*
» *innanzi altri, dall'uomo di* GROZIO, di PUF-
» FENDORFIO, *si ricevettero all'Umanità:* e si
» ritrova il *gran Principio della prima Divisione*

» *de' Campi ordinata dalla Provvedenza* per
» mezzo della *Religione degli Auspicj, e delle*
» *Sepolture;* e quindi il *Principio*, onde le
» *Città* tutte sursero, sopra *due Ordini*, uno
» de' *nobili*, altro de' *plebei:* ma si fa più su-
» blime discoverta in ciò, che il *Mondo delle*
» *Nazioni* è stato *ordinato da Dio*, osservato
» principalmente per l' attributo della *Provve-*
» *denza;* per la quale è riverito da per tutto
» coll' idea della *Divinità*, ossia di *Mente che*
» *vede l'avvenire*, che tanto significa *Divinari;*
» e così l' importante costume di *seppellire i*
» *morti*, che da'Latini si dice *humare*, aver in-
» segnata l'*Umanità:* da' quali due gran Principj
» deve prendere incominciamento la *Scienza*
» *delle Divine ed Umane cose* (1).

Tra le conseguenze che nel n.° XVI trae da' suoi principj v' è quella d'essere la *CASTITA' de' MATRIMONJ e la PIETA' VERSO I DEFONTI, le due sorgive perenni delle nazioni* (2).

Al num. XXVIII ove trattandosi del Principio delle Genealogíe e della Nobiltà delle prime genti, dice poi quanto altro siegue.

---

(1) *Principj d'una Scienza Nuova.* Capo II n. VII, in fine. Tom. I pag. 90 a 92. Prima edizione pubblicata dall' autore il 1725; riprodotta ed annotata da SALVATORE GALLOTTI. Napoli presso Marotta e Vaspandoch, 1826.

(2) Tom. I pag. 137.

» In sì fatte terre proprie i Postati, risentiti
» una volta finalmente della schifezza, onde
» marcissero bruttamente sopra la terra i cada-
» veri de' loro Attenenti; dovettero sepellirgli
» secondo l'*ordine*, che elegantemente Papiniano
» dice *della mortalità*; e, come altrove si è
» dimostro, con certi *ceppi* imposti sopra i
» cadaveri, onde φιλαξ a' Greci, *Cippus* a' La-
» tini, significa *Sepolcro* ad entrambi: per lo
» quale atto di pietà appo i Latini da *humare*
» venne principalmente detta *Humanitas*: onde
» forse gli *Ateniesi*, tra' quali *Cicerone* affer-
» ma che cominciò il *costume* di seppellire i
» defonti, furono essi gli *umanissimi di tutta*
» *la Grecia*, ed *Atene* madre e nutrice della
» Filosofia, e di tutte le belle Arti dello inge-
» gno. Col volgere degli anni poi da tali *Ordini*
» *di Ceppi in lungo*, *e per traverso* disposti
» dovettero i vegnenti avvertire le *Genealogie*
» de' trasandati, e con essi la *nobiltà delle loro*
» *Prosapie*: le quali dal *Ceppo*, φιλαξ dovette
» a' Greci esser detta φυλή la tribù: e con espres-
» sione propria dell'Infanzia delle lingue i Nobili
» dovettero dire, essere *figliuoli di quelle Terre*,
» ove si ritrovavano postati: onde i *Giganti* ci
» si narrano da' *Poeti* essere stati *figliuoli della*
» *Terra*: e i nobili appo i Greci si dissero,
» *generati dalla Terra*, che tanto lor suona
» *Giganti*, appunto come appo i Latini antichi

» detti *Indigenae*, quasi *inde geniti*; da' quali
» in accorcio restaron detti, *ingenui* per *no-*
» *bili* (1).

Nel Capo IV l'autore dando *la ragione delle pruove che stabiliscono questa Scienza*, dice d' intendere per pruove quelle che i filosofi dicono *Leggi Eterne*. Di queste pruove egli stabilisce esserne tre le conseguenze o *pratiche*; l'una è una nuova arte critica; l'altra *è un arte come* DIAGNOSTICA, *la quale*, *regolandoci con la* SAPIENZA DEL GENERE UMANO, *ne dà i gradi della* LORO NECESSITA' *e* UTILITA'; *l' ultima è di conoscere i segni indubitati dello stato delle nazioni.*

Ora a sviluppo della seconda conseguenza dice per lo appunto quanto segue. » *I gradi dell' uti-*
» *lità* si numerano: *prima* bisognare agli Stati
» la *Religione di una Divinità Provvedente*:
» *di poi la certezza delle Attenenze* con le nozze
» solenni: *finalmente* bisognare la *distinzione*
» *de' dominj* delle terre per seppellirvi i suoi
» defunti; dal quale ultimo costume umano ven-
» gono quelle pratiche di edificare i Cittadini
» magnifici palaggi, ornare di pubbliche fab-
» briche le Città, per lustro e splendore delle
» loro Discendenze; e sì il *pubblico desiderio*

---

(1) *Pag.* 153.

» *dell' Immortalità* fiorisca tra le nazioni. Onde
» tutte le nazioni con *somme cerimonie e ricer-*
» *cate solennità* custodiscono *queste tre* sopra
» tutte le altre umane faccende, *Religioni* na-
» tie, *Nozze* tra loro, e *Mortorj* nelle proprie
» terre. Perchè questo è il *senso comune di*
» *tutto il Genere Umano*, che sopra questi *tre*
» *costumi*, più che in tutt' altri, stien ferme
» le Nazioni, acciocchè non ricadano nello stato
» della bestial libertà: che tutti e tre son per-
» venuti da un certo *Rossore* del *Cielo*, de'
» *Vivi* e de' *Defonti*. Alla stessa fatta si tro-
» vano i *gradi dell' utilità* della *Sapienza Ri-*
» *posta*, che deve *servire alla Sapienza Vol-*
» *gare*; perchè ella è nata dalla Volgare, e
» per quella medesima vive; a fin che la Vol-
» gare dalla Riposta, indebolita sia retta e so-
» stenuta, ed errante sia guidata e condotta.
» Talchè, come i Popoli s' appressano, o si
» discostano da queste tre massime; e come i
» Filosofi loro assistono, o l' abbandonano, ciò
» sia *regola di giudicare dello stato delle Na-*
» *zioni* (1).

Può dunque conchiudersi su questa discussione del sommo uomo d' essere l' affezione a' sepolcri la origine e saggio della civiltà delle nazioni.

---

(1) *Ivi*, *cap. IV tom. 2*, *pag. 369*.

B.

Ne convengo volentieri ; e di grazia sentite come in pochi versi lo stesso ha detto un moderno poeta.

Dal dì che nozze e tribunali ed are
Dier alle umane belve esser pietose
Di se stesse e d'altrui , toglieano i vivi
All' etere maligno ed alle fere
I miserandi avanzi che Natura
Con veci eterne a sensi altri destina.
Testimonianza a fasti eran le tombe ,
Ed are a' figli ; e uscian quindi i responsi
De' domestici Lari , e fu temuto
Su la polve degli avi il giuramento (1).

C.

Ed io son tanto penetrato della dimostrata proposizione, che son disposto a credere fondatissima la opinione di Plinio di esser comune agli altri animali ancora il sentimento della sepoltura.

Delle formiche di fatti così scrive questo al certo stimabile e sennato autore. *Sepeliuntur inter se* (2): e de'Delfini , *conspectique iam de-*

---

(1) Ugo Foscolo , Carme su i Sepolcri.
(2) *Plin. Hist. nat. lib. XI , cap. 30.*

functum portantes ne lacerarentur a belluis (1).

Delle Api così VIRGILIO:

. . . . *Tum corpora luce carentum*
Exportant tectis et tristia funera ducunt.
Cum exequiali scilicet pompa — Soggiunge SERVIO (2).

B.

Peccato che non si dica lo stesso ancora dell'animale che tanto APULEJO decanta, onde non privarci dello spettacolo meraviglioso della sua voce; e fosse imbacuccato alla maniera di FEDRO!

Venari Asello comite cum vellet Leo
Contexit illum frutice, et admonuit simul
Ut insueta voce terreret feras (3).

A.

Andate adunque colla buona notte; e vi attendo domani sera accinti al secondo argomento del nostro programma.

---

(1) Idem *lib. IX*, *cap. 8.*

(2) Veggasi all'uopo la declamazione XIII di QUINTILIANO.

(3) *FED. fab. XI.*

DIALOGO II.

De' varj generi di sepoltura.

A.

Tre generi di sepoltura trovansi presso gli antichi; l'imbalsamazione, la combustione, l'umazione. Il primo fu precisamente in uso presso gli Egizj, e nella cui perizia non ebbero essi gli eguali; cosicchè resta ognun fortemente sorpreso al vedere dopo una lunga serie di secoli la integrità delle di loro mummie, come ora si chiamano i cadaveri imbalsamati da quel rinomato popolo dell'antichità. Era quest'uso il più che favoriva l'esercizio di due insigni virtù per le quali maggiormente si distingueano gli Egizj; la venerazione verso i defunti; la memoria indelebile verso i genitori. La imbalsamazione, comunque facevasi a proprie spese, era però regolata da apposite leggi, ed eseguita da pubblici funzionarj onorevolmente trattati. Imbalsamato nella maniera prescritta era il cadavere consegnato a' parenti che situatolo in un armadio aperto lo collocavano ritto in piedi appoggiato al muro, o nelle tombe, se ne avevano, o nelle loro proprie case (1).

(1) *Herod. lib. 2 cap. 3.*

B.

Che diamine di gusto aveva questo popolo; d'ornarsi le case di collezioni d'avi in carne ed ossa come se fossero ritratti in rilievo o in tela de'moderni! Ha quindi ragione LUCIANO di sferzarli a dritta ed a manca (1).

Neppure a torto GIOVENALE l'irride, dicendo:

Illic caeruleos, hic piscem fluminis, illic
Oppida tota Canem venerantur, nemo Dianam;
Porrum et coepe nefas violare, ac frangere morsu.
O Sanctas gentes, quibus haec nascuntur in hortis
Numina (2)!

C.

Ma che volete! Come era presso gli antichi intensissimo il desiderio di perpetuare il più che potevano le di loro famiglie, così amavano del pari conservarne incorrotti i cadaveri de'di loro individui.

B.

Oh la fortuna che avrebbe fatta presso quei popoli il firentino SEGATO, ed il siculo TRANCHINA; l'uno pietrificando i cadaveri, l'altro preservandoli da ogni putrefazione! Ma nel nostro secolo, che è quello delle *utilità*, si è veduto che l'uomo morto è un corpo inutile; e che un mobile qualunque val sempre più d'un cadavere

(1) *Luc. in Orat. cui titulus de luctu.*
(2) *JUVEN. Sat. 15.*

disseccato, o pietrificato. Per la qual cosa, d'appresso le massime di PLATONE e di CICERONE, ora ovunque si pensa a distemperare il più presto possibile i cadaveri, e non a conservarli come quella goffa gente faceva — *Ut sinus et gremium quasi matris mortuo tribueretur*; *solum autem frugibus expiatum ut vivis redderetur* (1).

C.

E pure, a quanto si dice, il costume di conservare i cadaveri nelle proprie case è attualmente in vigore presso i Cinesi, non altro esigendo la legge che la conserva sen faccia fuori dell' abitato. Posso dirvi puranche che i nostri stessi maggiori han tenuto quest' uso di conservare i cadaveri de' loro defunti nelle botti e ne' vasi. Sentite come GIUSEPPE SORGE l'attesta nella sua giurisprudenza forense. *Apud majores nostros, ne cadavera familiarum miscerentur, tanto studio observatum est, ut in domibus, quas singuli incolebant, doliis aut vasculis cadavera conderent, qua ex causa Lares quos domesticos vocabant Deos, colere coeperunt* (2).

B.

O sanctas gentes! . . . Ma voi cosa mai ne dite di questo sciocco costume?

---

(1) *Cic. 2 de leg. cap. XXVII.*

(2) *SORGE, Jurisprud. foren., tom. X, cap. XXV, n.° 12, de Cappellis et Sepulturis.*

A.

Nulla, perchè fuori del nostro proposito. Piaccia solo osservare che questo costume servì a stabilire un'utilissima legge in Egitto, che da Erodoto così rileva Carlo Rollin — « Gli Stati più saggi e regolati, (e' dice) come Atene e Roma, non poterono ritrovare giammai un convenevole temperamento per mitigare la premura del creditore nell'esigere la sua prestanza, e la infedeltà del debitore che ricusa e trascura la soddisfazione de' suoi debiti. L'Egitto si servì d'un saggio mezzo, che senza pregiudicare alla libertà personale de' cittadini, e senza rovinare le famiglie, di continuo pressava il debitore col timore della infamia ad essere fedele. Non era permesso di prendere in prestito se non con patto di lasciare in pegno al creditore il corpo del proprio padre. Era perciò empietà, non che infamia, il non ricuperare prontamente un pegno così prezioso. E quegli che moriva senza essersi liberato da questo debito, restava privo de'soliti onori del funerale (1). »

B.

Oh questa legge sarebbe veramente opportuna per gli usuraj moderni! Scommetto che non ve

(1) *Rollin storia antica lib. 1 par. II cap. 1 par. III. Herod. lib. 2 cap. 136.*

ne sarebbero se fossero obbligati a prestare su questi effetti!

C.

Che anzi vi convincerete di non esservi essi tanto alieni se per poco vi ricorderete all'oggetto delle leggi, il di cui impero può dirsi presso di noi appena cessato. Quell' antico Dritto Romano che era sì fiero verso i debitori in vita, sino a permetterne la dilaniazione, nol cessava di esserlo ancora in morte: Onde è che trovasi statuito nella III delle XII tavole — *Tertiis nundinis partis secanto, si plus minusve solverint, se fraude esto* (1). Contro tanta immanità dovette accorrere il posterior diritto; e l' Imperatore Giustiniano precisamente si occupò con tutto impegno a frenar la smania de' creditori ad impossessarsi, sequestrandoli, de' cadaveri de' debitori. Proibì egli perciò tali sequestri colla pena della perdita del credito, della confisca della terza parte de' beni, della nota d' infamia, e della riparazione d' ingiuria verso gli eredi (2). Ed annotando gl' interpetri di aver luogo tali pene quando anche *in instrumento guarentigiato ad hoc se obliga-*

---

(1) Gravina nelle Origini, lib. II, tab. III, in fine. Veggasi all'uopo il Bynckershoek, Obs. Jur. rom. Lib. I cap. 1.
(2) *Nov. 60 cap. 1 e Nov. 115 cap. 5.*

verit debitor, *ut liceret funus impedire* (1), è pruova evidente di non esser mancato il tentativo di eludere le leggi che le imponevano. Ricordatevi del pari che l'uso di sequestrare i cadaveri non era chiaramente proscritto presso di noi, mentre lo si vide tollerato fino a' tempi molto a noi vicini.

B.

Eh finiamola con questa pegnorazione di cadaveri e carnificina di debitori, nella quale occasione io potrei facilmente trovarmi, ed attendiamo a sentire gli altri generi di sepoltura.

C.

Sì, come volete.

A.

La combustione fu più generale e di più lunga durata della imbalsamazione. I romani, dice Plinio, non la conobbero che dal tempo in cui intrapresero le guerre lontane. *Ipsum cremari apud romanos non fuit veteris instituti, terra condebantur. At postquam longinquis bellis obrutis erui cognovere, tunc institutum* (2). Essa tuttavia perdura in alcune contrade dell'Universo non illuminato ancora dal Cristianesimo, o non

(1) *Gasp. Ziegl. Discept. selec. De eo quod justum est circa mortuos cap. IV, th. XLIV.*
Brun. ad L. ult. C. de *Sep. viol.*
(2) *Plin. Hyst. Lib. 7 cap. 51.*
Grav. de Orig. Jur. Lib. 11 cap. 78.

soggette a Dominazioni civilizzate (1)! Il rito funereo della combustione è più che mai celebrato da' poeti con quelle patetiche descrizioni che ognuno facilmente ricorda. Le ossa e le ceneri de' cadaveri combusti riposte in un'urna venivan situate nell' eretto sepolcro, come nell' umazione veniva l'intero cadavere riposto nel suo sarcofago: *Supra terram in urnis clausa* (2). A queste urne allude lo stesso PLINIO dicendo. *Sepultus intelligitur quoquo modo conditus: humatus vero, humi conditus* (3).

Così pure CICERONE — *Vere; nam siti dicuntur ii qui conditi sunt; nec tamen eorum ante sepulcrum est, quam justa facta et corpus incensum est* (4). E da quì è la distinzione che incontrasi negli antichi scrittori latini tra *ossa et corpora, vel reliquiae hominis et corpus* (5).

Numa Pompilio non seppe dare altro discredito alla combustione se non coll' ordinare che non vi fosse il suo cadavere soggetto; ma che fosse inumato (6).

---

(1) Giornale delle due Sicilie 1838, n. 106 e 210, date d' Indie Orientali, ed Asia.

(2) *L. 6 C.* THEOD. *de sepul.*

(3) PLIN. *Ibid.*

(4) CIC. *In lib. 2 de Legibus.*

(5) GUTHERIUS *de Jure Manium, lib. 11 cap. I et XXII.*

(6) CIC. *de Leg. II*, *et* VAL. MAX. *lib. I cap. I.*

Ciò nondimeno osservasi quanto fosse essa generalmente adottata fino al termine della Repubblica, ed anche dopo, pel commodo appunto che essa presentava d'essere sepolto nella propria patria anche chi moriva in lontane regioni. Il suo discredito cominciò da vero a stabilirsi ne' due primi secoli del Cristianesimo, e quindi pienamente ad effettuarsi tra il 4.° e 5.° secolo, quando questa sacrosanta Religione divenne quella dell'Impero. Minuzio Felice, celebre orator romano che fiorì ne' primi anni del terzo secolo, nel suo dialogo intitolato, *Ottavio*, tra un Gentile ed un Cristiano, fa dire dall'uno, parlando de' cristiani — *Inde videlicet et execrantur rogos et damnant ignium sepulturam:* Cui l'altro risponde — *Nec ut creditis ullum damnum sepulturae timemus, sed et veterem et meliorem consuetudinem humandi frequentamus.* *Tertulliano* avvalendosi della opinione de' Gentili che alcune anime dopo morte rimanevano tuttavia, in tutto o in parte, inerenti a' corpi, li persuadeva ad abolire la combustione per pietà delle di loro stesse anime. *Et hoc enim*, sono le sue parole, *in opinione quorumdam est propterea nec ignibus funerandum ajunt parentes superfluo animae. Alia est autem ratio pietatis istius, non reliquiis animae adulatrix, sed crudelitatis etiam corporis nomini adversatrix, quod et ipsum homo*

non ubique mereatur poenali exitu impendi (1).

Così pure altrove lo stesso TERTULLIANO. *At ego magis ridebo vulgus tunc quoque cum ipsos defunctos atrocissime exurit, quos postmodum gulosissime nutrit, iisdem ignibus et promerens et offendens: Oh pietatem de crudelitate ludentem* (2)*!*

MACROBIO, che visse 40 anni dopo la legge pubblicata da TEODOSIO II nel 381, che è la VI sotto al titolo *de sepulcris violatis*, vale a dire al sorgere del 5.° secolo, assicura d'essere la combustione a que' tempi andata pienamente in disuso. *Licet urendi corpora defunctorum usus nostro saeculo nullus sit, lectio tamen docet, eo tempore, quo igni datis honor mortuis habebatur* (3).

Andata così in disuso puranche la combustione, restò la sola inumazione che fu sempre ragionevolmente decantata da'saggi per la più giusta ed opportuna maniera di seppellire i morti: Onde leggesi ne' *Supplici* di EURIPIDE.

> *Jam sinite terrae mortuos gremio tegi:*
> *Res unde quaeque sumserat primordium*
> *Eo recipitur: spiritus coelo redit*
> *Corpusque terrae: jure nec enim mancupi,*
> *Sed brevis ad aevi tempus utendum datur:*
> *Mox terra repetit ipsa quod nutriverat.*

---

(1) TERTULL. *in Lib. de Anima, Cap. 33 e 51.*
(2) TERTULL. *cap. de Resurrectione carnis.*
(3) MACROB. *Saturn. Lib. 7 cap. 7.*

Allo stesso modo disse Filone ne' suoi discorsi contra Flacco. *Proprium hominibus locum natura terram tribuit, nec vivis tantum, sed et mortuis: ut eadem quae suscepit natales, suscipiat ex hac vita exitum.*

Cicerone, e con lui Plinio ancora, aveva già detto d'essere l'umazione il più antico ed il più convenevol modo di sepoltura. *At mihi quidam antiquissimus sepulturae genus id fuisse videtur, quo apud Xenofontem Cyrus utitur; redditur enim terrae corpus, et ita locatum ac situm quasi operimento matris obducitur* (1).

Di tutti e tre gli esposti generi di sepoltura ne fa un energico paragone il Rollin che non vi spiaccia sentire per come conclusione di questo nostro trattenimento.

» La cura (e' dice) di conservare i corpi senza rinchiuderli nelle tombe, sembrava cosa ingiuriosa all'umanità in generale, e alle persone in particolare, che in tal guisa pretendevano di onorare. Imperciocchè è questo un pubblicare la loro umiliazione e la loro deformità; e per qualunque cura che di essi si prenda, altro oggetto non si porge allo sguardo degli spettatori, se non le triste, e spaventevoli reliquie de' loro volti.

» Il costume di bruciare i cadaveri ha del crudele, e del barbaro, mostrando una premura

(1) *Cic. de leg. lib. 2, cap. XXII*, et Plin. *loco citato.*

inumana di distruggere ciò che rimane delle persone che ci furono più care.

» Quello di sotterrarli è certamente il più antico e il più religioso. Rende alla terra ciò che ne fu tratto; e ci dispone a credere che il corpo, la prima volta da essa formato, potrà ben esserne tratto anche la seconda (1).

B.

Ma io credo di non aver il nostro trattenimento pienamente esaurita la materia del suo argomento; imperocchè io so che vi sono stati, e chi sa se vi siano ancora, non pochi altri generi di sepoltura.

C.

Altri generi di seppellire i morti oltre i tre di sopra esposti?

B.

Sì; oltre quelli della imbalsamazione, della combustione, e della inumazione.

C.

Di grazia, quali sono?

B.

Eccoli sommariamente, e per quanto mi ricordo.

1.° Quello de' capotomboli presso i Trogloditi. Voi già sapete che gli uomini di tal nome hanno

(1) Rollin storia antica lib. I, vol. II, cap. II, pag. 133, Napoli 1826.

abitato nelle cave de' monti. Come quindi volete che avessero essi potuto seppellire i cadaveri de' loro defunti nelle tre maniere di sopra esposte? Pensarono perciò di farne un globo legando il capo a'piedi e restando le braccia come due pendoli ornati d'appositi sassi che chiamarono manuali. Così composto il cadavere lo portavano a' loro più alti colli, ove lo soggettavano a' capitomboli fino a che *de forma ejus nihil aliud visum fuit*, secondocchè rilevasi dal libro *de funeribus Romanorum*, che acquistò tanta fama al Kirchmann, non che dalla giurisprudenza del Carpzovio.

2.° Quello dello impaludamento, e delle onde, ove gli Etiopi ed i Peoni seppellivano i cadaveri de' loro defunti, secondocchè riferisce lo stesso Kirchmann, nell' appendice alla detta sua opera nel capo 2.° sull'autorità di Diogene Laerzio, o di Laerzia, lo storico de' filosofi.

3.° Quello della incastratura agli alberi che praticavano i Colchi secondocchè riferisce lo Stobeo nel 120 de' suoi sermoni. Silio Italico fa comune questo genere di sepoltura a tutte le genti scitiche.

At gente in Scythica suffixa cadavera truncis
Lenta dies sepelit, putri liquentia tabo (1).

(1) *Silius Ital.* Lib. 13 v. 486.

4.° Quello del ventre de' cani, precisamente in uso presso i popoli della Ircania, secondocchè attesta Cicerone. *In Hyrcania plebs publicos alit canes; optimates, domesticos: nobile autem genus canum illud scimus esse; sed pro sua quisque facultate parat, a quibus lanietur; eamque optimam illi esse censent sepulturam.* E lo stesso Cicerone soggiunge. *Permulta alia* (*genera sepulturae*) *colligit* Chrysippus, *ut est in omni historia curiosus; sed ita taetra sunt quaedam, ut ea fugiat et reformidet oratio* (1).

5. Che se nobile fu la sepoltura del ventre canino, nobilissima dobbiam dire quella del ventre umano, o, a più propriamente parlare, degli antropofagi, di cui fa menzione il suddetto Stobeo al 122 degli stessi suoi sermoni.

C.

Degli antropofagi! Che diamine andate voi dicendo?

B.

Sì, degli antropofagi: E la vostra sorpresa sarà maggiore nel sentire come essi difendono questo loro costume. Voi, dicono essi a coloro che li rimproverano per come inumani, fate mangiare i vostri corpi da' vermini. Noi vogliamo su di questi aver la preferenza. Il nostro

(1) Cic. Tuscul. lib. I cap. 45, pag. 72.

stomaco è una sepoltura al certo più onorifica di quella d' ogni stomaco animale.

C.

Oh che bizzarria! Donde avete mai tratta questa fola degli antropofagi?

B.

Fola e bizzarria! Fu dunque sognata da Omero la Lestrigonia che egli situa nella nostra Campania, e di vasti confini? Egli dice di esserne re *Antifate* quando vi approdò Ulisse, e che l' uno avrebbe mangiati tutt' i deputati dell' altro se non fossero scappati al primo tristo spettacolo che lor diede.

Tocco ne avean il limitare appena,
Che femmina trovar di sì gran mole,
Che rassembrava una montagna; e un gelo,
Si sentiro d' orror correr pel sangue.
Costei di botto Antifate chiamava
Dalla pubblica piazza, il rinomato,
Marito suo, che disegnò lor tosto
Morte barbara e orrenda. Uno afferronne,
Che gli fu cena; gli altri due con fuga
Precipitosa giunsero alle navi (1).

Ovidio ancora, *Metam.* lib. 14 v. 233.

Inde Lami Laestrigonis, inquit, in urbem
Venimus. Antiphates terra regnabat in illa.

(1) Odissea, traduzione del Pindemonte, lib. X, v. 146 a 155.

E nel libro 4 epist. 10 v. 21 *ex Ponto.*

Nec tu contuleris urbem Laestrigonis unquam
Gentibus etc.

Ed Orazio, lib. 3 Ode 11, v. 34.

Nec Laestrigonia Bacchus in amphora
Languescit mihi.

Che se volete altre testimonianze, abbiatele da Silio Italico, il quale in due luoghi del suo poema chiama la città di Formia nella Campania, *Laestrigoniae rupes* (1).

E quel che è più da Plinio ancora, il quale scrive. *Esse Scytarum genera quae corporibus humanis vescerentur indicavimus; id ipsum incredibile fortasse, ni cogitemus in medio orbe terrarum, Sicilia et Italia fuisse gentes hujus monstri, Cyclopes et Laestrigones* (2).

In quanto al presente io potrei assicurarvi che alcuni popoli tuttavia si deliziano di questo cibo (3). In quanto al passato, se è vero com-

(1) Sil. Ital. lib. VII.

(2) Plin. Hist. nel lib. VII cap. II; lib. IV cap. XII; lib. IV, cap. XVII e XXX.

(3) Vedi la *Varietà* dell'associazione per la propagazione della Fede nel nostro giornale dell'anno 1837 n. 173.

prendersi nelle leggi la storia de' costumi, io son tanto lungi dal persuadermi d'esser falsa l'antropofagia, quanto nientemeno sospetto che sia anche stata in uso presso di noi. Qual ragione voi date di fatti al dazio, cui, fino a' tempi non molto da noi lontani, sono andati soggetti i cadaveri umani come tutti gli altri animali mangiabili (1)? Ed un nostro magistrato ebbe a riflettere — *Quod gabella imposita pro quolibet animali, intelligitur de animali vivente, non autem de mortuo* (2). Nè questa riflessione fu di felice successo contro l'ingordigia de'gabellieri, secondocchè dalla raccolta di Diego Gatta risulta. Ivi in effetti si legge un atto legislativo de' 9 luglio 1760 che dice.

» Inteso il Re di quanto gli ha rappresentato
» la Camera della Sommaria, con consulta de'
» 18 giugno prossimo passato circa al non esi-
» gersi dritto alcuno di Dogana nella estrazione
» de'cadaveri de'cattolici, si è servita ordinare
» allo amministratore della Dogana che permetta
» la estrazione da questa Capitale per la città
» di Benevento del cadavere di Monsignor D.Ni-
» cola de Simone chiesto da Monsignor D.Bene-

---

(1) Veggasi il Cujacio in L. ult. C. de Religiosis lib. II Obs. XXI, ed il Card. de Luca, disc. 166 de Regalibus.

(2) Il Reggente Moles in Decisionibus, §. 14, quaest. 4, n. 4.

» detto de Simone. Il che di real ordine ec. (1).

C.

Precisiamo di grazia queste idee, mentre parmi che voi per falsa tesi fate uso d' argomenti peggiori.

B.

Oh precisate voi quanto volete, mentre io vi cedo l' armi:

Che voglio andare a letto a riposarmi.

---

(1) Gatta, Raccolta de' reali dispacci, p. I, tom. III, n. X, pag. 305.

DIALOGO III.

Descrizione de' Sepolcri.

A.

L'oggetto del nostro trattenimento di questa sera è quello di offrire una idea della struttura degli antichi sepolcri. Io a darvela colla maggior precisione possibile stimo classificare in tre parti le notizie raccolte. Riguarderà la prima i sepolcri de' grandi, e de' ricchi; l'altra quelli de' mezzani, o meno agiati cittadini; l'ultima quelli de' poveri, degli schiavi, e de' condannati.

I sepolcri della prima classe denominavansi monumenti, o pure piramidi, mausolei, volte sepolcrali ec. ec. i quali non erano che sontuosi edificj esterni al sepolcro propriamente detto, *ubi corpus ossave hominis condita sunt.* Che perciò troviamo a tal modo definito il Monumento — *Monumentum est, quod memoriae servandae gratia existat: Ut sunt fana, perticus, scripta carmina, quae quamvis mortui causa facta sint, non tamen significant ibi sepultum — Monumentum generaliter res est memoriae causa in posterum prodita: in qua si corpus vel reliquiae inferantur, fiet sepulcrum: si vero nihil eorum inferatur, erit monumentum memoriae*

causa factum: quod graeci cenotaphion, idest, inane sepulchrum, appellant (1).

Il monumento adunque con tutt'i suoi accessorj era l'edifizio esterno del sepolcro de'ricchi e de'potenti, del cui genere sono, come si è detto, le piramidi, i mausolei, le volte sepolcrali ec. ec.

Aveva ciascun monumento la sua spelonca sotterranea, o *ipogeo*, con varie partizioni: Al di sopra, triclinj, portici, are, simulacri, e genj: All'intorno, aree, ambiti, ed accessi: All'infuori orti, edificj, macerie, muri, ed altre opere (2).

Le urne, ampolle, fiale, teche, lamine ec ec., (di cui il real Museo Borbonico ha tratte copiose raccolte dalle disotterrate città di Ercolano e Pompei) erano tra que' tanti arnesi spettanti al genere di sepoltura per combustione. Appellavansi columbarj que'sepolcri di tal genere destinati a contenere in apposite nicchie un maggior numero di urne cinerarie; e dalla di cui forma non è mancato chi è stato tratto in inganno di crederli torri di colombi.

Nell' ipogeo, o sotterraneo, ove riponevasi il cadavere, come si disse, vi si collocavano magnifici lampadari e lucerne, *ut perpetuo lucerent* (3), di cui commettevasene la cura a' li-

(1) L. 2. ff. § 5 *et* 6, *et in notis*. L. 42 ff. *de religiosis etc.*

(2) Heinn. *Antiq. Rom.* Lib. II tit. 1.

(3) Dion. Cass. *in Domitiani vita.*

berti e servi che all'oggetto si manomettevano, secondocchè risulta dalle tante leggi del Digesto — *Saccus servus meus, et Eutychia et Hirene ancillae meae, omnes sub hac conditione liberi sunto, ut monumento meo alternis mensibus lucernam accendant: et solemnia mortis peragant* (1).

Alla custodia e servizio del monumento destinava ciascuno altri liberti ed ingenui ancora, fornendoli di annui legati colla condizione *ut a monumento non recederent*, secondochè spesso si legge nello stesso Digesto (2).

De' triclinj o cenacoli ove davansi i banchetti funerarj, trovasene fatta continua menzione nelle antiche iscrizioni ed in Cicerone (3). Il nostro Vico ce ne ha dato ancora il disegno (4).

I portici erano come le sale di ricevimento (5).

Alle macerie e muri erano incastrate le lapidi che con lettere iniziali indicavano la estensione del monumento: come per esempio — I. F. P. M. I. A. T.; vale a dire — *In fronte pedes mille,*

---

(1) L. 44 ff. *de manum. test.*

(2) L. 71 §. 2 ff. *de C. et D. etc.*

(3) Cic. *pro Muraena.*

(4) Delle cene sontuose de' Romani — Lezione accademica di Giambattista Vico tra i suoi opuscoli raccolti e pubblicati da Carlantonio de Rosa, Marchese di Villarosa. Napoli 1818.

(5) Panciroл. *Rer. memor. lib. de exeq. mort.*

in agrum trecentum; intendendosi per fronte la latitudine, e per agro la longitudine. Onde leggesi in Orazio.

Mille pedes in fronte, trecentos cippus in agrum
Hic dabat, heredes monumentum ne sequeretur (1).

Eran tali sepolcri per lo più situati ne' proprj fondi, e spesso all' aspetto delle strade, secondocchè si ha da Varrone che dice — *Sepulchra ideo secundum viam sunt, quo praetereuntes admoneant et se fuisse, et illos esse mortales* (2). Alla quale idea alludono le frasi, *aspice*, *siste*, *cave viator*, ed altre simili che leggonsi nelle loro iscrizioni sepolcrali, tra cui notisi la seguente.

Titus Lollius etc.
Hic propter viam positus
Ut dicant praetereuntes, Lolli vale (3).

Così pure attesta Siculo Flacco — *Inspiciendum erit et illud, quoniam sepulchra in extremis finibus facere soliti sunt, et cippos ponere, ne aliquando cippus pro termino errorem faciat. Nam in locis saxuosis et in sterilibus, etiam*

(1) Horat. Sat. VIII lib. 1. v. 11 et 12.
(2) Varr. *de lin. lat.* lib. 5.
(3) Gruth. *De jur. man.* lib. III, cap. XXXIII.

in mediis possessionibus sepulchra faciunt (1).

La magnificenza e splendidezza di questi sepolcri aveva, precisamente in Roma, sorpassato ogni limite non ostante quella moderazione imposta dalle leggi ed insinuata da' saggi. Cicerone in più sue opere rimproverava a'suoi cittadini questa vanità di cui egli non vedeva l'esempio presso gli antichi; ma nell'opera delle leggi egli imprese direttamente a combatterla. All'uopo quindi dice:

» Che gl' interpetri della Romana Legge, al capo in cui ordina rimuoversi la suntuosità ed il lutto della religione degli Dei Mani, intendono principalmente doversi diminuire la magnificenza de' sepolcri.

» Che gli Ateniesi, a'tempi di Cecrope, seminavano delle biade sulla terra nella quale usavano inumare i cadaveri, come quasi per restituire a'morti il seno ed il grembo della madre, ed a' vivi il suolo così purificato dalle biade.

» Che Solone trovando presso di essi introdotti i sepolcri contentossi di unicamente ordinare che niuno li distruggesse, e nè v' immettesse corpi

---

(1) Veggasi la eruditissima opera di Nicola Bergerio *de publicis et militaribus Imperii Romani viis*. Lib. II sez. 34 e seg., non che il Lipsio *de Magnitudine Romana*. Lib. III, cap. X; ed il Brissonio *Antiquitat. Selec.* Lib. II, cap. XV, nota (6).

estranei; statuendo una pena per chi rompa, abbatta, o violi comunque la tomba, o monumento, o colonna.

» Che a frenare la sempre crescente splendidezza de' sepolcri fu posteriormente ordinato di non potervi essere sepolcro più magnifico di quello che potessero costruire dieci uomini in tre giorni.

» Che ciò nondimeno a' tempi di Demetrio i sepolcri avevano presso di essi la stessa magnificenza di quelli di Roma; e che egli, conservando gli antichi sepolcri, prefisse a' nuovi una norma, ordinando di non altro potersi soprapporre al sepolcro che una colonnetta non più alta di tre cubiti, o una mensa, o una piccola conca; ed a questo uffizio fu preposto un particolar magistrato.

» Che Platone vietava di convertirsi in sepolcro qualunque campo coltivato, o atto ad esserlo; ma quello soltanto che per sua natura era capace ricevere le salme de' morti senza danno de' vivi. Come pure che niuno, sia vivo, sia morto, potesse diminuir quella terra che produce frutti, e come madre fornisce alimento a' proprj figli.

» Che niuno costruisse sepolcro più alto di quello lo avrebbero potuto costruire cinque uomini nello spazio di cinque giorni; vietando di soprapporvisi altra lapide che quella capace di contenere la lode del morto incisa in quattro

versi eroici che Ennio pur chiama lunghi, *quos longos appellat Ennius* (1) ».

Ma sembra che restasse vuoto di effetto quanto il sommo orator diceva. I sepolcri crebbero sempre in magnificenza, in modo che Tibullo non li seppe altrimenti denominare che *Domus marmoreae*.

Non avendovi altro a dire de' sepolcri de' ricchi, passò ora a descrivervi quelli de' meno agiati cittadini.

Appellavansi tali sepolcri, dalla forma che assumevano, *colonne* o *colonnette*. Ad esse appunto alludono questi versi di Properzio.

I puer, et citus haec aliqua praepone columna
Et dominum Exquiliis dic habitare tuum.

Appellavansi pure *Tavole* o *Mense*; quindi la frase del *ponere mensam* delle antiche iscrizioni di cui fece ampia raccolta il Grutero.

Appellavansi in fine *Arcae et Arculae*, casse o cassette lapidee, di cui è menzione nelle *LL*. 7 e 39 *ff. de religiosis etc.* Di esse così parla Cassiodoro — *Arcae quae in Ravennati Urbe ad recondenda funera distrahuntur, quarum beneficio cadavera in supernis humata sunt,*

---

(1) Cic. 2 de Leg. circa finem. Philip IX 7. Epist. ad Attic. 35 et 36.

lugentium non parva consolatio (1). Facevansi queste arche di lapide *assio* che aveva l'efficacia di subito struggere e consumare il cadavere, per quanto narrano PLINIO e DIOSCORIDE, o DIOSCORIDE e PLINIO, secondocchè l'uno abbia presa la sua storia naturale dall' altro, o l' altro dall' uno, giusta la quistione suscitata e non mai decisa da due gran letterati; l' uno nel libro XXXV cap. 17, l'altro al lib. 5 cap. 99. Ond'è che con greco vocabolo furono tali arche comunemente dette sarcofagi, vale a dire *mangia-carne*.

Di esse se ne occupa di proposito tra gli altri molti l'eruditissimo CUJACIO. Observ. XXI 13.

Osserva il GOTOFREDO alla detta legge 7 ff. *de religiosis* d'esser il sarcofago un sepolcro plebejo citando all'uopo le autorità di LUCANO e di ORAZIO, di cui sono i due seguenti versi.

> *Da vilem magno plebei funeris arcam.*
> *Conservus vili portando locabat in arca.*

È degno d'avvertenza che molti uomini illustri, come NUMÀ POMPILIO, SCIPIONE, CATONE, POMPEO, seguendo rispettosamente la moderazione imposta dalle leggi alla magnificenza ed al lusso degli edificj sepolcrali, si contentarono di mezzana e modesta sepoltura; e che per l' opposto

(1) CASS. Variar. III 19.

uomini oscuri n' eccederono ogni limite; onde quel distico che VARRONE indignato fece per la occasione del tumolo di Licino, barbiere di Augusto.

Marmoreo Licinus tumulo jacet, at Cato parvo,
Pompejus nulli; quis putet esse deos (1)?

Pria di passare alla terza ed ultima classe de' sepolcri convien quì marcare la distinzione che i romani facevano de' sepolcri pubblici e privati. Erano pubblici quelli che la repubblica somministrava a chi non ne aveva, e che quì appresso cenneremo. Privati erano quelli delle due esposte classi, perchè proprj di chi li aveva. Andavano questi ultimi distinti in gentilizj, in familiari, ed in ereditarj, secondocchè rilevasi da' moltiplici titoli del corpo del dritto che di proposito ne trattano e come di una materia favorita (2). Intorno a' primi CICERONE ci dice — *Jam tanta est religio sepulcrorum ut extra sacra et gentem inferri fas negent esse: idque apud majores nostros A. TORQUATUS in gente Popilia judicavit* (3). Degli altri, vale a dire

(1) VAL. MAX. lib. I, cap. I.
Veggasi l'autore del libro *de viris illustribus* cap. XLII *de Hannibale.*
SENECA lib. 13 epist. CIC. *de leg.* lib. II, cap. XXII.
(2) Tit. de religiosis etc. et de sepulch. viol. nel ff. e nel C.
(3) CIC. 2. de leg. cap. XXII.

de' familiari, così scrive CICERONE istesso — *Sanguinis autem conjunctio, benevolentia devincit homines et charitate. Magnum est enim, eadem habere monumenta majorum, iisdem uti sacris, sepulcra habere communia* (1).

Lo stesso e medesimo sentimento rende SENECA ne'seguenti versi che mette in bocca d'Andromaca.

Est tumulus ingens cari sacer
Verendus hosti, mole quem immensa parens
Opibus magnis struxit in luctus suos (2).

I familiari in fine eran comuni agli agnati soltanto, esclusi i cognati ed affini, meno il caso in cui divenissero eredi (3).

Eranvi ancora i sepolcri singolari, vale a dire quelli che il padre di famiglia destinava per lui soltanto, o per la sua moglie e figli ancora, ogni altro escluso, e che l' EINNECCIO chiama *neutrius juris*. A tali sepolcri sono relative le sicle seguenti. — H. M. H. N. S.; vale a dire — *Hoc monumentum heredes non sequitur*; e le altre — H. M. A. H. N. T.; vale a dire — *Hoc monumentum ad heredes non transit* (4).

Chiudasi questa digressione col notare la som-

(1) Id. Lib. I de Off. cap. 17, tom. XIX, pag. 143.
(2) SEN. in Troad. act. 3 sc. 1.
(3) LL. 8 et 13 C. de relig.
(4) BRISS. Select. Antiq. lib. 2, cap. XV.
HEINN. Antiq. lib. II, §. VII.

ma gelosia e sollecitudine degli antichi nella destinazione de' loro sepolcri. Ce ne accertano le studiate precauzioni che essi adoperavano pe'casi di cambiamenti di proprietà ; le orribili imprecazioni che essi scolpivano nelle pietre sepolcrali ; e le forti ammende che le leggi pronunciavano contro coloro che inadempivano la volontà de' testatori (1).

Eccoci ora alla terza ed ultima classe de'sepolcri.

Appellavansi i sepolcri de'poveri e degli schiavi *culine o puticuli*. Delle une così fa menzione Aggeno Urbico : *Sunt in suburbanis loca publica , inopum destinata funeribus , quae loca* CULINAS *appellant. Habent et Respublicae loca suburbana , inopum funeribus destinata , quae loca culinas appellant* (2).

Degli altri ne parlano Varrone e Festo , di cui così scrive quest'ultimo : *Puticulos antiquissimum genus sepulturae appellatos , quod ibi in puteis sepelirentur homines : qualis fuerit locus, quo nunc cadavera projici solent extra portam Exquilinam , quae quod ibi putrescerent , inde prius appellatos puticulos existimat* Aelius Gallus *, qui ait antiqui moris fuisse ut patres familias in locum publicum extra oppidum man-*

(1) Veggasi tra gli altri il Brissonio de Formulis lib. VII , n. 183 e seg.

(2) Agg. Urbic. in Comn. ad Frontin. de limit. agr. pag. 60 et 72.

cipia vilia projicerent, atque ita projecta, quod ibi ea putrescerent nomen esse factum puticuli (1). Simili io credo a quei 366 pozzi o profondissimi fossi di cui costa il nostro vecchio Camposanto costrutto nel 1762 sotto l'opera del celebre cav. Fuga corrispondenti a' giorni dell'anno, onde per numero d'ordine precipitarvi in ciascun giorno i cadaveri di que' che muojono ne'pubblici spedali, negli Stabilimenti d'indigenza, e di coloro cui manchi ogni altra *sepoltura* (2).

L'Esquilino era il luogo in cui seppellivansi non solo i poveri, ma in cui gettavansi senza alcuna cura i corpi de'giustiziati ancora, ed ove eseguivansi puranche gli stessi supplizj. Onde ebbe a dire Orazio:

> *Post insepulta membra different lupi,*
> *Et Exquilinae alites:*
> *Neque hoc parentes (heu mihi superstites !)*
> *Effugerit spectaculum* (3).

Lo stesso Orazio racconta che in processo di tempo questo orrendo luogo divenne il più ameno e delizioso della città pe' belli giardini che

---

(1) Fest. in v. *puticuli.*

(2) Real dispaccio del dì primo maggio 1762, e rescritto del dì 7 giugno 1816.

(3) *Horat. Epodon, Ode V in fine.*

vi costruì Mecenate, cui Augusto il donò (1).

Più per malizia che per audacia sonosi poi gli antichi puticoli confusi colle catacombe, o *catatombe* come altri dicono, per renderne più chiaro l'etimon, tanto celebri negli annali ecclesiastici, è tra cui distinguonsi quelle di questa metropoli sotto il nome di S. Gennaro *extra moenia*. Hanno esse la lunghezza di oltre il miglio. Dicesi di aver avuti più appartamenti i di cui ingressi sono stati chiusi da varj tremuoti e frane di arene; vi sono camere e con dipinti a fresco, non che strade di vario livello, chiassi, e crocivie, in mezzo a cui si veggono pile ed altri massi per sostenere la terra. In tutta la estensione de'muri laterali si vede una quantità prodigiosa di cavità ad ordini orizzontali di svariata misura, ed atta ognuna a contenere un corpo umano. Vi si veggono camere con delle nicchie per riporvi cadaveri all'in piedi, e che suppongonsi sepolcri di famiglia. V'hanno in fine puranche de'monumenti ornati di mosaico. Sono in sostanza queste catacombe come una città sotterranea pe'morti.

I finitimi cimiteri di S. Severo, di S.ª Maria della Vita, e di S.ª Maria della Sanità son tutt'altra cosa, secondochè risulta dal Summonte,

(1) *Horat lib. 5 odarum, ode 5 v. 100, et ode 18, v. 6. Idem, lib. 1, satyr. sat. 8, v. 14; lib. 2, satyr. sat. 6, v. 33.*

e da altri nostri scrittori, e non già rami delle catacombe di S. Gennaro (1).

Risulta da ciò essere erronee le opposte descrizioni che di tali catacombe ci han date alcuni viaggiatori che non le avranno mai forse vedute. Il GUNDLINGIO di fatti, in una delle sue osservazioni *ad rem literariam*, niega e contrasta l'origine e l'uso che di queste catacombe fecero gli antichi cristiani : *Refert magnus Burnetus loco citato* (Iter italicum) *se in catatumbas neapolitanas descendisse, et vix horae spatio crassi et sanitati nocivi aeris pinguedinem tolerare aptum fuisse. Unde sapienter conjecturavit, ea quae de illo more traduntur a vero penitus esse aliena, istasque catatumbas puticulorum potius, quos* FESTUS *descripsit, speciem referre, in quibus suorum cadavera interdum reposuisse christianos non negat, utut cetera negat* (2). Or noi altri che le abbiamo sott'occhio siamo certamente in grado di conoscere l'assurdità di questa congettura, e della qual cosa io credo

---

(1) *GIOV. ANT. SUMMONTE, lib. I, cap. XII.*
Veggansi il CELANO *e l'Opera dell'Abate* ROMANELLI *su queste catacombe.*
Veggasi pure la Campania sotterranea di GIUSEPPE SANCHEZ, *bibliotecario della Biblioteca reale Borbonica.*

(2) *NIC. HYERON. GUNDLINGII Observ. select. ad rem liter. spect. tom. I, pag. 147, obs. VI de origine sepulchrorum in templis, §. IV et V, et in notis, Halae 1737.*

dispensarmene, non appartenendo alla proposta descrizione, non so se con esattezza adempita.

B.

Oh anzi l'opposto! Io credo che non ci potevate dare una più completa geografia storica mortuaria! Perchè non la corrediamo ora di poche osservazioni politiche?

A.

Come vi piace.

B.

Mi rincresce moltissimo, per dirvi il vero, di vedere quella tanto solenne distinzione, anche tra morti, di ricchi e poveri, di grandi e piccoli, di nobili e plebei. La morte è l'ultima linea delle cose. Gli uomini è d'uopo che escano dal mondo tutti nudi come vi sono entrati. Al proposito dice quindi Seneca: *Aequat omnes cinis, impares nascimur, pares morimur.* Anche Cicerone avea osservato: *Quod quidem maxime e natura est, tolli fortunae discrimen in morte* (1). La sontuosità de' sepolcri in fine se non nuoce a' vivi, neppure giova a' morti.

C.

Ma potreste però richiamarvi un poco a'principj di più alta indagine da cui l'istituzione de'sepolcri trascende, e da'quali il vostro animo parmi ba-

---

(1) *Cic. 2 de leg. cap. XXIII in fin. tom. XIX, pag. 79.*

stantemente alieno. Non fatto quindi conto dell' interesse morale della quistione, vi domando che male fa chi muore a' vivi lasciandosi una tomba magnifica? Se delle cose che lascia quaggiù è egli libero dispositore, a niuno certamente fa ingiuria se con esse provvede all' ultimo suo bisogno. Quindi come non si circoscrive a' vivi la propria abitazione, così non trovo ragione per circoscriverla a'morti. Dond'è che nelle leggi trovasi statuito precisamente l' opposto di quel che voi immaginate: *Statuas sepulchro superimponere, vel monumento quod a te extructum profiteris, ornamenta quae putas, superaddere non prohiberis: cum jure suo eorum quae minus prohibita sunt, unicuique facultas libera non denegetur.* Ed altrove: *Diviti fit injuria si modico sumptu sepeliatur* (1). Io quindi conchiudo che allora nella faccenda vi sarebbe ingiustizia, quando si volessero astringere i poveri a provvedersi di sepoltura, mancandogliene i mezzi; non già permettendola a' ricchi che l' amano e possono averla.

Aggiungasi a tutto ciò che i funerali, l'esequie, ed i monumenti sono come lo avverte S. Agostino: *Magis vivorum solatia, quam subsidia mortuorum* (2). Oh la consolazione d'un pa-

(1) *L. 7 C. de relig. et Goth. in L. 14, §. 10 ff. eodem.*
(2) *S. August. de Civ. Dei lib. I, cap. XII.*

dre e di una madre al contemplar la tomba che contiene le ossa di que' figli cui sono superstiti! Se la veste di un genitore, dice lo stesso S. Padre, ovvero il suo anello, o qualunque altra simile cosa tanto più è preziosa a' figli, per quanto più conserva la sua memoria, con maggior cura dobbiam noi far conto de' nostri corpi (1). Adunque, compatite piuttosto coloro cui mancano sì fatte consolazioni, anzicchè inveire contro quelli che l'hanno.

B.

Ma permettendosi ad ognuno che il può d'ergersi monumenti magnifici, sapete qual grave inconveniente ne risulterebbe?

C.

Quale?

B.

Quello di vedere un tempo le città de' morti più vaste di quelle de' vivi, mentre gli uni sono certamente più numerosi degli altri; tanto che nella nostra lingua l' andare al numero de' più significa appunto morire; ed io vi auguro perciò d'essere per lunga pezza nel numero de'meno.

C.

Oh non v' imbarazzate in questo calcolo di troppo complicata composizione, e nel quale affè mia non riuscireste! Convincetevene dalla totale

---

(1) *Ibid. cap. XIII.*

inesistenza di queste temute città del numero de' più. Anche nelle più antiche città, tra quali è senza dubbio la nostra, i morti non vi posseggono che poche cave e sotterranei, che in niun modo come vedete restringono lo spazio de' vivi.

Contro al vostro calcolo concorre ancora l'avarizia e l'ingratitudine de' vivi verso de' morti, di che così duolsene Plinio il giovine, se non erro. *Tam rara in amicitia fides, tam parata oblivio mortuorum ut ipsi nobis debeamus etiam conditoria extruere, omniaque heredum officia praesumere.* Il tempo in fine, quello che tutto ingoia, dimostra più d'ogni altro l'assurdità del vostro calcolo.

A.

Benissimo. Nè v' impegnate allo sviluppo di questa idea, e contentiamoci di quanto al proposito allude Cicerone. Comunque, ei dice, numerosi e sontuosi siano i monumenti eretti dalla mano degli uomini, essi non hanno un privilegio maggiore delle intere città che si convertono in ruine ed in solitudini. Ond'è, egli poi soggiunge, che non vi fù mai monumento la di cui munificenza abbia uguagliata quella della tomba di Temistocle in di cui onore si dice che tutta la Grecia sarebbe il monumento.

B.

Ebbene restisi la consolazione a chi la vuole d' ergere monumenti comunque col volgere de'

secoli il tempo l' ingoi. Imperocchè non posso più disconvenire d' essere grande il vantaggio, che parenti affettuosi, onde scemare il loro dolore, vadano a versar lagrime sulla tomba degli amati figliuoli rapitigli dalla morte nella più bella età; che i figli onorino le ceneri di chi diè loro la vita, e figurino d' ascoltare ancora quelle massime sostenitrici della loro virtù; che si conforti l'amico desolato; che servano in sostanza le tombe ad animar la pietà de' vivi verso gli estinti. Ma quando su quelle pietre che ricordano il nostro nulla, e negli stessi tempj della Verità per essenza, io veggo scolpito il più vano bugiardo ed orgoglioso linguaggio non posso fare ammeno d' irritarmi, e gridare allo scandalo: E son sicuro che voi non dissentirete da questa mia opinione.

A.

Non ne dubitate.

C.

Avete ragione.

B.

Ricordatevi quanto rumore menò Plinio il giovine per l'epitaffio di Pallante potente servo di Tiberio, non altrimenti che Varrone per quello di Licinio barbiere di Augusto, quasicchè si trattasse di lesa morale del genere umano. Quanto godo egli scriveva in una delle sue lettere a Montano, di non essere io nato in quei

tempi, i quali mi fanno arrossire come se vi fossi vissuto (1). E pure il di loro orgoglio è forse al di sotto di quel che scorgesi negl' interminabili epitaffj moderni, di cui senza eccezione è dato ad ognuno di cuoprire le mura ed i pavimenti de' tempj. Epitaffj, che come molto a proposito dice LUCIANO, sono falsi certificati di quaggiù, che nulla valgono per l'altro mondo. Per lo stesso bene della istituzione, qual è quello del rispetto de' vivi alla memoria de' morti, io amerei che s' infrenasse perciò la licenza degli epitaffj. Non già d' andarsi al rigore degli antichi Egizj, che avevano un apposito tribunale per giudicare se la memoria di chi moriva doveva lodarsi, o condannarsi, non calcolandosi per lodi, che le solide e vere virtù; quelle cioè dovute soltanto al merito personale del defunto: Ma per lo meno che se ne limitasse la estensione, come suggeriva PLATONE in quattro eroici, che sembrarono pur troppo ad ENNIO; ovvero sottoporli alla ispezione d'un magistrato, come presso gli Ateniesi, con incarico di ridurli a conveniente misura ed opportuno linguaggio. Se le scritture tipografiche hanno una censura, non sarebbe improprio che puranche l' avessero queste scritture scolpite.

---

(1) *Lib. VIII*, 6.

Dovrebbe in fine adottarsi il tipo dato da Platone che dice: *Decens est eos vivos laudibus exorare qui cesserunt e vita, si corporis vel animi viribus res arduas praeclarasque gesserint, et legibus libenter paruerint* (1).

A. — C.

Siam con voi di pieno accordo.

---

(1) *Plat. de legibus L. VII, pag. 633.*

DIALOGO IV.

Della sacrosantità, ossia del dritto sacro de' sepolcri.

A.

Per trattare alla meglio la materia dell'odierno trattenimento al quale il nostro regolamento ci chiama, è forza riguardarla in tre aspetti distinti; del culto cioè, delle cose, e de' cadaveri. Cicerone esponendo nel secondo libro delle sue leggi il dritto sacro de' sepolcri diceva a que' suoi interlocutori. Dapoichè familiari sono e l'argomento ed il discorso, proporrò le leggi col linguaggio delle leggi stesse. Le leggi poi saranno da me proposte non già per esteso, ma sibbene i sommarj e le sentenze di esse. Così pure io dico a voi seguendo l'esempio di un tanto maestro.

Nè mi occuperò a marcare i confini del dritto pontificio e civile, e degl' inconvenienti dipendenti dalla di loro collisione che tanto Cicerone deplora, credendolo affatto inutile al nostro soggetto. Vi dico sibbene altra volta con lui: *In tutto questo ragionamento, qualunque sia la specie di legge a cui la nostra disputazione mi condurrà, esporrò, per quanto fia possibile, il nostro diritto civile a quella stessa spe-*

cie relativo, ma per modo che noto sia il fonte donde ciascuna parte del dritto derivi (1).

B.

Il piano per verità non parmi che possa esser altro. Sentiamo.

A.

Adunque cominciamo.

I.

Deorum Manium jura sancta sunto (2).

Di questi Dei, al di cui culto gli antichi dedicavano i loro sepolcri, il GOTOFREDO scrive così nel suo commento a questo frammento delle XII Tavole. *Manes, dii inferi, immanes et mali, atqui Manum apud veteres idem quod bonum? utique: sed dii Manes ita dicebantur a suppliciter eos venerantibus, propter metum mortis, quasi boni essent* (3).

Ed il nostro GRAVINA alla stessa tavola—*Addimus* Deos Manes *esse Deos inferos, jusque* Deorum Manium, *esse jus sepulchrorum et funerum. Dicuntur autem Manes, ut VARRO tra-*

(1) CIC. 2 de legib. c. VII, XVIII, et XXI.

(2) In fragm. XII Tab. tit. de religiosis etc. CIC. 2 de legib. cap. IX in fine.

(3) GOT. ibi. nota 26. Adde JOH. VINC. GRAVINA de Ortu et progressu juris, ibidem.

dit (Lib. 5 de ling. lat.) *quia veteres* bonum *dicebant* manum. *Dii autem inferi*, *quamvis mali haberentur*, *tamen ut pax cum eis esset prisci illi bono illos nomine demulcebant*: *quod mali bonis nominibus placarentur* (1).

Apuleo avea detto— *Manes animae dicuntur melioris ordinis*, *quae in corpore nostro*, *Genii dicuntur*; *corpori renuntiantes*, *Lemures*; *cum domus incursionibus infestarent*, *Larvae*; *contra si faventes essent*, *Lares familiares* (2).

Or quì per incidente vi dico che sì fatta dottrina dell' etnica teología mi richiama al pensiere l' avversione che ho sempre avuta nel leggere e vedere intitolate a' Dei Mani, qualunque siane l' accezione delle voci, le iscrizioni de' sepolcri cristiani, e negli stessi tempj del Dio vero. Un nostro chiarissimo e distinto letterato ne scusa a tal modo gli autori. *Et quamvis in quibusdam ex his Epigrammatibus dictiones aliquae*, *ac loquendi formae occurrant*, *quae ethnicam superstitionem sapiunt*, *minimeque Christianum virum decent*; *id tamen nemini mirum videri debet*, *quicumque adverterit*, *illorum Auctores eo saeculo vixisse*, *quo maximo in pretio*, *atque honore Musae Latinae habebantur*, *vulgoque*

---

(1) Joh. Vinc. Grav. De Orig. lib. II, cap. 78 circa finem, tom. II pag. 196, Neap. 1756.

(2) Apulejus, De Deo Socratis.

homines, *licet perperam*, *existimabant haud quemquam Poetica facultate posse excellere*, *nisi veteres ethnicos poetas imitando*, *superstitiosas fabulas*, *atque inanium Deorum nomina suis carminibus insereret* (1).

Il Rollin ha diffusamente trattato questo argomento, e con buone ragioni dimostra non convenire a' poeti cristiani di servirsi nelle loro opere del nome delle divinità pagane (2).

A rilevare poi quelli *jura deorum* occorre rammentare la somma divisione che facevano i GCC. delle cose in divine ed umane, e la suddivisione delle prime in sacre e religiose; non essendo le cose sante che volgarmente vi si uniscono se non di una specie approssimativa al diritto divino, spettando propriamente al diritto pontificio, *ut*, come avverte Cicerone, *diligentius urbs religione quam moenibus cingeretur* (3). Divenivano di dritto divino, e fuori quindi il commercio umano, quelle cose che pubblicamente, con decreto cioè o del senato, o del popolo, o del prin-

(1) Nella dedica dell'Opuscolo col titolo: *Epicedia selectiora quorumdam illustrium qui a saeculo XV ad hanc usque aetatem Neapoli floruerunt — Collegit et evulgavit Carolus Antonius de Rosa, Villarosae Marchio. Neapoli ex regia Typographia 1822.*

(2) Rollin, Della maniera d'insegnare e studiare le belle lettere, lib. II, cap. I, art. IV, vol. II pag. 28 e seguenti, Napoli 1831.

(3) Cic. de Nat. Deor. III, 40.

cipe, e con autorità de' pontefici, si destinavano al culto degli Dei: dico pubblicamente, perchè nol potevano essere di autorità privata (1). Tal destinazione facevasi colla consacrazione, colla lustrazione, colla dedicazione, e colla promulgazione di leggi analoghe da scolpirsi in marmo. Possono vedersi presso il Brissonio le formole di tutti questi riti (2).

La sola illazione dell'uomo morto in un luogo bastava a farlo divenire religioso (3); ed una volta immesso il cadavere non era lecito togliernelo se non previo il permesso Sovrano e Sacerdotale (4).

Al dritto sacro de' sepolcri han relazione i sacrificj, non che le ferie denecali.

De' primi così fa parola Cicerone. *Venio nunc ad Manium jura, quae maiores nostri et sapientissime instituerunt, et religiosissime coluerunt. Februario autem mense, qui tum extremus anni mensis erat, mortuis parentari voluerunt... Hostia autem maxima parentare, pietatis esse adjunctum putabat* (5).

---

(1) LL. 1 et seq. ff. de rer. div.

(2) Barn. Briss. de Form. et Solemn. Pop. Rom. Lib. I §. 191 ad 196, ove possonsi vedere ancora le formole della dissacrazione.

(3) L. 6 ff. de rer. div. et L. 2 ff. de religiosis.

(4) LL. 1 8 et 33 ff. et L. 1. C. de relig.

(5) Cic. 2. de Leg. C. XXI in fine.
Goth. ad XII Tabb. fragm. loco citato.

A questi sacrificj o banchetti funerei, il Gotofredo avverte, son relative quelle formole testamentarie colle quali gli antichi ne assicuravano l'adempimento, e che s' incontrano tanto spesso nel corpo del dritto, di cui eccone alcune. *Quos libertos meos, ubi corpus meum positum fuerit, ibi eos morari jubeo, ut per absentiam filiarum mearum ad sarcofagum meum memoriam meam quotannis celebrent* (1). *Titio centum relicta sunt ita, ut a monumento meo non recedat* (2). *Quisquis mihi heres erit, fidei eius committo, ut det ex reditu coenaculi mei, et horrei post obitum, sacerdoti et hyerophilaco, et libertis, qui in illo templo erunt denaria decem die nundinarum, quas ibi posui* (3).

Delle ferie denicali così parla lo stesso Cicerone — *Nec vero tam denicales (quae a nece appellatae sunt quia residentur mortui) quam caeterorum coelestium quieti dies, feriae nominarentur, nisi majores eos qui ex hac vita micrassent, in deorum numero esse voluissent. Eas in eos dies conferre jus, quibus neque ipsius neque publicae feriae sint, totaque hujus juris compositio pontificalis magnam religionem caeremoniamque declarat* (4).

(1) L. 18 in fine ff. de alim. leg.
(2) L. 71 §. 2 ff. de C. et D.
(3) L. 20 § 1 ff. de ann. leg.
(4) Cic. 2 de leg., c. XXII in pr.

Questo è quanto in breve può dirsi del diritto sacro de' sepolcri nel rapporto divino o spirituale. Passo perciò alla seconda parte della esposizione; a considerare cioè tal dritto nel rapporto materiale, o delle cose.

2.

In questa parte della nostra discettazione vi dirò del pari con CICERONE. — *Vero; et apertissima sunt istis de rebus et responsa et scripta multa* (1). Che perciò non credo poter meglio adempiere l'assunto se non con una rapida rassegna delle principali disposizioni contenute ne' correlativi titoli del Corpo del Dritto civile romano.

Prendo in primo luogo a percorrere il titolo *de religiosis et sumptibus funerum, et ut funus ducere liceat*, tanto del digesto, che del codice. Son due le sue principali disposizioni, e nelle quali quasi per intero si versa. L' una impone obbligo strettissimo di seppellire il defunto a chi ne prende i beni, e siano anche i suoi creditori; non che accorda privilegi vastissimi alla indemizzazione delle spese funerarie. L' oggetto dell' altra è la protezione de' sepolcri esistenti, e l' incoraggiamento a fare degli altri.

La ragione della prima disposizione è perchè —

(1) Ibid. cap. XVIII.

Propter publicam utilitatem sepultura cadaverum magis sit promovenda (1). N' è la ragione dell' altra. — *Quia religionis interest monumenta extrui et exornari* (2).

Le particolari disposizioni del titolo poi sono: Che a niuno è lecito trasferire l'uomo morto nel luogo puro altrui, o nel sepolcro in cui non vi ha dritto. *Qui hoc fecit in factum actione tenetur; et poenae pecuniariae tenetur*. Per luogo puro s' intende qualunque campo o edificio che non è sacro, nè santo, nè religioso (3).

Che colui il quale abbia immesso l'uomo morto nel luogo altrui, sia costretto a toglierlo, o a pagare il prezzo del luogo con azione *in factum* (4).

Che sia tenuto d'ingiuria colui che senza venia de' pontefici, e senz' autorità del magistrato tolga il cadavere immesso nel suo luogo. Contro colui che ha venduto per puro il luogo religioso, e contro i suoi eredi, compete l'azione in fatto. Chi ha immesso e con dolo il morto in luogo di pubblico uso, è sottoposto a giudizio, e straordinariamente punito (5).

---

(1) L. 43 ff. de relig.

(2) L. 1, §. 6, ff. *de mortuo inferendo et sepulchro aedificando*.

(3) L. 2 ff. *de religiosis*. L. 1 ff. *de rer. div.*

(4) Dicta L. 2 *eod.*

(5) L. 8 *eod.*

Che se alcuno vende il monumento con patto di non immettervisi coloro che vi han dritto, il patto non tiene: *Sed stipulatione id caveri oportet*. Sarà tenuto cioè d'*id quod interest*, e ciò sulla considerazione che è piaciuto adottarsi di non poter alcuno promettere il fatto alieno (1).

Che nella vendita de' fondi ove esistono sepolcri deve sempre riservarsi il dritto di passaggio ed accesso. Ond'è che Cicerone chiama *predone nefario* quel tale che comprò la ricca fortuna del figliuolo di Sesto Roscio senza neppure lasciargli questo dritto. *Mors florentissimi hominis Sexti Roscii crudelissima, filii autem egestas dignissima, cui de tanto patrimonio praedo iste nefarius, ne iter quidem ad sepulcrum patrium reliquit* (2).

Che non è lecito violare l'uso de' sepolcri con permutazioni, invertendolo cioè ad altri oggetti (3).

Che qualora per la inondazione del fiume o per qualunque altra causa giusta e necessaria occorre trasferire le reliquie del morto da un luogo all'altro, fa d'uopo che v'intervenga la cognizione del magistrato (4).

---

(1) L. 11 *eod.* et L. 3 ff. *de sepul. viol.*
(2) Cic. *Orat. pro Roscio Amerino.*
(3) L. 12 *eod.*
(4) L. 4 C. *eod.*

Che se per volontà del proprietario siasi immesso nel suo luogo l'uomo morto, questo luogo diviene religioso. Per la qual ragione il luogo non può vendersi nè obbligarsi ad alcuno, vietandolo la religione (1).

Che chi vende i sepolcri è reo di lesa religione: meno che non fosse il sepolcro parte accessoria del fondo (2).

Che il sepolcro non può legarsi; ma il dritto di sepoltura sibbene (3).

Le altre disposizioni che sieguono appartengono al titolo *de sepulchro violato* che rinviensi del pari e nel Digesto e nel Codice. È però da avvertirsi che l'oggetto del titolo, piucchè a proclamare la massima della inviolabilità de' sepolcri, è diretto a refrenare le depredazioni che se ne facevano; delitto che per secoli vedesi sempre progredire, non ostante la severità delle pene che lo punivano. Trovasi quindi nel titolo disposto:

Che siano infami i violatori de' sepolcri (4). Viola il sepolcro chi ne cancella le iscrizioni, ne abbatte le statue, e ne sottrae qualche lapide, colonna, o altro (5).

---

(1) L. 2 *C. eod.*

(2) L. 1 *C. de sep. viol. et* L. 24 ff. *de contrah. empt.*

(3) *L. Monumenta* 14 *C. de leg.* L. 24 ff. *de contrah. empt.*

(4) L. 1 ff. *de sep. viol.*

(5) Paulus 1 *Sent. tit. ult. de sepulch.*

Che il violatore sia perseguitato dal proprietario del sepolcro coll'azione *in factum* ad essere indennizzato di quanto credesi giusto. In mancanza del proprietario l'azione è data a chiunque voglia incaricarsene col premio di cento aurei. Chi con dolo malo abiti nel sepolcro altrui o in qualunque edificio annessovi è soggetto alla pena di 200 aurei (1).

Che l'azione di violato sepolcro è pubblica, piucchè privata (2).

Che sia condannato alle miniere il servo sorpreso nell'atto di demolire il sepolcro senza permesso del padrone; alla relegazione se col suo permesso: E se delle cose divelte siasene egli servito per la sua casa o per la sua villa, l'una e l'altra si devolve al fisco (3).

Che tal delitto sia stato tenuto da' maggiori per simile al sacrilegio (4).

Che i violatori de' sepolcri, che sono le case de' defunti, commettono un doppio delitto; l'uno è quello di spogliare i defunti demolendo; l'altro di macchiare i vivi fabbricando. Per la qual cosa colui il quale sottrae da' sepolcri o sassi, o marmi, o colonne, o qualunque altra materia per uso di fabbrica, se il faccia per venderla, in-

(1) L. 3 ff. *eod.*
(2) L. 6 ff. *eod.*
(3) L. 2 C. *eod.*
(4) L. 5 C. *eod.*

corre, dietro querela del proprietario del sepolcro, o di chiunque altro, o di ufficio, nella pena di dieci libbre d'oro in favore del Fisco; e ciò senza derogarsi alla severità delle altre pene antiche (1). Nella qual pena incorreva il compratore ancora — *Quicquid attingi nefas est, non sine piaculo comparatur. Piaculum non minus admittit qui emit, quam qui vendit. Piaculum, idest violatae religionis crimen* (2).

Dalle accurate indagini che all'uopo ha fatto il laborioso Giacomo Gotofredo ne' suoi commentarj al medesimo titolo del Codice Teodosiano, non risulta se e quando sia stata abrogata nelle varie regioni dell'Europa quest'antica severità delle leggi contro tal delitto; e difficil sarebbe il conoscerlo altronde. Da Cassiodoro rilevasi quanto questo delitto fosse frequente ancora a que' tempi dicendo così questo Ministro al Comite delle cose private, ossia all'amministratore del patrimonio del principe — *Defunctorum quin etiam sacram quietem aequabilia jura tuae conscientiae commiserunt, ne quis vestita marmoribus sepulchra nudaret: ne quis columnarum decorem irreligiosa temeritate praesumeret: ne quis cineres alienos aut longinquitate temporis, aut voraci flamma consumptos,*

(1) L. 4 *C. eod. et* L. 1 *C. Theod. eod.*
(2) L. 1 *C. Theod. eodem, et ibi* Got.

scelerata perscrutatione detegeret; ne corpus, quod semel reliquerat molestias mundanas, humanas iterum pateretur insidias. Nam etsi cadavera furta non sentiunt, ab omni pietate alienus esse dignoscitur qui aliquid mortuis abrogasse monstratur. Vide quae tibi commissa sunt, castitas viventium et securitas mortuorum (1)!

Leone il filosofo, che regnò molto dopo, alla fine del VI secolo cioè, con una sua Novella senza data diretta al suo Ministro *de' Sacri officj Stiliano*, punisce di frusta e tonsura i depredatori de' sepolcri — *In dorsi verberatione, criniumque tonsione* (2).

Dal Canone 45 del 4.° Concilio Toletano, avvenuto nel principio del VII secolo, rilevasi di applaudirsi e desiderarsi la severità delle leggi nel punirlo, dicendo ivi que' PP. — *Quia facinus hoc pro sacrilegio legibus publicis sanguine vix vindicatur* (3).

B.

Ma per dirvi la verità, più del se, del come, e del quando siasi abolita la pena dell'ultimo supplicio contro questo delitto, m'interesserei a conoscere le cause che lo producevano.

---

(1) Cassiod. 6 *Variar.* 8.

(2) È la 96 delle Novelle di questo Imperatore che sieguono quelle dell'Imperatore Giustiniano.

(3) Veggasi la L. 11 *Cod. Theod. de sepul. viol.*, le di cui parole il Concilio ripete.

È duopo dire che a que' secoli i ladri trovavano più conto a fare co' morti, che co' vivi.

A.

Trovo sì giusta la vostra curiosità, che io l'aveva prevenuta ancora, ed eccomi perciò pronto a soddisfarla.

Vi dissi già di quante cose gli antichi decoravano i loro sepolcri. Nè con minor lusso ornavano i loro cadaveri nel seppellirli. Non fa quindi meraviglia se quest' uso avesse prodotta una classe propria di ladri che le leggi chiamano vespiglioni o vespirtiglioni, e per contrazione sportiglioni, a motivo che a somiglianza di tali volatili non erano essi in moto che all' imbrunir della sera (1).

Aggiungasi inoltre che essendo nel più alto grado giunto presso gli antichi il culto de' di loro sepolcri, così essi vi deponevano spesso, come nel più sicuro luogo, ricchi tesori (2).

A questi tesori precisamente allude Fedro nella sua favola del cane, dicendo:

Humana effodiens ossa; Thesaurum canis
Invenit; et violarat quia Manes Deos
Injecta est illi divitiarum cupiditas
Poenas ut sanctae religioni penderet.

---

(1) L. 31 ff. *de evict: et ibi* Goth.

(2) *Plaut. in Pseudo, et Apul. Methaph.* 4.

A quali depositi solevansi apporre le seguenti iscrizioni.

Plutonis sacrum munus ne attingite fures.
Abite hinc pessimi fures.

B.

Oh! queste iscrizioni richiamavano, anzichè allontanare i ladri: Perchè non seguire l'esempio dato da quella regina di Babilonia rammentata da Erodoto?

C.

Qual è questo esempio?

B.

Ella prescrisse sotto severe leggi al suo successore di non attentare al ricco tesoro che aveva deposto nel proprio sepolcro, che con tanta cura e diligenza aveasi fatto costruire in vita, se non in uno estremo bisogno, e tale che ella stessa credeva difficile ad avvenire. Potete già figurarvi che, a dispetto della sua gran difficoltà, il caso avvenne appena morta la regina. Fu decretato di disseppellirsi il tesoro. I delegati e commessi alla grande opera in buon ordine cominciano a scendere nel sepolcro, e molto vi scendono; e quanto si scende tanto l'immaginazione ingrandisce l'oggetto pel quale si scende. *Facilis descensus Averni,* disse uno di loro per interrompere il silenzio del lungo viaggio.

Noctes, continuò un altro che era come il primo erudito, *atque dies patet atri janua Ditis*. Un terzo, che anche dormendo prognosticava sciagure, soggiunse —

Sed revocare gradum, superasque evadere ad auras
Hoc opus, hic labor est.

Si giunse finalmente ad una vasta pianura, nel cui mezzo giaceva un edificio che presentava in fronte a chi scendeva l'unico ingresso che aveva.

Era esso alto abbastanza per un sol piano, e di figura parallellogramma. Se ne comincia la schiusura delle porte, e l'apri, apri, fu più lungo dello scendi, scendi. Ecco il *non plus ultra*, disse quegli della compagnia che fu il primo a scorgere nelle mura della sala in cui si stava la immagine di Pluto, e quelle di Mida, di Gige, di Creso, di Pigmalione, di Gerone, e di tanti altri, in buona serie, e cronologicamente disposti.

Stava il Nume atteggiato in gran fasto, e colla destra indicava una porta in sur la quale leggevasi — *Procul este profani* — Come per guardie fedeli v' erano a' lati due alti cani, di marmo e scalpello squisito. Niuno potè dubitare allora che in quella stanza contener si doveva il desiderato tesoro. Gli scribi perciò contabili e

saggiatori si accinsero tutti alla parte che loro destinava il processo verbale ad elevarsi. Ma spalancatane la porta, con loro sorpresa non altro vi trovarono che due scheletri umani aventi in mano i lembi di una larga fascia di ferro poggiata sur una colonna dello stesso metallo, ove a lettere cubitali stava rilevata la seguente leggenda.

Non inquietare le sepolture de' morti.

Uno di que' valentuomini osservando la camera tapezzata e rivestita di ossa umane, e così bene assestate che ne sembravano le pareti, sia perchè indispettito dalla sorpresa, sia perchè dalle guardie della stanza avesse ricordato l' *humana ossa effodiens, canis thesaurum invenit,* ordinò demolirsi quelle masse, il di cui disquilibrio fece crollare quella volta, egualmente di ossa, che vi era sovrapposta. Or dalla di loro pioggia andiedero molto maltrattate le spalle, e le teste di quella ciurma; ed il danno maggiore l'ebbero dalle spranghe di ferro che servivano di catene alle ossa, e che contenevano la stessa leggenda. Cosicchè tra i gemiti di dolore e fremiti d' ira sentivansi que' miseri, quasi loro malgrado, leggere e rileggere:

Non inquietare le sepolture de' morti.

C.

Da questo vostro romanzetto storico, o storietta romanzesca, volete voi dunque desumerne, e la conseguenza mi par giustissima, che la depredazione degli antichi sepolcri è stata in ragion diretta delle di loro ricchezze. Sentiamo ora la cagione che ha dovuto al certo essere più forte e potente del di loro abbattimento e totale distruzione.

B.

Sì compiacetevi palesarcela.

A.

Io trovo all' unanimità da tutti gli scrittori attestato che quando la Religione Cristiana diveniva la Religione dell' Impero trovavansi ridotti in tempj i sepolcri de' Gentili, tanto se n'era aumentato il culto. *Nam ex sepulchris templa initium sumpsisse tradit Eusebius, et Lactantius et Clemens Alexandrinus* (1). Narra Ammiano Marcellino che il Vescovo Giorgio, di ritorno da un viaggio fatto in compagnia dell'Imperator Costanzo, incontrando in sul camino un magnifico tempio del Genio che era sempre pieno di gente e splendidamente illuminato, avesse detto all'Imperatore — *Quamdiu Sepulchrum hocce stabit* (2)?

---

(1) Goth. in L. 42 ff. de relig.

(2) Amm. Marc. Lib. XXII Cap. II.

In quanto all'Italia, anche prima che fosse il gentilesimo interamente proscritto, Aggeno Urbico scrive. *In Italia multi crescente religione sacratissima Christiana lucos profanos sive templorum loca occupaverunt et serant* (1).

Di questi tempi appunto parlando il Gotofredo riflette che se lo zelo di que' cristiani ad abbattere i tempj ed i sepolcri de' gentili, avesse potuto avere qualche misura — *Tituli saltem stetissent, cadavera ipsa non inquietarentur: et hoc fine stetisset superstitionis eversio, bonum factum pronunciarent omnes: Sed id ita exigere visa sunt tempora* (2).

Proscritto in fine stabilmente il paganesimo, e confiscati tutti que'luoghi religiosi, i principi ne fecero vendita o donazione in beneficio de'loro sudditi (3). Divenuti quindi a tal modo gli antichi Sepolcri proprietà private potettero più facilmente essere denudati *jure et injuria*.

Ma la cosa andiede tant' oltre che con i sepolcri de'Gentili fu fatto mal governo ancora di que' de' Cristiani, onde il IV Concilio Toletano ebbe a desiderare come già cennai la severità delle antiche pene.

Svanite a tal modo le ricchezze de'sepolcri, si

(1) Agg. Urb. Comment. ad Frontinum, lib. 1.

(2) Goth. in L. V C. Theod. de sep. viol. lib. IX, tit. XVII.

(3) Goth. in L. VIII. *C. Theod. de Jure Fisci.* lib. X, tit. I.

estinsero come per mancanza di nutrimento questi così detti sportiglioni.

Ciò atteso progrediamo alla terza ed ultima parte del nostro trattenimento.

3.

Hos leto datos, divos habento (1).

O che i morti abbiano per loro vindici gli Dei, come interpetra questo luogo delle XII Tavole il Gotofredo (2); o che i morti erano essi stessi ritenuti per Dei, come il traduce un nostro letterato (3); risulta sempre chiaro da esso d'essere i di loro cadaveri ritenuti per sacri ed inviolabili piucchè non l'erano le di loro case, come spesso le leggi denominano i sepolcri.

Ora ad assicurare il meglio possibile siffatta

---

(1) *Fragm. XII. Tabul. de religiosis etc.*

(2) Il Gotofredo nelle sue note al detto luogo stima doversi leggere *datis* e non *datos*, affinchè, egli dice, siane questo il senso — *Manes leto datis divos esse, id est, mortuis, seu mortuorum deos esse. Manes denique eos esse, quos pro mortuis invocare solerent.*

Adde Gravinam loco supra citato.

(3) Il chiarissimo barone Winspeare nel suo volgarizzamento de' libri delle leggi di Cicerone (lib. 2, cap. IX in fine) leggendo col Davisio — *suos leto datos divos habento* —; ed avvertendo che senza tal lezione non vi sarebbe senso, traduce — *I congiunti trapassati abbiansi come divi.*

inviolabilità de' cadaveri ecco quanto trovasi stabilito nelle leggi.

Che niuno frapponga ostacoli alla di loro sepoltura, ed il creditore precisamente, sotto pena di 50 libbre d'oro (1). L'imperator Giustiniano aggiunse la pena della perdita del credito; della confiscazione della terza parte de' beni; della nota d'infamia; e della riparazione d' ingiuria agli eredi (2); e tutto ciò, giusta la giurisprudenza invalsa, quandanche con pubblico instrumento il debitore avesse stipulato potersi impedire la sua sepoltura (3).

Che niuno li oltraggi, neppure con parole, riputandosi villano ed incivile se non pazzo chi contrasta co' morti, a' quali manca la lingua per rispondere e per discolparsi. Donde il proverbio che de' morti come degli assenti è d'uopo dir bene e non male. Plutarco quindi loda alle stelle una legge di Solone con cui rigorosamente punivansi i convicj e bestemmie contro de' morti (4).

(1) L. 38 ff. *de relig.* L. 8 ff. *de sep. viol.* L. 60 *eod.*

(2) Nov. 60 cap. 1 et 115, cap. 5. L. 6 *C. de sepul. viol.*

(3) *Veggasi il Brunemanno* fra gli altri molti ad L. *unicam C. de sepul. viol.* Veggansi pure i commentatori della detta Novella 60 e tra essi Mattia Stefano.

Il Padre S. Ambrogio in lib. de S. Tobia cap. 10, ed il *Van-Espen in jur. ecc. univ. hodier. tit. 38 de sepult.* cap. 1 §. 8 altamente lodarono siffatte disposizioni del dritto civile.

(4) *Plut. in vita Solon.*

Che seppelliti, niun disturbi in modo alcuno la di loro quiete; quiete che trovasi spesso implorata nelle istesse iscrizioni sepolcrali — *Ne quis nos inquietet ex arca nostra, neque ante alium ponat, aut commutet* (1).

Che coloro i quali con mano armata, ed alla maniera di pubblici ladri, spogliano i cadaveri siano condannati a morte; se senza armi, alle miniere (2).

Chi violando i sepolcri ne estrae i cadaveri e le ossa degli estinti, sia a misura della sua condizione punito di morte, di deportazione, di relegazione, o condannato alle miniere (3).

A questa lista de' delitti contro i cadaveri umani n'ho due altri ad aggiungere, de' quali non trovandone parlato nel corpo del dritto è forza dire d'esser forse d'origine posteriore. Dell'uno, dalla di cui idea rifugge il pensiere, ne tratta Giulio Claro, 5 *sent.* §. *fornicatio*, alla voce *cum mortua*, ed il Berlichio *p. 5 concl. 38 n. 111* che sostiene doversi punire con pena capitale. È l'altro la mutilazione di alcun membro de' cadaveri — *Quemadmodum*, dice il Kirchmann, *ab improbis interdum fieri hominibus quotidie vidimus* (4). Il Tiraquello ed il Visembachio dicono

(1) L. 10 ff. *de relig.*

(2) L. 3, § 7 ff. *de sep. viol.*

(3) L. ult. ff. *de sep. viol.* L. 4 *C. eod.* in fine.

(4) *Kirchmann. de funer.* lib. 3 cap. 23, concl.

d'essere tal delitto punito colla frusta, colla relegazione, e con altra pena arbitraria (1); il Berlichio sostiene poterlo essere colla morte ancora, concorrendovi circostanze gravi (2).

B.

Ma qual pro di portar via una coscia, il capo, o altra parte di un cadavere umano? Diteci qual molla ha mai potuto avere siffatta barbarie?

A.

Non altra che il vil guadagno! Il Bodino, gran magistrato francese, ed autore, come sapete, de' libri *de Republica*, nella sua *Demonomania*, di cui fa tesoro il detto Berlichio, riferisce tra gli altri casi quello di un pasticciere che in Parigi faceva ne' suoi lavori molto uso della carne umana. Non so chi altro riferisce ancora che a' tempi di Cromwello una donna di Dublino vendeva eccellenti candele fatte col grasso umano, e che domandandole a capo di tempo un di lei avventore perchè le candele non avevano più la stessa bontà: *Perchè*, ella rispose, *ci sono mancati gl' inglesi.*

C.

Ah pensiamo a guardarci da questi speculatori!

---

(1) *Tiraq. de Nobilit.* cap. 20, n. 114, et *Wesem. in parat. ff. de cadav. punit. circa finem.*
(2) *Berlich p. 5 concl. 48 n. 2.*

B.

Eh, dite meglio, pensiamo a vivere per quanto più si può; poichè alla fin fine cosa importa che morti abbiamo a divenir pasticci o candele? Vogliamo affligerci che anche dopo morte possiamo essere d'utile agli altri? Andiamocene dunque in pace, mentre l'ora è abbastanza inoltrata.

C.

Non vi spiaccia di grazia pregare il nostro principale di dirci cosa mai nelle sue letture della giornata abbia rinvenuto intorno all'autopsía cadaverica, onde ce ne andiamo senza aver altro a conoscere sul soggetto in cui abbiamo spesa la serata.

B.

Crescit oratio. L'autopsia rende i medici e cerusici più atti ed istruiti a curare i morbi umani. Il di loro diritto quindi su i cadaveri è migliore di quello de'pasticcieri, candelari, e raffinatori. Attendetevi dunque sentire che come di pubblica utilità non deve frapporsi alcun ostacolo all'autopsía.

C.

Ma sentiamo.

A.

Vi dico che nulla di preciso trovasene stabilito dalle leggi. Che d'altronde come ogni altra proprietà rispettano esse le salme umane.

Che quindi in mancanza di espresso consenso, e meno qualche caso di eccezione, non è permesso di sezionare l'altrui cadavere. Che comunque il fine dell' autopsía sia commendevole, il fatto non cessa d'essere in se stesso illecito, laddove praticasi a capriccio e senza permesso della pubblica Autorità. Che a tale uso vanno per l'ordinario destinati i cadaveri de' condannati per non poche ragioni che ne rende il Sorgente nella sua Napoli illustrata (1); oppure quelli d'umile condizione, i di cui eredi non possono ritenersi per ingiuriati. Che l'arbitrio va punito con pena straordinaria (2).

C.

Ma questi sono sentimenti d'antichi. Le moderne leggi al certo, io credo, non ne saranno molto gelose e sollecite.

A.

V' ingannate, mio caro. Che anzi esse molto li stimano e proteggono. Ecco di fatti quanto si legge nel repertorio di giurisprudenza del conte Merlin.

---

(1) *Marci Antonii Surgentis Neapol. illust. in adnotationibus quae sequuntur ad cap. XV. Aggiungi il Gotof. in L. 2. ff. de cad. punit.* Veggasi pure il repertorio di giurisprudenza del conte Merlin alle parole *Cadavere e Sepoltura.*

(2) *Zieglerus de eo quod justum est circa mortuos, cap. IV, th. ult. Id. de jure sepult. cap. X in fine.*

» È un pubblico misfatto il dissotterrare cadaveri per curiosità o per interesse. Questo rispetto è dovuto a' trapassati; cioè di non turbar dopo morte il luogo del loro riposo. È notissima la famosa decisione del parlamento di Parigi, pronunziata il dì 11 febbraio 1711 a favore del duca di Lesdiguières contra l'abate ed i religiosi di Saint-Wast de Moreuil, i quali dissotterrato avevano i corpi de' signori di Créqui per involarne i piombi.

» In virtù della decisione suddetta, uno de' religiosi fu condannato ad esser condotto dal carnefice, in camicia, una corda al collo, ed una torcia di cera del peso di due libbre accesa in mano, innanzi alla principale porta della chiesa di Saint-Wast, e là in ginocchio pronunziare e dichiarare ad alta ed intelligibile voce di aver egli malignamente e sconsigliatamente profanati i sepolcri de' signori di Créqui, d'aver rubati e venduti i piombi di sei tombe, di che egli aveva pentimento, e chiedeane perdono a Dio, al re, alla giustizia, ed a' di Créqui.

» Fu inoltre prescritto di celebrarsi un solenne servizio divino cui assisterebbe in ginocchio il religioso nel suo abito ordinario, con una candela di cera nelle mani del peso d'una libra, e dopo ciò sarebbe egli condotto alle galere per tre anni.

» In forza della medesima decisione, l'abate,

un altro religioso ed un muratore furono inviati al tribunale di prima istanza, ove l'abate ed il muratore furono ripresi, e l'altro religioso ammonito. Il muratore fu inoltre condannato ad assistere, a capo scoverto ed in ginocchio, ad un servizio divino solenne, ed a tre lire di ammenda; l'abate a dieci lire di ammenda, e l'altro religioso a limosinare tre lire pel pane de' carcerati.

» Una precedente decisione che trovasi nel giornale delle udienze sotto il dì 27 giugno 1708, pronunzia pene infamanti contra molti individui che avevano violati il sepolcro del conte di Beaujeu, tenente generale degli eserciti del re, ucciso nell'assedio di Arras.

» Non mancano altri esempj recenti che offrono beccamorti condannati, gli uni alla riprensione, gli altri all'esilio, ed altri in fine alle galere, per aver violato i sepolcri.

» Con decisione del 12 luglio 1783, il figlio di un beccamorto di S. Sulpizio fu ammonito e condannato a far limosine per aver venduto diversi cadaveri a de' cerusici. Egli è permesso a' chirurgi, come abbiam veduto, domandare de' cadaveri; ma non appartiene a' beccamorti prender quelli che sono già sotterrati.

» [Il solo fatto della esumazione illegale d'un cadavere non era classificato dal codice penale del 1791 nel numero de' delitti. Ma l'art. 360

di quello del 1810 dichiara, che sarà punito con una prigionía di tre mesi ad un anno, e con un' ammenda di 16 a 200 lire, chiunque si sarà reso colpevole di violazione di sepolcri o di sepolture, senza pregiudizio delle pene contra i misfatti o delitti che l' accompagnerebbero (1). »]

L' art. 262 del nostro codice penale statuisce — *Chiunque avrà violato tombe o sepolture riconosciute ed autorizzate dalla pubblica Amministrazione, sarà punito col primo al secondo grado di prigionía e coll' ammenda correzionale.*

(1) Merlin. Repert. alla parola *Cadavere*.

DIALOGO V.

Della sepoltura inonesta ed ignominiosa.

A.

Dicesi nelle leggi onesta e decorosa sepoltura quella che viene eseguita colle cerimonie e co' riti solenni giusta la consuetudine del luogo, e secondo il grado del defunto.

La inonesta ed ignominiosa è quella che avviene senza cerimonia e riti, e spesso con degradanti dimostrazioni; e qualche volta lasciandosi il cadavere esposto all' ingiuria dell'aria ed allo scempio de' bruti (1).

Nel diritto canonico si definisce per onesta e decorosa sepoltura quella che avviene colla recita de' salmi, coll' accompagnamento del clero e del popolo, e col suono delle campane. L'inonesta ed ignominiosa è quella che per l'opposto avviene quando senza i riti e cerimonie prescritte conducesi il cadavere fuori del cimiterio, o in qualche suo angolo distinto e separato (2). Comecchè ritiensi la sepoltura cristiana per come una continuazione della comunione ecclesiastica, così due requisiti debbono indispensabilmente concorrere ad effettuarla. L' una è la recita delle

---

(1) Ziegl. *in Discept. de eo quod justum est circa mortuos Th. XXIV et XXVII.*

(2) Carpz. *Jurisp. Eccl. lib.* 2, *defin. 383.*

preci prescritte; è l'altra l'inumazione in terra santa; vale a dire o nella chiesa, o, secondo la novella disciplina, nel cimiterio, che faccia però parte della chiesa (1).

È l'una sepoltura dovuta ad ognuno che onestamente compie la vita. *Maximum itaque omnibus studium sit honesta mors, honesta sepultura* (2).

È l'altra dovuta a que' che essendo stati di vita pessima e depravata sono a' buoni anche di orrore in morte.

Non ispiaccia quì osservare come Cicerone rileva la pena con cui sono gl'insigni scelerati quaggiù da Dio puniti. *Quorum scelere*, e' dice, *religiones tum prostratae, afflictaeque sunt; partim ex illis distracti ac dissipati jacent: Qui vero ex his et omnium scelerum principes fuerunt, et praeter caeteros in omni religione impii, non solum vita cruciati atque dedecore, verum etiam sepultura ac justis exequiis caruerunt* (3).

Ha forse Cicerone potuto convincersene da quel che ne dice il profeta Geremia? *Non plangen-*

---

(1) *Cap. 3. Extra de sepult. et ibi* Gonsalez.
Conc. Mediol. l. p. 11. cap. 61.
Can. XII caus. XVIII, q. V.
Veggasi il Van-Espen *p. II sect. V, tit. 7, cap. 2.*

(2) Ziegl. *De jur. sepult. cap. X.*

(3) *Cic. 2 de leg. cap. XVII.* Ho tenuta la lezione adottata dal chiarissimo barone Winspeare. Quella di Manheim del 1787 dice *justis exsequiarum*, e non *justis exequiis*.

tur, et non sepelientur, in sterquilinium super faciem terrae erunt: et erit cadaver eorum in escam volatilibus coeli, et bestiis terrae (1).

Può anche affermarsi con Diodoro d'esser questa una maledizione del Cielo che ha sempre colpiti i sacrilegi. *Communem graecis omnibus morem esse, ut sacrilegi insepulti abjiciantur* (2).

E comunque sia vero che i morti non sentano alcuna pena e vergogna della sepoltura ignominiosa de' loro cadaveri, serve essa però di esempio e di terrore a' vivi, e qualche volta ancora di compunzione. *Ratio est metus ac terror quoad caeteros, quo scilicet alii, si non recordatione poenarum, attamen sepulturae maleficorum in reatu mortuorum famosae a delinquendo facilius abstineant* (3).

Conferma vieppiù questa ragione la celebre storia delle donzelle di Mileto nell'Asia Minore; ed il di cui esempio fu in altri tempi imitato in Marsiglia, secondo uno storico di quell' antica repubblica. Prese elle da un furore epidemico, e vuolsi che l'aria gliel comunicava, non altrimenti forse de' vapori che gl' inglesi chiamano lo *spleen*, si davano, ciascuna a se, a gara la morte. Mille tentativi furono fatti per

(1) *Jerem. cap. XVI v. 4.*

(2) *Diod. Lib. XVI.*

(3) *Arg. L. 28, §. 15 ff. de poenis.* Zieglerus *in Discept. de eo quod justum est circa mortuos, thes. XXVIII in fine.*

impedir tanto orrore. Finalmente si pensò di minacciar con legge la sposizione pubblica del corpo ignudo di qualunque donna si uccidesse; e questa idea spense di botto il fuoco che agitava le menti di quelle forsennate (1). *Tanto è vero* (soggiunge un nostro dotto ed elegante scrittore) *che spesso un debol freno, adoperato opportunamente, rattiene a mezzo il corso le furie delle più violente agitazioni* (2).

Dietro queste poche generali osservazioni passiamo ora a vedere quali sono que' cui è dovuta tale sepoltura.

Per dritto civile lo sono:

1. I perduelli, nel più lato senso della parola. I loro cadaveri appendevansi dal carnefice con un uncino nel campo Marzio (3).

2. I parricidi, nel più lato senso ancora della parola. È celebre il *culeo* cui erano essi destinati, e del quale n' esiste una bella e dotta dissertazione d'un nostro concittadino (4).

3. I suicidi. I di loro cadaveri dopo essere stati più o meno malmenati dal carnefice, se-

---

(1) *Bayle* e *Moreri Dictionnaire* ec. *art.* Abdere.

(2) *Il Commendator Capone nel suo progetto di redazione del parere della Consulta generale del regno sulla sepoltura de' suicidi.*

(3) *Val. Max. L.* 6, *cap. V*, *et Corn. Nep. in Themist.*

(4) *De Culeo, Dissertatio juridica-philosophica, Auctore Eustachio Thomasio, neapolitano, Neapoli* 1782.

condo l'uso di varj paesi di Europa, erano seppelliti o sotto al patibolo, o in un campo remoto. Questa è la sepoltura propriamente detta *asinina* (1). A tanta pena univasi ancora quella della confisca de' beni. È d' avvertirsi d' essere questi usi invalsi ne' così detti mezzi tempi, poichè per diritto romano varia e diversa fu la sorte de' suicidj, e con altri principj giudicata.

4. Non più onoratamente sono stati trattati i *monomachi*, o duellanti. *Jacebit insepultum cadaver, donec judices pronuncient* (2). Ma la di loro sorte è stata più varia e bizzarra di quella de' suicidi. Le leggi non han potuto o non han voluto domare quest' idra. Intendesi già che parlo delle leggi moderne, poichè gli antichi non hanno avuta la smania de' duelli. È desso tra gli oneri o gravezze ereditarie degli stessi mezzi tempi.

5. I rei che muojono prima di subire la pena inflittagli. I di loro cadaveri tolti dalle carceri per mano del carnefice mandansi ad interrare in un luogo destinato (3).

6. Oltre l'*asinina* v'ha la così detta sepoltura *canina*, ossia l' abnegazione d' ogni sepoltura,

---

(1) *Ziegl. in Discept. cit. cap. III, th. 28, cap. 10, n. 1.*

(2) *Ziegl. De jure sepulturae, cap. X, n. 4.*

(3) *Idem, De eo quod justum est circa mortuos, cap. 3, th. 28 in fine.*

lasciandosi i cadaveri esposti all'ingiuria dell'aria, ed allo scempio de'bruti. Fu quest'uso puranche adottato ne' mezzi tempi; preferendosi l'antica severità del diritto romano sulla materia a quell' equità che buoni principj v'intromisero. Ecco come i GCC. ULPIANO, MARCIANO, e PAOLO ci danno in tre brevi responsi tutta la storia di quest'articolo.

Corpora eorum qui capite damnantur, cognatis ipsorum neganda non sunt: et id se observasse etiam Divus Augustus lib. X de vita sua scribit. Hodie autem eorum, in quos animadvertitur, corpora non aliter sepeliuntur, quam si fuerit petitum et permissum: et nonnumquam non permittitur, maxime majestatis causa damnatorum. Eorum quoque corpora qui exurendi damnantur, peti possunt: scilicet ut ossa et cineres collecta sepulturae tradi possint (1).

Si quis in insulam deportatus vel relegatus fuerit, poena etiam post mortem manet: nec licet eum inde transferre aliubi, et sepelire inconsulto principe: ut saepissime Severus et Antoninus rescripserunt, et multis petentibus hoc ipsum indulserunt (2).

Corpora animadversorum quibuslibet petentibus ad sepulturam danda sunt (3).

---

(1) *L.* 1. *ff. de cadaveribus punitorum.*
(2) *L.* 2. *ff. eod.*
(3) *L.* 3. *ff. eod.*

Aggiungasi ad esse quest'altra legge che per l' oggetto stesso emanarono in seguito gl' Imperatori Diocleziano e Massimiano. *Obnoxios criminum digno supplicio subjectos sepulturae tradi non vetamus* (1).

Per virtù quindi di questi statuti, già a'suoi tempi introdottisi, potè Ponzio Pilato, come avvertono gli eruditi, concedere a Giuseppe d'Arimatea, che glie lo chiese per seppellirlo, il sacratissimo corpo del Salvatore del mondo; mentrecchè per legge ebraica sarebbe esso spettato al Sinedrio (2).

In disprezzo adunque di questa più benigna giurisprudenza romana, invalse l' uso in quasi tutt' i paesi dell' Europa, e fino a' tempi molto a noi vicini, meno in quelle contrade d' Italia ove potè prevalere il Dritto canonico, di rimaner insepolti i cadaveri de'giustiziati (3). In rapporto al nostro paese, ecco quanto ne dice il SURGENTE. *Tametsi nonnunquam damnatorum corpora ob criminis immanitatem, nedum non sepeliuntur, verum et in partes dissecta secus*

(1) *L. 11 C. de relig.*

(2) *Veggasi il* Pilatus Judex *di* GUGLIELMO GOESIO *in animadversionibus ad structuras*, §. *10*, *circa medium — Aggiungi lo* ZIEGL. *De eo quod justum est circa mortuos, cap. 3*, *th. XXIX in fine*, *ed i tanti scrittori da lui citati.*

(3) *ZIEGL. ibid. loc. cit.*

SURG. Neap. Illust. adnot. ad n. 25 cap. XVI.

publicas affiguntur vias; et id quidem a nobis penitus observatur in iis, qui ad supplicium per urbem traduntur. Est autem casa plus minus mille passus Neapoli distans ad viam basilicam consulto cadaveribus punitorum aut integris, aut dilaniatis constructa: Ibi appenduntur parietum pinnis ut transeuntibus sint terrori: eaque bis in anno, nempe in die commemorationis defunctorum atque die lunae post dominicam palmarum, de more sepeliuntur ab eademmet religiosorum societate, cui munus est iis qui ad supplicium aguntur animas commendare, ex perpetuo principis permissu (1).

Son questi quelli cui va per dritto civile destinata la sepoltura inonesta ed ignominiosa. Passiamo ora a vedere quelli cui l'è per diritto canonico.

B.

Ma pria di vederli, tratteniamoci un poco, se vi piace, a riflettere la sorte d'alcuni di questi esseri sventurati che più m'interessano il cuore.

A.

Quali?

B.

I suicidi, e monomachi o duellanti.

C.

Ah è vero! Anche a me inspirano lo stesso sentimento.

(1) SURG. Opera citata, pag. 52.

A.

Io son disposto a contentarvi, ma non in questa sera perchè andressimo troppo per le lunghe. Facciamone perciò l' argomento de' nostri prossimi trattenimenti.

B.

Come vi piace. Continuate adunque l' interrotta dimostrazione.

A.

Le persone, come dicevo, cui per dritto canonico è denegata la ecclesiastica sepoltura, sono:

1. I sacrilegi, ed i calunniatori della Religione e de' suoi santi Sagramenti (1).

2. Gli apostati, eretici, scismatici, ed infedeli (2).

3. Gli usurai manifesti e notorj, meno che non ordinino col testamento la restituzione delle usure eccessive (3). Ma quali questi si sieno è forza vederlo più dal Covarruvio e dal Menochio, che di proposito se ne occupano (4), che dalle leggi le quali mancano ancora di un completo sistema sulla materia; ed è ben difficile, io credo, di poterlo avere. N'è la ragione per-

---

(1) *Cap.* Quod in te *X de poenit. et remiss.*

(2) *Cap. 12. E. de sepulturis. Veggasi il nostro* Domenico *Cavallaro*, *Inst. Jur. canon. P. II*, *C. XXX.*

(3) *Cap. Quamquam 2 de usuris in 6*
Cap. 3 et 5. X. eodem. Clem. 1. de sepulturis.

(4) *Covar. lib.* 3, *var. resol. cap.* 3. *Menoch. de arb. judic.*

chè tutti gli Stati han mancato di tali leggi ed ancora ne mancano. È questo dunque un delitto che può essere frenato più dalla opinione che dalle leggi sistenti.

4. I monaci che avendo fatto voto di povertà muojono con peculj (1).

5. I ladri uccisi *in flagranti* (2).

6. Que'che muojono da impenitenti (3).

7. I suicidi ed i morti in duello (4).

8. *Blasphemi in Deum et Coelites, incendiarii, meretrices, concubinarii, similesque pravi homines a christianorum coemeteriis ac templis arcentur* (5).

9. Ogni altro scomunicato infine. — *Quibus viventibus non comunicamus, mortuis communicare non possumus* (6).

---

(1) *Cap.* 6. *Ex. de stat. monach.*

(2) *Cap.* 2. *Ibid. de furtis.*

(3) *Cap.* 12. *Ex. de poenit. et remis.*

(4) *Can.* Displicet *38 c. 23 q. 4.*
Can. Si non licet *9.*
Can. Non est nostrum 11, *c. 11, q. 5.*
Can. 38 de poenis distinct. et Can. si quis 4, *distinct. 55.*
Ziegl. *de jure sepult. cap. X, n. 11.*
Cavall. *ibid.*
Peret. *ad tit. C. de religiosis.*

(5) *De antiq. christ. sepult. Disp. III. inter Anecdota graeca di* Ludovico Antonio Muratori.

(6) *Cap. XII Extra, De sepulturis.*
Epist. S. Leon. 92 *ad Rusticum, cap. 6.*
Veggasi il Gravina, *Instit. Canon. Lib. II, t. 24.*

Ond' è che qualunque peccatore si concilia in vita colla Chiesa, o che morendo dia segni certi di contrizione, essa come madre pietosa lo accoglie in seno e gli accorda sepoltura, non esclusi gli stessi facinorosi insigni, purchè però le leggi civili glie la permettano (1).

È facile rilevare che tutto il beneficio della ecclesiastica sepoltura precisamente consiste nella participazione delle preci che si fanno ne' sacri luoghi in suffragio delle anime de' defunti che vi giacciono (2).

B.

Sono tali disposizioni senza dubbio sagge ed opportune. Può però temersi del di loro abuso, ed avvenire bene spesso di scambiarsi il giusto pel peccatore. La istoria e le nostre leggi ancora, come sapete benissimo, ne contengono esempj non rari.

A.

V' intendo; ma è facile ricordarvi gli energici provvedimenti che presso di noi esistevano, sì particolari che generali, per la cui mercè fu rimossa ogni idea di abuso; e tra i quali distinguonsi i due rescritti del re Carlo Bor-

---

(1) *Can. 30, c. 13, q. 3.*
Ziegl. *De eo quod justum est circa mortuos, cap. III, th. 27.*

(2) Van-Espen *in Scholiis ad Can. Apost. sub can. 85 in fine.*

bone de' 2 novembre 1753 e 24 agosto 1754. Coll'uno di essi fu prescritto di non potersi negare la ecclesiastica sepoltura alle donne sul pretesto che fossero esse vissute da prostitute. Si prescrisse coll'altro che *nel caso si dovesse a' pubblici peccatori manifesti, morti affatto impenitenti, usare qualche pubblica esteriore autoritativa dimostranza sopra tali cadaveri, si osservi il prescritto de' sagri rituali (quali il Re non disapprova in opportuna occasione), ma che si faccia colla intelligenza del magistrato secolare, per potergli dare il braccio laicale circa la maniera obbrobriosa di seppellire tali cadaveri fuori di Chiesa* (1).

I tempi posteriori han piuttosto fatta temere rilasciatezza che rigore nella materia. Qual sia l'attual polizia del regno risulta dal real decreto del dì 10 ottobre 1826, il quale, comunque reso alla occasione della sepoltura de' suicidi, è applicabile a quella de' pubblici impenitenti ancora. Ecco esso qual è.

» 1. Ne' casi di suicidio rimane alla determinazione del proprio parroco il negare o l'accordare la sepoltura ecclesiastica al cadavere, secondochè il suicidio sia stato volontario, ovvero non tale, a' termini delle disposizioni canoniche.

---

(1) *De Sariis Cod. delle leggi del regno di Napoli lib. I, tit. XIV, app. 3, pag. 131, Nap. 1792.*

» 2. Dovrà il proprio parroco, qualora la sua determinazione sia stata negativa, avvertire immediatamente quell'Autorità che si trovi nel rispettivo Comune incaricata delle funzioni di Agente di Polizia, per disporsi dalla stessa che il cadavere del suicida, privato della ecclesiastica sepoltura, sia chiuso in una cassa ben condizionata e senza alcuna pompa funebre trasportato privatamente in qualche luogo profano, che sarà volta per volta destinato dalla medesima Autorità di Polizia, ed ivi rimanga in deposito.

» 3. Sarà libero a' congiunti del suicida, al quale sia stata dal parroco negata l'ecclesiastica sepoltura, ed a chiunque altro, il reclamare tra il termine di 15 giorni avverso la determinazione del parroco suddetto presso l'Ordinario della rispettiva diocesi, il quale dovrà nel termine di un mese risolvere diffinitivamente, o rivocando, o confermando la disposizione del parroco, e darne immantinenti notizia alla stessa Autorità di Polizia indicata nell'articolo precedente, tanto nell'uno, che nell'altro caso; ad oggetto che nel primo possa disporsi che il cadavere, il quale trovasi depositato in luogo profano, sia seppellito in Chiesa colle debite forme religiose; e nel secondo possa dal luogo del deposito trasferirsi il cadavere medesimo in altro profano luogo, dove la suddetta Autorità giudicherà che debba seppellirsi.

» 4. Le disposizioni contenute ne' precedenti articoli saranno comuni per coloro che muojono da pubblici impenitenti, rifiutando volontariamente di ricevere gli ultimi Sagramenti. »

Termino cennando che da altri rescritti, di cui in seguito avremo occasione di parlare, e da quello de' 4 marzo 1820 precisamente, vedesi confermata la privazione della sepoltura ecclesiastica agli scismatici, a'pubblici impenitenti, ed agli scomunicati.

Congediamoci adunque coll' impegno d' accingerci a'due tanto vasti argomenti, pe'quali simpatizzate; del suicidio cioè e della monomachía.

DIALOGO VI.

Del suicidio.

A.

Occupiamoci questa sera unicamente dell' un de' due vostri argomenti, mentre all' altro, comecchè di più vasta materia, dovrem dedicare non uno, ma più trattenimenti ancora. Giova avvertire che discutendo l' argomento del suicidio, convien discuterlo nel modo che più corrisponde all' indole delle nostre conferenze; vale a dire lasciando da banda quanto in esso v' ha d' astratto e di speculativo. Mi limito cioè ad esporvi il sistema che ne dan le leggi, evitando di entrare in quello de' filosofi, antichi e moderni, che lo han difeso o combattuto, secondocchè han professate le massime stoiche o platoniche.

B. — C.

Cominciate.

A.

Che il suicidio sia proibito per diritto divino, risulta da molti luoghi della sacra scrittura, rilevati da S. Agostino, e da Grozio (1).

---

(1) *S. August. De Civit. Dei lib. I, cap. 17, et 20. Grot. De J. B. et P. cap. XIX, §. V.*

Che l'era del pari per teologia pagana l'assicura Virgilio, gran maestro di questa scienza.

Proxima deinde tenent moesti loca, qui sibi letum
Insontes peperere manu, lucemque perosi
Projecere animas. Quam vellent aethere in alto
Nunc et pauperiem, et duros perferre labores!
Fata obstant, tristique palus inamabilis unda
Alligat, et novies Styx interfusa coercet (1).

Ma convien dire che lo stoicismo, fra le cui massime v'è quella d'esser permesso e lodevole il suicidio, non solo per esimersi da un male, ma per acquistarsi gloria ancora, abbia attenuata moltissimo siffatta credenza religiosa; imperocchè dalla sua epoca precisamente l'istoria rumoreggia su questa frenesia dello spirito umano.

Il Gotofredo, nelle sue note alla *L. 3 ff. de bonis eorum qui sibi mortem consciverunt*, ha dato un lungo catalogo de' più celebri tra gli antichi che per semplice jattanza si diedero volontariamente la morte. Un simile catalogo de' moderni può vedersi nel dizionario filosofico all'art. Catone, e Suicidio. È a tutti nota la Storia del suicidio di Agatopisto Cromaziano o Appiano Buonafede: È dessa un lavoro completo che nulla lascia a desiderare sull'argomento.

Contro questo fanatismo stoico dovettero quindi armarsi le leggi di tutti i paesi.

(1) *Virg. Aen. lib VI, v. 434 et seq.*

Negli Stati tutti della Grecia era negato a'suicidi l'onore della sepoltura:

Vetat igne rapi, pacemque sepulchri
Impius ignaris ac quisquam manibus arcet (1).

In Atene adottandosi il costume degli ebrei, furono i suicidi privati della sepoltura. La ragione che ne rende Aristotile si è perchè conviene ignominiosamente punirli (2).

Quella che rendene lo storico ebreo è perchè fu creduto non potersi dare altro supplicio a coloro che non hanno avuto la morte per tale (3).

A'tempi di Eschino s'introdusse in Atene il costume di troncare una mano a'cadavari de'suicidi (4).

Platone stabiliva così nelle sue leggi — *Sed quid de illo judicandum qui proximum atque amicissimum caede perdiderit? qui, dico, seipsum vita et sorte fatorum vi scelerata privaverit: non judicio civitatis, nec tristi et inevitabili fortunae casu coactus, neque pudore aliquo extremo compulsus: sed ignavia et formidolosi*

(1) *Statius*, *Thebaid. lib. IV*, *cap. 79.* *Vedi Perucci Pompe funebri di tutte le nazioni del mondo*, *lib. II*, e *Gronov. ad Aul. Gell. Noct. Act. lib. XV*, *cap. 10.*

(2) *Arist. Nic. l. 5 Orat. 64.*

(3) *Joseph. de Bello Judaico lib. 3*, *cap. 25.*

(4) *Aeschinus in Ctesiphontem.*

animi imbecillitate, injuste sibi mortem consciverit? Quae purgationes et quae sepultura huic lege conveniat, deus ipse novit: proximi tamen huic genere ab interpretibus legibusque harum rerum haec exquirant: et quemadmodum ab his statutum fuerit, ita faciant. Sepultura igitur istis solitaria fiat, ubi alius nemo condatur, deinde in his locis sepeliantur quae de duodecim regionis partibus ultima, deserta, innominataque sunt: sic obscuri, ut nec statua, nec inscripto nomine, sepulchra notentur (1).

Lo stesso costume di non seppellire i suicidi fu adottato da'primitivi legislatori romani. *Sane sciendum quod tantum fuerat in pontificalibus libris, ut qui laqueo vitam finisset, insepultus abjiceretur* (2). La ragione n'era di considerare essi il suicida per come un carnefice di se stesso (3). A lui quindi erano proibite le esequie e parentali. A tutte queste pene si aggiunse ancora quella della confisca de' beni (4).

Ma i GCC. romani, come seguaci della filosofia stoica che tanto esorta il disprezzo della vita di quaggiù, non potevano serbare lo stesso

---

(1) Plato, *de legib.* lib. IX, pag. 660.

(2) Servius *ad XII Aeneid.*

(3) Festus in voce *Carnifices.*

(4) Goth. in l. 3. ff. *de bonis eorum qui mortem sibi consciverunt.*

odio contro il suicidio (1). All' uopo cominciarono essi a distinguere se la causa che lo suggeriva nascesse dal tedio della vita o dal latrato della coscienza, ossia dal timore del commesso delitto, insegnando non esser l'uno, ma l'altro soltanto soggetto alla pena prescritta, che era quella della sepoltura ignominiosa e della confisca de' beni. Ond'è che ULPIANO dice. *Non solent autem lugeri, ut Neratius ait, hostes, vel perduellionis damnati: nec suspendiosi, nec qui manus sibi intulerunt, non taedio vitae, sed MALA CONSCIENTIA* (2). Questo tedio della vita è quello stesso che SENECA, gran panegirista del suicidio, chiama *fastidio* (3). Anche il secondo motivo, quello cioè della mala coscienza, fu in processo di tempo mitigato, insegnandosi da PAPINIANO dover essere quella mala coscienza che è prodotta da un delitto pruovato, o dalla flagranza, o dal giudicato, non già semplicemente denunciato; e dover esser un delitto grave e non lieve (4).

Il motivo del tedio della vita n' ebbe in seguito due altri ancora; l'impazienza d'alcun dolore cioè, o qualunque altro modo; valendo que-

---

(1) AGATOPISTO CROMAZIANO, o APPIANO BUONAFEDE, della istoria e della indole di ogni filosofia, cap. LX.

(2) *L. 11 §. 3 ff. de his qui notantur infamia.*

(3) SENECA, Epist. 24 49 et 70.

(4) *L. 3 ff. de bonis eorum qui sibi mortem consciverunt.*

st' ultimo certamente per molti. Ond'è che Marciano dice. *Si quis autem taedio vitae, vel impatientia doloris alicujus, vel alio modo vitam finierit, successorem habere Divus Antoninus rescripsit* (1).

Dall' *alio modo* il GCC. espressamente esclude però il suicidio *sine causa*, o di semplice jattanza, soggiungendo — *Et merito, si sine causa sibi manus intulit, puniendus est: qui enim sibi non pepercit, multo minus alii parcet* (2).

Con più latitudine ancora fu questo responso di Marciano trasferito nella *L. 1 C. eodem*, che è stato sempre il testo della materia. Vi è detto. *Eorum demum bona Fisco vindicantur, qui conscientia delati, admissique criminis, metuque futurae sententiae, manus sibi intulerunt. Ea propter fratrem, vel patrem tuum, si nullo delato crimine, dolore aliquo corporis, aut taedio vitae, aut furore, vel insania, aut aliquo casu, suspendio vitam finisse constiterit, bona eorum, tam ex testamento, quam ab intestato ad successores pertinebunt* (3).

Il Montesquieu, al proposito di paragonare le leggi di Roma con quelle di Grecia intorno al suicidio, osserva così sull' autorità di Tacito.

(1) D. L. 3, §. 4.
(2) D. L. 3, §. 6.
(3) Veggasi il Minuzio. *Diss. de roman. sepulch.*, *et diss. de poenis*, tom. 11.

Al tempo de' primi Imperatori le primarie famiglie di Roma erano sterminate da continue condanne. Vi s' introdusse l' uso perciò di prevenirle con una morte volontaria, il quale uso riusciva di gran vantaggio; imperocchè avevasi l' onore della sepoltura, ed i testamenti erano validi. La qual cosa avveniva, perchè non eravi legge civile contro i suicidi — Eorum qui de se statuebant humabantur corpora, manebant testamenta, pretium festinandi (1).

Da tutto ciò ne segue che per dritto civile romano il suicidio non è punibile, meno quando avviene o per eludere la pena di un misfatto; o per semplice jattanza, laddove anche questo caso non vada compreso nell' *alio modo* della trascritta legge. La pena consisteva nella confisca de' beni e nella privazione della sepoltura *ut cautum erat in pontificalibus libris.*

Il dritto canonico, come quello che si attenne agli antichi principj non infetti di stoicismo, esclude tutte le indicate cause scusanti del suicidio. V' è in esso quindi disposto. *Placuit qui sibi ipsis voluntarie quolibet modo violentam sibi inferunt mortem, nulla prorsus pro illis commemoratio fiat, neque cum psalmis ad sepulturam eorum cadavera deducantur* (2).

---

(1) MONTES. *Exprit des lois* Lib. XXIX, cap. IX.
(2) Can. XII, caus. VIII, q. V.

Il *voluntarie* del canone indica chiaro di non comprendere nella sua disposizione il suicidio involontario, ossia quello che avviene non con volontà libera, ma serva ed ottenebrata dal furore, dalla follia, e dalla manía nello stretto senso intesa.

Ne' casi dubbj si ama poi supporre sempre la mancanza di volontà. — *Qui reperiuntur in flumine, sive in puteo, honesta sepultura sunt afficiendi.* — *Quamvis enim de nece eorum nil certi constet, praesumptionem tamen innocentiae pietas, ut hinc ad sepulturam ignominiosam haud sit deveniendum* — *Quia nemo praesumatur sibi manus intulisse* (1).

Mentrecchè dunque il dritto civile de' romani usava indulgenza anzicchè nò contro il suicidio; e mentrecchè il diritto canonico non infligevagli che una pena veramente medicinale, qual'era quella della sepoltura in luogo segregato, videsi sorgere in Europa un altro diritto il più barbaro ed inumano. Imperocchè, tolte ed abolite tutte le distinzioni e cause scusanti, fu ogni suicidio ritenuto per grave misfatto, e punito colla confisca de'beni non solo, ma con delle sevizie ancora che fanno ribrezzo.

In Inghilterra per esempio erano i suicidi tra-

---

(1) *Carpz. de jurispr. consist. defin. 365. Menoch. de praesump. 25 prael. 13.*

scinati per le pubbliche strade con un bastone ficcato a traverso del corpo. In Francia lo erano su di un graticcio o scala (*claie*) attaccata al di dietro di una carretta. In altri Stati se ne impiccavano i cadaveri pe' piedi.

Fu questo dritto in vigore quasi fino allo scorso secolo, temperandosene da'magistrati, per quanto il poterono, la severità (1).

La rivoluzion di Francia, quasicchè vendicasse lo stoicismo, portò lo affare dall'uno estremo all'altro. Col codice penale ivi pubblicato il 25 settembre 1791 cessarono tutte le indicate disposizioni intorno a' suicidj, neppur lasciandosi quelle del dritto canonico. Si disse co' pagani panegiristi del suicidio. *An ulla lex est tam inhumana, ut hominem innocentem, et invitum detineat in luce?*

B.

Ma perdonate se v'interrompo. Nello svolgere il sistema delle leggi avete certamente dovuto conoscere quello de' filosofi. Datemene, ve ne pre-

---

(1) Veggasi l'autore del commentario sul libro de' delitti e delle pene del marchese Beccaria.

Mayart de Vouglans Loix Criminelles de France dans leur ordre naturel. Liv. III, tit. III, §. 6.

Blackaston Commentaire sur les lois anglaises, Tom. VI chap. XVII.

Id. Cod. Crimin. cap. XIV.

Domat Suppl. al dritto pubblico, l. III, tit. VII, art. 19.

go, una sola idea in poche parole. Ne sono oltre modo desideroso.

A.

Ecco a che può ridursi in sostanza tutta questa filosofia. Dall' una parte si dice. Non potere l'uomo, dandosi spontaneamente la morte, opporsi all' ordine della natura ed alla volontà del suo creatore. Nascere egli men per lui che per la patria, pe' suoi, e per gli amici (1).

Dicesi dall' altra parte non sussistere l' una ragione, poichè se la vita è un beneficio, può ad esso ognuno rinunciare. Se Iddio ce l'ha data per goderne, possiamo quindi dimettercene quando essa all' opposto ci riesce penosa e travagliata. Non potersi quindi condannare la risoluzione di cambiarla con una vita migliore.

Non sussistere l'altra, poichè in nulla resta la Società pregiudicata discaricandola dall' obbligo di nostra conservazione. Come indifferente era essa alla nostra nascita, così l' è del pari alla nostra morte. D' altronde s' è lecito, anzi glorioso, il morire per l' interesse del principe e della patria, è un' ingiustizia non poterlo per lo interesse proprio (2).

---

(1) Veggasi tra gli altri Cicerone de Finib. lib. 2 cap. 14, et de Offic. lib. 2 cap. 7.

(2) Veggasi tra gli altri il Montesquieu Lettres persannes, Lettre 76.

A questo in sostanza riducesi quanto si è detto sull' argomento del suicidio, che è stato tanto agitato da tenerlo già per come un luogo comune esaurito. Che se bramate maggiormente approfondire la quistione per appagare la vostra curiosità, potrete leggere dall' una parte i *Fini* e gli *Officj* di CICERONE, e le opere del suo favorito PLATONE cui egli vi rinvia; e con essi consultate la vostra stessa ragione. Leggete dall' altra parte SENECA e PLUTARCO tra gli antichi, e tra i moderni MONTAGNE ed il famoso GIOVANNI DU VERGER DE HAURANE abate di Saint Cyran, o Siran.

B.

Oh la mia curiosità era unicamente limitata a conoscere i termini della quistione. Appagata che l'ho, la ragione mi suggerisce a non discettar co' pazzi. Quindi se vi piace lasciamo stare la filosofia e torniamo alle leggi sull' argomento.

C.

Detestisi da vero questa stravagante filosofia, ma consoliamoci riflettendo che fino a quando essa è impotente a distruggere l' istinto che ci domina, la follia d'ammazzarsi non sarà una malattia epidemica. La natura ha due mezzi efficaci per obbligarci ad esistere; la speranza ed il timore. Con essi facilmente essa respinge la mano di chi è disposto a colpirsi; ma che non può la natura corrotta e pervertita? Ecco per-

chè debbono le leggi interessarsi a rimuovere questo pervertimento, e con mezzi analoghi. Continuate perciò a dire cosa dopo il codice criminale di Francia trovasi statuito sulla materia del suicidio.

A.

Sentiste come la rivoluzione di Francia portò la cosa dall' uno all' altro estremo. Ora ho a dirvi che dell' opposto estremo se ne sentirono ivi, e se ne sentono ancora i funesti effetti, secondocchè ce ne assicurano que' giornali. Non so in qual suo numero del 1834 leggesi quanto siegue nel *Débats*. » La manía del suicidio che
» disgraziatamente ha invase tutte le classi della
» società, dà luogo a rammentare un ordine
» del giorno con cui lo colpì il primo Console
» nel 22 fiorile anno X. Esso è così concepi-
» to. — Il granatiere Groblin si è ucciso per
» motivo di amore. Egli era un buon soggetto.
» Questo è il secondo caso di tal genere che
» nello spazio di un mese accadde in quel cor-
» po. Il primo Console vuole che sia messo
» all'ordine del giorno: che un soldato dee sa-
» per vincere il dolore e la malinconia delle
» passioni: che il vero coraggio consiste tanto
» nel sopportare costantemente le pene morali,
» che nel restare immobile davanti una batte-
» ria. Il cedere al dolore senza resistervi, l'uc-
» cidersi per sottrarvisi, è come l'abbandonare

*

» il campo di battaglia prima d'aver vinto (1).

Un dotto medico francese dopo aver dimostrato non poter essere il suicidio che un risultamento di follia soggiunge.

» Qual paragone metterete voi tra l'uomo che
» sa soffrire lungo tempo senza cessare di dare
» a' suoi concittadini degli esempj di virtù e
» di rassegnazione, e quello che non sa soffrire
» un solo istante, che la più piccola avversità
» lo irrita, e che in un accesso di furore ter-
» mina in un sol colpo le sue pene? Non di-
» rete voi che il primo è un savio, cui la ra-
» gione ha ispirato il vero coraggio; e che il
» secondo non è che un matto, che non ha mai
» ascoltata la ragione, e che finisce morendo
» da vile?

Ma sventuratamente egli assicura che la causa di questa pazzia esiste nell'indole delle moderne istituzioni » Noi ci crediamo benanche autoriz-
» zati ad aggiungere (son sue parole) che tal è
» lo stato attuale della civilizzazione, che si può
» predire che il suicidio possa diventare tanto
» frequente quanto lo è in altri paesi, se non si
» rettifica la morale pubblica, giungendo mercè
» la saggezza delle istituzioni a ristabilire le opi-
» nioni felici che danno un prezzo alla vita, che

---

(1) Giornale delle due Sicilie 1834 n. 242, data di Francia.

» ci fanno esistere al di là della tomba, e che,
» rendendo al vizio ed alla virtù la realità che
» tanti cattivi esempj hanno ad essi tolta, el-
» leno solo possono mettere un freno alle pas-
» sioni, e persuadere che v' è certamente una
» gran felicità a contentarsi di passare per giu-
» sto, buono, compassionevole, benefattore de'
» suoi simili, e ad esserlo realmente (1).

Gli stessi voti avea per lo innanzi fatti il dotto FRANK che all' uopo scriveva — *Cerchiamo adunque di stabilire migliori costumi; cerchiamo di raffrenare la dissolutezza, d' impedire i rovinosi giuochi d' azzardo, che menano alla disperazione; cerchiamo di bandire da' teatri i panegiristi del suicidio, e dalle mani della gioventù i romanzi che ne vanno fomentando lo spirito* (2).

Questa orribile epidemía, come effetto di una stessa causa, non fu presso di noi avvertita che circa il 1825. Si avvertì cioè d' esser divenuti molto facili e frequenti i suicidj, mentrecchè una quarantina d'anni addietro era una singolarità orrorosa. Fu perciò che la maestà del re

---

(1) FODERÉ, *Trattato di medicina legale. Part. I, cap. IV, sez. VI, §. 192 e seguenti, tom. I, pag. 308, traduzione del nostro dottor Miglietta, Napoli 1819.*

(2) FRANK, *Sistema completo di Polizia medica. Tom. IX, sez. 11, art. 2, §. 8.*

ordinò alla Consulta generale del regno di esaminare — *Se convenisse con particolare ordinanza negarsi a' suicidi la ecclesiastica sepoltura, destinando a' lor cadaveri un luogo chiuso e separato*; e ad evitare quegl'inconvenienti che un tempo si osservavano, le impose *di tener in veduta tutto ciò che si trovi disposto nella materia, non solo da' canoni, ma benanche dalle leggi patrie, e dalla polizia ricevuta nel regno.*

È pregio dell'opera di quì soggiungere i motivi di rapporto politico del parere come si leggono nella nota per incarico della Consulta distesane dal consultore Capone; nota, che come ogni altro scritto di questo valentuomo, si fa ammirare per vasta dottrina e vera eleganza.

» Sotto il rapporto politico un luogo distinto pe' suicidi, benchè profano, non sarebbe opportuno. La fervida immaginazione degli spiriti capaci di tale attentato, non mancherebbe di rappresentarlo loro come un *pantheon*, fatto per consecrar la memoria della lor pretesa fortezza. E così accenderebbe vieppiù anzicchè ammorzare il fuoco che si desidera estinguere. Dippiù, la sola presenza, la sola notizia d'un sì fatto luogo potrebbe suggerire la sinistra idea a qualche animo disperato, che altrimente non vi pensasse.

» In fine se ci è caso cui più convenga la obbrobriosa maniera di seppellire, accennata dalla augusta memoria di Carlo Borbone, nel dispaccio

del 1754, in ordine agli esclusi dalla sepoltura ecclesiastica; è il caso de' suicidi. Siccome la esclusione dal luogo sacro è la espressione dell' orror della società spirituale verso di chi ha rinunziato alla salute dello spirito; così la maniera inonorata di seppellire debbe essere la espressione della indignazione della società civile, verso chi, o fattosi inutile a lei, ha diffidato della sua generosità, o potendole tuttavia essere utile, l' ha privata de' servigj che le dovea, o l' ha mutilata d' uno de' suoi membri. Oltrecchè quali eccessi non dee attendere la società da coloro che si faccian familiare una idea così disperata? *Nihil non ausurus qui se potuit occidere.* »

L'avviso quindi della Consulta, che fu di base al real decreto del dì 10 ottobre 1826, di cui vi diedi jersera lettura, diceva:

» 1. Che non occorra nuova legge intorno alla sepoltura ecclesiastica da negarsi a' suicidi, essendovi provveduto da' sacri canoni.

» 2. Che gioverebbe nondimeno raccomandare ed inculcare la loro osservanza, secondo i casi.

» 3. Che gioverebbe del pari ricordare come alla sepoltura profana deve provvedere la polizia, poichè dal parroco, o dall' Ordinario sarà stata cerziorata della negata sepoltura ecclesiastica; il che da costoro dovrà essere subito adempiuto.

» 4. Che per la sepoltura profana de' suicidi non si debba stabilire luogo distinto o separato e vi debbano esser portati senza alcun segno di onore (1). »

Duole ciò nondimeno osservare che questa smania va sempre più presso di noi crescendo! Nell'anno 1837 (ed era l'anno del cholera) furonvi nella sola capitale trenta suicidi, de' quali quattordici napoletani, due regnicoli, quattordici esteri (2).

(1) Progetto di redazione del parere della Consulta generale de' 9 dicembre 1825 sulla sepoltura de' suicidi.

(2) Giornale delle due Sicilie 1838. Vegganseue pure i num. 144 e 154, data di Francia, e di Napoli.

DIALOGO VII.

Della Monomachía.

A.

Il duello, quella manía d' uccidere il suo simile o di rimanerne ucciso; quello che in mezzo della pace fa perdere agli Stati più difensori che non se ne perdono in guerra; quello che priva le famiglie de' proprj sostegni o delle uniche speranze; quello che trasforma in vili gladiatori i migliori cittadini; quel talora premeditato e mascherato assassinio; quella barbarie in fine de' popoli aquilonari che non conoscevano altra legge se non quella della spada, è stato più meritamente del suicidio proscritto e punito con pene temporali e spirituali, tra cui quella della privazione della sepoltura.

Il Concilio di Trento colpì di scomunica e di maledizione perpetua non solo i duellanti o monomachi, ma ancora chi tollera il duello, chi lo regola, chi lo consiglia, e chi se ne fa spettatore. Il Concilio dice: *Detestabilis duellorum usus, fabricante diabolo, introductus, ut cruenta corporum morte, animarum etiam perniciem lucretur, ex Christiano Orbe penitus exterminetur* (1). Ma non mai si è il duello sterminato.

---

(1) Conc. Trid. Sess. XXV, de refor. cap. XIX.

Esso è come l'idra che sempre risorge più feroce. *Tamquam hydra fertili proventu semper repullulavit* (1). Diresti d'aver esso divorate le stesse leggi dirette a combatterlo. Imperocchè lo stato della cosa è tale, che si dice e si vuole, di non essere il duello punibile per l'attuale legislazione francese, che è quella di moltissimi altri Stati ancora. La Cassazione di Francia di fatti ha tentato un mezzo per deprimerlo, caratterizzando il duello per come un fatto, de' di cui danni ed interessi deve rispondere il loro autore. Ma questo mezzo che si è detto *ingegnoso*, perchè non somministrato dalla legge, vien ricusato dalle corti giudicatrici. Più forti misure si son prese altrove, e quasi per ovunque si sta attendendo ad infrenare il duello. Anche presso di noi si dice trovarsi la Consulta generale del regno incaricata a progettare una legge intorno al duello come lo fu pel suicidio. Facendo quindi voti che questo sublime Corpo dello Stato, composto de' più dotti e sperimentati uomini di entrambi i regni, indichi alla saggezza del Sovrano i migliori espedienti non so se dire per questo problema, o morbo politico, comunichiamoci le nostre idee sull'argomento, giacchè avete voluto che faccia esso parte de' nostri trattenimenti.

Ma comecchè la sua materia è vasta pur trop-

---

(1) Ziegl. de jur. sepult. cap. X, n. 4.

po, così ad evitare che una parte della nostra opera pareggi col tutto, imitiamo quell'antiquario dello *spettatore inglese*, che partì dal suo paese, arrivò in Egitto, gittò un colpo d'occhio sulle piramidi, e se ne ritornò.

Ad effettuar quindi siffatto proponimento, credo doversi dividere la nostra discussione in tre parti, destinando l'una a vedere qual era il duello di quelle genti aquilonari, da cui il moderno duello discende; l'altro a vedere quali sieno i dati di questo così detto problema politico; l'ultimo a riepilogare quanto v'ha di meglio finora dalle leggi stabilito. Del duello *antichissimo*, quello cioè col quale respingevansi i primitivi ladroni delle messi a' tempi dello *stato della forza*, e da non combattersi se non dopo le grida *al ladro, al ladro*, per come una preventiva invocazione della pubblica vendetta, non credo tenervene parola, bastandomi inviarvi al nostro sommo Vico, laddove siate curiosi conoscerlo (1).

B.

Benissimo.

C.

L'ordine che tracciate mi sembra il più esatto ed opportuno.

---

(1) Vico, Scienza nuova, cap. II, n.° XXVII e XI.

A.

I germani, dice Montesquieu d'appresso Tacito e Patercolo, che non mai erano stati soggiogati, vivevano in una indipendenza estrema. Le famiglie si facevano la guerra per vendicare un omicidio, un furto, una ingiuria qualunque. I tedeschi, dice Patercolo, venuti in Roma, stupivano nel vedere i tribunali — *Altri*, dicevano essi, *che noi, hanno a vendicare i torti fattici*? Rammentando questo luogo il nostro buon Genovesi s'indusse ad osservare — *È la sola legge delle bestie: l'uomo non avrebbe niente di più* (1)? Ora a moderare siffatta costumanza s'immaginò sottoporre queste loro guerre a regole fisse e determinate, e di farle d'ordine e sotto l'occhio del magistrato. La qual cosa era certamente preferibile a quella licenza generale di nuocersi ed offendersi (2). Fu dunque stabilito che col duello avessero a decidersi tutte le loro vertenze.

Questa maniera di giudicar le liti col duello, non che le due altre del ferro rovente e dell'acqua calda o fredda, si denominarono da que' popoli *judicia Dei!*

Dalla così detta legge *gombetta* di Gondebaud re di Borgogna, di razza germanica, il più che

(1) Genovesi, Diceosina lib. I, cap. IX, §. XIX, nelle note, Napoli, 1817.

(2) Montesquieu, Exprit des lois, lib. 28, 14 17.

autorizzò il duello, il Montesqieu ricava un altro motivo per istabilirlo.

» Coloro, dice la legge, che non vogliono stare alla deposizione de' testimonj, o al giuramento del loro avversario, potranno prendere la via del duello. *Affinchè*, è la ragione della legge, *i nostri sudditi non facciano più giuramento sopra fatti oscuri, e non facciano più spergiuri sopra fatti certi.*

Lo stesso Montesquieu, la di cui opera v' ha chi la nomina *lo spirito nelle o sulle leggi*, non già *delle leggi* (1), e che non isdegna dimostrarsi alquanto fautore delle massime di cavalleria, assegna quest' altra ragione allo stabilimento del duello. *Presso una nazione unicamente guerriera,* egli dice, *ove la forza il coraggio e la bravura sono in onore, la poltronería suppone altri vizj, come quelli della furberia, della scaltrezza, e della cavillazione.*

Non manca in fine lo stesso autore di giustificare le altre due forme de' giudizj del fuoco, e dell' acqua, dicendo di dover essere un effeminato colui che non vi resisteva, dovendosi necessariamente avere presso un popolo avvezzo a maneggiare le armi la pelle ruvida e callosa (2).

(1) Eloge de Montesquieu par d'Alembert. Veggasi l'autore del Commentaire sur l' Exprit des lois.

(2) Momtesq. Exprit des Lois lib. XXVIII, ch. XVII.

Ma tutte queste ragioni non dissuadono al certo d'esser il duello la legge del più forte, e propria di popoli più nomadi che civilizzati.

Da' germani, che li avevano presi da' Normanni, i giudizj di Dio passarono presso i Bavaresi, i Lombardi, i Sassoni, ed in tutto l'occidente di Europa. Il duello fu così generalizzato in Francia che fu detto costume proprio de' francesi *More francis solito* (1).

In Italia vi fu più o meno in uso a seconda delle nazioni che la dominarono. Gli ecclesiastici parteggiavano per l'antica pratica giudiziaria che era quella del giuramento; i nobili per la nuova ch'era quella della spada. Furonvi de' tempi in cui ondeggiavasi nella elezione, non sapendosi a qual delle due appigliarsi. Conoscevasi viziosa la pratica delle pruove negative, che era quella del giuramento; e nè minori inconvenienti vedevansi in quella del combattimento. Sottoponevansi quindi i giudizj all'una o all'altra pratica, secondocchè più o meno lo persuadevano gl'inconvenienti che voleansi evitare (2).

La pratica del duello era comune tanto agli affari civili che criminali, meno pel furto, e meno quando i fatti erano pubblici e manifesti.

---

(1) Vie de Louis le Débonnaire par DE BERNARD, á l'an 831.

(2) MONTESQUIEU lib. XVIII ch. XVIII.

Aveva quindi luogo tra creditori e debitori, non che garanti, fidejussori, terzi possessori, e gli stessi testimonj, non esclusi quelli che deponevano su di un punto di dritto o di consuetudine.

Erano esenti da questa pratica le donne, gli ammalati e storpj, gli uomini al di sotto di ventuno anni, ed al di sopra de' 60. Presso noi l'età minore che esentava dal duello era fino a 25 anni.

Il monoculo poteva essere sfidato; ma era d'uopo che il provocante si cacciasse pria anch'esso un occhio. *Si habens duos oculos provocat unum habentem, debet ei unus oculus claudi* (1).

Non poteva esservi duello tra nobili e villani; tra servi e liberi; tra bastardi e legittimi.

L'uso de' campioni era ancora permesso, ma con conoscenza di causa, a chiunque altro non era in istato di offrire o di accettare il duello. Per non mancarne quindi alle occorrenze, stimavasi prudenza di provvedersene a tempo opportuno; e bene spesso li si prendevano in affitto o prestanza (2).

---

(1) Du Moulin in Adnot. ad cap. XVI. *Stylus Curiae Parlamenti, de duello. Opera omnia* tom. 2 pag. 424 e 465, *Parisiis* 1681.

(2) Mont. *Ibid. Ch. XIX.*

Era questa istituzione de' campioni più stravagante di quella degli antichi *auctorati*, e del di cui giuramento Petronio ci ha trasmessa la formola. — *In verba Eumolpi, sacramentum juravimus uri, vinciri, verberari, ferroque necari: et quidquid aliud Eumolpus jussisset, tamquam legitimi gladiatores domino, corpora animosque religiosissime addicimus.* A questi *auctorati* alludono ancora i seguenti versi di Orazio.

Quid refert, uri, virgis, ferroque necari
Auctoratus eas? an turpi clausus in arca (1)*?*

Gli stessi giudici ancora potevano offrire talvolta il combattimento a chiunque rendevasi contumace alle loro citazioni; ma quel ch' è peggio erano sempre tenuti ad accettarlo per mal giudicato. Il giudicare quindi ed il combattere erano sinonimi: *E l'appello presso queste nazioni*, dice il Montesquieu, *era la disfida ad un combattimento con armi che doveva terminarsi col sangue, non già l'invito ad un contrasto di penna de' nostri tempi* (2).

Ad esentare l'appellante di battersi con tutt' i giudici fu introdotto l'uso che ciascun di essi

---

(1) Veggansi i Saturnali di Giusto Lipsio, lib. II cap. V. *Opera omnia* tom. III, pag. 933, Vesaliae 1675.

(2) Mont. *Ibid. ch. XIX et XXVII.*

avesse dovuto pronunciare ad alta voce il suo voto: allorchè il primo erasi pronunciato, ed il secondo gli era uniforme, il succumbente lo disfidava dicendogli d'essere falso, cattivo, calunniatore; e quindi con lui avveniva il duello. Altri dicono dover essere tre, e non due i giudici da pronunciarsi; ma sempre del primo era il duello (1).

Questo appello doveva provocarsi incontanente, ossia là per là, non già *ex intervallo. Se alcuno parte dalla corte senza appellare*, dice Beaumanoir, il più celebre scrittore di quella pratica forense, *ne perde il suo appello, ed il giudicato si ritiene per buono* (2).

Il duello aveva luogo non solo pe' giudicati diffinitivi, ma per gl' interlocutorj ancora (3).

Nella procedura del combattimento giudiziario, seguita ad osservare il Montesquieu, l'appellante che aveva sfidato uno de' suoi giudici, poteva perdere, ma non mai vincere la sua causa. La ragione n'era che la parte avversa, a di cui favore erasi reso il giudicato, non poteva per l'altrui fatto esser privato del suo diritto. Era quindi d'uopo che avvenisse un secondo

(1) *Ibid. ch. XXVII.*
(2) Beaumanoir. *Ch. 61 e 63 p. 312 e 367.* Montesq. *ibid. ch. XXX.*
(3) *Ibid. ch. XXIV.*

combattimento fra loro. Nel combattimento col giudice trattavasi di vedere se la sentenza resa era giusta o ingiusta; in quello colla controparte era quistione di sapere se la domanda fosse legale o no. Da quì dev' essere venuta, soggiunge lo stesso Montesquieu, la formola de' nostri arresti. — *La corte annulla l' appello, e ciò di cui è appello.* In effetti quando il giudice vinceva l' appellante, l' appello andava nel nulla: se n' era vinto, v' andava il suo giudicato coll' appello ancora. Bisognava in tal caso procedere perciò ad un novello giudizio (1).

L' appello per denegata giustizia portavasi al tribunale del Sovrano: Ma siccome non eravi motivo di combattere co' giudici, perchè non avean reso alcun giudicato; e non potendovi essere duello tra vassallo e barone, così il combattimento facevasi tra i testimonj che si producevano (2). In que' giudizj mancava ogni ministero pubblico, essendo tal magistratura incompatibile coll' uso del combattimento giudiziario. Imperciocchè chi mai avrebbe voluto con tal carica divenire il campione di tutti contro tutti (3)?

Più del Montesquieu il Ducange ed il Du-

(1) *Ibid. ch. XXXIII.*
(2) *Ibid. ch. XXXVI.*
(3) *Ch. XXVIII.*

moulin danno a vedere quali erano le moltiplici forme regolamenti e cerimonie della procedura del duello, come il Baluzio si è occupato a raccogliere quelle degli altri due giudizj di Dio, del fuoco e dell' acqua (1).

Tra le principali forme del duello v'erano le seguenti; quella relativa a' pegni della battaglia, onde assicurare la ammende cui il vinto andava soggetto in favore del feudatario; lo sperimento di conciliazione, sia per mezzo di ecclesiastici che di amici; il giuramento di non aver armi incantate o magiche; la scelta de' patrini; la vigilanza del campo o della lizza; la confessione e comunione de' duellanti ec. ec.

Il vinto era riputato infame, e dopo essere stato trascinato, era impiccato, bruciato o mutilato a seconda della gravità del delitto di cui credevasi reo.

Il vincitore era conclamato per l'uomo giusto e da bene, ed a suo favore dovevano i giudici pronunciare la di loro sentenza.

I beni del vinto restavano di diritto confiscati a favore del feudatario che gli aveva resa sì e-

---

(1) *Ducange, Glossarium.*

Dumoulin, Par. I. Stylus Curiae Parlamenti, Cap. XVI, de duello, et in additionibus ad dictum cap. XVI,

Mont. ch. 24.

Essai sur les moeurs des nations, chap. XXII.

satta e regolare giustizia! Da queste leggi nacquero appunto i proverbj. — *I battuti pagano la pena.* — *I morti han torto* (1).

Ecco qual era il duello che dicevasi giudizio di Dio!

B.

Lo avrei detto in vece giudizio del Diavolo. Che se questo è l'origine del moderno duello, è forza dire d'esser figlio di un tristo padre!

A.

E figlio peggiore! Imperocchè l'un duello, comunque barbaro ed inumano, aveva almeno una procedura regolata dalle leggi, e sorvegliata dalla pubblica autorità.

C.

E da quanto tempo il duello giudiziario ha cessato di far parte del dritto scritto di Europa?

A.

Da moltissimo presso di noi; da poco presso degli altri. È nostro il vanto d'averlo i primi bandito, e discreditato. *Monomachiam*, così in una delle costituzioni dateci da Federico II, *quae vulgariter duellum dicitur, paucis quibusdam casibus exceptis*, (di lesa Maestà, e di veleno)

---

(1) *Mont. Ibid. ch. XXVIII.*
Lacolombiere Traitè des duels.
Essai sur les moeurs des nations, *ch. 100.*

inter barones regni nostrae ditioni subjectos, in perpetuum volumus locum non habere: quae non tam vera probatio, quam quaedam divinatio, dici potest, quae naturae non consonat, a jure communi deviat, aequitatis rationibus non consentit. Vix enim aut numquam duo pugiles inveniri poterant sic aequales, ut vel in totum non sit alter altero fortior, vel in aliqua parte sui vigore majori et potiori virtute, vel saltem ingeniis alter alterum non excedat (1).

Questa costituzione come tutte le altre, secondocchè si sa., manca di data. Ma è indubitato dover essere anteriore al 1231, quando Federico la pubblicò con tutte le altre sue proprie e con quelle de' suoi predecessori. *Accipite gratanter, o populi, constitutiones istas, tam in judiciis, quam extra judicia potituri. Quas per magistrum Petrum de Vineis capuanum, magnae curiae nostrae judicem et fidelem nostrum, mandavimus compilari* (2).

S. Tommaso d'Aquino insegnando non essere il duello giudizio di Dio, ne adduceva queste ragioni. *Tum quia duellum inducit ad judicandum occulta quae divino judicio reservantur.*

---

(1) Tit. XXXIII, lib. II Const.
(2) Tit. ult. lib. 3 Const.
Giann. Istoria civ. lib. 16, cap. 8.

Tum quia hoc judicium non est divina auctoritate sancitum (1).

Mentrecchè già da mezzo secolo trovavasi presso di noi abolito, S. Luigi fu il primo che diede opera in Francia ad abolire il combattimento giudiziario direttamente con apposite ordinanze, ed indirettamente co' suoi celebri *stabilimenti*. Ma queste leggi non ebbero impero che ne' paesi di dominio regio; sostenendo i baroni l'antica pratica ne' paesi di loro giuridizione. Si distinsero quindi in Francia due maniere di giudicar le cause; la nuova, e l'antica; la regia, e la baronale; la pruova di penna, e quella di spada. Queste due maniere prevalsero a vicenda l'una sull'altra secondo le circostanze de' tempi fino a Luigi XIV, che con pene severissime proscrisse senza eccezione veruna da tutta la Francia il combattimento giudiziario. Il Du Moulin, il Papiniano della Francia, che fiorì nella metà del XVI secolo assicura d'esser ivi a suoi tempi ancora in vigore. *Quod temporibus nostris ex levioribus causis admitti pluries in hoc regno vidimus. Reliquiae sunt Ethnicae barbariei (2).*

---

(1) *S. Thom. Summa Theol. 2. Secundae, quaest. 95*, art. fin. in fine.

(2) Du Moulin, Opera citata, nelle note marginali al §. 2 cap. XVI *de duello.*

Montesq. ch. XXIX, XXXIV, XXXVII et seq.

Essai sur les moeurs des nations, ch. 100.

In Germania non era ancora abolito a' tempi di Struvio. *In comitiis adhuc durantibus anno 1666 materia ista in tractationem iterum venit, actum etiam fuit de causa duellorum, commerciorum, opificiorum. Varia de hisce hinc inde inter Collegia fuerunt agitata, nihil tamen de reformatione generali politica adhuc fuit conclusum* (1).

In Inghilterra, per quanto ne dicono i suoi giornali, i giudizj di Dio non vi si trovano ancora legalmente aboliti; e forse perchè non vuol perdersene ancora la memoria per conservarne il ridicolo, come ce lo dà a credere il celebre Bentham; ed al di cui proposito egli scrive — *L'abbruciamento sulla mano si fà secondocchè il carnefice ed il colpevole hanno potuto accordarsi, sia con un ferro freddo, sia con un ferro rovente; e se è col ferro rovente, non vi è di bruciato se non che una fetta di prosciutto: per giocar la farsa, il colpevole spinge alti gridi mentre il grasso brucia e fumiga. Gli spettatori che ne sono istruiti, non fanno se non che ridere di questa parodía giudiziaria* (2).

Anche nel 1818 fu in Inghilterra agitata una

(1) *Burgandi Struvii*, *Iur. publ. germ. cap. VI*, § *LXI*, in fine.

(2) Geremia Bentham, Trattati di Legislazione tomo III p. IV, cap. IX, pag. 80, Napoli 1818.

causa in cui sostenevasi doversi ammettere la pruova del duello (1).

Consoliamoci adunque di potersi deridere il duello antico, ma dolghiamoci che nol possa del pari il moderno, che come vedremo domani sera di più gran lunga lo merita.

---

(1) Veggasi il giornale delle due Sicilie al n. 57 del 1818.

DIALOGO VIII.

Continuazione del precedente argomento.

A.

Vanta il moderno duello un complesso di massime e costumanze che piace e vuolsi chiamarlo *Codice del Punto d' Onore*. Comunque questo codice non mai è stato in alcun luogo e tempo discusso e pubblicato, pure si va generalmente inteso ne' suoi articoli; ed in caso di dubbj si ricorre a que' che se ne reputano maestri. È un codice più tradizionale che scritto.

Vanta la tolleranza de' Governi; e quel che è più, lo tollerano, non ostante le di loro leggi proibitive a pena di morte. Il motivo della tolleranza, elevata bene spesso a protezione, è stato quello d' essersi dato loro a credere d' esser il duello un mezzo abile e capace a conservare il coraggio e valore delle nazioni, e precisamente negli uomini di guerra. Il duello adunque politicamente parlando è divenuto un fatto lecito ed illecito, proibito e permesso!

Vanta in fine scrittori insigni che lo sostengono di non minor merito ed autorità di quelli che lo combattono. Pretendono essi d' essere il duello un supplemento alla legislazione penale; non potersene cioè far senza per come pena a

que' delitti che le leggi lasciano impuniti; o, come essi dicono, per come *soddisfazione onoraria*. Ma a rimuovere ogni sinistra prevenzione verso questi scrittori, piaccia osservare d'esser essi più accusatori dell'insufficienza delle leggi, che difensori del duello; imperciocchè non dissentono doversi il duello proscrivere, se le leggi provvedessero alle cause che lo producono.

Tali sono i dati di questo problema politico, alla di cui soluzione, come vi annunziai, par che oggi più che mai ovunque si attende. Percorriamoli un poco.

Trattano tra gli altri *del Codice del Punto d'Onore*, oltre le cronache ed i romanzi antichi, il Montesquieu nella sua opera dello *Spirito delle leggi*, l'anonimo autore del *Theatre d'honneur*, il Basnage nella sua dissertazione *sur le duel*, ed il Maffei nella sua *Scienza Cavalleresca*. Or ecco quanto ce ne dice il primo di questi quattro classici commentatori, che sembra d'essersene meglio degli altri occupato.

Egli sostiene d'essere le massime *del punto d'onore* cominciate a formarsi dopo i tempi di Carlo Magno; ed a tal modo:

1.° Per la pratica del duello giudiziario l'accusatore dichiarava innanzi al giudice che un tale aveva commessa la tale azione; l'accusato rispondeva d'aver egli *mentito*; il giudice per assicurarsi del fatto ordinava il duello. Da ciò s'in-

trodusse quindi la massima che quando si dava una *mentita* bisognava battersi.

2.° Quando un uomo aveva dichiarato di battersi, non poteva pentirsi; e se non più il voleva, era condannato ad un' ammenda. Da ciò quindi seguì l'altra regola che quando un uomo impegnava la sua *parola*, l'onore non gli permetteva di ritrattarla.

3.° I gentiluomini nel duello giudiziario si battevano tra essi a cavallo, e con armi proprie; i villani battevansi a piedi e col bastone. Da ciò quindi seguì che il *bastone* fosse lo strumento degli oltraggi, per la ragione che chi n'era stato colpito, era stato trattato per come villano.

4.° Comecchè i soli villani combattevano a volto scoverto, così essi soli erano esposti a ricevere i colpi sul volto. Lo *schiaffò* quindi fu riputato un oltraggio da vendicarsi col sangue, perchè colui che lo aveva ricevuto era stato trattato da villano (1).

5.° Era presso i germani una grande infamia, dice Tacito, l'*abbandonare lo scudo* ne' combattimenti, tanto che molti dopo questa sventura si uccidevano. Era quindi una ingiuria da potersi comporre con 15 soldi, ridotti da Carlo Magno a tre, quando dicevasi ad alcuno d'aver abbandonato il suo scudo. Non potendosi sup-

---

(1) Montes. Exprit des lois, liv. XXVIII, ch. XX.

porre, osserva il Montesquieu, che questo principe abbia voluto indebolire la disciplina militare, è chiaro d'aver egli fatta la detta riduzione d'ammenda, non per altro motivo che per quello dell'avvenuto cambiamento delle armi; ed a questo cambiamento d'armi è dovuto appunto l'origine di molti altri usi ancora (1).

6.° Si aggiunse alle sopra esposte massime lo spirito della *galanteria* prodotto dal sistema della cavalleria, e perpetuato dall'uso de' tornei. Era la *galanteria* quella smania di battersi più in grazia della vanità che della virtù delle donne (2).

7.° Sopravvenne in fine la *bravura*; quel fanatismo cioè di battersi senza perchè, meno quello di vincere chiunque volesse paragonarsi. Il combattimento facevasi in due modi che si dissero a *spada tratta*, o a *ferro ottuso*. Nell'un modo combattevasi fino all'ultimo sangue, ossia per l'oggetto di uccidere l'avversario; nell'altro pel solo onore della vittoria. Tra gli esempj storici della bravura è celebre quel fatto d'armi avvenuto tra alcuni cavalieri, i quali fattasi la pace tra i due principi sotto le di cui bandiere andavano a militare, vollero ciò nondimeno battersi tra loro a solo oggetto di sapere chi *aveva la più bella amica*. Non dissimile fu il cartello

---

(1) Liv. XXVIII ch. XXI.
(2) Ibid. ch. XXII.

fatto affiggere da un tal Giovanni de Verchin in tutte le principali città di Europa invitando chiunque di battersi seco ad ultimo sangue *coll' ajuto di* DIO, *della santa Vergine e della sua bella.*

Era questa bravura venuta ovunque tanto in moda, che in Francia precisamente, dicono i suoi storici, non altro domandavasi nel mattino, *chi si è battuto jeri?* e nel vespero, *chi si è battuto questa mattina?* Bastava che s' invitassero i bravi per battersi fra loro; era un invito che molto gradivano. Non v' era quindi giorno che non fosse marcato da' duelli; e questa smania fu spinta fino al punto d' essersi organizzate delle compagnie militari, nelle quali non si ammettevano se non coloro che si fossero per lo meno battuti una volta, o che giurassero di battersi nel corso dell'anno della di loro ricezione (1).

Questo stesso eccesso, ed anche maggiore, vedevasi presso di noi, onde ebbe a dire il reggente de MARINIS — *Vidimus enim quasi singulis anni diebus Nobiles nostros ex quavis levissima causa inter eos duellantes, unum alterum provocantem, taliter quod ex hoc peremptas ac penitus extinctas scimus Domos* (2).

(1) *Moreri, le gran Dictionnaire, voce* duel.
Essai sur les moeurs des nations, chap. 76 et 100.

(2) *Reg. de Marinis, Resolut. jur. lib. I, cap. CX, n. 1, et 5.*

Era in questo stato la cosa, quando si prese per ovunque a proibire con severissime leggi il duello. La Francia ne aveva moltissime, tra cui distinguevansi quelle di Luigi XIV. Le prammatiche di Napoli lo punivano colla morte, e con altre pene pecuniarie (1).

Al proposito quindi delle quali leggi ebbe a dire il Montesquieu. *Quando sonosi fatte nel secolo scorso delle leggi capitali contro de' duelli, sarebbe forse bastato di togliere ad un guerriero la sua qualità di guerriero troncandogli una mano, non essendovi ordinariamente cosa più trista per gli uomini che quella di sopravvivere alla perdita del loro carattere* (2).

Queste leggi, osserva in altra sua opera lo stesso Montesquieu, *non fanno che indurre uno stato di violenza. Imperciocchè mentre è taluno obbligato a battersi per le leggi d'onore, n'è poi punito dalle leggi civili. Or come l'onore è quello che vuol sempre regnare, così le une han prevaluto, e le altre leggi son rimaste inutili e disusate* (3).

Dalla tolleranza quindi ed indifferenza de' Governi a vedere inutili e disusate le di loro leggi, s'inducono alcuni conti giurispubblicisti e politici

---

(1) Pragm. tit. 83, del duello.
(2) Mont. *ibidem*, ch. XXIV.
(3) Mont., *Lettres persannes*, *l. XC.*

a sostenere d'essere il duello lecito e permesso, ritenendo per erronea la opinion di coloro che lo condannano anche nello stato attuale delle cose.

Or è questo, come vedete, l'ultimo punto del nostro trattenimento, al quale vado a dar opera.

B.

Ma pria di darla gradite poche mie osservazioni sull'esposte massime o regole del *punto d'onore*. Io domando come posson esse tuttavia esser in vigore quando son cessate le cagioni che le dettarono? quando è cambiata la di loro indole ed essenza? Ogni legge cessa mancando la sua ragione. *Cessante causa cessat effectus.*

C.

Ed in qual modo son mai mancate le cause delle esposte massime?

B.

Eccole ad una ad una.

La *mentita* non può essere più causa di duello. Imperciocchè di essa non se n'ha più bisogno dacchè la menzogna è divenuta d'alto affare. Onde l'uso d'andarsi generalmente intesi di non prestar credito alle asserzioni che si ricevono, meno quando hassi a fare con animi candidi e gentili; con quegli uomini franchi e leali, cui è connaturale il linguaggio dell'*est est, non non.* Ripiego felicissimo, come vedete, onde non moltiplicare i duelli all'infinito!

La *parola d'onore* d'oggigiorno è ben diversa

di quella d'un tempo. Essa è divenuta gradatamente vuota di senso e di effetto, sia perchè troppo facilmente la si è data; sia perchè con troppa petulanza la si è chiesta.

La *cavallería* che a dir il vero non mancava di pregi, ed alla quale dobbiamo tanti belli romanzi e poemi, è stata mortificata di troppo dal celebre CERVANTES.

L'arma a fuoco, il più brutale duello alla pistola, ha forse il più contribuito a far cessare l'antica bravura.

La *galantería* par che sia in ridicolo come dimostrano le varie accezioni date a tal voc[illegible] In mal senso dicesi in effetti *fare il galar[illegible] dire delle galanteríe*, *dare o ricevere del[illegible]lanteríe*, *guadagnare una galantería ec[illegible]*

Dalle cose passo alle persone; ed al [illegible]posito quindi osservo di non potersi negare che i nostri padri (ed intendo i padri aquilonari) erano estremamente sensibili agli affronti, tra cui il più grave, a paragone de' verbali, era, com'è certamente, quello delle percosse. Questa regola è senza dubbio propria e comune all'uno ed all'altro duello. Ma quegli antichi aquilonari non conoscevano però gli affronti di una certa specie particolare, di ricevere cioè delle percosse d'un certo instrumento sopra una certa parte del corpo. Ora mi sembra inconseguentissimo di veder praticato il duello tra certe classi che van di diritto e di ra-

gione sottoposte ad un tal trattamento. La conseguenza di questa osservazione, che protesto di non esser mia, ma del gran MONTESQUIEU, è quella di fare una larga falcidia alla turba de'duellanti.

La mancanza d'ogni eccezione nel moderno duello, a differenza dello antico che ne aveva moltissime, concorre a renderlo più deforme dell'altro. Ond'è che lo praticano gl'imberbi, i decrepiti, e quel che è più, (*mirabile dictu!*) purchè non sia fola da giornalista, il bel sesso ne ha dato anche un esempio in Francia facendoci ricordare que'tempi in cui le donne erano gladiatrici ancora (1). Ci si disse pure che il celebre BENIAMIN CONSTANT, vasto scrittore ed eloquente oratore parlamentario di Francia, si battette alla pistola seduto sur una sedia a bracciuoli, non permettendoglielo diversamente la sua decrepitezza ed infermità.

C.

Ma vi si potrebbe rispondere che nuove cause siansi surrogate alle antiche. A più proposito quindi parmi potersi la quistione basare nella indagine e nella definizione di questo tanto decantato *punto d'onore*, pe' di cui oltraggi vuol farsi luogo a'duelli.

B.

Hoc opus, hic labor est!

(1) Vedi LIPSIO Satur. lib. II, cap. IV.

C.

In effetti vi accerto d' avermene presa tutta la cura, ma invano. Vi confesso pure che lo stesso Montesquieu, che tanto sugli altri commentatori primeggia, me ne ha fatto deporre il pensiere. Sentite di fatti questa sua definizione, la quale sembra d' altronde chiara netta e precisa, e ditemi se io m'inganni.

Dalla passione della gloria, e' dice, *si è formato nello spirito de' particolari un certo non so che, che si chiama punto di onore. È il carattere proprio di ciascuna professione. Ma esso è più marcato nella gente di guerra, ed è il punto d'onore per eccellenza* (1).

B.

Come non lo avete capito? È *un certo non so che*.

C.

Ma questo *non so che* vorrei conoscere.

B.

E questo appunto è il punto che non si sa. *Hoc punctum, hic labor est*. Non sapete che difficilmente si riesce nella ricerca de' punti. Non per altro che per un punto ebbe a disperarsi Archimede per nostra buona fortuna, assicurando che se lo avesse trovato avrebbe sovvertito il

---

(1) Mont. *Lettres persannes*, luogo citato.

cielo e la terra. *Dic ubi consistam, et coelum, terramque movebo.*

C.

Ebbene sentiamo ora il sistema degli altri scrittori che pro e contra militano per questo maledetto duello. Vediamo se è più fondato e persuasivo.

B.

Siate però sicuro che la quistione rimarrà sempre la stessa, sia che dagli effetti salite alle cause, sia che dalle cause discendete agli effetti.

A.

Sì, proseguiamo l'interrotto camino. Alla testa di que' che condannano il duello si presenta il Grozio. Or questo padre del dritto pubblico si limita a dirci. *In proximi charitatem peccare eum, qui ob res, quibus carere possumus retinendas, hominem occidit, alibi ostendimus, et ratione et sacrorum oraculorum auctoritate. Addemus nunc, et in se et in Deum peccare, qui vitam sibi a Deo pro magno beneficio concessam tam vili aestimat* (1).

Errico de Coccej allega le seguenti autorità di Plutarco e di Tacito. *Nescio quid egregium, quid Socraticum, aut potius Herculeum, prae se ferat ad aliorum convicia silentium, quae illi*

(1) Grot. *de I. B. et P.* lib. III, cap. XX, §. XLIII n. 2 et 3, tom. 2, pag. 230.

ut muscam curabant — Convicia, si irascare, agnita videntur; spreta, exolescunt (1).

Il Moreri lo chiama barbarie contraria alla legge di Dio ed alla dolcezza del Cristianesimo (2).

Sperone Speroni, premettendo che per trattare del duello è d' uopo che tratti dell' onore, soggiunge. *Ben dirò prima che l' onor nostro, (parlo di quello che è proprio umano; e proprio è quello il quale non si discosta dalla ragione, altrimente non si direbbe che fosse onore,) non deve commettersi al duello; perchè tanto sarebbe dire che l' uomo col duello conservasse o provasse il suo onore, o lo togliesse ad altrui, quanto che con una cosa incerta si provasse una certa, o con un testimonio sospetto si volesse certificar della verità. Perciocchè il duello è cosa poco men certa, che se del tutto dalla fortuna dipendesse; ove l'onore s' è proprio dell' uomo, bisogna che abbia radice nella ragione e nella virtù, le quai cose non dipendono dalla sorte, anzi a lei son contrarie; che altro è dire: Ciò a caso si è fatto, e ciò si è fatto con intenzione e con ragione.*

Che ne' duelli signoreggi la fortuna, appare

---

(1) Henr. de Cocceji, *Exercitationum curiosarum*, *tom. II*, pag. 1443, *disput. LXVI*, *Exer. II*, *ad lib. I Hug. Grot. n. 206. Lemgoviae*, *1722*.

(2) *Moreri le grand Dictionnaire*, *voce* duel.

da se, ed il mostrarlo saria soverchio. Oltrecchè il duello è cosa illecita non solo cristianamente parlando, ma naturalmente, e moralmente, e civilmente trattandosi questa materia.

Fatta la dimostrazione del *naturalmente*, e del *moralmente*, soggiunge.

Resta a pruovare che il duello è contro la vita civile; e ciò facilmente si proverà per più ragioni. Perciocchè non è degno che delle ingiurie fatte ad alcuno, lo ingiuriato sia giudice, o l'ingiuriante; ma le leggi, o il principe, o il magistrato, o il Consiglio adunato di persone non sospette per amore, o per odio, nè che dipendano da' litiganti. Ecco dunque in quanti modi offende la vita civile della Repubblica, e l'autorità del Signore chi va in persona al duello. Se ci ha legge che vendichi le ingiurie fatte da alcuni, a che fare combattere? Perchè non ricorrere ad esse leggi? Se forse il ricorrere alle leggi non è argomento di dappocaggine, ed il farsi da se ragione in steccato non è argomento di generosità, e grandezza d'animo. Ma ciò può essere, ove non ci ha leggi che tali ingiurie gastighino. Or che Repubblica è quella, o che Signoria (1)?

(1) Ragionamento di Sperone Speroni contro il duello, intitolato *dell'uomo*, che il Muratori il primo diede alle stampe al seguito della sua *Introduzione alle paci domestiche. Op. min. tom. II*, pag. 69 e 70, Nap. 1757.

Militano poi nella opposta parte tra gli altri il nostro Filangieri e l'inglese Bentham, i quali due valgono certamente per molti. Essi dicono che il vedere se debba permettersi o condannarsi il duello è un problema politico anzichè morale, e doversi perciò risolvere colle norme che gli son proprie.

Il Filangieri indica ancora per come base della sua discussione il terzo de' canoni da lui stabiliti. Il canone è, che — *Tra due o più mali disuguali, il minore de' quali ferisce l' interesse dell' uomo che a scegliere vien costretto, la preferenza data al maggior male non può esser punibile che in un sol caso, cioè quando il male personale che si evita, è molto picciolo, è molto soffribile, e quello che si elegge è molto grave, e molto pregiudizievole o a tutto il corpo sociale, o ad un altro uomo.*

Quindi soggiunge. « Richiamato alla memoria » di colui che legge questo principio fondato » sulle imprescrittibili regole della giustizia e » della ragione, vediamone l'applicazione all'og- » getto che quì c' interessa, e vediamo le cir- » costanze nelle quali si ritrova l'uomo, sul » quale la legge dell' opinione fa cadere l' infa- » mia, se per lavare la macchia del ricevuto » oltraggio non ricorre al duello. Il ricorrere » alla *violenza*, ossia alla forza privata, per ven- » dicare il torto che si è ricevuto, è senza

» dubbio la violazione di quel patto, di quella
» legge, che ci obbliga a cercare nella forza pub-
» blica la riparazione de' mali che ci son perve-
» nuti dalla violenza privata. Il ricorrere a que-
» sta forza pubblica, quando si tratta di ven-
» dicare un oltraggio, è al contrario una tra-
» sgressione di quella legge di opinione, che
» punisce colui che la viola colla pena più sen-
» sibile, più forte che vi sia per l' uom d' o-
» nore, cioè colla ignominia e colla infamia.
» Essa vuole che l' offeso ricorra in questo caso
» al *duello*, come all' unico mezzo per liberarlo
» dall' ignominia del ricevuto oltraggio. Fissati
» questi dati, io domando: La scelta del duello
» potrebbe mai esser punibile per l' offeso? Tra
» due mali, tra quali l' offeso a sceglier viene
» costretto, la preferenza data al duello potrebbe
» mai esser punibile secondo lo stabilito canone?
» Rinunciando a questa illegale riparazione, non
» incorrerebbe egli nell' ignominia e nell' infa-
» mia? E l' ignominia e l' infamia non sono forse
» il più gran male per un uomo d' onore? Io
» son persuaso che la morale, e la religione do-
» vrebbero renderlo superiore a questi riguardi;
» ma io prego colui che legge di ricordarsi di
» ciò che io dissi prima di stabilire i canoni de'
» quali si è parlato, cioè che le leggi se deb-
» bono ispirare, non possono però esigere l' e-
» roismo dall' uomo.

Dietro questa discussione l'autore discende a progettare un sistema di leggi criminali relative al duello e conchiude. *Queste dovrebbero aver luogo finchè non si fosse corretta la opinione che lo prescrive* (1).

C.

Adunque è chiaro non essere il punto d'onore che il dritto alla pubblica stima ed opinione.

B.

E questo dritto non può altrimente esser definito che con quel *non so che* di Montesquieu.

A.

Il Bentham dice d'essere il duello la *soddisfazione onoraria* di que' delitti o ingiurie che la legge non cura, e che non sarebbe desiderata se gli altri uomini non se ne impacciassero. « Il » delinquente in titolo, (e' dice) non fa se non » che una ferita leggiera, la quale, lasciata a se » stessa, si fermerebbe ben presto. Sono gli altri » uomini i quali, pe' veleni che vi versano, ne » fanno una piaga pericolosa, e spesso incurabile. » Che una ingiuria crudele sia meritata o no » è dal non prendersene conto, che non sola- » mente il suo insolente autore ne trionfa, ma » ancora che potrà anche aggravarla. Si fa onore

---

(1) Filangieri, Scienza della legislazione, lib. III, p. 11, cap. XXXVII e LI, tom. III, pag. 147 e 343, Filadelfia 1807.

» di opprimere un infelice, l'affronto che ha sof-
» ferto lo separa da' suoi eguali, e lo rende im-
» puro a'loro occhi come una scomunica socia-
» le. In tal maniera il vero male, l'ignominia
» di cui è coverto è ben più l'opera degli altri
» uomini che del primo offensore: questi non
» ha fatto se non che indicar la preda, sono gli
» altri uomini che la fanno a brani: l'offensore
» ordina il supplizio, gli altri sono i carnefici.

» Che un uomo si trasporti, per esempio, al
» punto di sputare in pubblico al viso di un
» altro. Cosa sarebbe questo male in se stesso?
» una goccia d'acqua dimenticata tosto che è a-
» sciugata; ma questa goccia d'acqua si con-
» verte in veleno corrosivo, che lo tormenterà
» durante tutta la sua vita. Cosa ha operato
» tale metamorfosi? L'opinione pubblica, l'opi-
» nione che distribuisce a suo piacere l'onore
» e la vergogna. Il crudele avversario sapeva
» bene che questo affronto sarebbe il precursore
» ed il simbolo di un torrente di disprezzo.

» Gli oltraggi in parola non hanno del tutto
» lo stesso carattere. Essi non sono se non che
» una specie di diffamazione vaga, un impiego
» di termini imperiosi di cui il significato non
» è determinato, e varia molto secondo lo stato
» delle persone. Ciò che si testifica con tali in-
» giurie alla parte offesa, è che si crede degno
» del disprezzo pubblico, senz'articolare a qual

» titolo. Il male probabile che può risultarne è
» il rinnovamento di simili rimproveri. Si può
» temere ancora che una professione di disprez-
» zo, fatta pubblicamente, non inviti gli altri
» uomini ad unirvisi. È in effetto un invito a
» cui si rendono volentieri. L'orgoglio di cen-
» surare, di elevarsi a spese altrui, l'attrattiva
» della imitazione, la inclinazione a credere forti
» tutte le assertive, danno peso a questa sorta
» d'ingiurie. Ma sembra che esse devono prin-
» cipalmente la loro gravità all'obblío in cui le
» leggi le hanno lasciate, ed all'uso de' duelli,
» rimedio sussidiario con cui la sanzione popo-
» lare ha voluto supplire al silenzio delle leggi.

» Non è sorprendente che i legislatori, temendo
» di dar troppa importanza a bagattelle, abbiano
» lasciato in un abbandono quasi universale que-
» sta parte della sicurezza. Il male fisico, mi-
» sura molto naturale della importanza del de-
» litto, era quasi nullo; e le conseguenze re-
» mote sono scappate alla inesperienza di coloro
» i quali han fondate le leggi.

Dopo aver l'autore rilevati i due effetti del duello; l'uno di far cessare in gran parte il male del delitto, vale a dire la vergogna che risulta dall'insulto; l'altro di agire in qualità di pena e di opporsi alla riproduzione di simili delitti, discende quindi a dimostrarne i numerosi difetti ed ingiustizie, e conchiude così il suo articolo.

« Cosa risulta da questa discussione? Che nello
» stato di abbandono in cui le leggi hanno la-
» sciato finora l'onor de'cittadini, colui il quale
» sopporta un insulto, senza aver ricorso alla
» sanzione che gli prescrive la opinione pubbli-
» ca, si mostra perciò come ridotto ad una di-
» pendenza umiliante, esposto a ricevere una
» continuazione indefinita d'affronti. Si mostra
» come privato del sentimento del coraggio che
» fa la sicurezza generale; ed in fine come sprov-
» veduto di sensibilità alla riputazione, sensibi-
» lità protettrice di tutte le virtù e salvaguardia
» contro tutt'i vizj.

» Esaminando il cammino della opinione pub-
» blica relativamente agl'insulti, mi sembra che
» a parlare in generale è utile e buona; ed i
» cambiamenti successivi che si sono fatti nella
» pratica del duello, l'hanno condotta maggior-
» mente sotto il principio della utilità. Il pub-
» blico avrebbe torto, o piuttosto la sua follía
» sarebbe manifesta, se spettatore d'un insulto,
» portasse immediatamente un decreto d'infamia
» contro la parte insultata; ma ecco ciò che
» non fa. Questo decreto d'infamia non ha luogo
» se non che nel caso in cui l'uomo insultato,
» ribella alle leggi dell'onore, segna da se stesso
» il decreto della sua degradazione virile.

» Il pubblico ha dunque ragione in generale
» in tale sistema di onore; il vero torto è dal

» lato della legge: *Primo torto*, di aver lasciato
» sussistere, per rapporto agl' insulti, questa
» anarchia che ha forzato a ricorrere a questo
» bizzarro, ed infelice mezzo: *Secondo torto*, di
» aver voluto opporsi all' uso del duello, rime-
» dio imperfetto, ma unico: *Terzo torto*, di
» non averlo combattuto se non che con mezzi
» sproporzionati ed inefficaci (1).

Dietro tutto ciò, non altrimenti che il Filangieri, passa il Bentham a proporre il suo piano di leggi penali intorno al duello; ed a tal modo egli il sostiene e raccomanda.

« Se il legislatore avesse sempre convenevol-
» mente applicato questo sistema di soddisfazio-
» ni, non si sarebbe veduto nascere il duello;
» il quale non è stato e non è ancora se non
» che un supplemento alla insufficienza delle leg-
» gi. A misura che si riempirà questo vuoto
» della legislazione con disposizioni capaci di
» proteggere l'onore, si vedrà diminuire l'uso
» de' duelli, e cesserebbe ancora del tutto se le
» soddisfazioni onorarie fossero esattamente a
» *titolo* dell' opinione, e fedelmente amministra-
» te. Altre volte i duelli hanno servito come
» mezzo di decisione in un gran numero di casi,

---

(1) Bentham, Trattati di legislazione civile e penale, tom. II, pag. 373 e seguenti — Principj del codice penale par. II, cap. XIV.

» per li quali sarebbe il colmo del ridicolo d'im-
» piegarli oggi. Un litigante che inviasse una
» disfida al suo antagonista per provare un ti-
» tolo a stabilire un dritto, sarebbe riputato
» matto; ma nel duodecimo secolo questo mezzo
» sarebbe stato validissimo. Donde viene tale
» cambiamento? Da ciò che si è operato a poco
» a poco nella giurisprudenza. La giustizia, ri-
» schiarandosi ed attaccandosi alle leggi ed alle
» forme, ha offerto i mezzi di direzione prefe-
» ribili a quelle del duello. La stessa causa pro-
» durrà ancora gli stessi effetti. Dacchè la legge
» offrirà un rimedio sicuro contro i delitti che
» feriscono l'onore, non si sarà tentato a ricorrere
» ad un mezzo equivoco e pericoloso. Si ama
» il dolore e la morte? Nò certamente. Questo
» sentimento è egualmente estraneo al cuore del
» poltrone e dell'eroe. È il silenzio delle leggi,
» è l'obblío della giustizia che riducono l'uomo
» savio a proteggere se stesso con questo tristo
» ma unico mezzo (1).

Di questi piani e dello stato della legislazione attuale faremo la materia del nostro prossimo trattenimento, onde, poi, congedandoci da'monomachi, possiam fare ritorno a' rimanenti ar-

---

(1) BENTHAM, opera citata. Principj del cod. penale cap. XV, tom. II, pag. 396.

gomenti del nostro regolamento. Adunque buonanotte.

C.

Un altro momento. Gli antichi han mai conosciuto il nostro duello ?

A.

Sembra di no. Nè con essi debbon confondersi que' combattimenti singolari che facevansi tra i capi delle opposte armate, i quali erano ben diversi, sia per la di loro indole generosa, sia pel di loro effetto di risparmiare col proprio il sangue di tanti concittadini. Tali furono i combattimenti di Paride e Menclao, di Turno ed Enea, degli Eruli ed Elei, de' Lacedemoni ed Argivi, degli Orazj romani e Curiazj albani.

B.

Anzi sembra d' averne in derisione il pensiere. Imperocchè ricordo, e lo dice Plutarco, che Marcantonio sfidando a singolar tenzone Ottavio Cesare, questi gli fe rispondere che se bramava d'uccidersi gli erano aperte tante strade, da non fargli bisogno di ricorrere a lui. Mario, che in valore non la cedette ad alcuno, avendo con non so chi simile affare gli rispose che se era desideroso di darsi la morte, se l'avesse egli stesso data con un laccio.

Cesare ne'suoi commentarj rapporta, che due suoi centurioni, sempre gelosi e nemici l'un dell' altro, si risolvettero in fine a vendicarsi con

una disfida; ma la disfida fu nel dimostrare chi di essi avesse fatte le più brillanti azioni nella prossima battaglia. L'uno dopo aver rovesciato un gran numero di nemici, restando ferito e tramazzato venne soccorso dal suo rivale. Vedi qual erano i duelli degli antichi romani!

C.

Dunque il nostro duello non lo conosciamo che dagli uomini aquilonari?

B.

Senza dubbio. *Omne malum ab Aquilone.*

DIALOGO IX.

Fine del precedente argomento.

Non v'è stata mai epoca meno avversa al duello che l'attuale; poichè se per lo innanzi vedevasi praticato, comunque le leggi lo punissero, al presente non trovandosene fatta special menzione ne'moderni codici, non ostante le pene stabilite contro l'omicidio, non è mancato chi ha osato sostenere non potersi ritenere per misfatto o delitto, e non esservi perciò luogo a punirlo. Da quì è che per ogni dove si grida contro questo assurdo, e si adoperano de' mezzi indiretti onde contenerlo e frenarlo, per quanto è possibile, e puranche si attende a riparare questo torto dell'attual legislazione penale. Or dovendo su questo oggetto precisamente versare il nostro trattenimento di questa sera, non v'è di meglio che tessere un sunto di quanto trovavasi già stabilito sulla materia, e di quel che si è immaginato dopo i moderni codici.

Il più sicuro ed efficace mezzo contro i duelli sembra che fosse la volontà ferma e risoluta de' Governi a non volerlo.

La Repubblica di Venezia li proibì, e non ve ne furono più ne'suoi Stati (1).

---

(1) Speron Speroni, discorso contro al duello.

Lo stesso è a dirsi per gli Stati della Santá Sede.

Errico II di Francia aveva fatto un giuramento di mantener le leggi proibitive del duello. Due anni appresso ne accordò il permesso a due gentiluomini che glie lo implorarono; e per non infrangere il suo giuramento, gl' impose d' andarsi a battere nel territorio di Sedan. Ma la Corte di Lorena, cui Sedan apparteneva, si oppose all' onore concessole, ed il duello non più si fece (1).

Il combattimento delle pietre era una passione ingenita ed indomabile de' lazzaroni napolitani. Colla sua tattica riuscivano spesso a vincere la superiorità delle armi a fuoco della forza militare occupata a disperderli. Ma il Governo lo volle da dovvero abolire, ed al presente se n'è anche perduta la memoria.

Questo in rapporto alla volontà de' Governi. Veggasi ora qual era il sistema delle leggi.

Tra quelle di Francia, che erano le migliori, vien ritenuto pel più esatto e completo l' editto di Luigi XIV dell' agosto 1679.

Esso comincia colla esortazione del re a tutt' i sudditi di vivere in pace e cortesía; a prestarsi i vicendevoli riguardi secondo la propria qualità, ed evitare le occasioni de' cimenti; a

(1) Essai sur les moeurs des nations, ch. 100.

darsi nelle occasioni scambievoli schiarimenti che allontanassero ogni via di fatto.

Dichiara il re che una condotta diversa sarebbe tenuta per come una mancanza assoluta ed indubitata dell' obbedienza dovutagli.

Ciò premesso, il re ordina:

Che ogni quistione o querela in materia di punto d'onore dovesse comporsi da'Marescialli di Francia, e da' Governatori delle provincie.

Che tutt'i testimonj di sì fatte quistioni, sotto pena di esserne riputati complici, dovessero palesarle a' suddetti Marescialli e Governatori.

Che avutane comunque la conoscenza, dovessero subito i Marescialli e Governatori impedire le vie di fatto, e citare alla di loro presenza i contendenti.

Che nello stesso modo di arbitramento dovessero decidersi le quistioni di etichette e di preeminenze onorifiche tra gentiluomini.

Che le sentenze di questi arbitri o giudici d'onore siano inappellabili e produttive di arresto personale e di sequestro di beni.

Che se il subalterno disfida il suo superiore va punito con quattro anni di prigionía, colla privazione de' suoi impieghi ed appuntamenti, e coll' ammenda di una metà per lo meno della sua rendita annuale. Alle stesse pene van soggetti i superiori accettando la disfida.

Che se alla disfida segua il duello, anche

quando niuno vi rimanga ferito o ucciso, i duellanti saranno puniti di morte e di confisca di tutt'i beni per addirsene un terzo agli Ospedali, e due terzi all'indennizzazione delle spese di giustizia, ed agli alimenti che i giudici potranno accordare alla moglie e figli. In caso di morte vien negata ancora la ecclesiastica sepoltura.

Che se i disfidanti, per mancanza di coraggio, surrogassero altre persone per battersi in di loro vece; tanto essi, quanto i loro surrogati, oltre la pena di morte e di confisca, rimangono degradati dalla nobiltà, dichiarati incapaci ad alcuna carica, le di loro armi denigrate e frante pubblicamente dall'esecutore de'supplizj.

I borghesi sfidando a duello i nobili, o suscitando contro essi altri nobili, in caso di ferita grave o di morte, saranno impiccati, ed i loro beni confiscati per addirsene due terzi in favore degli ospedali, ed un terzo per le spese di giustizia, per gli alimenti delle vedove ed orfani, e per la ricompensa del denunciante.

I domestici o altri che scientemente portano biglietti di disfida e che accompagnano al luogo del duello, sono puniti di frusta e di marchio la prima volta; e di galera perpetua in caso di recidiva.

Quelli che si rendono spettatori espressi del duello, sono privati per sempre delle loro cariche dignità e pensioni; e se non ne hanno, sono

puniti colla confisca del quarto de'loro beni a favore degli ospedali.

Le cause di duello non doversi altrove trattare che innanzi a' giudici di questo delitto.

Niuno imputato di duello, comunque non giudicato, potesse ottener lettere di grazie del Sovrano.

In fine il re promette sotto fede di re di non accordare alcun indulto per pene di duello, eccetto il caso di matrimonio o di nascita di qualche principe del sangue.

Che se gli stessi Marescialli sono sfidati a duello debbono rispondere di esser loro vietato di battersi. Possono aggiungere che in caso di attacco, essi si difenderanno, e non credere che il loro onore gli obblighi d'andarsi a battere a sangue freddo, e controvenire così formalmente agli editti di S. M. ed alle leggi della religione, e della loro coscienza.

Che se avvenisse qualche fatto d'armi tra gentiluomini obbligati a fare la detta dichiarazione, e quelli non obbligati a farla, questi ultimi saranno sempre in tal caso riputati per come aggressori, meno quando non siavi pruova in contrario (1).

Le prammatiche del nostro paese intorno al duello contengono il seguente sistema.

---

(1) Veggasi il repertorio di giurisprudenza del conte Merlin alla parola *duello*.

Il provocante, ancorchè non segue il duello, vien condannato a 10 anni di galea, ed a 4000 ducati di ammenda.

Le stesse pene son date agli ambasciatori, fautori, consultori, ed assistenti.

Dichiarasi di non essere al provocato di disdecoro, anzi di lode, se non accetta l'invito: Ed accettandolo va egli soggetto ad una delle due pene, vale a dire o della rilegazione, o dell'ammenda, ad arbitrio del legislatore.

Nel caso di duello fatto per surrogazione, aggiungesi alle suddette pene quella della infamia, e della incapacità ad ogni carica; e pe' nobili, la espulsione ancora da' sedili cui erano aggregati (1).

A' cavalieri de' due Ordini di S. Carlo e di S. Gennaro, presso di noi istituiti nel 1738 da Carlo III, era non solo vietato di accettar duello, ma imposto ancora d'impedirlo e di stornarlo anche tra quelli che non eran degli Ordini. — *Non disfidare, nè accettare*, (son parole degli Statuti) *per qualchesiasi cagione duelli e disfide; ma rimettere ogni qualunque offesa od onta a Noi gran maestro per attenderne la nostra real decisione: Che anzi tutta porre loro industria e destrezza nell' impedire e distornare i duelli tra*

(1) Pragm. *de duello.*

coloro eziandio che non saranno nell'ordine (1).

La novella legislazione francese, che divenne quella dell'Europa, e che presso a poco, e meno alcune modificazioni fattele, l'è tuttavia, e che sta divenendo quella di altri Stati fuori Europa ancora, fe cessare tutte le precedenti sanzioni penali in materia di duello senza che ve ne avesse altre rimpiazzate. Questo difetto doveva al certo farsi sentire e rincrescere; e da quì è che per ogni dove attendesi ora a rimediarlo. Qual sia in Francia lo stato attuale delle cose può rilevarsi dall'andamento d'una causa che vi mena alti rumori. Ecco essa qual'è.

Nell'anno 1836, in seguito d'una rissa di caffè e ad uno schiaffo dato, il signor Baron, causidico a Tours, venne a duello col signor Pesson, patrocinante presso il tribunale di commercio della medesima città. Tutti e due ne tornarono feriti, ma il signor Baron mortalmente.

La corte reale d'Orleans deliberando sull'opposizione del pubblico Ministero ad un'ordinanza del tribunale di Tours, aveva dichiarato non farsi luogo a querela di omicidio contro il signor Pesson, per non essere il duello delitto preveduto dalle leggi penali.

---

(1) Pragm. *Appendix prima Praetermissorum*, vol. IV, pag. 358, n. VII, *et Supplementum*, vol. II, pag. 239.

Tale sentenza venne impugnata dal proccuratore generale d'Orleans.

Conformemente alle conclusioni del suo proccurator generale sig. Dupin, la corte di cassazione dopo due ore di consulta diede il seguente giudizio.

» Visti gli articoli 295 296 297 302 309 310 e 328 del codice penale:

» Atteso che, se la legislazione speciale su i duelli è stata abolita dalle leggi dell' Assemblea Costituente, non si può tuttavia inferirne una tacita eccezione in favore dell' omicidio commesso e delle ferite fatte, e de' colpi volontari portati in conseguenza di duello:

» Che sotto il codice de' delitti e delle pene del 1791 gli omicidj ferite e colpi erano rimasti sotto l' impero del dritto comune:

» Che il decreto d' ordine del giorno 29 di messidoro anno 11 non si riferisce che al codice militare, e non ragguarda che le semplici provocazioni di militari d' un grado inferiore verso i loro superiori:

» Che il codice dell' anno IV venne compilato nel medesimo spirito di quello del 1791, e non contiene veruna nuova disposizione sulla materia in discorso:

» Atteso che le disposizioni degli articoli 295 e 296 del codice penale sono assolute e non ammettono eccezione; che i rei de' delitti preveduti da questi articoli debbono essere in tutt' i

casi tradotti in giustizia; che se ne' casi preveduti dagli articoli 327 328 e 329 del medesimo codice le Camere del Consiglio e quelle d' accusa possono dichiarare che l' omicidio, le ferite, ed i colpi non costituiscono misfatto o delitto, perchè scusati dalla presentanea necessità della legittima difesa propria od altrui, non saprebbesi ammettere che l'omicidio commesso, le ferite fatte ed i colpi portati in un singolar combattimento, conseguenza funesta d'anteriore concerto fra due persone, sieno stati giustificati dalla urgente necessità della legittima personale difesa; giacchè in questo caso il pericolo è stato affatto volontario e la difesa senza necessità, e tal pericolo poteva schivarsi senza combattimento:

» Atteso che, se niuna disposizione legislativa dichiara misfatto il duello propriamente detto e le circostanze che preparano od accompagnano quest' atto omicida, non v' è legge per altra parte che riponga tali circostanze fra quelle che rendono scusabili l'omicidio, le ferite, ed i colpi:

» Che ella è inviolabil massima del nostro diritto pubblico che niuno può farsi giustizia da se; che la giustizia è il debito della Società in complesso, e che ogni giustizia emana dal re (art. 68 della carta costituzionale), in nome del quale questo debito è pagato:

» Che ella è un' altra massima non men sacra del nostro pubblico dritto, che ogni con-

venzione contraria a' buoni costumi ed all'ordine pubblico è nulla per ciò appunto (cod. civ. art. 6); che una cosa nulla non può produrre effetto, nè tanto meno arrestare il corso della giustizia, sospendere l'azione della pubblica vendetta, e supplire al silenzio della legge, per iscusare un'azione da essa legge qualificata misfatto e condannata dalla morale e dal diritto naturale:

» Atteso che una convenzione, per cui due uomini pretendono trasformare di privato arbitrio un delitto come tale qualificato in azione indifferente o lecita, e condonarsi anticipatamente le pene portate dalla legge contro tale delitto, arrogarsi il diritto di disporre a vicenda delle loro vite, ed usurpar così doppiamente i dritti della Società, va compresa evidentemente nella classe de' patti contrarj a' buoni costumi ed all' ordine pubblico:

» Che se tuttavia, a malgrado del silenzio della legge e del vizio radicale d'un tale accordo, si potesse assomigliarlo ad un fatto di scusa legale, questa non potrebbe essere ponderata che in corte di assise, i fatti di scusa ammessi come tali dalla legge non dovendo esser presi in considerazione dalle Camere del Consiglio e da quelle d'accusa, nè potendo essere dichiarati che dal Giurì:

» Che da ciò ne conseguita che ogni qual volta è stato commesso un omicidio e portate ferite

o gravi colpi, il giudice chiamato a sentenziare sulla incolpazione od accusa, nel caso che tale omicidio, ferite, o gravi colpi sieno succeduti in un singolare combattimento, le cui condizioni fossero dianzi intese fra i duellanti, non dee lasciarsi fare intoppo da tal patto, nè può, senza oltrepassar la sua competenza, ed usurpar quella de' giurati, soprattutto dopo la legge del 28 aprile 1832, sentenziare su questa circostanza, la quale eziandio se fosse attenuante, spetterebbe sempre unicamente a' giurati di considerarla:

» Che se a termine della legge costituzionale dello Stato (articolo 50 della Carta) verun cangiamento non può farsi alla istituzione de' giurati, fuorchè con apposita legge, i tribunali non potrebbero, senza intaccar sì fatta disposizione ed istituzione, restringere, meno poi in simil materia che in altra qualunque, la competenza e la giurisdizione de' giurati:

» Atteso che risulta dalla sentenza impugnata che il 29 di gennaio ultimo scorso, Pesson ha, in un duello, dato la morte a Baron; che tuttavia la Camera d'accusa della corte reale d'Orleans ha dichiarato non farsi luogo a procedersi contro il detto Pesson, per la ragione che questo fatto non è contemplato da veruna legge penale in vigore, non costituisce perciò nè misfatto, nè delitto; che così giudicando la predetta corte ha espressamente violati gli articoli 293 296 297

e 302 del codice penale, ed erroneamente applicato l'art. 328 del detto codice:

» La corte cassa ed annulla, e rimanda la causa davanti alla camera d'accusa della corte reale di Bourges (1). »

Ma questa corte di rinvio si è pronunciata nello stesso modo della corte reale d'Orleans, ed è sicuro che di tal'altra decisione ne sarà stato prodotto secondo ricorso per annullamento (2).

Al contrario la Camera delle accuse della corte reale d'Aix ha stabilito con due decisioni i principj emessi dalla corte di cassazione. Queste decisioni rinviano alla corte delle Assise delle Bocche del Rodano due individui accusati l'uno di assassinio e l'altro di tentativo di assassinio in due duelli avvenuti a Marsiglia.

Ecco i motivi di queste decisioni.

» Atteso che la legislazione sopra i duelli fu abolita dalla legge del 16 agosto 1790, titolo XIV art. 13, la quale sopprimeva gli antichi tribunali di eccezione, e dalla Costituzione del 1791 la quale stabilì per massima che per l'avvenire i medesimi delitti saranno puniti colle stesse pene, senza distinzione di persone:

---

(1) Giornale delle Due Sicilie n. 147 del 1837, data di Francia.

(2) Giornale delle Due Sicilie 1837 n. 189 Francia.

» Atteso che dopo quell' epoca i duelli non sono stati l' oggetto di alcuna legislazione speciale, e le ferite fatte e gli omicidj commessi ne' duelli debbono esser compresi nel dritto comune:

» Atteso che le pretese convenzioni tra i duellanti non potrebbero far cangiare carattere ad un misfatto o ad un delitto, sia perchè non si può con convenzioni particolari derogare alle leggi che interessano l'ordine pubblico ed i buoni costumi, sia perchè non è permesso ad alcuno farsi giustizia, sia infine perchè tutte le convenzioni contrarie alla morale pubblica son nulle di pieno dritto:

» Atteso che non può invocarsi la legittima difesa, e la legge non deve, senza violare tutt'i canoni di morale e di ordine pubblico, riconoscere in due individui colle armi alla mano la facoltà di porsi volontariamente, e per effetto de'loro particolari accordi, ne'casi preveduti dagli art. 327 e 328 del codice penale, di talchè la convenzione fatta tra due individui gli eleverebbe a legislatori nella lor propria causa, e trasformerebbe il fatto di omicidio o di ferite in un' azione lecita e fuori dell' azione della giustizia.

» La corte ec. (1).

---

(1) Giornale delle Due Sicilie 1837 n. 189.

In qual modo si sia contemporaneamente provveduto allo stesso difetto legislativo dagli altri Stati fuori e dentro Europa, può vedersi dal seguente articolo del giornale di Francfort del 23 marzo 1836 intitolato *del duello.*

» Havvi lungo tempo che si richiede un sistema di legislazione sul duello in Francia ed in Inghilterra, ma si è inutilmente cercato. Il circolo vizioso in cui si è finora rinchiuso lo spirito de' giureconsulti è questo: *Senza leggi repressive e severissime, il duello vi sarà sempre, e queste leggi repressive e severe non saranno mai applicate da giudici e giurati facili a scusare i risultamenti del punto d' onore più esagerato.*

» Così non poter guarire un male senza un determinato rimedio, e riconoscere come quasi impossibile l'applicazione di questo rimedio: tal'era, o piuttosto tal'è ancora la situazione de'legislatori del nostro tempo, relativamente alle leggi repressive in materia di duello.

» Ebbene! La difficoltà è forse superata; essa lo sarà almeno in parte, noi lo speriamo, per mezzo di un sistema ingegnoso e nuovo, che consiste a far pagare dal sopravvivente tutt'i debiti del morto, ed a rivolgere contro di lui un' azione civile che apra alla famiglia adito ad ottenere un ampio risarcimento di danni. L' uomo capace d' onore potrà oggimai fare il sagri-

fizio della sua vita, ma la legge non vi acconsente che a patto ch'egli farà anche il sagrifizio della sua borsa. Ecco questa nuova legge, di cui trovasi il progetto ne' giornali americani.

» Fu presentato alla legislatura dello Stato della Luigiana un bill contro il duello, da cui possonsi sperare i desiderati effetti per la repressione del duello in avvenire. Fu letto una prima voltà, e la Camera ne ordinò la stampa. Vi si osservano le disposizioni seguenti:

» In caso di morte in duello, i creditori del defunto avranno sul superstite lo stesso dritto che avevano sul loro debitore, poichè è colpa del superstite, se sono privati della sicurtà del loro credito. Egli sarà pure obbligato a provvedere a' bisogni della famiglia del defunto.

» Se uno de'due avversarj fosse rimasto ferito o storpiato, di maniera che non possa più provvedere a' suoi bisogni e a quelli della famiglia, il maggior de' figli o altro parente del ferito aprirà un' azione contro l' autore della ferita, a risarcimento di danni. Se il maggior de' figli o altro parente lascia trascorrere un anno senza esercitare il suo dritto, il secondo de' figli più avvanzato in età avrà un secondo anno da poterlo fare; e lo stesso dritto passerà successivamente a tutt' i parenti.

» Nel caso nel quale, in conseguenza di ferita o amputazione, dopo un duello, l' uno de'

combattenti non fosse mai più in istato di soddisfare a' suoi impegni, questi cadranno, come in caso di morte, a carico di colui, pel fatto del quale sarà accaduta la disgrazia.

» L' asserzione del morente sarà bastevole e legale testimonianza, quanto alla cifra e natura de' suoi debiti. La testimonianza del suo padrino basterà a render valida e legale questa dichiarazione; anche se questo padrino avesse perduto il diritto di far testimonianza in tutt'altro affare di diversa natura (1).

Nel Mississipì si è anche sancita una legge che esclude da ogni pubblico ufficio ed assoggetta ad una multa di 300 a 1000 dalleri con prigionia di sei mesi almeno, chiunque combatte in duello. Nel caso di uccisione il superstite è tenuto a pagare i debiti dell'ucciso (2).

Qualche anno indietro fu fatta una legge negli Stati Uniti di America che sottopone i duellanti all'amministrazione d'un curatore giudiziario come folli e dementi.

Ma piace vedere che anche in ciò si è manifestato lo spirito del secolo, quello cioè delle associazioni. Nell'anno scorso fu in un foglio di Liegi pubblicato il seguente progetto di associa-

(1) Giornale delle Due Sicilie, 1836, n. 77. — Veggasi pure lo stesso giornale, 1837 n. 256 — 1838, n. 38, data di Germania.

(2) Lo stesso giornale, anno 1837 n. 169 e 207.

zione per l'abolizione del duello. I membri dell' associazione s'impegnano sul loro onore.

» 1. A non battersi mai in duello, qualunque fossero i motivi che credessero avere, tranne quello della personale difesa, e nel momento di una impreveduta aggressione:

» 2. A non acconsentire mai ad esser testimonj in un duello, qualunque siano le armi de' combattenti:

» 3. A far tosto conoscere all'Associazione ogni discussione che potesse provocare un duello:

» 4. Impiegare tutt'i mezzi che si trovassero in loro potere, affin di ottenere una conciliazione fra quelle persone che avessero una contesa capace da produrre una provocazione di duello:

» 5. A sottomettersi alla decisione d'un *giury*, composto di un certo numero di membri dell'associazione, per la condotta da tenersi in ogni discussione che potesse produrre una provocazione di duello, ed a sopportarne il biasimo e la censura, occorrendo il caso:

» 6. A propagare in tutto il loro paese con ogni sacrificio e con tutt' i mezzi che suggerirà il loro zelo, i principj dell'associazione, fondata su quanto v'ha di più sacro fra gli uomini, su la religione, sul vero onore . . . . . . in una parola su la giustizia:

» 7. Ognuno, di qualsiasi paese, religione, o stato, può far parte dell' associazione, eccetto

quelli che con definitiva sentenza furono condannati ad una pena infamatoria :

» 8. Appena che l'associazione sarà composta di cento individui, essa si costituirà nominando nel seno il presidente ed il segretario, a maggioranza di voti; l'associazione della città di Liegi prenderà il titolo di *Associazione Madre* (1).

Il FILANGIERI, provvisoriamente e fino a che non si fosse corretta la pubblica opinione a tal riguardo, proponeva il seguente sistema penale. Ritenersi per reo del duello l'oltraggiante e non l'offeso. Dovervi essere sempre una pena nel caso di mutilazione o di morte, ma punirsi però con un grado di dolo allorchè il mutilatore o l'omicida è l'oltraggiante, e con un grado di colpa allorchè l'è l'oltraggiato. Che se non v'ha mutilazione o morte, deve sempre il duello ritenersi per fatto doloso e colposo; ma nell'oltraggiatore supporsi il dolo, nell'oltraggiato la colpa. Dover le circostanze esser di guida al giudice per la valutazione de'gradi di dolo e di colpa, e per definire chi sia l'oltraggiatore e chi l'oltraggiato. Punirsi come assassino colui che ha violate le leggi dell'onore nel duello (2).

---

(1) Giornale delle Due Sicilie, anno 1836 n. 197, Brusselles.

(2) FILANGIERI, Opera citata, lib. III, p. 11, cap. 51, tom. 3, pag. 345.

Il BENTHAM in fine, caldo sostenitore della *soddisfazione onoraria*, e con esso ponghiam termine a questo nostro pur troppo prolungato argomento, propone la seguente lista di pene:

» 1. Ammonimento semplice.

» 2. Lettura della sentenza del delinquente, fatta da lui stesso a voce alta.

» 3. Il colpevole in ginocchio innanzi alla parte offesa.

» 4. Discorso di umiliazione che gli è prescritto.

» 5. Vesti emblematiche (di cui può essere vestito in casi particolari).

» 6. Maschere emblematiche, a testa di serpe pe' casi di mala fede; a testa di pica o di pappagallo, pe' casi di temerità.

» 7. Testimonj dell'insulto chiamati ad esser testimonj della riparazione.

» 8. Le persone di cui la stima importa molto al colpevole, chiamate all' esecuzione della sentenza.

» 9. Pubblicità del giudizio, per la scelta del luogo, l' affluenza degli spettatori, la impressione, l' affisso, la distribuzione della sentenza.

» 10. Bando più o meno lungo, sia dalla presenza della parte offesa, sia da quella de' suoi amici. Per insulto fatto in luogo pubblico, come mercato, teatro, o chiesa, bando da tali luoghi.

» 11. Per insulto corporale, taglione inflitto dalla parte offesa, o a sua scelta, per la mano del carnefice.

» 12. Per insulto fatto ad una donna, l'uomo sarà imbacuccato di una cuffia da donna, ed il taglione potrà essergli inflitto per la mano di una donna. »

A tal lista il giurispubblicista inglese appone la seguente annotazione — *Molti di questi mezzi sono nuovi, ed alcuni sembreranno singolari; ma bisognano bene mezzi nuovi, poichè l'esperienza ha dimostrata la insufficienza degli antichi; e quanto alla loro singolarità apparente, è perciò che sono adattati al loro fine, e destinati per loro analogia a trasportare sull'offensore insolente il disprezzo che ha voluto fissare sull'innocente offeso* (1).

B.

Oh per mezzi nuovi e singolari credo che ve ne abbiano altri, e molto più analoghi ed efficaci!

C.

Che saranno al certo di vostra bizzarría ed immaginazione!

B.

Oibò; sono di giurispubblicisti di non minor valore ed autorità del Filangieri e del Bentham.

---

(1) Bentham, Opera citata, Principj del cod. penale par. I, cap. XV, tom. II, pag. 392.

C.

Sentiamo questa grande scoverta.

B.

Bodino, ne' suoi libri *de Republica*, dice, che non so chi principe permise liberamente il duello, ma a questo modo: Che il duello dovesse avvenire sopra un ponte steccato appositamente fatto sopra di un fiume; e che il vinto avesse dovuto essere ucciso dal vincitore ed entrambi gettati nel fiume. La fiera alternativa o di vincere o di esser sepolto a quel modo, fe cessare all'intutto la indomabile pendenza di que' popoli al duello (1).

La troncatura della mano suggerita dal Montesquieu sembra anche un espediente efficacissimo.

Adottarsi in fine nel duello la procedura de' giapponesi. Nel Giappone, quando un uomo d'onore è stato oltraggiato da un uomo d'onore, si dilania il ventre in presenza del suo nemico, e gli dice: *Fa tu ora l'istesso, se hai cuore*: L'oltraggiatore resta disonorato per sempre se non s'immerge nel momento un gran coltello nel ventre. Il Bentham paragonando l'una coll'altra procedura dice. *L'europeo, per la sorte di uccidere il suo avversario, gli dà una sorte reciproca ed eguale. Il giapponese per la sorte*

---

(1) Bodino, de Republica, lib. IV, cap. ult.

di portare il suo a tagliarsi il ventre, comincia da se a dargliene l'esempio (1).

C.

Oh loderei moltissimo la procedura giapponese, se vedessi voi il primo ed accreditarla col vostro esempio!

B.

E pure sareste inconsolabile d'aver perduto il miglior amico. Che se le mie facezie spiacciano talvolta al vostro carattere serio e severo, vi divertono e sollazzano bene spesso ancora; ed ora perdereste in me il miglior rimedio alla calamità corrente. Allegri, adunque allegri.

A.

Sì.

C.

Per quanto si può.

[Mentrecchè stava il manoscritto di quest'Opera presso la regia Revisione, il nostro giornale del dì 11 agosto 1838 pubblicava la legge proibitiva del duello, sancita addì 21 del precedente mese, de' di cui lavori preparatorj che facevansi in Consulta generale del regno fu fatto cenno nel dialogo VII.

Tal legge ecco qual'è.

» I duelli non apportando il danno solo che » viene dalle ferite e dagli omicidj che ne con-

---

(1) Ivi, cap. XIV nella nota al n. 3, tom. II, pag. 385.

» seguitano, i quali reati cadevano per la loro
» natura sotto le pene delle leggi comuni, ma
» ciò ch'è più grave arrecando pure quel mag-
» gior danno che nasce dall'errore cui fondansi
» i duelli di tener la forza in luogo del dritto,
» e di elevare in faccia alle leggi ed alla pub-
» blica autorità il principio della vendetta pri-
» vata, stabilendo ciascuno di per se la ragione
» di vendicarsi e la misura della vendetta sino
» all'arbitrio sulla propria e sull'altrui vita;
» donde è poi tolto ad un tempo ogni mezzo di
» garentia e di sicurezza pubblica, e donde è
» aperta la occasione ad ogni modo d'insidia:

» Veduto il parere della Consulta generale del
» regno:

» Sulla proposizione del nostro ministro se-
» gretario di Stato di grazia e giustizia:

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato:

» Abbiamo risoluto di *sanzionare* e *sanzio-*
» *niamo* la seguente legge:

» Art. 1.° La disfida al duello di persona a
» persona, o col mezzo di persone interposte,
» o per via di spedizione di cartello, o in al-
» tro modo qualsivoglia, sia stata o no accet-
» tata, sarà punita col terzo grado di prigionía
» congiuntamente alla interdizione da' pubblici
» uffizj ed alla perdita delle pensioni rimunera-
» torie pel tempo della prigionía, e di altri due
» a cinque anni seguenti.

» Sarà punito colla stessa pena colui che avrà
» accettato il duello.

» Art. 2.° Le ingiurie, le minacce, le per-
» cosse, le ferite contro colui che abbia rifiu-
» tato la disfida, commesse dal disfidante diret-
» tamente o per intermezza persona sia nell'atto,
» o per occasione del rifiuto, saranno punite colla
» pena maggiore tra le pene di tali reati e della
» disfida accresciuta di un grado.

» La condanna alla relegazione porterà pure
» la interdizione patrimoniale durante la relega-
» zione, e la perdita delle pensioni pel tempo
» indicato nell'articolo 18 delle *leggi penali*.

» La condanna alla reclusione, del pari che
» la condanna a' ferri di qualunque grado por-
» terà altresì la perdita delle pensioni rimune-
» ratorie.

» Le percosse e le ferite che producono fra
» quaranta giorni la morte, saranno punite colla
» morte.

» Art. 3. Quando coloro tra quali sarà corsa
» una disfida abbiano scelto l'arma ed il cam-
» po, e sieno a fronte tra essi, comunque non
» avvenga il combattimento di corpo a corpo,
» saranno soggetti alla pena della relegazione,
» alla interdizione patrimoniale durante la rele-
» gazione, ed alla perdita delle pensioni rimu-
» neratorie per altrettanto tempo dopo espiata la
» pena per quanto dura la relegazione.

» Nondimeno se la cessazione del duello non
» avvenga spontaneamente, ma per circostanze
» fortuite ed indipendenti dalla volontà de' col-
» pevoli, la pena di corpo contro costoro sarà
» la reclusione congiuntamente alla perdita delle
» pensioni rimuneratorie.

» Art. 4. Il duello seguito, nel quale non
» siano avvenuti omicidj e ferite, si punirà colla
» perdita delle pensioni rimuneratorie, e col pri-
» mo grado di ferri nel presidio contro ciascuno
» de' due combattenti.

» Art. 5.° Chiunque rimanga ferito, e che
» di sua parte non rechi una ferita all'avversa-
» rio, sarà soggetto alle pene indicate nell'arti-
» colo precedente.

» Contro l'autore delle ferite che non portino
» storpio o mutilazione, sarà applicata la pena
» della perdita delle pensioni rimuneratorie, e del
» primo al secondo grado di ferri.

» Ne' casi di storpio o mutilazione la pena de'
» ferri sarà applicata nel secondo grado.

» Se le ferite abbiano prodotto la morte oltre
» i quaranta giorni dall' avvenimento non per la
» sola natura delle ferite, ma per cause soprag-
» giunte, si applicherà il terzo grado de' ferri.

» Art. 6.° L'omicidio in duello, e le ferite
» che portano per loro natura la morte, saranno
» puniti come omicidio premeditato. La pena
» medesima dell'omicidio premeditato sarà ap-

» plicata anche nel caso che l'autor dell'omici-
» dio o delle ferite sia uno di coloro i quali,
» senz'aver avuto parte nella contesa fra' due
» primi, escano a duello o perchè vi siano chia-
» mati, o perchè vi si offrano volontariamente.

» Art. 7.° I cadaveri di coloro che sieno morti
» in duello, o per le sole ferite ricevute in duel-
» lo, saranno trasportati senz'alcuna pompa fu-
» nebre e segni di onore in un luogo profano,
» che sarà designato di volta in volta dagli Agenti
» della polizia ordinaria.

» Si osserverà la regola stessa pe' cadaveri di
» coloro che subiranno la pena di morte per con-
» danna sopra misfatto di duello.

» È vietato altresì di far rimanere in tal luogo
» alcuna memoria dell'avvenimento o della persona.

» Art. 8.° Chiunque scientemente siasi fatto
» messo o portatore di disfida a voce o in iscrit-
» to, sarà punito colle pene stesse stabilite col-
» l'articolo primo della presente legge.

» Art. 9.° Quelli che avranno suggerito e
» spinto al duello, ed i padrini, i secondi, e gli
» assistenti al duello, saranno soggetti alle stesse
» pene degli autori principali, secondo le regole
» degli articoli 3 4 e 6 della presente legge.

» Ne' casi previsti dall'articolo 5.° la pena
» de' padrini, de' secondi, degli assistenti sarà
» eguale alla pena dell'autore delle ferite con-
» template nell'articolo stesso.

» Art. 10.° Tra' militari la disfida al duello
» assumerà inoltre il carattere d'insubordina-
» zione ne' casi dell'art. 396 e seguenti dello
» *Statuto penale militare*. Delle pene applicabili
» in vigore della presente legge, e dello *Statuto*
» *penale militare* si pronunzierà la pena mag-
» giore accresciuta di un grado. Nondimeno se
» l'aumento di questo grado porti alla morte,
» la pena di morte non sarà applicata.

» Art. 11.° Le condanne alla relegazione ed
» alla reclusione, come le condanne a' ferri,
» quando abbiano fatto passaggio in cosa giudi-
» cata, faranno decadere di dritto i condannati
» dagli Ordini cavallereschi e dagli onori di Cor-
» te; tal che il nome del condannato sarà can-
» cellato di uffizio da' ruoli cui trovavasi iscritto.

» Art. 12.° L'azione pel duello sarà eserci-
» tata di uffizio dal pubblico Ministero. Vi sa-
» ranno competenti soltanto le gran corti cri-
» minali.

» Vogliamo e comandiamo ec.

Il Belgio, io credo, sarà il primo a seguire il nostro esempio, imperciocchè già in quelle Camere trovasi vinta la discussione della legge sul duello, e dell'altra sulle ingiurie e diffamazioni; ed è già annunziato che alla prossima tornata verranno entrambe le leggi approvate (1).

---

(1) Giornale delle due Sicilie, 1838 n. 261 e 264.

Piace in fine osservare che in Francia vanno man mano da tutt' i tribunali e corti del regno adottandosi le massime dello arresto di quella corte di cassazione provocato dal suo procurator generale, l' insigne Dupin, nella causa Pésson, cosicchè può dirsi già d' esser divenuto, coll' esempio di tanti giudicati, un articolo di giurisprudenza costante. Sono state tali massime fortemente raccomandate ed applaudite da circolari del Governo, ed applicate puranche a' padrini, testimonj, ed a tutti gli altri complici (1).]

(1) Giornale delle due Sicilie, 1838 n. 5, 8, 44, 115 e 158.

DIALOGO X.

De' sepolcri dentro o fuori la città.

A.

Eccoci di ritorno al punto del nostro corso, da cui, quali accorti viandanti, deviammo alquanto, onde non rimanere inosservato quel luogo che esiste a poca distanza del corso principale, e che all'oggetto del loro viaggio ha molto rapporto e connessione: Che però a colpa avrebbe potuto imputarsici, laddove avressimo omesso parlare de' suicidi e monomachi che a più giusti titoli van numerati tra que' cui la sepoltura inonesta è dovuta.

Seguendo adunque l'ordine del nostro fermato programma dobbiamo in questa sera vedere ove gli antichi abbiano costruiti i di loro sepolcri, se *dentro o fuori la città*. Tal epigrafe sembrami più propria ed adatta a questo nostro trattenimento anzicchè quella di *dentro e fuori de' tempj*, essendo l'una più generale dell'altra.

Platone nel libro 12 delle sue leggi vietò di costruirsi sepolcri in *loco foecundo et ad culturam apto*. Egli voleva che si costruissero ne' monti e ne' luoghi sterili ed incolti. Dall'autorità dunque di questo principe de' filosofi deducesi di esistere a que' tempi il costume di costruire i sepolcri fuori dell'abitato.

Lo stesso costume attesta SULPIZIO presso CICERONE di aver avuto gli Ateniesi (1). Era detto *Ceramico* il luogo fuori la città che conteneva le tombe de' cittadini benemeriti della patria (2).

I Corinti fuori le porte eressero un tumolo ancora a quel DIOGENE il cinico, comunque esso derideva in vita ogni sepolcro, desiderando che il suo corpo rimanesse insepolto (3).

ROMOLO dicesi d'essere stato sepolto sul monte Gianicolo che in allora era fuori la città; NUMA fu puranche sepolto fuori l'abitato.

Lo stesso costume rilevasi dal gran poeta che dice:

> . . . . *Et corpora partim*
> *Multa virum terrae infodiunt, avectaque partim*
> *Finitimos tollunt in agros, urbique remittunt* (4).

VARRONE scrive — *Sepulchra ideo secundum viam sunt, quo praetereuntes admoneant, et se fuisse, et illos esse mortales* (5).

Ma tutti questi scrittori non menano in vero a persuadere d'essere generale e costante la costumanza che accennano.

---

(1) *Cic. 4. Epist. de Marcello loquens.*

(2) *GREG. GYRALDUS de var. sepulc. rit. tom. 1, pag. 739, et ibi JOHANNES FAESIUS.*

(3) *PAUS. lib. 11, et DIOG. LAERT. lib. VI.*

(4) *VIRG. Aen. 11, v. 204 e seg.*

(5) *VARR. lib. 5 de lin. lat.*

Il divieto in effetti di Platone indica quali egli voleva che fossero, non già quali erano le leggi.

Le autorità di Pausania e di Sulpizio dimostrano non essere la costumanza de' Corinti e degli Ateniesi simile a quella delle altre genti.

L'esempio di Romolo e di Numa potette aver l'oggetto di discreditar la costumanza opposta. All' *urbique remittunt* di Virgilio, Servio annota — *Mos etiam fuit antiquis in urbe sepeliri* (1).

Polibio fa saperci d'aver i nostri Tarantini la consuetudine opposta fondata sul motivo d'avergli rivelato un Oracolo d'esser più beati se abitassero co' più — *Orentalis pars civitatis Tarentinorum plena monumentis*, *propterea quod mortui etiamnum omnes intra moenia apud eos juxta vetus quoddam Oraculum sepeliuntur, ferunt enim Tarentinis Deum per Oraculum significasse, satius illis ac melius fore si cum pluribus habitent. Illos vero sic se quam optime juxta Oraculum habitaturos putare, si mortuos quoque intra moenia retineant: ideoque illos ad hunc usque diem mortuos suos intra muros sepelire* (2).

Ludovico Antonio Muratori dimostra che la

---

(1) *Servius ad Aeneid. lib. V et XI.*

(2) *Polyb. Hyst. lib. 8, et in epitome dicti libri VIII, Wolfgango Musculo interprete, pag. 563, Lugduni 1554.*

consuetudine di seppellire i morti non che ne' *martirj* che ne' tempj de' cristiani era già antica nel IV secolo della Chiesa (1).

Ma dalle stesse leggi, non men che da' suddetti scrittori, risulta che la costumanza di seppellire i morti fuori città non fu mai costante e generale, la quale venne poi all' intutto vinta e proscritta dalla consuetudine opposta fin da' primi secoli della Chiesa.

Hominem mortuum in urbe ne sepelito, neve urito, statuivano le XII tavole. CICERONE, il solo che ce le ha tramandate, nell'esporci nel 2.° delle sue leggi questo luogo delle XII tavole, fa a tal modo interrogarsi da Tito Attico — *Quid, qui post XII in urbe sepulti sunt, clari viri?* Cui egli risponde così: *Credo, Tite, fuisse aut eos quibus hoc ante hanc legem virtutis causa tributum est, ut PUBBLICOLAE, ut TUBERTO, quod eorum posteri jure tenuerunt; aut eos, si qui hoc, ut C. FABRICIUS, virtutis causa soluti legibus, consecuti sunt; sed in urbe sepeliri lex vetat* (2).

Il GOTOFREDO ha rilevato trovarsi lo stesso privilegio stabilito in favor delle Vestali (3).

---

(1) *MURAT. In. S. PAUL. poem. Diss. XVII. Idem de antiq. Christ. sepulc. Disquis. III.* Si trovano ne' tomi XX e XXII delle sue opere minori.

(2) *CIC. 2 de leg. XXIII.*

(3) *GOT. ad Fragm. XII Tabul. in Iurispr. Antijust.*

Ma comecchè non v' è privilegio che non si generalizzi, così si rallentò talmente il divieto delle XII tavole, che fuvvi bisogno di rinnovarlo nel consolato di Duillio. *Ante etiam in civitatibus homines sepeliebantur: quod postea Duillio Consule Senatus prohibuit, et lege cavit, ne quis in urbe sepeliretur* (1).

A' tempi di Paolo ed Ulpiano al divieto trovavansi aggiunte pene afflittive e pecuniarie. *Corpus in civitatem inferri non licet, ne funestentur sacra civitatis: et qui contra ea fecerit, extra ordinem punitur* (2).

Divus Hadrianus rescripto poenam statuit, quadraginta aureorum in eos qui in civitate sepeliunt: quam Fisco inferri jussit, et in Magistratus, eadem qui passi sunt: et locum publicari jussit, et corpus transferri. Quid tamen, si lex municipalis permittat in civitate sepeliri? Post rescripta principalia an ab hoc discessum sit, videbimus: quia generalia sunt rescripta, et oportet imperialia statuta suam vim obtinere, et in omni loco valere (3).

È questa legge un vasto campo di battaglia de' dotti ed eruditi.

---

(1) *Servius ad XI Aeneid. Adde Livium, lib. VIII, cap. 16.*

(2) *Pauli Recept. Sent. lib. I, tit. XXI, §. 2.*

(3) *L. 3, §. 5 ff. de sepulc. viol.*

Si vuole non esserne autore Adriano, ma sibbene Antonino.

Si pretende d'essere dato ad Adriano di far *rescritti* non già *costituzioni*.

Si sostiene d'esser essa relativa alle metropoli soltanto, e non a tutti i municipj ancora.

Or in quanto all'ultima quistione, la sola che è del nostro istituto, avverte così Giacomo Gotofredo — *Ratio dubitandi haec erat, quod rescripta Imperatorum sive statuta viderentur tantum inolescenti adversus veterem consuetudinem in civitatibus sepeliendi mori occurrisse, ac non etiam leges municipales evertisse; quibus videlicet in nonnullis municipiis ex antiqua recepta probataque consuetudine, sive lege, intra nonnulla municipia sepeliri jus erat. Et tamen definit* Ulpianus, *ab hoc discessum esse post illa rescripta principalia, atque adeo leges hujusmodi municipales ait abolitas, quia scilicet generalia sint illa rescripta, et oporteat imperialia statuta sua summam vim obtinere, et in omni loco valere* (1).

Ciò nondimeno a'tempi di Dioclezìano e Massimiano bisognò rinnovare il divieto con una di loro legge emanata nel 290. *Mortuorum reliquias*,

(1) *Gotof. Comment. ad L VI C. Th. de sepulc. viol.* Lib. IX, tit. XVII, tom. 3, pag. 148.

ne sanctum municipiorum jus polluatur, intra civitatem condi, jampridem vetitum est (1).

Ma queste leggi di mano in mano, e con varj pretesti ed occasioni, andiedero in disuso: talmente che TEODOSIO il grande con una apposita legge, che è del 381, ebbe solennemente a proibire la umazione in città. Ecco il testo della legge. *Omnia, quae supra terram urnis clausa, vel sarcofagis corpora detinentur, extra urbem delata ponantur, ut et humanitatis instar exibeant, et relinquant incolarum domicilio sanctitatem. Quisquis autem hujus praecepti negligens fuerit, atque aliquid tale ab hujus interminatione praecepti ausus fuerit moliri, tertia in futurum patrimonii parte multetur. Officium quoque, quod sibi paret, quinquaginta librarum auri affectum dispoliatione merebitur. Ac ne alicujus fallax et arguta solertia ab hujus se praecepti intentione subducat, atque Apostolorum vel Martyrum sedem humandis corporibus aestimet esse concessam, ab his quoque, ita ut a reliquo civitatis, noverint se atque intelligant esse submotos* (2).

TRIBONIANO trascrisse a tal modo questa legge nella sua collezione Giustinianea. *Nemo Aposto-*

---

(1) *L. 12 C. de religiosis etc.*

(2) *L. 6 C. Th. de sepulc. viol. lib. IX, tit. XVII, tom. III, pag. 147.*

lorum vel Martyrum sedem humanis corporibus existimet esse concessam (1).

Fermiamoci un poco su questa legge che è l'ultima del suo genere, e della quale non si son vedute le simili quasi in tutta Europa che dopo 14 secoli.

Teodosio con questa legge non solo generalizzò il divieto della sepoltura a tutti gli altri luoghi della città, ma specialmente ancora alle sedi o sepolcri degli Apostoli e de' Martiri; ed è quest'ultimo oggetto ch'egli ebbe più dell'altro in mira come mostrano le parole *fallax et arguta solertia*. Senza queste parole avrebbe potuto alcuno sostenere, che comunque colla detta legge si proibisse generalmente la sepoltura urbana, pure non vi si vedevano compresi i Martirj, ossia i sepolcri de' Martiri. Che se tolleravansi i Martirj, come non esser lecito d'avvalersene per la sepoltura de' cadaveri? Or quest'argomentazione appunto previde Teodosio, *et quia praevidit*, dice il Gotofredo, *non contentus generali prohibitione, ne quod suffugium deinceps pateret, Apostolorum et Martyrum sede speciatim interdicendum credidit* (2).

Quì la voce *sedes* è presa nel senso degli an-

---

(1) *L.* 2 *C. de sacr. Eccl.*

(2) *Goth. ad d. L. 6 C. Th. de sepulc. viol.*, tom. III, pag. 150.

tichi, ed indica sepolcro. *Aeternam sedem* quindi disse PAOLO (1); *miseranda sedes* si legge in una novella di VALENTINIANO (2); è noto il luogo di VIRGILIO, *quam sedibus ossa quierint* (3). Il GOTOFREDO soggiunge — *Possit tamen quis etiam hic vocem* aedes *non male tueri. Ad Martyrum quippe sepulchra, et Sanctorum, plerumque aediculae, seu martyria extruebantur.* Dond'è che negli scrittori di que' tempi erano nello stesso senso prese le voci *Martyria*, *Aedes*, *Ecclesiae*. La ragione n'è che da questi Martirj ebbero appunto origine le Chiese presso de' Cristiani, come da' loro Sepolcri i Tempj de' Gentili (4).

Lo stesso GOTOFREDO, dopo d'aver enumerate le Chiese insigni edificate in onore degli Apostoli da COSTANTINO e suoi successori in Costantinopoli ed in Roma, soggiunge — *Ergo ad hoc Apostolorum martyrium conditus CONSTANTINUS MAGNUS, aliique postea principes qui pro magno habuere, si juxta Apostolorum saltem vestibula corpora eorum sepelirentur, fierentque Reges Piscatorum Ostiarii. . . . . Quin et Episcopi ibidem conditi. . . . . Sane HONORIUS pa-*

---

(1) *L. 40 ff. de religios.*

(2) *Nov. 5 de sepulc.*

(3) *AENEIDE lib. VI.*

(4) *VALESIUS ad AMM. MARCELL. In LIBANII orat. fun.*

riter Imperator Romae in S. Petri aedibus humatus legitur (1).

Lo stesso GOTOFREDO in fine chiude a tal modo il suo dotto ed erudito commentario della trascritta legge — *Observandum interim, etsi Christiana Religione invalescente, contra legem obtinuerit Sanctorum reliquias in civitatibus condi, atque ad ejusmodi sepulchra plerumque aediculae, seu martyria extructa fuerint, porticibus, seu exedris, et vestibulis insignia, in quibus Imperatores Constantinopoli mox et Sacerdotes singulari privilegio fuerint sepulti, privatis tamen non idem licuisse. Quod tamen ambisse privatos haec lex nostra indicat, partim urbanae sepulturae praejudicio a Martyribus ipsis petito, partim Imperatorum praejudicio, partim pietatis motu, forte et ambitione quadam* (2).

Lo SPONDANO, tra gli altri tanti che seguono la opinione di GOTOFREDO, soggiunge ancora che questa legge fu promulgata per tutt'i cristiani a premura degli stessi vescovi — *Ad retundendam hac ratione eorum petulantiam, qui cunctis indiscriminatim id concessum existimarent, quod sacris dumtaxat, et pietate insignibus personis tribuebatur — Nempe ut indignis aditus prae-*

(1) *Got.* loco citato, pag. 151.
(2) *Ibidem*, pag. 151 e 152.

cluderetur, *dignos quoque una lege excludere consultius visum fuit* (1).

Ma Ludovico Antonio Muratori prende a combattere le opinioni del Gotofredo, e di coloro che lo han seguito. Egli sostiene in primo luogo d'esser la detta legge obbligatoria per la sola città di Costantinopoli, e non per tutte le altre dell'Impero; e la ragione che ne adduce è quella di esser essa esclusivamente diretta a *Pangrazio*, prefetto di quella città.

Sostiene in secondo luogo che il divieto di quella legge è indiretto e conseguente, non già diretto e principale. Che se così non fosse stato, la legge avrebbe avuto il suo successo, anzicchè rimanere irrita all'intutto. In altri termini dice, che la sepoltura urbana non fu vietata perchè si allontanassero i cadaveri dalle Chiese, ma per non far costruire sepolcri nelle Chiese.

Dice in terzo luogo, che se si esamini il motivo impellente della legge, *ut mortuorum corpora extra urbem delata humanitatis instar exibeant, et relinquant incolarum domicilio sanctitatem*, risultane chiaro d'essere la sepoltura permessa in que' Martirj o Chiese sistenti fuori la città.

---

(1) Spond. Lib. I, par. III, can. 14, *De Coemeteriis sacris.*

Sostiene in ultimo luogo d'aver dovuto essere la parola *sanctitatem* della legge, scambiata per errore coll'altra *sanitatem*, onde ben comprendersi il motivo di non infettare la città coll'esalazioni pestifere de'cadaveri, e di non pregiudicar la salute de' vivi. Ora se avesse la legge voluto vietare la sepoltura non solo ne' Tempj urbani, ma in quelli de' Martirj ancora, avrebbe senza dubbio adottato un motivo diverso di questa generale proibizione; come per esempio — *ne Domus Dei, ubi purissimum omnium sacrificium peragitur, funeribus impleatur, aut ut impii sepeliri vetarentur, eodem in loco, et similia.*

In quanto alla posterior legge dell'imperator Giustiniano lo stesso scrittore, dopo aver avvertito, non altrimenti che avvertì lo stesso Gotofredo, dovervisi leggere *humandis corporibus*, soggiunge — *Quippe nihil amplius praestitit Imperator, quam edicta majorum, ac Theodosii praesertim, repetere, novoque edicto confirmare. Et quoniam, uti dictum est, urbanam tantum in Basilicis sepulturam Theodosius vetuerat; idem ipsum Justinianus voluisse censendus est. Secus aliis usus fuisset verbis, prohibitionem ad omnia Templa extensurus* (1).

---

(1) Muratori, *De antiq. Christ. Sepulch. Disquis.* 3. *Idem*, *1 Anegd. Dissert. XVII*, tom. XXII, pag. 146 e 147, Nap. 1764.

Ma tutte queste leggi furono abolite da Leone il filosofo. È pregio dell'opera di quì trascrivere questa sua legge perchè di moltissima importanza all' argomento che trattiamo. *Mea quidem sententia, leges civiles non eo modo, quae communi subditorum vitae prosint praescribere: verum de iis etiam, qui jam vitam finierunt, humanae commiserationi convenientia decernere decet. Quae autem defunctorum corpora ignominiae contumeliaeque exponunt, ac per quae communi hominum naturae dedecus atque turpitudo conciliatur, nequaquam in leges sunt includenda. At quod lex mortuos non nisi extra civitates humari vult, quomodo id humanam naturam dedecore afficere non est? Et quidem si hoc praecipiens, de iis humandis ageret, quibus facilem elationem facultates, quas vivi habuerunt, suppeditarent, fortasse lex aliquam ad id jubendum rationem habuisset. Quamquam tunc etiam ad amicorum, cognatorum, necessariorumque defuncti commiserationem respicere oportebat. Quorum dolori atque orbitati magnum sane solatium est, si amici sui sepulchrum amplexari, ac in id lacrymas profundere possint. Quae officia extra civitatem sepulto non facile est exsequi. Attamen si illos solum extra civitatem sepeliri vellet, quibus id ipso mortis die per facultates facile esset, ad eam inclementiam aliquam lex occasionem ha-*

beret. Verum nunc, cum inclementia illa simul ad omnes se extendat, quomodo non manifesta est absurditas? quomodo legem in naturae opprobrium ferri non est evidens? Qui enim, dum adhuc viverent, inopes et deserti erant, quomodo mortui ipso mortis die humabuntur? Quomodo item, cum propter paupertatem sepultura non accelerabitur, multis diebus insepulti non miserabile simul et horrendum spectaculum jacebunt, tabescentemque hominum naturam dedecorabunt? Extra haec autem, cum mortui interdum famuli Dei appellentur, propterque coelestem gloriam colantur, ipsorum corpora inhumata abjici, quomodo id vero expiationi etiam obnoxium non est? Ne igitur ullo modo inter civiles leges haec lex recenseatur, sancimus: quin potius, ut a consuetudine recte contemnitur, sic etiam decreto nostro prorsus reprobatur. Quicumque autem sive extra muros, sive intra civitatem sepeliri mortuos volet, perficiendae voluntatis facultatem habeto (1).

Checchè siane dell' argomentazione di questa legge, la quale trovasi applaudita o denigrata dagli scrittori a seconda della opinione che sosten-

---

(1) *Imp.* Leon. *Aug. Nov. Const. aut correct. leg. Repurg. N. LIII, cui titulus — Ut cuique tam intra civitates, quam extra, mortuos sepelire liceat.*

gono (1), è certo che essa, a differenza di tutte le altre leggi di quell' Imperatore che morirono nascendo, venne adottata da quasi tutte le nazioni dell' antico Impero, e vi è rimasta son già 14 secoli (2).

Il nostro SUMMONTE scrive che alla pubblicazione di questa legge *molti corpi di Santi furono scavati da' Cimiteri intorno Napoli*, *e trasferiti nelle Chiese dentro la Città.*

Erano i Cimiterj (è lo stesso scrittore) *luoghi fuora la Città ne' quali si seppellivano i corpi de' cristiani morti, ed intorno Napoli ve n' erano molti, i quali nella nostra età sono conversi in Chiese ove abbiamo veduti gran quantità di sepolcri cavati nelle pietre con infinite ossa di morti, come quello ove fu sepolto S. Gaudioso, ora detto S.ª Maria della Sanità de' Frati Domenichini: l'altro detto S. Severo, ove dissimo essere stato sepolto S. Severo vescovo di Napoli, ora de' Frati Francescani conventuali: il terzo è detto S.ª Maria della Vita de' Frati Carmelitani, oltra di quel gran Cimiterio dietro la chiesa di S. Gennaro, ov' è solito portarnosi*

---

(1) GUNDLINGIO, *Observationum selectarum ad rem literariam spectantium*, *Observatio VI de origine sepulchrorum in templis.*

(2) *ARTUR. DUCH. de usu et auctor. Juris civilis.* CUJAC. lib. XVIII *Observ. cap.* 31.

i corpi degli appestati. Erano anco altri cimiterj particolari in diversi luoghi intorno Napoli, de' quali nell' anno 1583 se ne scoverse uno sotterra nel proprio luogo, ove dopo si fe la Tribuna della Chiesa dello Spirito Santo appresso Porta Reale (1).

Un altro simile sepolcro fu scoverto nel 1810 dietro l'edifizio del real Museo, intorno al quale pubblicò una dotta memoria il nostro Lorenzo Giustiniani, ove l'autore concorrendo nel parere del Martorelli e del Signorelli, dimostra tra l'altro che tutte le *Fratríe* o *Sodalizj* de' napoletani ebbero sepolcreti separati e distinti (2).

Sebbene la Novella di Leone fu comune a tutto l' Orbe cristiano, pure nella sua pratica ebbe qualche varietà in alcune provincie. La varietà ha però consistito (secondocchè nelle due menzionate opere ha provato lo stesso Muratori dimostrando apocrifi e viziati i canoni de' corrispondenti Concilj) nel dar sepoltura non nella stessa Chiesa, *sed foris, circa murum Basilicae, sed in atrio, aut in porticu, aut in exedris Ecclesiae.*

Dice lo stesso Muratori che a far adottare

---

(1) Istoria di Napoli di Giovannantonio Summonte, lib. I pag. 357, pe' tipi di Bulifon.

(2) Monitore delle due Sicilie de' 4 maggio e 4 agosto 1812 n. 391 e 470. Veggasi la L. 4 ff. *de Collegiis et Corporibus, ed ivi il Bynckersoeck, Observ. Jur. civ. rom. lib. I, cap. XVI.*

questa pratica nelle Gallie, TEODULFO scriveva a' suoi fratelli e compresbiteri. *Antiquus in his regionibus in Ecclesia sepeliendorum mortuorum usus fuit, et plerumque loca divino cultui mancipata, et ad offerendas Deo hostias praeparata, coemeteria sive poliandria facta sunt. Unde volumus, ut ab hac re deinceps abstineatur, et nemo in Ecclesia sepeliatur, nisi forte talis sit persona sacerdotis, aut cujuslibet justi hominis, quae per vitae meritum talem vivendo suo corpori defuncto locum acquisivit.* Questa pratica fu quindi imposta da varj Concilii Francesi. *At quum sibi quisque piae vitae in seculo peractae testimonium adscriberet, ideoque pauci humanis functi a Basilicis arceri possent, laicis quibuslibet a Carolo Magno interdictum est, ne in Templis sepulturae mandarentur* (1).

Eadem sancita reperias (è sempre lo stesso scrittore) *a Concilio Triburiense cap. 17 anno 895 multorum subinde Conciliorum hunc in rem prodiere decreta, quae cum varium Disciplinae Ecclesiasticae usum praeferant, atque ab aliis scriptoribus sedulo congesta fuerint, omittenda mihi in praesentia videntur. Caeterum* (è sempre lo stesso MURATORI) *quae hactenus exposcimus, in eam nos sententiam facile ducunt, ut affirmemus antiquis etiam Christi fidelibus licuisse in-*

(1) Capit. Car. M. lib. 1 cap. 159, et lib. 5 cap. 48.

tra Templorum ambitum tumulo tradi, idque seculo potissimum quarto, quo Nazianzenus degebat. Ne igitur piam istam nostrorum temporum consuetudinem, ac si Gregorii tantum Magni aevo nata fuerit, sacrarumque Basilicarum decori sit minus consentanea, heterodoxi damnent, quando illam tot veterum Patrum non exempla solum, sed ipsi etiam calculi probant. Laudabile quidem et ego arbitror juxta sacras aedes in coemeteriis sepulchra quaerere, ut animi demissi confessio prodatur, simulque, ut ob sacrorum reverentiam cadavera christianorum ab aris distent, in quibus immaculati Agni sacrificium peragitur. Verum non idcirco minus eorum pietas est commendanda, qui intra ipsas aedes sacras humilem, et ambitionis nesciam sibi parant sepulturam, tum ut Martyres ibi contumulatos apud supremum Numen patronos sentiant, tum ut viventes mortalitatis commonefaciant, et ab eis facilius precum, et orationum impetrent opem (1).

Da' concilii esposti e commentati dal Muratori, e da' cennati capitolari di Carlo Magno, dovette, io penso, nascere quindi l' uso di costruir ne' nuovi Tempj quelle volte sepolcrali, quelle terre sante, que' cimiterj che rammen-

(1) *Murat, dicta Disquit. de Antiq. Christ. Sepulcr. circa finem, tom. XXII, pag. 148 et 149.*

tano la magnificenza di que' tempi, e la pietà di que' fedeli. È calunnia evidente perciò quanto sull'origine de' cimiterj asseriscono gli eterodossi ed eretici — *Postquam vero*, (così il Keppero, eterodosso) *sacra pro defunctis sub* Gregorio Magno *fieri coeperunt*, *tunc etiam coemeteria templis vicina fecerunt monachi, et sacrificuli, ut sacra illa facilius obire*, *et quaestum majorem facere possent* (1).

Quest'uso venne presso di noi continuato dalle *Confraternite* che come le antiche *Fratríe* o *Sodalizi* vollero avere cimiterj proprj e particolari; cosicchè delle sepolture parrocchiali non ne facevano uso che que' soli le di cui famiglie ne mancavano, o che non erano ascritti ad alcun Sodalizio.

B.

Il vostro cenno istorico legale è per verità completo, ed è anche andato un po per le lunghe. Ma ciò nondimeno io non ho scorte le ragioni vere ed essenziali del divieto della sepoltura urbana. Sembrami anzi di non vederne alcuna nelle leggi che ci avete recitate. Nè d'altronde posso persuadermi che non ne avessero, mentre non vi han buone leggi senza buone ragioni.

---

(1) *Kepperus in Polit. Eccl. lib. I, cap. 15.*
Gudling. d. Observ. VI, tom. de Orig. sepul. in temp. § VI.

C.

Come non le avete rilevate?

B.

Perdonate, non le ho intese, poichè i miei orecchi facilmente disertano alle lunghe recite.

A.

Nelle XII tavole, come frammenti, non se ne rinviene alcuna. CICERONE neppure le seppe; e mentre volle indovinare quella del divieto della combustione, non si diede la stessa premura per quella della inumazione. *HOMINEM MORTUUM, inquit lex in XII tabulis, IN URBE NE SEPELITO, NEVE URITO. Credo, vel propter ignis periculum. Quod autem addit, NEVE URITO, indicat non qui uratur sepeliri, sed qui humetur* (1).

Il giureconsulto PAOLO ne rende quella del *ne funestentur sacra civitatis*. Questa stessa è la ragione della legge di DIOCLEZIANO e MASSIMIANO, non che di quella di TEODOSIO — *Ne sanctum Municipiorum jus polluatur. — Ut et humanitatis instar exibeant et relinquant incolarum domicilio sanctitatem.*

Standosi dunque alle parole di queste leggi, la di loro ragione pel divieto della inumazione urbana è quella di non funestare i vivi coll'aspetto de' morti; ond'è che GIACOMO GOTOFREDO ebbe

(1) CIC. 2. de leg. XXIII.

a dire d'essere essa propria all'elazione anzicchè all'inumazione de' cadaveri (1).

B.

Quindi il divieto della sepoltura urbana resta senza ragione ?

A.

Così sembra. Si è creduto perciò ripeterla da' due noti luoghi di VARRONE e di SENECA — L' uno dice — *Sepulchra ideo securdum viam sunt, quo praetereuntes admoneant, et se fuisse, et illos esse mortales.* L'altro — *Non defunctorum causa, sed vivorum inventa est sepultura; ne scilicet corpora et visu et odore foedata moverentur.*

B.

Oh ecco la vera e positiva ragione del divieto — *ne scilicet corpora et visu et odore foedata moverentur.*

C.

Bravissimo ! Che esatta critica ! Se questa fosse stata la vera e positiva ragione, avevano le leggi bisogno di farla indovinare da SENECA? Perchè darcene una diversa ? Come, CICERONE che nella materia valeva certamente più di SENECA, ed era meno remoto da'tempi del divieto, non l'avrebbe egli anticipata ? Donde poi vi convincete che SENECA parli della sepoltura ur-

(1) GOT. in d. l. VI C. Th. de sepul. viol.

bana? Egli da filosofo qual era rileva la origine comune della sepoltura, e dice essere essa stata inventata pel bene de' vivi anzicchè de' morti. È d'uopo seppellire i morti, egli dice, *ne corpora et visu et odore foedata moverentur.*

B.

Ma che siete voi forse di opinione doversi seppellire i cadaveri dentro e non fuori l'abitato?

C.

Non fate al vostro solito l'indovino. Dico sibbene che non trovo nelle leggi la vostra opinione. Dico pure che insigni scrittori non meritano esser derisi; che 14 secoli hanno qualche autorità; che tanta lunga tolleranza de' saggi Governi dà a vedere non essere di facile scioglimento il problema, e poter forse l'opposto sistema incontrare inconvenienti maggiori. Andate di fatti a stabilire un deposito vasto e generale di corruzione, e vedete dove vi trovate! Vi dico in breve coll'autore *della pubblica Felicità*, coll'autore *della Forza della Fantasia*, col dotto Muratori. *Equidem, ut candide tecum loquar, non is sum, qui tot tumulos in domo Dei commendem, quum non Templa, sed Coemeteria ingredi nonnunquam videar mihi. Sed qui modum in hujusmodi re opto; non continuo rem ipsam improbo* (1).

---

(1) Murat. *dicta Disquis. de antiq. Christ. sepul. in princ.*, tom. XXII, pag. 141

B.

Oh alle corte, palesate, e con chiarezza, quel che ne pensate. Anche io nello stesso modo vi dirò le mie ragioni onde convincervi all'evidenza d'essere assurda e funesta la tolleranza della sepoltura urbana.

C.

Come volete.

A.

Lo approvo. Ma riflettendo alla vastità delle annunciate proposizioni vi suggerisco perciò di destinarne la materia a'due prossimi trattenimenti. Nell'uno rassegnerete gli argomenti di entrambi i partiti; nell'altro assumo io stesso l'impegno di esporvi il metodo immaginato da insigni moderni scrittori, onde rendere i vasti cimiterj fuori l'abitato opportuni all'uopo, ed incapaci a produrre gl'inconvenienti temuti; nel che, come vedete, maggiormente consiste la quistione.

C.

Va benissimo.

B.

Resto inteso.

DIALOGO XI.

Delle ragioni pro e contra alla sepoltura urbana.

C.

Eccomi al cimento, mio caro amico. Or comecchè voi siete passionato de' poeti, e profondamente sentite il loro divino linguaggio, così voglio con essi impegnar il vostro cuore, ed indurvi ad essere partigiano, anzicchè avverso, alla corrispondenza cogli estinti.

> . . . . *Celeste è questa*
> *Corrispondenza d' amorosi sensi,*
> *Celeste dote è negli umani; e spesso*
> *Per lei si vive con l' amico estinto*
> *E l' estinto con noi, se pia la terra*
> *Che lo raccolse infante e lo nutriva,*
> *Nel suo grembo materno ultimo asilo*
> *Porgendo, sacre le reliquie renda*
> *Dall' insultar de' nembi, e dal profano*
> *Piede del vulgo, e serbi un sasso il nome*
> . . . .
> *Sol chi non lascia eredità d' affetti*
> *Poca gioia ha dell' urna:*

Così l'energico e mesto UGO FOSCOLO (1): Cui

(1) De' sepolcri — Carme di UGO FOSCOLO.

ripetè l'armonioso e patetico Ippolito Pindemonte —

. . . . Ah non è solo
Per gli estinti la tomba! Innammorata
Donna, che a brun vestita il volto inchina
Sovra la pietra, che il suo sposo serra,
Vedelo ancora, gli favella, l'ode,
Trova ciò, ch'è il maggior ne' più crudeli
Mali ristoro: un lagrimar dirotto.
. . . .
Quell' urna d'oro, che il tuo cener chiude,
Chiuderà il mio, Patroclo amato: in vita
Non fummo due, due non saremo in morte.
Così Achille ingannava il suo cordoglio,
Ed utile a lui vivo era quell' urna (1).

A.

Lugentium non parva consolatio (2).

C.

Che se vi mostrate sorpreso nel sentire queste massime da' poeti, ve le ripeto con un legislatore, con Leone il filosofo. Egli le adduce per motivi della sua Novella, colla quale richiamò in vigore la sepoltura urbana, come jer sera vedemmo — *Quamquam tunc etiam ad amicorum, cognatorum, necessariorumque defuncti commi-*

(1) I sepolcri — Versi d'Ippolito Pindemonte a Ugo Foscolo.

(2) Cass. Var. III 19.

serationem respicere oportebat. Quorum dolori atque orbitati magnum sane solatium est, si amici sui sepulchrum amplexari, ac in id lacrymas profundere possint. Quae officia extra civitatem sepulto non facile est exequi (1).

A.

Illius ad tumulum fugiam supplexque sedebo
Et mea cum muto fata querar cinere (2).

Appresso!

C.

Non fa quindi meraviglia se presso tutte le nazioni ingentilite osservansi quelle grandiose volte sepolcrali, quelle maestose terre sante, que' magnifici cimiterj, che seppero ispirare al mesto Young ed al patetico Regnault Warin i due più be' poemi del lor genere; l'uno per piangere la sua diletta Narcisa; l'altro per narrare l'orrendo assassinio del più potente monarca dell'Europa — » Un uomo che si compiace nel medi» tare sulle tombe, non può essere un malvag» gio; non ci è che temere. Felice colui, che » in questo secolo, sublime insieme e perverso, » si fura alla vanità delle grandezze, alle lusin» ghe della volontà, per venire a sedersi sul ce» nere de' morti, per riscaldarle con qualche la» grima, e in conversando con essi perdere alfine

(1) *Imp. Leo in dicta* Nov. LIII.
(2) Tibull. lib. II, Eleg. VIII.

ta memoria de' delitti e delle sventure, il gu-
» sto quindi prendendo della ragione, e il desi-
» derio della immortalità. Oh tali appunto, io
» soggiunsi, sono sempre stati i miei sentimen-
» ti! Amo anche i vivi, quantunque mi abbiano
» fatto molto male; ma mi hanno costretto a non
» stimare che i morti. Nel giorno, vivo col loro
» genio; la notte vengo sovente a gemere nell'ul-
» tima loro dimora (1).

Ardireste voi negare a queste massime un'alta sapienza politica? Ritenerle forse per illusioni poetiche, per sentimenti effeminati, per pregiudizj volgari? Sentite perciò quanto altro vi dicono gli stessi Foscolo e Pindemonte. L'uno:

A egregie cose il forte animo accendono
L'urne de' forti, o Pindemonte, e bella
E santa fanno al peregrin la terra
Che le ricetta.

L'altro:

Nè già conforto sol, ma scuola ancora
Sono a chi vive i monumenti tristi
Di chi disparve. Il cittadin, che passa,
Gira lo sguardo, il piede arresta, e legge
Le scritte pietre de' sepolcri; legge:
Poi, suo cammin seguendo, in mente volge

---

(1) Il Cimitero della Maddalena di G. G. Regnault-Warin, nell'introduzione.

Della vita il breve anno, e i dì perduti,
E dice: da qual ciglio il pianto io tersi?
Non giovan punto, io sollo, i carraresi
Politi sassi a una grand' alma in cielo,
Dove altro ha guiderdon, che gl' intagliati
Del Lazio arguti accenti, o le scolpite
Virtù curve su l'urna, e lagrimose.
Ma il giovinetto, che que' sassi guarda,
Venir da loro al cor sentesi un foco,
Che ad imprese magnanime lo spinge.

A.

Religionis interest monumenta extrui et exornari (1).

C.

Guai alle nazioni profane presso le quali il culto delle tombe non è più sacro, saggiamente disse quegli tra i nostri distinti letterati prescelti alla redazione del giornale delle due Sicilie in quella sua bella *Varietà* intitolata *il Giorno de' morti* (2).

A.

Aggiungasi — *che summam esse rationem, quae pro religione facit* (3).

---

(1) L. 1 ff. § 6 *de mortuo inferendo et sepulchro aedificando.*

(2) Giornale delle due Sicilie, anno 1822 n. 262.

(3) L. 43 ff. *de religiosis* ec.

B.

Ma che vi divertite a far l'eco questa sera, o la parte d'interruttore?

C.

È perciò che il Pindemonte così loda alle stelle le da lui osservate tombe della Sicilia che non fan torto alle nostre.

Che dirò delle tue, Sicilia cara,
Delle tue sale sepolcrali, dove
Coi morti a dimorar scendono i vivi?
. . . .
Stanze sotterra, ove in lor nicchie, come
Simulacri diritti, intorno vanno
Corpi d'anima voti, e con que' panni
Tuttora, in cui l'aura spirar fur visti.
Sovra i muscoli morti, e su la pelle,
Così l'arte sudò, così caccionne
Fuori ogni umor, che le sembianze antiche,
Non che le carni lor, serbano i volti
Dopo cento anni e più: morte li guarda,
E in tema par d'aver falliti i colpi.

Da tali massime penetrati que' due scrittori scagliaronsi perciò contro la legge che nel regno Italico stabilì di seppellirsi i morti fuori l'abitato vietando le sepolture ne' Tempj; l'uno dicendo:

Pur nuova legge impone oggi i sepolcri
Fuor de' guardi pietosi, e il nome a' morti
Contende.

E l' altro:

> . . . . *Ahi sciagurata etade,*
> *Che il viver rendi ed il morir più amaro!*

Così pure e non altrimente l' Imperator Leone il filosofo chiamava nell' indicata sua Novella rivocatoria obbrobriosa ed inumana la legge che aveva proibita la sepoltura ne' tempj — *At quod lex mortuos nonnisi extra civitates humari vult, quomodo id humanam naturam dedecore afficere non est? — Quomodo legem in naturae opprobrium ferri non est evidens* (1)?

Che se tale è il sentimento d' imperatori e di poeti trovo anche io col Muratori commendevole la pietà, e ditela anche ambizione se volete, di que' cristiani d' esser sepolti negli stessi Tempj, precisamente quando non eranvi annesse quelle divote sale sepolcrali, *ut viventes mortalitatem commonefaciant et ab eis facilius precum et orationum impetrent opem* (2). S. Agostino nel suo libro *de Cura pro mortuis gerenda*, di cui se n' ha memoria nelle sue *Ritrattazioni*, esaminando siffatta costumanza ebbe a dire — *Quod vero quisque apud memoriam Martyrum sepelitur, hoc tantum mihi videtur prodesse de-*

---

(1) D. Nov. 53.
(2) *Murat. de antiq. Chr. sepulc. Disq. III in fine.*

functo, ut commendans eum etiam Martyrum patrocinio, affectus pro illo supplicationis augeatur (1).

Se dunque è così, date pace a' morti.

B.

Ma chi glie l' ha mai negata?

C.

Perdona all'alme omai di luce prive:
Non deve guerra co' morti aver chi vive (2).

B.

Pace e guerra da banda, veniamo a noi. Parmi in sostanza. . . . .

C.

Nullum cum victis certamen et aethere cassis (3).

B.

Non volete adunque finirla col vostro piano di guerra e di pace?

C.

Via, perdonatemi se v'ho per l'ultima volta interrotto.

B.

Parmi in sostanza, io dicevo, che la vostra argomentazione manchi di esattezza e di preci-

(1) *S. Aug.* 2. *Retract. cap.* 64.
Adde S. Ambros. Ser. LXXVII et S. Maxim. Ser. LV et Homil. LXXXI.

(2) Tass. Gerus. XIII, 39.

(3) *Virg. Aen. lib. XI, v.* 104.

sione. Parmi che il mio luogo di Seneca, contro cui tanto vi scagliaste jer sera, sia più a proposito alla sepoltura suburbana, che i vostri squarci lo siano alla sepoltura urbana. Di fatti ne' due Carmi di Foscolo e di Pindemonte non avete voi trovati ancora lodati alle stelle i sepolcri suburbani? Sentite in effetti come l'altro, subito dopo la descrizione de' sepolcri Siciliani da voi recata, più diffusamente dell' uno celebra i sepolcri suburbani, e precisamente gl' inglesi che sono i migliori di tutti (1).

Ma stringer troppo e scompigliar qualche alma
Questa scena potria. Ne' campi aviti
Sorge, e biancheggia a te nobil palagio.
D' erbe, d' acque, di fior cinto, e di molta,
Che i tuoi padri educaro, inclita selva
Riposi là, se più non bee quest' aure
L' adorata tua sposa. Un bianco marmo,
Simbol del suo candor, chiudala e t' offra
Le sue caste sembianze un bianco marmo.
Ma il solitario loco orni e consacri
Religion, senza la cui presenza
Troppo è a mirarsi orribile una tomba.
Scorra ivi, e gema il rio; s' imbruni il bosco;
E s' incolori non lontan la rosa,
Che tu al marmo darai spiccata appena.

(1) Ercole Selva, Arte de' giardini inglesi — Veggasi pure la famosa elegía del Gray sopra un cimitero di campagna.

Non odi tu per simil colpa il fido
Pianger vedovo tortore dall' olmo?
Quando più ferve il dì, quando più i campi
Tacciono, il verde orror della foresta,
Che il sole indora qua e là, ti accolga.
Nel rio, che si lamenta, e in ogni fronda,
Che il vento scuota, sentirai la voce
Della tua sposa: con le amiche note,
Sotto il suo busto nella pietra incise,
Ti parlerà: PON, *ti dirà*, PON FRENO,
CARO, A TANTO DOLOR: FELICE IO VIVO.
E quando il più vicino astro su i campi
La smorta sua luce notturna piove,
Pur t' abbia il bosco; candida le vesti,
E delle rose, che di propria mano
Per lei spiccasti; incoronata il capo,
La tua sposa vedrai tra pianta e pianta;
Ambo le guance sentirai bagnarti
Soavissime lagrime, e per tutta
Scorrerti l' alma del dolor la gioja.

Già s'intende, che lo stesso dritto puranche è dato alla vostra sposa di cantare questa stessa nenia a voi! Meglio quindi per me che non la canto e non la sento!

I due poeti non si lagnavano della istituzione de'Campisanti, ma di non vedere in essi distinzione alcuna tra fossa e fossa, e di non iscorgervisi lapidi, nè orme di uom vivente che li visitasse. Onde l' uno ebbe a dire

Non pietra, non parola; e forse l' ossa
Col mozzo capo gl' insanguina il ladro

Che lasciò sul patibolo i delitti.
Senti raspar fra le macerie e i bronchi
La derelitta cagna ramingando
Su le fosse e famelica ululando;
E uscir del teschio, ove fuggia la luna,
L'upupa, e svolazzar su per le croci
Sparse per la funerea campagna,
E l'immonda accusar col luttuoso
Singulto i rai di che son pie le stelle
Alle obbliate sepolture.

Così l'altro ripeteva.

Bello io vorrei nelle città più illustri
Recinto sacro, ove color, che in grande
Stato, o in umil, cose più grandi opraro,
Potesser con onor pari in superbo
Letto giacer sul lor guancial di polve.

Ma il Pindemonte che avea visti appagati i suoi voti, soggiunge

. . . . *Ravvisti a tempo*
I miei concittadin miglior riposo
Già concedono a'morti; un proprio albergo
Quindi aver lice anco sotterra, e a lei (*)
Dato è giacer sovra il suo cener solo.
Ecco la pietra del suo nome impressa,
Che DELLE MADRI ALL' OTTIMA *la grata*
Delle figlie pietà gemendo pose.

(*) La sua Elisa.

Foste voi forse tentato a credere somigliare i nostri campisanti agli antichi *esquilinj* o *puticuli*? Leggete le leggi che li hanno istituiti, fidate nella saggezza ed operosità dell'Amministrazione, e siate sicuro che in men di tempo sosterranno il paragone con quanti le altre nazioni n'hanno migliori, non escluso lo stesso cimiterio del *Père la Chaisse* della Francia. Andateli a vedere nascenti appena come sono, secondocchè li ho io più volte veduti, comunque non fornito del vostro eminente sentimentalismo sepolcrale, e ve ne convincerete.

Che se i sepolcri urbani han saputo ispirare i due poemi di YOUNG e di REGNAULT WARIN, i suburbani ci han dato la famosa Elegía di GRAY e le Notti Romane di VERRI (1).

Che se l'imperator LEONE condannò per come turpe ed obbrobriosa la sepoltura suburbana, fo avvertirvi che l'opposto sentenziarono il principe de' filosofi, il divino PLATONE, ed il principe de' latini oratori, filosofo ancora di alta sfera, CICERONE.

Per quanto poi riguarda alle ragioni della Novella di LEONE io non voglio aver che fare col

(1) Elegía di TOMMASO GRAY sopra un cimiterio di campagna, la di cui traduzione del CESAROTTI gareggia coll'originale, giusta la sentenza di ANGELO MAZZA.

Le *Notti Romane* di PIETRO VERRI su i sepolchi degli SCIPIONI.

Muratori, che tanto per la sua vasta dottrina, e per la sua sincera filantropia, venero e stimo. Nè d'altronde per combatterle voglio ricorrere a que'tanti, co'quali non amo troppo familiarizzarmi, e che dicono esser quelle ragioni *non praegnates* (1). Solo mi piace rammentarvi la particola del testamento di S. Eframo Siro riportata dallo stesso Muratori — Con essa così egli pregava i suoi discepoli. — *Ne sinatis me in Domo Dei poni, aut sub altari. Si quis vero fallacibus rationibus ausus fuerit, sub altari me collocare, supernum ac coeleste altare talis non videat*: E ne adduceva la seguente ragione — *Non enim decet, vermem putredine scatentem in Templo, et Sanctuario Domini reponi etc. Non enim homini peccatori, atque indigno prodest vana gloria, et cui praesertim ea non congruit etc. Quorsum igitur honore me afficitis, qui me ipsum actionum appellatione non honoravi?* E più appresso: *Praeterea vos adhortor, obtestorque, o viscera mea desiderata, ne me cum Sanctis ponatis; nam peccator ego sum, et minimus, et propter insipientiam ac stultitiam meam ipsis appropinquare metuo etc. Non autem ista dico, quod*

---

(1) *Zieglerus in not. ad Lancellottum, pag. 572. Carpzovius in Jurisprud. Consistit. lib. II, defin. 389. Gundlingius Obs. 41 ad rem lit. spect. Obs. VI, de Origine sepulch. in Templis.*

societatem et coniunctionem illorum respuam, sed infinitam, atque immensam peccatorum meorum multitudinem inspiciens exhorresco, et contremisco (1).

Avvertite, vi prego, a quel *non enim homini peccatori et indigno prodest vana gloria*. La cosa in verità par che avea perduto ogni modo, ed aveva ecceduto ogni fine. Ognun voleva che il suo corpo fosse quanto più si poteva internato nel Tempio; o pure piazzato a questa o a quella distanza, non altrimenti di quel VALERIO dell'antichità che GOTOFREDO rammenta, il quale prescrisse — *Nullo credidi loco ossa nostra posse melius adquiescere, quam prope Templum Aesculapii. Itaque ex testamento ad X pedes a Templo volo condier* (2).

Il celebre giureconsulto ANTON MATTEI fe cenno nella sua *Manuduzione al diritto canonico* de' più a' suoi tempi distinti testamenti di quei che vollero esser sepolti con uno o con altro abito sacro. Io stesso ho avuto per le mani un testamento di recentissima data con cui il testatore impose agli eredi datisi di seppellirlo vestito con abito di questuante cappuccino, mentrecchè la

(1) MURAT. *de antiq. Christ. sepulc. Disquit. III*, tom. XXII, pag. 143.

(2) GOT. *ad dictam L. VI C. Th.*

sua casa non mai aveva veduti in vita mendicanti e questuanti.

Dello stesso gran padre S. Agostino in fine è la sentenza colla quale il Pindemonte corona l'aureo suo carme. Quando gli estinti sveglia, e' dice.

De' volanti dal Ciel divini Araldi
Nel giorno estremo la gran tromba d'oro.
Che sarà Elisa allor? Parte d' Elisa
Un'erba, un fiore sarà forse, un fiore,
Che dell'aurora a spegnersi vicina
L'ultime bagneran roscide stille.
Ma sotto a qual sembianza, e in quai contrade
Dell' Universo nuotino disgiunti
Quegli atomi, ond' Elisa era composta,
Riuniransi, e torneranno Elisa.
Chi seppe tesser pria dell'uom la tela,
Ritesserla saprà: l'eterno Mastro
Fece assai più, quando le rozze fila
Del suo nobil lavor dal nulla trasse;
E allor non fia per circolar di tanti
Secoli e tanti indebolita punto,
Nè invecchiata la man del Mastro eterno.

Chi mai può disconvenire d' esser celeste la corrispondenza de' vivi co' morti; ma essa non può essere che di spirito, come vedete. Vale a dire essa tutta consiste nella memoria che i vivi hanno de'morti, e nella pratica d'implorar loro dal Ciel l'eterno riposo. Or non so come abbia potuto pensarsi di rimanere interrotta siffatta cor-

rispondenza sol perchè l'abitazione de' morti sia a qualche breve distanza da quella de'vivi!

È il sentimento di stima che alimenta l'amicizia, non il vicinato. Nè gli amici si valutano col dritto di congruo, e molto meno si rinunciano, perchè mutino dimora. Siate quindi sicuro che per breve distanza non si asterranno di frequentare la dimora de' morti que' vivi che ne hanno il bisogno, e giustamente lo sentono. Non manchi però d'esser tal dimora sontuosa, onorata, e splendidamente servita come all' alta sua destinazione conviene. Appaia d'essere il deposito delle più care rimembranze di un popolo! Inspiri e ricordi il domma consolatore della risurrezione de' corpi. Vi si frequenti quella corrispondenza de' vivi co' morti, qual si conviene a pii credenti, qual fu esercitata da' nostri maggiori, e come nostra santa Chiesa c' insegna. Onde l' angelico dottore ebbe a dire. — *Quod sepultura in loco sacrato, mortuo prodest, non quidem est ex ipso opere operato, sed magis ex ipso opere operantis; dum scilicet, vel ipse defunctus, vel alius corpus ejus tumulari in loco sacrato disponens, patrocinio alicujus Sancti, eum committit, cujus precibus per hoc credendus est adiuvari: et etiam patrocinio eorum, qui in loco sancto, pro tumulatis apud se, frequentius et specialius orant. Sed illa, quae ad ornatum sepulturae adhibentur, prosunt quidem*

vivis, in quantum sunt vivorum solatia: sed possunt etiam defunctis prodesse, non quidem per se, sed per accidens, in quantum scilicet per hujusmodi, homines excitantur ad compatiendum, et per consequens ad orandum (1).

Tutto ciò quindi atteso, io conchiudo d'esser mal fondate le ragioni colle quali voi parteggiate per la sepoltura urbana.

Ma il vostro torto maggiore consiste nel non voler riflettere che i morti, comunque cari, puzzano; e che il loro puzzo uccide i vivi. Ecco perciò la necessità assoluta di tenerli divisi e separati. Ecco la indispensabilità della sepoltura suburbana. Mi faceste credere jer sera d'essere questa ragione negletta ed omessa per come non competente alla materia; ed io intanto ne sono stato assordato, ripetendola tanti e tanti gravi scrittori.

Isidoro per esempio dice d'essere stata proibita la sepoltura urbana *ne foetore ipso corpora viventium contacta inficerentur* (2).

Al frammento delle XII tavole — *Hominem mortuum in urbe ne sepelito*, il Gotofredo annota — *Causa igitur fuit, ne urbanum coelum*,

---

(1) S. Thom. *Sum. Theol. par. III, quaest. 71, art. 11.*

(2) Isid. Hispal. l. XIV orig. cap II.

foedo cadaverum odore infectum, pestem civibus qui spiritum ex eo ducerent, inferret (1).

Lo Zieglero lo conferma colla seguente autorità di Francesco Ripa, celebre medico italiano fiorito nel XVI secolo che scrisse un trattato sulla peste che lo stesso Ziegləro denomina aureo — *Ad removendum foetorem ex cadaveribus provenientem, a majoribus nostris inventa sunt sepulchra, non defunctorum causa; quia quoad eos facilis jactura sepulchri, sed viventium gratia instituta, quibus cadavera naribus foetida, et oculis infesta occultarentur* (2).

Lo stesso attesta l'altro celebre medico tedesco autore *del Sistema completo di Polizía medica* (3).

Il Gundlingio l'autorizza col seguente luogo di Lucrezio.

. . . . . Quae sint morbo mortique necesse est
Multa volare ea cum casu sunt forte coorta,
Et pertubarunt coelum, fit morbidus aer,
Atque ea vis omnis morborum pestilitasque
Aut extrinsecus, ut nubes, nebulaeque supernae
Per coelum veniunt, aut ipsa saepe coorta
De terra surgunt, ubi putorem humida nacta (4).

(1) *Gor. ad tit. de religiosis sumptibus in fragm. LL. XII. tab.* n. 33.

(2) Ziegl. Them. XII *de jur. sepul.* cap. VI. pag. 469.

(3) Frank, vol. X, sez. 2.

(4) *Lucret. de rer. nat. lib. VI.*
Gundling. Obs. ad rem lit. spect. Obs. VI de orig. sepul. in temp.

Lo stesso Gundlingio si associa pure al Kittelio ed al Kickerman, i quali tutti conclamano—*Quando in urbibus et templis mortui sepeliuntur, metuendum est, ne aer, praesertim conclusus, vaporibus e sepulchris exhalantibus, vitietur. Halitus enim tanto copiosiores exhalant, quanto locus est conclusior, et ob hominum frequentiam tepidior. Ut non dicam de arena, sive sabulo, et terra, in qua cadavera mortua plura computruerunt, et quae in templis solent plurimis annis retineri, quam nempe ea tota sit imbuta materia, non tantum foetida, sed etiam venenata quasi, quam materiam ad vivos exhalare necesse est, quando monumentis apertis sabulum istud movetur, et effoditur* (1).

Il nostro Domenico Cavallari — *Coeterum receptis in Ecclesia sepulturis non bene viventibus consultum: nam in locis conclusis aer adficitur tetris cadaverum particulis, quibus respirationi et vitae noxius evadit* (2).

Così pure finalmente un nostro dotto uomo di Stato ed illustre scrittore — *L'immenso deposito di corruzione nel recinto delle città e de'villaggi, la negligente custodia de' sepolcri, la necessità*

---

(1) *Clarus Kittelius de antiquo funerum ritu, Posit. 11, §.5. Adde Bartholomaeum Keckermannum, Sistem. polit. lib. I, c. XIII et Gundl. ibid.*, pag. 158, tom. I.

(2) Dom. Caval. Instit. Iur. Can. par. II, cap. XXIX, §. II *in notis*, pag. 16, Nap. 1785.

di aprirli ogni giorno alle nuove generazioni, produceva gravi e fatali malattie sotto il cielo ardente, e nella lunga state de' nostri paesi di mezzogiorno. Il lezzo de' cadaveri contaminava anche l' aria ne' tempj, che destinati alla preghiera devono essere profumati da' fiori e dall' incenso, la di cui fragranza ravviva la dolcezza che lo spirito prova prostrandosi al trono del suo Dio. I Camposanti, che il Governo di Napoli ha prescritto di costruirsi in ogni città, in ogni villaggio del regno, sono sotto tutt' i riguardi la più bell'opera che una ben regolata Amministrazione potea consigliare (1).

Per tutte tali ragioni adunque io credo che voi abbiate a convenir meco, laddove non vogliate per ostinazione attenervi alla vostra opinione, d' esser inconveniente e pregiudizievole la sepoltura urbana. Potrei aggiungere un' altra ragione, ma la taccio perchè è tutta mia propria e particolare.

C.

E perchè tacerla?

B.

Perchè non voglio palesare una mia debolezza; e nè voglio espormi a de' motteggi.

---

(1) Il marchese di Pietracatella D. Giuseppe Ceva Grimaldi, Itinerario da Napoli a Lecce, e nella provincia di Terra d'Otranto, n. 43.

C.

Ma voi siete ingiusto, usando delle riservatezze cogli amici.

B.

Ebbene, quando è così, ve la dico in confidenza e nel modo come si palesano agli amici i segreti del cuore. Sappiate che i morti mi fan paura; imperciocchè. . .

C.

Ah, ah, l'uom dal bello umore ha paura de'morti!

B.

Ridete quanto volete, ma io non posso negarvi che, a differenza degli altri, ho più paura de'morti che de'vivi. A quella di un morto preferirei perciò mille volte la compagnia di un vivo, e fosse il più molesto de'creditori, neppure escluso lo stesso padron di casa, col quale ho sempre un molto lungo conto a fare! È una timidezza che mi domina fin dall'infanzia mercè le grazie di una vecchia fantesca, orrida come la Befana, che continuamente mi empieva la testa delle impertinenze de'morti. Era ella la più perfetta cronicista delle di loro incursioni ed escursioni notturne; nelle une, diceva ella, per turbare in mille modi la pace ed il sonno de'vivi; nelle altre per mostrare a'viandanti d'esser essi più bravi a menar le ossa che Ercole la clava. Vi han certi morbi, di cui si occupa la scienza me-

dica che son similissimi a' maltrattamenti de' morti; ed è dubbio, soggiungeva la vecchia, se gli uni han dato nome agli altri, o gli altri agli uni. Evita perciò figliuol mio, mi diceva ella ancora, dormir supino; poichè è questa giacitura la più comoda alle impertinenze degli spiriti maligni.

Quanto ti dico lo apprenderai meglio dalle cronache, ed antiche leggende: Tel confermeranno innumerevoli drammi; e lo scopo principale de' drammi è appunto quello di tratteggiar le vicende di nostra vita.

Or tali idee più fortemente mi s' impressero nell' animo, quando nel mio corso di umane o belle lettere appresi che questa mia stessa paura aveva invasi e dominati gli antichi romani, *populum late regem, belloque superbum.*

Le di loro feste *Lemurie* o *Remurie*, che celebravano in ciascun mese di maggio non aveano altro intento se non quello di pregare i morti perchè avessero la bontà di star fermi nelle di loro dimore, ed astenersi di visitare le case de' vivi (1).

Et rogat ut tectis exeat umbra suis.
Cum dixit novies, Manes exite paterni;
Respicit, et pure sacra peracta putat (2).

(1) *Varrone*, *de Vita Pop. Rom.*
(2) *Ovid. Fast. lib.* 5, *v.* 421 *e seguenti.*

Converrebbe dire d'esser fuori modo la paura che quel popolo aveva de'morti, se la si volesse misurare da' riti e dalle astinenze con cui celebravano tali feste, tra le quali sono marcabili la chiusura de' tempj e l' astinenza dalle nozze.

Fana tamen veteres illis clausere diebus.
Ut nunc ferali tempore operta vides.
Nec viduae taedis eadem, nec virginis apta
Tempora, quae nupsit, non diuturna fuit.
Hac quoque de causa, si te proverbia tangunt
Mense malum majo nubere vulgus ait (1).

E quell' adulazione che usavano nello stesso lor nome non indica, che la sola idea de' morti li faceva morir di paura? *Dii autem inferi, quamvis mali haberentur, tamen ut pax cum eis esset, prisci illi bono illos nomine demulcebant: quod mali bonis nominibus placarentur* (2).

Plutarco, nel suo trattato che ha per titolo il *Genio di Socrate*, ha dimostrato d'esser quasi tutte le nazioni invase da questo stesso timore pe' morti.

Apulejo, che fu gran larvologista, scrisse ancora — *Manes animae dicuntur melioris meriti*,

---

(1) *Ovid. ibid. v. 463 e seguenti.*

(2) *Johan. Vinc. Gravina De Ortu et progr. Jur. lib. II, cap. 78, Opera omnia*, tom. I, pag. 196, Nap. 1756.

quae in corpore nostro Genii dicuntur; corpori renuntiantes, Lemures; cum domos incursionibus infestarent, Larvae; contra si faventes essent, Lares familiares (1).

Or andate ad indagare le origini e le ragioni di siffatto timore universale de' vivi pe' morti! Che perciò non dovete portar tant' oltre le vostre meraviglie al proposito del mio maggior timore pe' morti che pe' vivi.

Voi già conoscete quella insigne impertinenza che fece tanto strepito nel corso di cinque anni continui del secolo passato, dal 1730 al 1735, e della quale ne scrisse un grosso volume il Calmet; dir voglio quella de' *Vampiri*. Nomaronsi così que' morti che la notte sortivano da'loro sepolcri per andar succhiando il sangue de' vivi, e quindi sen tornavano nelle proprie fosse. I vivi succhiati divenivano macri, pallidi, consunti; ed i morti succhiatori tornavan grassi e vermigli. Si resero essi lo spavento e la desolazione di tutta la Polonia, Ungheria, Slesia, Moravia, Austria, e Lorena. Fu fortuna che presso di noi un valentuomo imprese a dimostrare di non doversi temere siffatta impertinenza (2)!

Nè dovete ignorare in fine che il ristoratore

---

(1) Apulejus, *de Deo Socratis*.

(2) Dissertazione sopra i *Vampiri* di Giuseppe Davanzati, arcivescovo di Trani, Napoli 1789.

della legislazione penale in Europa, non ultimo certamente tra i moderni filosofi e letterati, il celebre marchese Cesare Beccaria, era vittima di tale paura (1).

Non v'è quindi male, che per quest'altra ragione ancora, vadano i morti ad abitare un po' lontano da noi.

C.

Adunque per questa vostra paura, che è un crasso pregiudizio, e col quale fate torto a' lumi del secolo, di cui siete zelante fautore, debbasi abolire una tanto antica istituzione, qual'è quella della sepoltura urbana?

B.

Ma voi abusate della mia ingenuità! Se in confidenza e da amico vi ho svelata la mia debolezza, non ne dovete perciò far rumore e deridermene. La ragion principale ed ineluttabile della mia opinione è il puzzo de' morti.

C.

Ma come per 14 secoli hanno i legislatori fatto tollerare questo puzzo!

B.

Che so io delle narici de' nostri maggiori?

---

(1) Bertoletti, Amore ed i Sepolcri, cap. XXIII. Custodi, Vita del Beccaria ne' 60 illustri italiani. Vita del medesimo premessa alle sue opere nell'edizione de' classici italiani del secolo XVIII.

Forse i moderni le avranno meno ottuse degli antichi. So sibbene non esservi più una nazione, che non abbia dato un breve confino a'suoi morti. Ma se non potete in buona fede negare che i morti puzzano, perchè vi ostinate a tormentare le narici de' vivi?

C.

Ma anche io al proposito avrei qualche altra cosa a dirvi. È certo che se il tanto esagerato puzzo o fetore de' cadaveri fosse dannevole, i Frati ne dovrebbero andare i più danneggiati, come quelli che passano la maggior parte della vita negl' istessi Templi che hanno nell' interno de' di loro monisteri. Ora di che mai precisamente gl' imputano il Morneo, l' Ospiniani, e tanti altri *monacomachi*? Gl'imputano precisamente di godere essi la miglior salute, e gli fan colpa d' esser sani e robusti!

Nè d'altronde mancano scrittori, i quali, fondati sulla stessa esperienza che è la maestra delle cose, han dimostrato non esservi alcun pericolo a temere per le sepolture nelle chiese, e pretendono che se qualche danno n'è mai avvenuto, è unicamente dipeso dalla negligenza di ben chiudere e conservar le tombe.

Posso aggiungere in fine risultare dalle stesse di loro opere la convizione degli scrittori della opposta opinione, di non esser cioè senza inconvenienti que'vasti cimiteri a cielo aperto, que' co-

piosi depositi di putredine esposti all'azione dell'aria (1).

B.

Oh questo dipende dal vedere come siffatti cimiterj debbon essere costrutti; e questo lo vedremo appunto domani sera.

(1) Veggansi tra gli altri il WINKLER, Diss. *De jure sepulturae in Templis*, ed il Trattato del francese RIANS volgarizzato dal LEUNI sulla innocenza de' cimiterj nell'abitato, Lips. 1779.

DIALOGO XII.

Delle condizioni richieste nella costruzione de' vasti Cimiterj.

A.

Non perchè i Cimiterj si trasportano a breve distanza fuori l'abitato derivane d'andar essi esenti da quegl'inconvenienti che loro si attribuiscono standovi dentro. Che anzi ne possono aver maggiori e più gravi, laddove riflettesi di tener essi uniti in un sol luogo que'tanti cadaveri che pria venivano sepolti divisi ed in più vasto spazio. L'Igiene pubblica dunque che ha spinti i Governi ad abolire i Cimiterj di città ha loro indicato quali debban esser quelli di campagna.

Allorchè in Francia si volle nel 1776 dar opera a questa importante istituzione, la quale non cominciò ad avere la sua severa esecuzione che nel 1808, furono interrogati ed operati dotti e zelanti professori, onde illuminare il Governo per la sua buona riuscita.

Ora io percorrendo i lavori di quegli insigni uomini che mi è riuscito vedere, come la *Memoria* del signor *Haquenqt* contenuta negli atti della Società letteraria di Montpellier, le *Osservazioni fisiche* dell'abate Rozier, il *Trattato della sottigliezza delle esalazioni* di Boyer, gli

articoli lavorati per la Enciclopedía, e l'*Igiene pubblica* di Foderè, non che i corrispondenti atti legislativi contenuti nel Repertorio di giurisprudenza del conte Merlin, ho rilevato che tutta l'opera si consiste nello scioglimento de'seguenti quattro problemi.

I. Qual luogo è il più opportuno a'Cimiterj?

II. A qual profondità bisogna interrare i morti?

III. Quale spazio deve assegnarsi a ciascuna sepoltura, o fosso?

IV. Quale dev'essere la estensione del Cimitero?

Ecco in qual modo sono andati questi problemi risoluti.

I.°

Allo scioglimento del primo problema van premesse queste idee indispensabili alla sua intelligenza, e come di lui definizioni e postulati.

Sono i nostri corpi, appena cessata la vita, soggetti alla putrefazione che comincia dall' interno tessuto. Da questa putrefazione o fermentazione esalano miasmi capaci d'infettar l'aria che ci circonda.

Che se l'aria è un composto d'esalazioni ed evaporazioni d'ogni specie, chi non conosce la potenza dell'aria, e di quali effetti sia essa capace? Le piante ortolizie precisamente ne danno per esempio una pruova evidente, le quali non sono spinte alla loro maturità che da'vapori delle pu-

trefazioni; tanto è egli vero che sieno questi vapori facili ad immedesimarsi con chi li assorbe.

Tanto la putrefazione che la esalazione possono essere ritardate, ma non mai impedite dalla inumazione. La ragione n'è di non essere il terreno impermeabile. Il solo vantaggio che risultane da questa soppressa esalazione si è di rendere la infezione infinitamente minore in paragon di quella che ne risulterebbe se i cadaveri imputridissero all'aria aperta. Esser nondimeno certo di poter aver sì fatta infezione, comunque infinitamente minorata, una *intensità* tale da rendersi perniciosa.

Discenderne perciò che la prima condizione cui deve andarsi incontro nella costruzione de' Cimiterj è quella di allontanare la *intensità* della infezione derivante da quella esalazione non potuta comprimersi dal terreno.

Ma in qual modo si riesce ad evitare questa intensità perniciosa?

È questa la prima indagine a farsi. Vi si riesce, si è detto, indagando; (1) i rapporti del terreno sull'esalazione de' cadaveri; (2) quelli della formazione de' vapori risultanti dalla miscela dell'esalazione coll'aria; (3) l'azione in fine dell'aria su questi vapori.

Ora per tali indagini si fa uso delle seguenti idee.

Comunque il terreno sia permeabile, ed il suo proprio calore combinato colla fermentazione

putrida de'cadaveri faccia esalare le sostanze volatili che il terreno contiene, esser certo che, per la loro intensità, le parti integranti del terreno alterano questa esalazione, e che, agendo come filtro, esse sottilizzano gli scoli cadaverici opponendoli alla emanazione di più grosse molecole animali.

Esser certo del pari che le sostanze così volatilizzate partendo da tutt' i punti della superficie de' cadaveri scappano nelle differenti direzioni, ed escono dalla terra sotto angoli più o meno acuti, in maniera che se più cadaveri sono avvicinati gli uni agli altri, i raggi dello scolo debbono necessariamente riunirsi.

Seguirne da ciò aver l'esalazioni cadaveriche minor densità in ragione che i cadaveri saranno più profondamente interrati; e che potendone acquistare dalla loro riunione, l'esalazioni saranno meno dense ancora in ragione della maggior distanza che passa fra questi fermenti putridi.

Uscendo dal terreno, frammischiarsi sì fatte esalazioni coll'aria in forma di vapori; ed essere questi tanto più sensibili quanto sono più densi.

L'aria secca contenendo in se poche molecole acquose assorbe facilmente le esalazioni cadaveriche e le discioglie sì completamente da renderle insensibili. L'aria umida per l'opposto maggiormente le condensa e le rende sensibili.

Non la sola quantità ma il volume ancora dell'aria influire sulla densità de' vapori pel motivo del contrasto che avviene tra le rispettive molecole.

Doversi per tal contrasto maggiormente favorire l'azione dell'aria negli strati inferiori. Imperciocchè se l'aria è in essi stagnante ed immobile, gli strati inferiori saranno ben presto impregnati di corpuscoli esalati, e i vapori che ne risultano acquisteranno una densità considerabile.

Non esser sufficiente che l'aria degli strati inferiori sia qualche volta rinnovata.

È d'uopo che l'agitazione capace di rinnovare la massa aerea sia continua, o per lo meno frequentissima; mentre i vapori riuniti e condensati dalla durata della stagnazione degli strati inferiori non sarebbero abbastanza prontamente divisi dal movimento momentaneo che sarebbe loro comunicato: e questi vapori, spinti allora in massa, potrebbero divenire tanto più perniciosi, quanto questo movimento fosse più subitaneo e rapido.

Esser ciò nondimeno siffatto inconveniente inevitabile pel motivo che l'umidità prodotta dalle piogge occasionerà necessariamente la condensità de' vapori, opponendosi alla loro dissoluzione; sia perchè la rarefazione cagionata dal calore necessiterà questa densità, rendendo l'aria im-

mobile e stagnante, sia perchè ancora la riunione di queste differenti cause condenserà tali vapori. A tal modo l'aria de' Cimiterj per l'effetto delle piogge e del calore diventerà sovente capace d'infettare quelli che la respireranno sia nello stesso luogo, sia nelle vicinanze, seguendo la direzione e la veemenza de' venti.

Da tutte le suddette premesse ecco come vuolsi risoluto il primo problema.

Interrare profondamente i cadaveri, e mettere tra essi una distanza considerabile — Situare i Cimiterj in luoghi ove l'aria sia il meno possibile umida, e talmente libera che favorisca il moto di tutt' i suoi strati — Sono questi, si è detto, i mezzi opportuni ed efficaci ad impedire che gli scoli cadaverici formino vapori di una densità pericolosa, e che l'aria ne' Cimiterj non sia talmente infetta da divenir perniciosa.

Ma come questa infezione è sovente inevitabile, perciò fa d'uopo ancora situare i Cimiterj in modo, che i vapori infetti da essi prodotti non possano esser trasportati sopra i luoghi abitati: Occorre del pari che ne siano abbastanza distanti, affinchè i vapori infetti abbiano il tempo d'essere disciolti prima d'arrivarvi; e che la natura de' venti capaci a trasportarli favorisca la di loro dissoluzione.

II.° e III.°

A qual profondità bisogna dunque interrare i morti ? Quale spazio deve assegnarsi a ciascuna sepoltura ?

Lo scioglimento di questi due problemi è ancora necessario per poter determinare le condizioni che deve avere un Cimiterio, onde la putrefazione che in essi avviene non nuoccia a'vivi.

Egli è impossibile, si è detto, di calcolare l'azione degli strati terrei sugli scoli cadaverici, e la rifrazione de' raggi che formeranno questi scoli sortendo dalla terra. Fortuna che l' esattezza matematica non è punto necessaria in questa occasione, e che può farsi luogo a congetture autorizzate dall'esperienza.

Ora, è costante che gli strati terrei sottilizzano le emanazioni, e che queste sono tanto meno dense, quanto quelli sono più spessi e compatti. L'esperienza ha dimostrato che uno strato terreo di uno o di due piedi profondo lascia all' emanazioni una densità bastante per renderne sensibile il fetore.

È egualmente costante che traversando un centro denso i raggi di materia, qualunque ella sia, si approssimano a perpendicolo ; e che passando da un centro denso ad un altro che l'è meno, i raggi se ne allontanano in proporzione che la differenza della densità è più considerabile.

Ne siegue da ciò: — 1.° Che bisogna almeno coprire i cadaveri di tre o quattro piedi di terra, ed anche molto più; se la natura del suolo lo permette, onde diminuire al più che è possibile la densità degli scoli cadaverici: — 2.° Che se traversando lo strato terreo i raggi degli scoli partiti da' differenti punti del cadavere si ravvicinano alla perpendicolare, in modo da divenire quasi paralleli tra essi all'uscir dalla terra, se questo strato ha quattro piedi di profondità, essi se ne allontanano nell'aria in ragione della poca densità relativa di questo centro, e divergono in modo da potersi supporre che la linea tirata dalla sommità del raggio sul terreno cadrebbe a tre o quattro piedi: Che in tal maniera gli scoli de' cadaveri, che ne sarebbero distanti due tre o quattro, ed anche sei e sette piedi, si confonderebbero gli uni cogli altri. Ad evitare quindi gl'inconvenienti risultanti da questa combinazione bisognerebbe mettere tra ciascun cadavere un intervallo di sette ad otto piedi, e consegrare alla sepoltura di ciascuno di essi uno spazio di terreno proporzionato. Ma comecchè le emanazioni che si fanno da' piedi e dalla testa sono molto meno considerabili di quelle delle altre parti, non è necessario che l'intervallo sia all'intutto eguale, e lo si potrebbe ridurre alla metà per le parti della testa e de' piedi.

In sì fatto modo dando a ciascun cadavere sei

piedi di lunghezza, e due piedi e mezzo di larghezza, ed aggiungendovi due piedi dalla parte della testa, ed altri tanti dalla parte de' piedi, ed aggiungendo egualmente alla loro larghezza quattro piedi da ciascuna parte, si avrà uno spazio quadrato di dieci piedi da una faccia, e di dieci piedi e mezzo dall'altra, la di cui superficie sarebbe di centocinque piedi quadrati. Ridurre questa superficie alla metà, sarebbe forse una troppo forte riduzione; ma che ad evitare l'errore in cui potrebbe menare una egualmente troppo forte valutazione della divergenza de' raggi di scolo, è forza stabilire che il terreno necessario per la sepoltura di ciascun cadavere debba per lo meno calcolarsi ad una superficie di 52 1/2 piedi quadrati.

IV.

Ciò posto qual dev' essere la estensione del Cimiterio?

Lo scioglimento di quest' ultimo quesito si è detto dipendere da due dati. L' uno relativo al numero de' morti che vi si debbono deporre coacervato a ciascun anno; l'altro relativo al tempo bisognevole per la completa distruzione de' cadaveri.

Se le emanazioni cadaveriche sono capaci di produrre i più funesti effetti penetrando in det-

taglio uno strato terreo di tre o quattro piedi di spessezza, è chiaro doverne derivare effetti maggiormente funesti, laddove scovrendo il terreno priacchè le emanazioni fossero pienamente estinte si permettesse di farle uscire in masse. Nè si è mancato di accreditare questa teoría con esempj di casi funesti derivati dall'anticipato scoprimento del terreno di sepoltura. Da tali esempj ed esperienze si è stabilito esser di quattro anni il tempo necessario ad operare la distruzione totale delle parti animali de' cadaveri, e dopo del quale potersi impunemente scuoprire il terreno che li ha sepolti.

Da ciò quindi si è ragionevolmente conchiuso, che perchè un Cimiterio sia il meno possibile pericoloso, è d'uopo che esso abbia una estensione quattro volte maggiore di quella che esige il numero de' morti, annata comune. Or siccome lo spazio necessario all'inumazione di ciascun cadavere è di cinquantadue piedi e mezzo quadrati, ne siegue, che per quaranta di essi, per esempio, occorrerebbe un terreno della estensione di 2100 piedi quadrati di superficie; e che avuto riguardo alla necessità di restare 4 anni senz'aprire le medesime fosse, un Cimiterio destinato per una città nella quale, annata comune, morissero quaranta persone, deve avere otto a diecimila piedi quadrati di superficie, ma giammai meno di 8400.

Dacchè dunque è evidente che i Cimiterj, come fermenti di putridità, potrebbero divenire pericolosissimi se la loro estensione non fosse proporzionata al numero de' cadaveri che vi si seppelliscono ed alla durata della di loro distruzione; se i morti non vi s'infossino di quattro piedi almeno; se l'umidità si opponesse al discioglimento degli scoli cadaverici; se l'aria non vi si rinnovasse facilmente; e se i vapori prodotti dalla combinazione di questi scoli coll'aria fossero trasportati in massa sopra i luoghi abitati; si è convenuto e conchiuso perciò non potersi essi esentare dalle seguenti condizioni.

1. Darsi alle fosse la profondità di quattro piedi almeno, e battersi la terra con i piedi onde renderla compatta.

2. Di non iscovrirsi giammai i fossi antichi pria di quattro anni. (L'art. 6 del decreto de'23 aprile anno 12 ne prolungò il tempo a cinque anni (*)).

3. Che il terreno di sotto che serve di letto al cadavere abbia molta profondità.

4. Che sia esso secco e non umido.

(*) Questo termine venne fissato a dieci anni presso di noi, giusta il regolamento dato, addì 21 marzo 1817, per esecuzione della legge del dì 11 istesso mese di cui farem parola nel dialogo seguente.

5. Che la sua estensione sia proporzionata al numero de' morti, e quattro volte più grande.

6. Che sia il cimiterio situato, avuto riguardo al vento dominante nella contrada, in modo che i venti passino sopra le abitazioni prima di giungere al cimiterio, e non mai viceversa.

7. Chè sia ordinariamente situato al nord ed all'est, poichè questi venti, per lo più secchi e freddi, sembrando soffiare dal basso in alto, alzano i vapori e li disperdono, mentrecchè quelli del sud e dell'ovest, quasi sempre umidi e caldi, li abbassano, si oppongono alla loro dissoluzione e dispersione, e possono trasportarli in massa sopra i luoghi vicini. Sono inoltre que' venti più proprj a favorire la vegetazione di alcune piante opportune ed adatte per neutralizzare le esalazioni perniciose.

8. Che i suoi muri di cinta siano di poca altezza.

9. Che sia circondato da alberi atti ad assorbire i gassi azoto, idrogeno, ed acido carbonico, diffondendovi in cambio aria pura; ma disposti in modo da non opporsi alla ventilazione.

10. Che sia distante dalla città 200 metri, o 400 passi per lo meno.

11. Che sia lontano da' pozzi e da' condotti di acqua potabile da uomini e da animali di uso domestico, o di di loro sussistenza.

Son queste le condizioni tutte di cui si crede abbisognare i vasti Cimiterj ond'essere perfetti, e che io dubito se ve le abbia esposte con sufficiente chiarezza e precisione.

B.

Non ne dubitate poichè non potevate usare precisione e chiarezza maggiore. Mi compiaccio ritenere puranche che lo zelo e saviezza delle Autorità non solo faranno tesoro di esse, ma di ogni altra indagine che i sempre più crescenti lumi del secolo han potuto indicare.

C.

Neppure io dissento che poco o nulla danno a temere i vasti Cimiterj quando la di loro costruzione e conservazione vada rigorosamente soggetta a tutte le esposte condizioni. Ma se intendete accagionare il secolo passato, come ignorante o negligente della pubblica Igiene, eccoci per avventura a quella tale quistione della preferenza de' due secoli, nella quale noi due non mai siamo d'accordo. Quel Camposanto degl'Incurabili, opera dell'insigne cavalier Fuga, prestigio di attività e magnifico nel suo genere, non surse che circa la metà del secolo scorso. Qual ne sia stato l'intento, e come l'abbia felicemente l'architetto ottenuto, rileviamolo dalle iscrizioni che vi si leggono scolpite in marmo a'lati del suo frontispizio.

Quella a destra dell' ingresso, dice.

D. O. M.

REGII . NEAPOLITANI . INCURABILIUM . NOSOCOMII
COMMUNE . SEPULCRETUM
TOT . IN . CELLAS . DISPERTITUM
QUOT . EUNT . ANNI . DIES
JUSSU . ET . LIBERALITATE

FERDINANDI . IV

UTRIUSQUE . SICILIÆ . REGIS
PII . FELICIS . POPULORUM . AMORIS
EXTRA . MOENIA . SUB . APERTO . CAELO
NE . QUID . EX . CONTINENTI . CONGESTU . CADAVERUM
AFFLATUQUE . INDE . VENEFICO
IMMENSA . ET . FREQUENTISSIMA . CIVITAS
DETRIMENTI . CAPERET . PRÆFESTINATUM
DUM . EXEMPLO . PRINCIPIS . PIENTISSIMI
CENTUSSES . QUATER . MILLE . ET . QUINCENTOS
IN . OPUS . REPRÆSENTANTIS
CERTATIM . COMMUNIA . PIORUM . URBIS . LOCORUM
OPIMAM . QUÆQUE . SYMBOLAM . CONTULERUNT
PRÆSTO . AD . OMNIA . INTERIM . OCCURRENTE
AMPLISSIMORUM . DELEGATI . ET . GUBERNATORUM
STRENUITATE . ET . PRÆFERVIDO . STUDIO
ITA . SIMUL . OPUS . COEPTUM
ET . SUB . ASCIA . DEDICATUM

ANNO . CIƆDCCLXII . KAL. SEPT.

IN . FRONTE . PEDES . CCXXXVIII
IN . AGRUM . PEDES . CCLIX. (1)

---

(1) Veggasi pure il real Dispaccio del dì 1 maggio 1762 nella collezione del GATTA, ove tale Iscrizione contiensi p. 1, tom. I, tit. XVIII, n. XVIII.

Quella del lato sinistro, che come della prima ne fu puranche autore il MAZZOCCHI, dice

NOMINA . ASSIDENTIUM . GUBERNACULIS
DOMUS . SANCTÆ . INCURABILIUM
QUORUM . DUCTU . ET . PROVIDENTIA
CAMPUS. HIC. SANCTUS. INCHOATUS. ATQUE. PERFECTUS
SPECTABILIS . DELEGATUS . ONUPHRIUS . SCASSA
SUPREMÆ . CAMERÆ . REGALIS . CONSILIARIUS
CUI . E . VIVIS . SUBLATO . SUFFECTUS
MARCHIO . ANGELUS . DE . CAVALCANTIBUS
EJUSDEM . REGALIS . CAMERÆ . CONSILIARIUS
NICOLAUS . DE . BONONIA . PALMÆ . DUX
CURIÆ . NILI . PATRICIUS
JOANNES . PIGNONIUS . DE . CARRETTO
CURIÆ . MONTANÆ . PATRICIUS
FERDINANDUS . LATILLA
REGIUS . CONSILIARIUS . SANCTÆ . CLARÆ
FERDINANDUS . GENISIUS . CAUSARUM . PATRONUS
JOSEPH . CALIFANUS . NEGOTIATOR . NEAPOLITANUS
JOSEPH . MARIA . DEODATUS . NEGOTIATOR . EXTERUS
EQUES . FERDINANDUS . FUGA . DOMO . FLORENTIA
REGIÆ . MAJESTATIS - ARCHITECTUS
EJUSDEMQUE . JUSSU . DIRECTOR . OPERIS

HOSPES . DIC . BONA . VERBA
ET . ANIMIS . PIE . IN . DOMO . SANCTA
VITA . FUNCTORUM
PRO . TUA . PIETATE
BONE . ET . SANCTE . PRECARE.

A questo Camposanto, per uso di quel grande e di tutti gli altri ospedali della Capitale, non che di tutti gli Stabilimenti di pubblica beneficenza, vennero con decreto del dì 1 settembre 1807 destinati ancora tutt' i cadaveri de' poveri che

seppellisconsi per carità dalle Fratellanze che hanno una tale istituzione.

Derelitte quindi ed abolite, mercè l'opera di questo Cimitero, tutte le antiche sepolture parocchiali e que' puticoli sistenti in altre chiese, non rimasero nel recinto della città, che quelle sole terre-sante sodalizie, quelle volte sotterranee, la di cui magnificenza io non posso non ammirare, e delle quali il Governo non mostravasene scontento, esigendo solo che fossero i cadaveri seppelliti *otto palmi sotto terra ben battuta*, mentrecchè per una Costituzione di Federico II esigevansene quattro soltanto, meno il caso in cui facessesi uso di urne, le quali sono al certo impermeabili. La di loro ventilazione nettezza e proprietà vigilate da' medesimi interessati superavano le stesse esigenze delle leggi, ed erano al di là d'ogni espettazione (1).

B.

All'ordine, all'ordine!

C.

Che diamine dite?

B.

Dico che voi trascorrete all'argomento già esau-

---

(1) *Cost. Salubritatem aeris* lib. 3 tit. 48.
Pragm. Regni Neapolis in tit. de salubritate aeris. Reali dispacci de' 20 marzo 1763 e 6 luglio 1769 nella collezione di Diego Gatta.

rito jer sera. Quello di stasera deve unicamente versare sulle condizioni richieste, onde un Cimiterio riesca perfetto ed inefficace a pregiudicare la salute de' vivi; e tra esse v'è indubitatamente quella di dover essere fuori dell'abitato, all'aperta campagna.

C.

Ma non che debba essere immenso ed universale ad una popolosissima città. Che se evitabile e pernicioso è lo affollamento de' vivi, molto più dev' esserlo quello de' morti.

A.

Benissimo. Sappiate, che se a tanto vi limitate, la quistione è cessata; imperocchè dal quadro delle nostre leggi, di cui ci occuperemo domani, rileverete che è ben lungi da esse la idea di dover essere unico ed universale il Cimiterio di questa città; ma che se ne abbiano quanti ne bastano, ed al qual uopo facilmente potrebbero adattarsi ancora, e laddove lo si volesse, alcuni de' non pochi tempj e cappelle rurali che intorno al suo vasto perimetro son disseminate.

DIALOGO XIII.

Delle nostre leggi relative a' Cimiterj suburbani.

A.

La legge che può dirsi fondamentale della istituzione de' Cimiterj suburbani presso di noi, è quella del dì 11 marzo 1817. Che se tale istituzione vedesi già promossa con decreto del dì 11 febbraio 1809 ordinandosi la costruzione di un gran Cimiterio pubblico fuori *Grotta*, il decreto restò sempre di niuno effetto, e come non fatto.

Or ecco quanto in quella legge si dice — » Che il costume di seppellire i cadaveri umani in sepolture stabilite dentro o vicino i luoghi abitati, abolito fra le più colte nazioni, non potrebbe essere ulteriormente tollerato senza grave pregiudizio della salute pubblica — » E che a rettificare questo ramo di polizia sanitaria, ed a secondare nel tempo stesso il voto espresso a tal riguardo da' Consigli provinciali ordina quanto siegue.

» 1.° Stabilirsi in ogni Comune un Camposanto fuori dell'abitato per la inumazione de'cadaveri umani.

» 2.° La costruzione de' Camposanti sarà regolata in modo da servire ad un tempo a garen-

tire la salute pubblica, ad ispirare il religioso rispetto dovuto alle spoglie umane, ed a conservare le memorie onorifiche degli uomini illustri.

» 3.° La costruzione de' Camposanti sarà cominciata nel corrente anno, e dovrà trovarsi ultimata in tutto il regno per la fine del 1820. La spesa di quest'opera è a carico de' Comuni rispettivi. Gl' Intendenti potranno eccitare i ricchi proprietarj, i prelati, il clero, e le congregazioni a concorrere con obblazioni volontarie ad accelerare il compimento di un' opera tanto interessante la salute pubblica.

» 4.° I Comuni potranno stabilire i Camposanti in qualunque fondo di proprietà pubblica o privata, che sia riconosciuto atto a tale destinazione. Se il fondo apparterrà allo Stato, o a Corporazioni e Stabilimenti pubblici indistintamente, il Comune l' occuperà senza accordare verun compenso: se poi sia di proprietà privata, il Comune ne pagherà al proprietario un canone corrispondente.

» Ogni quistione che potrà elevarsi a tal riguardo sarà diffinitivamente risoluta dall' Intendente in Consiglio d' Intendenza.

» 5.° In que' Comuni dove si trova costrutto il Camposanto, o tosto che la costruzione ne sarà ultimata in ciascun Comune, se ne pubblicherà l' apertura: e da quel giorno in poi è vietato

generalmente, e senza veruna eccezione, di seppellire i cadaveri umani in qualsiasi altro luogo, dentro o fuori l'abitato. Tutte le sepolture esistenti saranno allora indistintamente colmate e chiuse in modo che non possano mai più aprirsi. Questa operazione sarà eseguita a diligenza del Sindaco e degli Eletti, in loro presenza, e sotto la loro responsabilità. Essi ne formeranno un atto che faranno pubblicare nel Comune nelle forme consuete, e di cui una copia, col certificato della seguita pubblicazione, a cura del Sindaco, sarà depositata nell' archivio comunale, ed un' altra in quello dell' Intendenza.

» 6.° Chiunque dopo l'apertura del Camposanto seppellirà, o farà seppellire un cadavere umano nell'abitato o in ogni altro luogo diverso del Camposanto, sarà inquisito e punito correzionalmente, come infrattore delle leggi della polizia sanitaria.

» 7.° Tutto ciò che è relativo alla estensione, forma, e custodia de' Camposanti, al modo d' inumare i cadaveri umani, a' monumenti privati da potervisi stabilire, ed in generale alla polizia di tali Stabilimenti, sarà fissato con un regolamento del nostro Ministro degli affari interni. »

A questa legge, non altrimenti che avvenne in Francia (1), furon fatte in seguito non poche eccezioni. Le nostre ecco quali furono.

---

(1) Veggasi il Repertorio di Giurisprudenza del conte Merlin alla voce Cimiterio.

Con real decreto del dì 21 gennaio 1819 vennero esentate dalle facoltà accordate a' Comuni coll' art. 4 della legge del dì 11 marzo 1817 le terre di proprietà delle Mense vescovili, de' Capitoli, de' Seminarj, e delle Parocchie.

I fondi poi appartenenti al patrimonio ecclesiastico vennero soggettati a tal facoltà con real decreto del dì 26 marzo istesso anno, previo però il corrispondente compenso da darsi o in fondi o in annuo canone.

Con real decreto del dì 1 febbraio 1820 si esentarono dalle disposizioni degli art. 5 e 6 della legge degli 11 marzo 1817 i monisteri di donne ne' quali si professa il voto della perpetua clausura, permettendosi loro la continuazione delle proprie sepolture per uso de' cadaveri delle religiose professe che fanno parte delle rispettive Comunità. Tale eccezione fu fatta a motivo delle rimostranze di alcuni vescovi che fecero presente di essere le disposizioni de' suddetti articoli 5 e 6 inconciliabili col voto solenne della perpetua clausura e col riguardo dovuto a vergini consagrate a Dio; e sul motivo di non poter la detta eccezione alterar lo scopo salutare della legge suddetta, avendo riguardo al ristretto numero de' monisteri di clausura sistenti in questa parte de' reali dominj.

Con real decreto del dì 22 maggio 1820 fu dichiarato di non essere nè nella lettera nè nello

spirito della legge degli 11 marzo 1817 di alterarsi il privilegio costantemente goduto dagli arcivescovi e vescovi in virtù degli stabilimenti ecclesiastici di essere nella loro morte seppelliti nelle rispettive chiese.

Sopravvenne il real decreto del dì 12 dicembre 1828, il quale, tanto per ultimar l'opera de' Camposanti con rimuovere gli ostacoli che fino ad allora l'avevano ritardata, quanto per dare ad essi quella forma ed imponenza religiosa che debbono avere in un paese cattolico, ordina e dispone quanto siegue.

» Art. 1.° La legge del dì 11 marzo 1817 per lo stabilimento de' Camposanti fuori dell'abitato d'ogni Comune, ed il regolamento del dì 21 dello stesso mese ed anno dato dal Ministro degli affari interni per adempimento dell' art. 7 della detta legge, avranno piena ed intera esecuzione in quanto non viene derogato co' seguenti articoli.

» 2.° È permesso a tutt'i Comuni di stabilire i Camposanti, o per inumazione o per tumulazione, dove non si trovino ancora costruiti interamente.

» 3.° Ove non sieno fatti i Camposanti de' Comuni, potranno parimente stabilirsi uniti o attaccati a chiese rurali, le quali serviranno per cappelle de' medesimi, purchè si trovino alla distanza dall'abitato almeno di passi cento in circa.

*

» 4.° La corrispondente deliberazione del Decurionato per la scelta del sito del Camposanto, e del metodo della tumulazione o della inumazione, sarà sottoposta all' approvazione dell' Intendente nel modo prescritto dalla legge.

» 5.° Vi sarà in ogni Camposanto un sito distinto, o una particolare sepoltura riserbata esclusivamente per gl' individui del Clero secolare.

» 6.° Sarà permesso alle Congregazioni di acquistare per apprezzo, come per opera pubblica, e coll' aumento del decimo su ciò che sarà valutato, lungo il circuito del muro di cinta del Camposanto, una competente porzione di suolo, per costruire in esso a proprie spese una cappella che avrà il suo ingresso dalla parte interna del Camposanto, colle corrispondenti sepolture; e di seppellire in esse i proprj confratelli, o quelli che associeranno per tali in punto di morte, colla facoltà di andare a celebrare in tale cappella gli anniversarj ed ogni altra sacra funzione pubblica quando vorranno.

» 7.° È accordato alle particolari famiglie, quando vogliano assumerne la spesa, la facoltà di acquistare dal Comune una porzione del terreno del Camposanto, lungo la parte interna del muro che lo circonda, purchè ne offra la latitudine; e di stabilirvi una sepoltura familiare colla corrispondente inscrizione sulla lapide.

» 8.° Le costruzioni che si faranno dalle Con-

gregazioni o da' privati in virtù de' due precedenti articoli, non dovranno deturpare l'ordine e la simmetria del Camposanto. Dovranno perciò essere eseguite sotto la direzione e vigilanza dell'Autorità amministrativa, e secondo il disegno dalla medesima approvato.

» 9.° Ogni Camposanto sarà aperto per la prima volta con una solennità religiosa, e colla benedizione prescritta dal Rituale. Il Sindaco inviterà a tal uopo tutto il Clero, e v' interverrà colle altre Autorità amministrative.

» 10. I Camposanti colle rispettive cappelle saranno aperti ogni giorno dall' ora nella quale sarà finita la inumazione o tumulazione, fino al tramontar del sole; e sarà permesso a' fedeli di andarvi a fare le preghiere col debito buon ordine.

» 11.° Nel giorno della commemorazione de' morti sarà celebrata nella cappella d'ogni Camposanto un ufficio con messa solenne, coll' assoluzione e benedizione del sepolcreto. Tale sacra funzione sarà eseguita da uno degli ecclesiastici il più graduato in dignità.

» 12.° Sarà permessa la sepoltura nelle proprie chiese agli arcivescovi, vescovi, ed a' componenti i Capitoli, tanto cattedrali che collegiali, come anche a' parrochi.

» 13.° A tutt' i Conventi e Monasteri de' due sessi sarà permesso di fare seppellire gl' individui delle rispettive famiglie religiose nelle proprie Chiese.

» 14. Sarà inoltre permessa la sepoltura nelle Chiese di tutti que' Conventi religiosi che sono situati ad una distanza non minore di cento passi dall'abitato di ciascun Comune, mediante una retribuzione che ad ogni Congregazione o particolare famiglia riuscirà di stabilire co'religiosi medesimi.

» 15.° Sarà permessa la tumulazione nelle sepolture gentilizie attualmente esistenti pe' soli individui di quelle famiglie che ne hanno il padronato, sia delle cappelle con sepolture, sia di queste ultime soltanto.

» 16.° Chiunque abbia una chiesa o cappella rurale di sua proprietà fuori dell'abitato, potrà stabilirvi una sepoltura o tomba per la propria famiglia e parenti.

» 17.° Gli Ordinarj nelle rispettive Diocesi procureranno di coadjuvare dal loro canto l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto, e veglieranno per ciò che riguarda la parte religiosa.

» 18.° Pel dì primo di gennaio dell'anno 1831 dovranno essere completati tutt'i Camposanti comunali, e nel tempo medesimo chiuse tutte le sepolture non autorizzate col presente decreto.

» 19.° Ogni precedente disposizione contraria a quelle sanzionate col presente decreto è abrogata. »

Queste leggi rimasero senza alcuno effetto per non pochi altri anni ancora; e fino a che

fu chiamato al Ministero degli affari interni il dotto signor cavaliere Santangelo. Conobbe egli che tra le tante opere colle quali arricchiva ed abbelliva la capitale, corrispondendo così alla saviezza del Re, non meritava cura minore l'ultimo asilo de' suoi abitanti. Or come ne fu ideato ed eseguito il disegno, in sito tra l'aquilone e l'oriente della città, piaccia rilevarlo dalla descrizione fattane da un nostro chiarissimo letterato in un' opera deputata a raccogliere la storia della nostra civiltà — » Sorge, (egli dice), al finir del primo miglio della strada consolare che da Napoli conduce nelle Puglie, ridente collina detta degli Aragonesi, dove per dolce erta si perviene ad ampia pianura. Là s'incontra lungo portico che mena a due rettangoli chiusi d'ogni intorno da mura, in ciascun de' quali sono ottantotto ipogei. Da un lato si scende a più ampio e luminoso ipogeo destinato a contenere i monumenti de' personaggi illustri.

» Tale cimitero cominciato da Ferdinando I, ed aperto sull'entrare di quest' anno alla sepoltura de'cadaveri, pareva al Re gretto e povero assai per vasta e nobile Metropoli. Però voleva che, compiuto appena, fosse senza indugio aperto al pubblico uso: ma comandava ad un tempo che s'intendesse a costruirne altro più vasto e più nobile sul secondo poggio della collina, dove voleva che tutte le arti del bello concorressero

al decoro del luogo destinato ad accogliere le spoglie mortali di questa immensa popolazione ed a perpetuare le memorie de'cittadini che lasciassero morendo ricca eredità di affetti, di dottrina, e di imprese degne di essere a posteri ricordate come sprone a virtù. Si eleva il nuovo cimitero sull'alto di quel secondo poggio in forma rettangolare, cinto da tutt'i lati da un portico sostenuto da colonne di travertino di ordine dorico-greco, lungo il quale saranno cento e due cappelle, ognuna con profondo ipogeo, generale deposito delle ossa, e con giardino alle spalle per seppellirvi i cadaveri. I portici sono destinati a' monumenti d'ogni maniera. Si ascenderà al cimitero per ampia scala, dirimpetto alla quale s'innalzerà magnifica chiesa.

»La strada pel carro mortuario raderà le esterne mura del cimitero. In mezzo a' portici s'innalzerà la statua colossale della Religione colla Croce al sinistro braccio, e colla palma, simbolo della vittoria, alla destra, perchè dove tutto parla del nostro nulla e della nostra polvere, sorga a rallegrar l'animo il dogma consolatore della immortalità beata promessa a'cristiani, i quali nel cammino della vita o non declinarono dalle vie della giustizia, o vi tornarono penitenti (1). »

(1) Della Civiltà delle Sicilie all'anno 1835 — Discorso preliminare al fascicolo XIX degli annali civili del Regno delle Due Sicilie, per EMMANUELE TADDEI.

Nel dì 30 giugno del 1837 lo stesso dotto e zelante Ministro partecipava intanto all'Intendente della provincia il seguente reale rescritto.

» S. M. si è degnata ordinare che durante » il corso dell'attuale malattía, e sino a nuova » disposizione sovrana, per evitare che i de- » funti per *cholera*, mercè gli attestati de' me- » dici e nella dubbiezza della vera cagione della » morte, sieno sepolti in città con grave danno » della pubblica salute, restino sospese le ec- » cezioni portate col real decreto de' 12 dicem- » bre 1828 alla legge degli 11 marzo 1817 in » ordine allo stabilimento de' camposanti, e che » tutt' i defunti debbono condursi al camposanto » de' *cholerosi*, se morti affetti da *cholera*, » ed al Camposanto nuovo, se trapassati per » malattia ordinaria.

» Vuole però S. M. che tanto nell'uno che » nell'altro caso tutte le persone distinte per na- » scita, per caratteri, o per dignità, sieno ac- » compagnate al Camposanto cogli onori funebri » religiosi in uso, e con tutta la pompa che le » rispettive famiglie richiederanno, potendo i » defunti appartenenti alle cennate classi essere » sepolti anche in luoghi distinti, con serbarsi » però strettamente le regole sanitarie attual- » mente in vigore pe' *cholerosi*.

» Nel real nome le partecipo tali sovrane » determinazioni e per l'esatto adempimento di » risulta. »

Definitivamente chiuse e suggellate le sepolture urbane, bisognò affrettare perciò il compimento del nuovo Camposanto.

Quest' opera quindi che quel chiaro scrittore ricordava come un progetto, or già trovasi cominciata — « E tutto è disposto (così leggesi in uno de' nostri Giornali) perchè sia prestamente compiuta. Ma inoltre si è acquistato il terreno di grande estensione della collina che circonda il monumento, per cingersi di mura, ridursi a giardino inglese, per usarne all' interro del popolo, e per quelli che vogliono elevarvi distinte sepolture. Molti e magnifici e celebrati per le arti sono gli avelli sparsi per le nostre Chiese, a dar pruova del gusto del nostro popolo per tali opere di pietà. Il perchè è a sperarsi che non passerà lungo tempo, e vedremo conversi in ameni viali, e decorati di tombe que' deliziosi recessi, ove il dolore non saprebbe essere più sublime nè più loquace, ed istruttiva la voce del sepolcro, e forse a qualche cuore appassionato sembrerà bello ospitarvi un giorno, quasi a riposo del corpo affranto da' travagli della vita. In tal modo Napoli ha veduto quest' anno un grande atto di beneficenza e di civiltà nel togliersi le sepolture dalle Chiese, e questa e tante altre opere di magnificenza, di proprietà, di pubblica igiene, dovranno stabilire tale rinomanza all'epoca nostra, per modo

che quando i tardi nepoti vorranno indicare un tempo propizio alle lettere, alle arti, alla umanità, alla grandezza, rammenteranno il secolo del secondo Ferdinando (1). »

A' lati dell' ingresso dello Stabilimento vennero apposte le due seguenti iscrizioni dello stesso chiarissimo signor Taddei; delle quali l'una annuncia d'esser quello il sepolcro comune di questa vasta metropoli con una bella apostrofe o allocuzione alle ossa che vi riposano; è l' altra una eloquente sua descrizione.

A. ☧. Ω.

CIVIBUS · INCOLIS · ADVENIS
QUOS
UNA · SANCTA · CATHOLICA
CONJUNXIT . RELIGIO
COMMUNE · SEPULCRUM

REQUIESCITE · OSSA · CONTUMULATA
IN · PACE ☧
NOS . SERIUS . OCYUS
VOBISCUM · ERIMUS
UNA . SIMUL · REVICTURI.

(1) Veggasi nell' *Omnibus* de' 9 dicembre 1837 la scrittura del cav. Salvatore de Renzis col titolo — Il Cimitero del *Père La Chaise* di Parigi, ed il nuovo Camposanto di Napoli.

L'altra poi dice.

D. O. M.
GENTIS · NEAPOLITANÆ · SEPULCRETUM
FERDINANDI · I. ET FRANCISCI · FILII
REGUM · SAPIENTISSIMORUM · PROVIDENTIA
EXTRA · POMOERIUM · IN · SUBDIALI · LOCO
INCHOATUM
FERDINANDUS · II. P. F. A.
OPERIBUS · A SOLO · AMPLIATIS
NOVO · CULTU · DECORANDUM · JUSSIT
ET · NE · QUID · INTEREA · SALUS
ET · INCOLUMITAS · CIVIUM · DETRIMENTI · CAPERET
CLXXVI · VIX . SUBSTRUCTIS · HYPOGEIS
MUROQUE · QUAQUAVERSUS · EXCITATO
ANNO · MDCCCXXXVI · INEUNTE
SOLLEMNI · RITU · DEDICAVIT.

Fu il Cimitero nella più solenne pompa consegrato, ed ivi nel giorno della commemorazione de' defunti dello stesso anno 1837 fu la prima volta celebrata messa ed ufficio solenne coll' intervento di tutte le Autorita municipali, secondocchè verrà del pari praticato in tutti gli anni avvenire a norma delle prescrizioni delle leggi di sopra esposte (1).

È questo il Cimitero che il volgo appella Camposanto *nuovo* per distinguerlo da quello degl'Incurabili, che lo denomina *vecchio*.

(1) Giornale delle Due Sicilie de' 18 marzo 1836 e de' 30 novembre 1837.

Oltre questi due camposanti ve ne hanno tre altri ancora. Quello cioè di *Santa Maria del Pianto nel colle di Lautrech*, non molto discosto da' due primi, funesto deposito di que' che furon vittime della pestilenza del 1656, e che ora è aperto a pubblico uso, trasmettendo a quello delle vittime del fiero morbo indiano che gli è d' appresso il carico di conservar la trista memoria di non dissimile flagello.

L'altro che giace esecrato e derelitto al nord della collina di Capodimonte, contiene i cadaveri de' suicidi. Esso è veramente tale qual l'indica Platone: *Sepultura igitur istis solitaria fiat, ubi alius nemo condatur, deinde in his locis sepeliantur quae de duodecim regionis partibus ultima, deserta, innominataque sunt: sic obscuri, ut nec statua, nec inscripto nomine, sepulchra notentur* (1).

L'ultimo esiste accosto la Chiesa di *Santa Maria della Fede*, fuori il borgo di *S. Antonio Abate*, pari a quello che vedesi in Roma presso la piramide di C. Cestio, ornato di cenotafj, di avelli, di piante e di fiori, è proprio de' protestanti.

B.

Ascoltaste quali e quanti sono i Cimiterj suburbani? Che se altri ne chiedesse ancora il bisogno, sarebbe ben facile l'aumentarli. Nè l'ar-

(1) *Plato, de legibus, lib. IX.*

ticolo 16 del real decreto del dì 12 dicembre 1828 che accorda ad ognuno il dritto di potersi stabilire una sepoltura o tomba per la propria famiglia e parenti fuori dell' abitato, ed a seconda delle regole prescritte, non altrimenti che lo accordò in Francia l' articolo 14 del decreto imperiale del dì 23 pratile anno 12, sembra abolito. Deponete quindi ogni timore per la di loro penuria e scarseggiamento! . . . . . . Ma che avete mio buon amico restandovene così taciturno?

C.

Il trattenimento di questa sera, a dirvi il vero, m' incomoda non poco; ed anzicchè prolungarlo, mi sento in istato d' andarmene tranquillamente a coricare, se vi piace di ritirarci.

A.

Sì, come volete; ma non vi fate per carità vincere dal timore e dalla malinconía. Ricordatevi che nelle circostanze in cui siamo *confidentes ut plurimum servantur, contra meticulosi facile corripiuntur.*

B.

Sì, datevi coraggio, convincendovi che nelle grandi sventure —

Una salus victis nullam sperare salutem.

. . . .

Ma non ci disperiamo così presto
Ancorchè sia il periglio manifesto.

A.

Ma lasciatelo in pace!

B.

Ma dite piuttosto a lui che non pensi tanto di dover morire, e molto meno al quando, al dove, ed al come vada a seppellirsi. Ricordi la massima del suo piangoloso *Eraclito* di doversi quaggiù ritenere per una stessa e medesima cosa il vegliare ed il dormire, il vivere ed il morire, dovendoci solo interessare a far bene i nostri conti per quel che ci avverrà nell'altro mondo (1). Ma temperi però tal massima coll'*Eutimia* del mio *Democrito* che dice dover essere il grande oggetto dell'uomo in questa vita lo stare allegro e contento, e serbar l'animo tranquillo ed imperturbabile (2).

C.

Ma è pur vero che questo tuo *Democrito* non si credette capace di professar tal massima, che cacciandosi spontaneamente gli occhi, e fuggendo il consorzio degli uomini per non vedere e non sentire delle cose che doveano di necessità scompigliargli l'animo?

---

(1) Plutarco, *Consolatio ad Apollonium.*
Clemente *A. Strom. lib. IV.*
Teodoreto, *Therap. lib. VII.*

(2) Seneca, *de Tranquill. cap.* 2.
Cicerone, *de Finib. lib. V.*

B.

Lo dicono, ma per un motivo che non glie l'ho saputo mai perdonare; qual' è quello cioè di non veder precisamente le donne (1)!

C.

E non vi convincete quindi d'essere egli stato un ridicolo, e che non a torto i suoi da lui derisi concittadini lo tennero per un matto (2)?

B.

E che perciò? Un matto che ride, io credo che la pensi meglio del saggio che piange. Del resto . . .

A.

Via, andate colla buona notte. — Non mancate domani, caldamente ve ne prego, ad occuparvi con impegno ed assiduità maggiore onde raccogliere buona messe pel primo argomento della seconda parte delle nostre conferenze, alla quale, a Dio piacendo, daremo cominciamento domani sera.

---

(1) *Cicerone, Tusc. lib. V.*
Plutarco, de Polyprag.
A. Gellio N. A. lib. X, cap. 17.
Tertulliano, Apolog. 46.
Luciano in Philopseud.

(2) *Christianus Thomalius Hist. sapientum et stultorum, tom. II.*
Christopharus Magnenus Democritus reviviscens, p. 24.